



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 926

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

19/03/2018 - 00:27

Indice

1. DDL S. 926 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 926.	5
1.2.2. Relazione 313 e 926-A.	13
1.3. Trattazione in Commissione	29
1.3.1. Sedute	30
1.3.2. Resoconti sommari	37
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	38
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 14/01/2014.	39
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.) dell'11/03/2015.	49
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) dell'11/03/2015.	53
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del 14/04/2015.	54
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156 (pom.) del 14/04/2015.	61
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157 (pom.) del 15/04/2015.	62
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 21/04/2015.	63
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 160 (pom.) del 28/04/2015.	74
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 116 (pom.) del 29/04/2015.	75
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 03/06/2015.	82
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 09/06/2015.	83
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 145 (pom.) del 27/10/2015.	84
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157 (pom.) del 19/01/2016.	86
1.3.2.1.14. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (pom.) del	

03/02/2016.....	91
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del 03/02/2016.....	96
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (pom.) del 10/02/2016.....	97
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del 17/02/2016.....	98
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016.....	99
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 09/03/2016.....	108
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 15/03/2016.....	109
1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del 15/03/2016.....	113
1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 13/04/2016.....	114
1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 178 (pom.) del 03/05/2016.....	119
1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 249 (pom.) del 03/05/2016.....	125
1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 18/05/2016.....	126
1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) del 18/05/2016.....	155
1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 21/06/2016.....	156
1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 267 (pom.) del 21/06/2016.....	201
1.3.2.1.29. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 20/07/2016.....	202
1.3.2.1.30. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 20/07/2016.....	207
1.3.2.1.31. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del 23/11/2016.....	208
1.3.2.1.32. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/01/2017.....	212
1.3.2.1.33. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 227 (pom.) del 17/01/2017.....	216
1.3.2.1.34. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/01/2017.....	230
1.3.2.1.35. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) dell'08/02/2017.....	234

1.3.2.1.36. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (pom.) del 21/02/2017	242
1.3.2.1.37. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/03/2017	247
1.3.2.1.38. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/04/2017	252
1.3.2.1.39. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/06/2017	256
1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017	278
1.4. Trattazione in consultiva	303
1.4.1. Sedute	304
1.4.2. Resoconti sommari	306
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	307
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2017	308
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	312
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017	313
1.4.2.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità')	320
1.4.2.3.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017	321
1.4.2.3.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 416 (pom.) del 01/02/2017	327
1.4.2.3.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017	332
1.5. Trattazione in Assemblea	336
1.5.1. Sedute	337
1.5.2. Resoconti stenografici	338
1.5.2.1. Seduta n. 886 (pom.) del 27/09/2017	339

1. DDL S. 926 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 926
XVII Legislatura

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
Titolo breve: *dieta mediterranea*

Iter
19 giugno 2017: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari
S.926 **in stato di relazione**

Iniziativa Parlamentare
[Salvatore Tomaselli](#) (PD)

Cofirmatari

[Camilla Fabbri](#) (PD), [Gian Carlo Sangalli](#) (PD), [Bruno Astorre](#) (PD), [Salvatore Margiotta](#) (PD), [Stefania Pezzopane](#) (PD), [Nicoletta Favero](#) (PD), [Donella Mattesini](#) (PD), [Loredana De Petris](#) (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), [Pietro Iurlaro](#) (PdL), [Vito Vattuone](#) (PD), [Venera Padua](#) (PD), [Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) (PD), [Francesco Verducci](#) (PD)

Natura
ordinaria
Presentazione

Presentato in data **5 luglio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 60 del 8 luglio 2013.

Classificazione TESEO

ALIMENTAZIONE , PRODOTTI DI GASTRONOMIA E CUCINA TIPICA

Articoli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2, 3, 6),
DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 6), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI
AMMINISTRATIVI (Art.3), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.4), MENSE
SCOLASTICHE (Art.5), DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI (Art.6), FONDI DI
BILANCIO (Artt.7, 8), MATERIE DI INSEGNAMENTO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Formigoni](#) (NCD) (dato conto della nomina il 14 gennaio 2014) .

Relatore di maggioranza Sen. [Roberto Formigoni](#) (AP-CpE-NCD) nominato nella seduta pom. n. 257 del 13 giugno 2017 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 19 giugno 2017; annuncio nella seduta ant. n. 841 del 20 giugno

2017.

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 30 ottobre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 134 del 5 novembre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 926

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 926

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASELLI**, **FABBRI**, **SANGALLI**, **ASTORRE**, **MARGIOTTA**, **PEZZOPANE**, **FAVERO**, **MATTESINI**, **DE PETRIS**, **IURLARO**, **VATTUONE**, **PADUA**, **ORRÙ** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2013

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

Onorevoli Senatori. -- Il presente provvedimento che ripropone il testo del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal senatore Alfonso Andria, AS 3310, integrato con alcune delle proposte emendative analizzate nel corso dell'esame in Commissione 9^a, nonché dai contributi pervenuti da esperti del settore, si propone la finalità di promuovere e tutelare la dieta mediterranea che, oltre a rappresentare un valido regime nutrizionale, scientificamente riconosciuto, rientra anche nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Infatti, il 16 novembre 2010, a Nairobi, in Kenia, il comitato esecutivo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, al termine di un lungo e complesso negoziato internazionale, ha iscritto la «dieta mediterranea» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il riconoscimento dell'UNESCO rappresenta il culmine di una lunga vicenda che ebbe origine diversi decenni addietro ad opera del fisiologo americano Ancel Keys.

Il progetto di una dieta salubre, dieta che in seguito si identificherà con la dieta mediterranea, nasce nell'immediato dopoguerra, negli USA. Infatti nel 1948 la *Rockefeller Foundation* stabilì che la dieta usuale dei Greci di Creta era particolarmente salubre e adatta a combattere e prevenire l'infarto miocardico, un problema che già in quell'epoca affliggeva gli Stati Uniti. Questo *statement* sottolineava che tale dieta, impropriamente attribuita all'impoverimento delle popolazioni locali a seguito degli eventi bellici, era particolarmente ricca di cereali, legumi, verdure e frutta, con un limitato apporto di carne, pesce e formaggi. Questi alimenti, letteralmente «nuotavano nell'olio di oliva e venivano preparati in maniera semplice tale da preservare il valore nutritivo degli alimenti».

Fu Ancel Keys a scoprire per primo il valore salubre di questa dieta, quando, al seguito delle truppe anglo-americane nel corso della seconda guerra mondiale, sbarcò prima nell'Africa mediterranea, poi a Creta per giungere poi in Sicilia sempre al seguito delle truppe alleate, da dove infine passò in Campania. Keys aveva notato che in queste popolazioni mediterranee (Creta, sud-Italia) l'infarto miocardico era pressoché sconosciuto ed intuì che tale beneficio era da attribuirsi allo stile alimentare di queste popolazioni, povero in grassi saturi e alimenti di origine animale e ricco in grassi insaturi, derivanti pressoché esclusivamente dall'olio di oliva che in queste regioni rappresentava l'unico grasso alimentare.

(In questa vicenda, l'unico errore storico commesso da molti negli Stati Uniti, *Rockefeller Foundation* inclusa, fu che tale dieta mediterranea fu erroneamente attribuita all'impoverimento delle popolazioni a seguito della seconda guerra mondiale. La vicenda storica invece è molto diversa, perché questo regime alimentare ha origini assai antiche e risale all'epoca della antica Grecia, quando circa nel 400

a.c., col benessere raggiunto a seguito di un lungo periodo di pace, si diffuse un regime alimentare ricco basato essenzialmente sulla triade alimentare «pane-olio-vino» triade che caratterizzò in seguito lo stile alimentare non solo della Grecia ma anche dell'impero romano, che dalla Grecia importava, oltre al pensiero filosofico, anche lo stile alimentare basato essenzialmente sulla triade «pane-olio-vino». Roma infatti importava dalla Grecia grandissime quantità di olio di oliva. Questo stile alimentare si diffuse largamente alle popolazioni italiche ma lasciò indifferenti le regioni italiche del nord, che invece si mostrarono molto più sensibili allo stile alimentare sopravvenuto con le invasioni barbariche e che era caratterizzato dalle polente invece del pane, da grassi animali e carne soprattutto di maiale invece dell'olio di oliva, e della birra invece del vino, abitudini che attualmente sono ancora largamente diffuse in Emilia-Romagna e Lombardia).

Il dato annunciato nel corso del 1° Convegno internazionale sulla alimentazione umana che nell'area vesuviana fosse da sempre rilevabile una bassissima presenza di patologie cardiovascolari confermarono in Ancel Keys il proposito di approfondire le ricerche sull'alimentazione delle popolazioni mediterranee del sud-Europa. Grazie a questi studi, condotti principalmente nel sud Italia ed in Spagna, egli fu in grado di evidenziare gli elementi comuni dell'alimentazione delle aree studiate e quali potevano essere gli effetti di questo particolare tipo di alimentazione sulla salute umana. Elementi comuni erano rappresentati dalla bassa frequenza della carne e dei prodotti caseari, e al contrario del largo consumo di verdure, frutta e carboidrati assieme a grassi di origine vegetale. I controlli medici evidenziavano in larga parte di queste popolazioni controllate bassi livelli di colesterolo e una percentuale molto bassa di pazienti con disturbi cardiaci alle coronarie.

A partire da questi dati, e continuando le ricerche, il fisiologo americano stabilì una correlazione diretta tra questa dieta salutare, di tipo «mediterraneo», e i benefici in salute delle popolazioni che la seguivano. Nel 1958 Keys dette il via al progetto di ricerca *Seven Countries Study*, uno studio epidemiologico osservazionale, che fu condotto su 12.000 individui in una fascia di età compresa tra i quaranta e i cinquantanove anni, in Italia, Grecia, Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi e Jugoslavia. Mettendo a confronto le diete adottate dalle popolazioni di questi sette Paesi per verificarne benefici e difetti, dallo studio emerse che la mortalità per cardiopatia ischemica era nettamente inferiore tra le popolazioni situate intorno al Mediterraneo. Il superiore tasso di mortalità riscontrato presso le altre popolazioni fu attribuito ad una dieta che includeva una consistente quota di grassi saturi quali strutto, burro, carne rossa, eccetera.

A Pioppi (Pollica), nel Cilento, Keys continuò a vivere per oltre quaranta anni, proseguendo i suoi studi sulla dieta mediterranea. Nel 2004 lo Stato italiano lo insignì della Medaglia d'argento al merito della sanità pubblica.

Nel 1975 la pubblicazione del libro *How to eat well and stay well, the Mediterranean way!* codificò i dettami della dieta mediterranea, legandola altresì ad uno stile di vita -- la *Mediterranean way* --, che in anni recenti, dopo anni di silenzio e grazie all'iniziativa di alcuni Paesi (in primo luogo l'Italia, unitamente a Spagna, Marocco e Grecia), ha raggiunto il riconoscimento dell'iscrizione nella lista dell'UNESCO del patrimonio immateriale dell'umanità durante la sessione del comitato esecutivo a Nairobi nel novembre 2010. La dieta mediterranea è stata considerata in questa sede quale «insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. È caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, i cui ingredienti principali sono olio di oliva, cereali, frutta e verdura, fresche o secche, un ammontare moderato di pesce, prodotti lattiero-caseari e carne, numerosi condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusioni, sempre nel rispetto delle convinzioni di ogni comunità». Essa rappresenta dunque non solo uno stile di alimentazione, ma una forma di promozione dell'interazione sociale, realizzata attraverso consuetudini sociali ed eventi festivi, che è riuscita a dare alla luce «un formidabile corpo di conoscenze, canzoni, proverbi, racconti e leggende».

Tale riconoscimento deve rappresentare un presupposto importante per avviare iniziative a livello nazionale a sostegno della ricerca, dell'informazione, della diffusione e della promozione di uno stile

alimentare basato su alcune eccellenze del *made in Italy*, ormai considerato strumento di tutela della salute. Inoltre, esso potrebbe avere ricadute positive non solo sulle produzioni agroalimentari del *made in Italy* ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali. Un patrimonio importante da non disperdere, e anzi valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale ed internazionale.

L'UNESCO, infatti, iscrivendo la dieta mediterranea nella prestigiosa lista ha evidenziato il valore culturale di questa pratica alimentare che non è soltanto un insieme di prodotti, una «gastronomia» *sic et simpliciter*, ma come è stato osservato in dottrina -- un modello di sviluppo sostenibile unico al mondo, basato sul concepire l'alimentazione come un rito conviviale e collettivo, che si tramanda di generazione in generazione, che supera le divisioni sociali, religiose, etniche, riunendo intorno ad un stesso tavolo culture e lingue diverse.

Proprio partendo dal prestigioso riconoscimento dell'UNESCO il presente disegno di legge, come espresso all'articolo 1, si pone la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.

L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», in linea con il *dossier* presentato dai quattro Paesi promotori della candidatura al patrimonio culturale immateriale UNESCO: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva con la predisposizione di attività formative e divulgative, e, infine, l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate. Naturalmente gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono altresì diretti a promuovere e a sostenere le attività economiche delle comunità rappresentative del modello nutrizionale legato alla dieta.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute, di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, di un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni.

L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità» la quale verrà celebrata il 16 novembre di ogni anno, in tutto il territorio nazionale e sarà un'occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di

refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

L'articolo 6, in coerenza con quanto previsto dalle «Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» prevede la diffusione di nozioni della dieta mediterranea anche nei programmi scolastici degli studenti della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, al fine di garantire la piena promozione della dieta mediterranea nella scuola anche i docenti dovranno seguire idonee attività di formazione.

All'articolo 7, si istituisce, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità»; di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e i prodotti connessi, nonché i paesaggi rurali storici e le culture tradizionali. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della «dieta mediterranea» nonché di aumentare la visibilità della Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. L'utilizzo del marchio è regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge e la concessione all'utilizzo dello stesso è stabilita dal Comitato di cui all'articolo 3.

All'articolo 8 è istituito il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Il Fondo è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 ed è a valere sulle somme assegnate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) da diverse norme di legge e, allo stato attuale, non ancora spese ed a rischio perenzione. Al comma 3 di tale articolo, inoltre, viene modificata la legge 20 febbraio 2006, n. 77, al fine di poter ulteriormente valorizzare gli elementi iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.
2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.
3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;
- b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;
- c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.

2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea, la salute pubblica e la tutela ambientale;
- b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;
- c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;
- d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi;
- e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;
- f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica e da un

rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agroalimentare.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo.

4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativo marchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di:

- a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;
- b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;
- c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.

3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti.

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica)

1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1.

3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.

4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

Art. 6.

(Promozione della dieta mediterraneane programmi scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, nell'ambito delle «Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.

2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità»)

1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio «dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio.

2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari, ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i principi della dieta mediterranea, per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

3. Il Comitato, o strutture operanti sul territorio nazionale, identificate dal Comitato stesso come referenti nel settore in esame, valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimoniodel'umanità)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Alla copertura del Fondo di cui al comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate, ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In caso di incapienza delle suddette somme, per la copertura del Fondo di cui al comma 1 si provvede, per la parte residua e fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'UNESCO».

5. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 313 e 926-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 313 E 926-A

Relazione Orale

Relatore Formigoni

TESTO PROPOSTO DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 19 giugno 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea (n. 313)

d'iniziativa dei senatori **PIGNEDOLI**, **BERTUZZI**, **SAGGESE**, **ALBANO**, **MOSCARDELLI**,
SCALIA, **FEDELI** e **MANCUSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione
della dieta mediterranea (n. 926)

d'iniziativa dei senatori **TOMASELLI**, **FABBRI**, **SANGALLI**, **ASTORRE**, **MARGIOTTA**,
PEZZOPANE, **FAVERO**, **MATTESINI**, **DE PETRIS**, **IURLARO**, **VATTUONE**, **PADUA**,
ORRÙ e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 313

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: Palermo)

24 gennaio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 2, la norma ivi prevista, volta a individuare i componenti del Comitato per la
tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità presenta profili di
irragionevolezza nella parte in cui inserisce un rappresentante del Centro studi per la dieta
mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, individuando un unico soggetto privato specializzato sul
tema;

all'articolo 4, comma 2, si segnala la necessità che la Giornata nazionale della dieta mediterranea -
patrimonio dell'umanità sia celebrata, oltre che da tutte le regioni, province e comuni del territorio

nazionale, anche dalle città metropolitane;

all'articolo 7, comma 1, relativo all'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, appare necessario che - ai fini dell'erogazione delle risorse - sia previsto un espresso rinvio ad un decreto ministeriale o ad altra fonte di rango secondario, da adottarsi con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei relativi criteri.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 6.1 parere non ostativo, segnalando la necessità che, al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

21 marzo 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Bisinella)

19 aprile 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge

(Estensore: Tonini)

22 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**a revisione del precedente parere sul disegno di legge
e su emendamenti**

(Estensore: Zanoni)

31 maggio 2017

La Commissione, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: «partecipano» con le seguenti: «possono partecipare»;

al comma 2, sostituire la parola: «elabora» con le seguenti: «può elaborare».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
sul disegno di legge**

(Estensore: senatrice Favero)

25 gennaio 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e riconosciuta quale modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale cui la comunità scientifica ha attribuito effetti benefici sulla salute;

rilevato, altresì, che:

le misure per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea sono da ricondurre alla materia «alimentazione», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con profili connessi alla tutela della salute, nonché alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, anch'esse materie di legislazione concorrente;

ai fini della valorizzazione della dieta mediterranea, il provvedimento in esame prevede un sistema di interventi statali da condurre nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, nonché la possibilità di adozione, da parte degli stessi enti territoriali, di strumenti adeguati da assumere nel rispetto dei principi generali contenuti nel provvedimento in esame e conformi alla disciplina del marchio «dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità» recata dall'articolo 6 del provvedimento medesimo;

il provvedimento prevede, inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione tanto del decreto ministeriale di definizione delle linee operative per l'attuazione degli obiettivi posti dall'articolo 2, quanto del regolamento ministeriale volto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica (articolo 5);

all'articolo 3, comma 2, è prevista la presenza di un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e di due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata in seno al Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, composto da diciannove membri;

considerato che, all'articolo 4, comma 2, nel disporre che la Giornata nazionale della dieta mediterranea sia celebrata in tutte le regioni, province e comuni del territorio nazionale, risulterebbe opportuno fare menzione anche delle città metropolitane;

rilevato infine che l'articolo 7 prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, senza peraltro determinare le modalità di gestione del fondo e senza prevedere un coinvolgimento delle regioni nella gestione medesima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 2, sia aumentato il numero dei rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità;

al medesimo articolo 3, comma 2, sia previsto che i rappresentanti degli enti locali siano designati dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata;

all'articolo 7, si introduca una disciplina per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo, che contempli la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 2, risulta opportuno menzionare - accanto agli altri enti territoriali - anche le città metropolitane.

DISEGNO DI LEGGE N. 313

D'iniziativa dei senatori Pignedoli ed altri
Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni e lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute **umana e sulla qualità della vita**.

2. *Identico*.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. *Identico*:

a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, **che include** le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;
c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.
2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;

d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi temi;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, **anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;**

b) *identica*;

c) **«Piano»: il Piano di sostegno della dieta mediterranea**, di cui all'articolo 6.

2. *Identico*:

a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari **sia su base nazionale che internazionale** relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica, **anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana e l'ambiente;**

b) *identica*;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti, **delle specialità e delle ricette** della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare **il** patrimonio culturale immateriale e **il** patrimonio culturale materiale;

soppressa

d) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

f) promuovere la dieta mediterranea **particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO**, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici **ad essi connessi**.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità.

e) promuovere la dieta mediterranea, **valorizzando le colture, le specialità e le ricette** tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

f) favorire lo studio, il recupero e la **trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti.**

3. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo **sono definite nell'ambito del Piano.**

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. *Identico.*

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **o da persona da lui delegata** ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da **tre** esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da **tre** esperti designati dal Ministero della salute **di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione**, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto **da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero**, da esperti **di alta qualificazione e indipendenza, di cui due** designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **due** designati dal Ministero della salute, **due** designati **dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, **uno** designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri **e della cooperazione internazionale**, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e dello sviluppo economico**, **uno** designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, **nonché** da un rappresentante della Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le** province autonome **di Trento e di Bolzano**, da **un rappresentante** dei comuni **designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della** Conferenza unificata di cui **all'articolo 8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **e da un massimo di cinque** **rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.**

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo.

3. **Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2.** Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede **al** funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, **strumentali e finanziarie** disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non **dà luogo alla corresponsione di** indennità o rimborsi **comunque denominati.**

4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e **di monitoraggio** sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, **del relativo marchio**, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di:

- a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;
- b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;
- c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, **anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.**

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. **Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.**

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.

3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti.

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica)

4. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea-patrimonio dell'umanità, e del modello socio-culturale **da essa rappresentato e sul Piano**. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) *identica*;

b) **promuovere** le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali, **di biodiversità** e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale.

5. *Identico.*

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. **La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale «Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità», al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.**

2. **Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Soppresso

Soppresso

1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1.

3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.

4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

Art. 6.
(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità»)

Art. 5.
(Promozione della dieta mediterranea presso le farmacie)

1. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

Art. 6.
(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio.

2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari per i quali è stato concesso;
- b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;
- c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

3. Il Comitato valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i **prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita** basato sulla **dieta mediterranea** è adottato **il Piano di sostegno della dieta mediterranea**.

2. **Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.**

3. **Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

4. **Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).**

5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità. Per gli anni 2013, 2014, 2015 sono stanziati, per il suddetto Fondo, per ciascun anno, 1 milione di euro. Alla copertura del suddetto Fondo si provvede, per il triennio, mediante corrispondente riduzione, per un valore di 3 milioni di euro, delle somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'UNESCO».

5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 926

D'iniziativa dei senatori Tomaselli ed altri

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.
2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.
3. Ai fini della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nell'articolo 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

Art. 2.

(Definizioni ed obiettivi)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) «dieta mediterranea»: l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;
 - b) «Comitato»: il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, di cui all'articolo 3;
 - c) «marchio»: il marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità», di cui all'articolo 6.
2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea, la salute pubblica e la tutela ambientale;
 - b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;
 - c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale;
 - d) predisporre attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea, e sulle culture e i paesaggi a essa associati, anche attraverso la collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui medesimi

temi;

e) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;

f) promuovere la dieta mediterranea particolarmente nell'ambito dei siti iscritti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO, valorizzandovi le colture tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici ad essi connessi.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato, le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere, da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati, su richiesta del presidente, esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agroalimentare.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcuni tipo.

4. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, del relativo marchio, e del modello socio-culturale da esso rappresentato. In particolare, il Comitato ha il compito di:

- a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;
- b) tutelare le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;
- c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Art. 4.

(Istituzione della Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità)

1. È istituita la «Giornata nazionale della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità» di seguito denominata «Giornata», celebrata il 16 novembre di ogni anno. Se la giornata cade in un giorno feriale, è celebrata il primo giorno festivo utile, successivo al feriale.
2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le regioni, province e comuni, del territorio nazionale.
3. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca intraprendono in occasione della Giornata, anche sulla base delle proposte del Comitato, ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione della dieta mediterranea e dei valori a essa riferiti.

Art. 5.

(Promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica)

1. Al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture contrassegnati dal marchio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui al comma 1.
3. I servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alimentari di cui ai commi 1 e 2, devono programmare attività di informazione dei valori dello stile di vita della dieta mediterranea, anche attraverso materiali elaborati dal Comitato.
4. Con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro della salute, nonché d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica.

Art. 6.

(Promozione della dieta mediterranea nei programmi scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, nell'ambito delle «Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.
2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Istituzione e disciplina del marchio «dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità»)

1. È istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio

«dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali. Con il medesimo decreto sono definite le procedure per la concessione, la verifica e il controllo sul suddetto marchio.

2. L'utilizzo del marchio ha la finalità di rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il marchio può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari, ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i principi della dieta mediterranea, per i quali è stato concesso;

b) l'uso del marchio può avvenire a scopo occasionale quale: pubblicitario, di avvenimenti tecnici o commerciali, quali: fiere, corsi, convegni, oppure a scopo continuativo: quali carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario. Il marchio può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata o ai marchi UNESCO ed in tal caso nel rispetto della normativa internazionale in materia;

c) il diritto d'uso del marchio è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

3. Il Comitato, o strutture operanti sul territorio nazionale, identificate dal Comitato stesso come referenti nel settore in esame, valuta le domande di concessione del marchio e risponde, positivamente o negativamente, comunque con atto motivato insindacabile, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Per poter accedere all'utilizzo del marchio è necessario, in ogni caso, assicurare adeguata visibilità alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e al valore culturale della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica il permanere delle condizioni e delle modalità d'uso del marchio, anche attraverso il ricorso ai nuclei speciali delle Forze dell'ordine a ciò preposti.

5. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del marchio o delle norme della presente legge determinano la revoca della licenza d'uso del marchio che viene tempestivamente comunicata all'interessato.

6. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai compiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e i nuclei di Forze speciali di cui al comma 4 vi provvedono nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea -- patrimonio dell'umanità, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Alla copertura del Fondo di cui al comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora erogate, ma assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In caso di incapienza delle suddette somme, per la copertura del Fondo di cui al comma 1 si provvede, per la parte residua e fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della presente legge, all'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-ter) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e nella lista del patrimonio culturale immateriale di urgente salvaguardia dell'UNESCO».

5. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 926
XVII Legislatura

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
Titolo breve: *dieta mediterranea*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N_35 \(pom.\)](#)

Congiunzione di

14 gennaio 2014

[S_313](#)

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N_108 \(pom.\)](#)

Discusso

11 marzo 2015

congiuntamente:

[S_313](#)

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N_143 \(pom.\)](#)

Discusso

11 marzo 2015

congiuntamente:

[S_313](#)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 112 \(pom.\)](#)

14 aprile 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 156 \(pom.\)](#)

14 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Audizione
informale

[N. 157 \(pom.\)](#)

15 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 113 \(pom.\)](#)

21 aprile 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Acquisita
documentazione a
seguito di
precedente
audizione

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 160 \(pom.\)](#)

28 aprile 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 116 \(pom.\)](#)

29 aprile 2015

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 169 \(pom.\)](#)

3 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.313](#)

Audizione
informale

[N. 171 \(pom.\)](#)

9 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

[N. 145 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2015

[N. 157 \(pom.\)](#)

19 gennaio 2016

Deliberato
supplemento di
audizioni

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 161 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.313](#)
Sui documenti
acquisiti nel corso
dell'audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 217 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.313](#)

Audizione
informale

[N. 219 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

[N. 222 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 168 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.313](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 229 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso

congiuntamente:

[S. 313](#)

Audizione

informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 169 \(pom.\)](#)

15 marzo 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 313](#)

Sulla

pubblicazione di

documenti

acquisiti nel corso

delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 232 \(pom.\)](#)

15 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso

congiuntamente:

[S. 313](#)

Audizione

informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 174 \(pom.\)](#)

13 aprile 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 313](#)

Sulla

pubblicazione di

documenti

acquisiti

[N. 178 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Sulla

pubblicazione di

documenti

acquisiti

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 249 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso

congiuntamente:

[S. 313](#)

Audizioni

informali

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 183 \(pom.\)](#)
18 maggio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 259 \(pom.\)](#)
18 maggio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 187 \(pom.\)](#)
21 giugno 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 267 \(pom.\)](#)
21 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Audizione
informale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 196 \(pom.\)](#)
20 luglio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 280 \(pom.\)](#)
20 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)
Audizione

[N. 222 \(pom.\)](#)

23 novembre 2016

Adottato testo
base S. 313.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 12
gennaio 2017 alle
ore 10:00
(concluso ciclo di
audizioni)

[N. 226 \(pom.\)](#)

10 gennaio 2017

Proroga.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 16
gennaio 2017 alle
ore 10:00

[N. 227 \(pom.\)](#)

17 gennaio 2017

Fissato termine
subemendamenti
agli emendamenti
del relatore:
19/1/2016, h. 10.
(Odg ed
emendamenti
allegati al
resoconto)

[N. 229 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2017

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N. 234 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2017

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 237 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
agli emendamenti
del relatore:
22/2/2017 h. 10.
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 242 \(pom.\)](#)
15 marzo 2017

Proposte
emendative
allegate al
resoconto

[N. 246 \(pom.\)](#)
4 aprile 2017

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 257 \(pom.\)](#)
13 giugno 2017

Approvati
emendamenti
Testo
emendamenti
allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato: e
coordinamento
formale

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della
Commissione)

[N. 286 \(pom.\)](#)
12 dicembre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 14/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(313) PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 313, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 926 e rinvio)

Il presidente relatore [EORMIGONI](#) (NCD) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 926, rilevando che il riconoscimento e la valorizzazione della dieta mediterranea hanno rivestito nel corso del tempo interesse sempre maggiore, testimoniato dall'attenzione diffusa a livello internazionale in sede scientifica e istituzionale, in quanto considerata una importante risorsa di sviluppo sostenibile per tutti i Paesi dell'area del Mediterraneo, molto legata all'identità storico-culturale di tali Stati e in grado di rappresentare per gli stessi un'opportunità di reciproco scambio, di dialogo e di sviluppo.

Individua il momento fondamentale di consacrazione della dieta mediterranea nell'iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, da parte dell'UNESCO, nel novembre 2010.

Sottolinea che il prestigio del riconoscimento UNESCO potrebbe avere conseguenze positive non solo sulle produzioni agroalimentari del *made in Italy* ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali, rappresentando pertanto un patrimonio importante da non disperdere, ma anzi da valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale e internazionale.

Ricorda che il tema della dieta mediterranea è stato oggetto di forte attenzione in ambito parlamentare già nella scorsa legislatura e che anche nell'attuale la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 313, dai contenuti analoghi.

Considerata la stretta attinenza di materia con il disegno di legge n. 313, propone quindi la congiunzione dell'esame del provvedimento appena illustrato con il seguito dell'esame dell'altro disegno di legge. Ricorda infine che, in relazione al disegno di legge n. 313, la Commissione ha deliberato, in data 26 giugno scorso, di procedere ad approfondimenti attraverso audizioni informali che, pertanto, potranno essere svolte in riferimento ad ambedue le iniziative.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [FORMIGONI](#) dà la parola alla relatrice Saggese.

La relatrice [SAGGESE](#) (PD) replica illustrando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il senatore [DALLA TOR](#) (NCD) apprezza il riferimento, contenuto nello schema di parere illustrato dalla relatrice, a una proroga per consentire l'adozione di disposizioni correttive alla normativa di riassetto del settore della pesca e dell'acquacoltura. Suggerisce peraltro di specificare nell'osservazione che il termine per l'approvazione di misure correttive è fissato al 31 ottobre 2014.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea la rilevanza delle misure di proroga previste dal decreto-legge relativamente alla revisione obbligatoria delle macchine

agricole e valuta positivamente, quindi, i contenuti della proposta di parere della relatrice.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) chiede di inserire nel parere un'osservazione che solleciti l'abbreviazione del termine oggetto di proroga da parte dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge. Ritiene, infatti, che un lasso temporale semestrale potrebbe essere egualmente idoneo a consentire ai produttori di mozzarella di bufala di procedere alla istituzione di stabilimenti separati rispetto alle altre produzioni casearie, fornendo altresì un segnale nel senso della garanzia della qualità del prodotto.

Il presidente [FORMIGONI](#) (NCD) condivide la richiesta formulata dalla senatrice Pignedoli e informa di aver presentato una proposta emendativa presso la Commissione di merito proprio in tale direzione.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-SEL) ritiene invece che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, dovrebbe essere soppresso, poiché, a suo avviso, l'introduzione di qualsiasi proroga del termine per i produttori di mozzarella di bufala campana per l'istituzione di stabilimenti appositi si traduce in un rallentamento dell'innovazione dei processi produttivi.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) prende atto dell'inserimento nelle premesse del parere delle proprie riflessioni sul sistema di verifica sugli oneri burocratici che gravano sui produttori agricoli che utilizzano appositi macchinari; quanto al termine relativo all'istituzione di stabilimenti separati per i produttori di mozzarella di bufala campana, ribadisce la propria contrarietà alla proroga fino al 2015, già espressa in sede di discussione generale. Si dichiara eventualmente disponibile a valutare la riduzione a un termine semestrale.

Il senatore [RUTA](#) (PD) sottolinea che il comparto produttivo della mozzarella di bufala campana sta attraversando una fase critica. L'ammodernamento produttivo è già in corso e, tuttavia, vi è una concomitante esigenza di commercializzare un prodotto di cui possa essere certificata la più alta qualità possibile.

Osserva che la filiera bufalina è anche interessata da problematiche connesse all'assetto del territorio su cui sorgono le strutture produttive. Ritiene che una proroga fino alla metà del 2014 del termine per la predisposizione di stabilimenti appositamente dedicati possa costituire un equo contemperamento di tali istanze, ipotizzando peraltro sin d'ora l'eventuale ricorso a un'ulteriore proroga, di altri sei mesi, per casi eccezionali che impediscano ai produttori il completamento delle opere.

La senatrice [VALENTINI](#) (PD) e il senatore [SCALIA](#) (PD) condividono l'osservazione da ultimo svolta dal senatore Ruta per un termine semestrale di proroga, eventualmente estensibile.

Il senatore [DALLA TOR](#) (NCD) fa presente che nella proposta di parere della relatrice si fa riferimento alle difficoltà incontrate dalle aziende produttrici di mozzarella di bufala a ultimare gli interventi strutturali in ragione della crisi del comparto. Invita quindi a valutare con attenzione un'eventuale osservazione volta al dimezzamento del termine, prorogato dall'articolo 5, comma 1, per la creazione di stabilimenti separati.

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) sottolinea a sua volta l'esigenza di valorizzare quei produttori di mozzarella di bufala che già si fossero attivati e avessero sostenuto spese per uniformarsi tempestivamente alle prescrizioni normative vigenti.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) fa presente che vi è l'esigenza corrispondente di evitare arbitrarie discriminazioni a vantaggio dei produttori di mozzarella di bufala con maggiore e immediata disponibilità di liquidità.

Il senatore [STEFANO](#) (*Misto-SEL*) ribadisce a sua volta la necessità di tutelare i produttori di mozzarella di bufala che hanno già effettuato gli investimenti strutturali per conformarsi alla nuova normativa; in subordine si dichiara disponibile a valutare positivamente una proroga massima semestrale del termine per l'istituzione di stabilimenti separati per le diverse produzioni casearie.

Il senatore [RUVOLO](#) (*GAL*) ritiene che una valutazione della congruità o meno del termine prorogato per i produttori di mozzarella di bufala, per l'istituzione di stabilimenti separati, può e deve essere effettuata da parte del Governo.

Per quanto concerne, invece, le proroghe in materia di revisione dei macchinari agricoli, fa presente che si tratta di un tema di grande rilievo critico poiché la maggior parte di tali attrezzature risulta ormai obsoleta e gli ammodernamenti sono estremamente costosi.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) ribadisce l'esigenza di sostenere ogni forma di garanzia della qualità della mozzarella di bufala campana DOP, anche a fini di incremento delle vendite e delle esportazioni.

Riguardo alla revisione delle macchine agricole, ricorda che in ogni azienda esiste la figura di un responsabile per la sicurezza in capo al quale gravano precisi oneri.

La relatrice [SAGGESE](#) (*PD*) prende atto del dibattito. Sottolinea l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra le garanzie di qualità del prodotto mozzarella di bufala campana DOP - peraltro ampiamente riconosciuta - e gli oneri gravanti sui produttori, chiamati a uno sforzo organizzativo in un limitato arco di tempo, nel periodo di massima produzione.

Tenendo conto, comunque, dei rilievi svolti, riformula la proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il presidente [FORMIGONI](#) (*NCD*) rileva positivamente che il parere proposto dalla relatrice, così come riformulato, rappresenta un segnale di stimolo all'adeguamento degli stabilimenti produttivi per la mozzarella di bufala.

Il sottosegretario CASTIGLIONE assicura l'impegno del Governo per sollecitare un rapido adeguamento delle strutture produttive della mozzarella di bufala campana. Fa presente, tuttavia, che la congiuntura economica attraversata dalle aziende produttrici non è delle più agevoli. La previsione di un termine fino al 1° gennaio 2015 è intesa da parte del Governo come tassativa e da accompagnare a un'attività di verifica periodica. Prende atto, comunque, della proposta di parere come riformulata dalla relatrice in esito al dibattito.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice così come da ultimo riformulata.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) preannuncia invece il voto contrario sulla medesima proposta.

Il presidente [FORMIGONI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che il parere della Conferenza Stato-Regioni è stato espresso e trasmesso alle Camere. Si tratta di un parere favorevole senza rilievi.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente la proposta di parere favorevole del relatore.

Previa verifica del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per la programmazione dei lavori al termine della seduta, non avrà

luogo e si terrà al termine della seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesse che

il provvedimento, nel solco di una prassi che ha ormai carattere pressoché annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate;

l'articolo 1, finalizzato in via generale a prorogare determinati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, reca due disposizioni rivolte a prorogare al 31 dicembre 2014 le assunzioni già autorizzate di personale da parte del Corpo forestale; in particolare, il comma 4, lettera *b*) è finalizzato a consentire l'utilizzazione delle risorse finanziarie per diverse amministrazioni, tra le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicate a fini assunzionali in relazione ad anni riferiti al periodo dal 2009 al 2012;

il comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), in seguito al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013. Tale provvedimento ha autorizzato alcuni Ministeri, nell'ambito del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a procedere ad assunzioni per il 2013 secondo le tabelle ad esso allegate, che comprendono anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'articolo 5 detta specifiche norme di proroga di termini riguardanti il settore primario; in virtù del comma 1, si sposta dal primo gennaio 2013 al primo gennaio 2015 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana", riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP) dal 1996;

la disposizione, la cui decorrenza è differita all'inizio del 2015, è quella secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

il comma 2 incide sui termini, previsti nel codice della strada, concernenti la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole: al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto adottare entro il 28 febbraio

2013 un decreto al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione delle macchine agricole immatricolate; con la norma in esame, l'adozione di tale decreto potrà avvenire entro il 30 giugno 2014;
un'ulteriore proroga, di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015), viene disposta per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. La rimessione in termini consentirà anche di stabilire, d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;
il comma 4 dell'articolo 2, nell'ambito della proroga di termini relativi a situazioni emergenziali, introduce modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012, con riferimento ai territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, la lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma. Inoltre, la disposizione posticipa al 31 dicembre 2014 anche il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012;

rilevato che

per i produttori di mozzarella di bufala campana - riconosciuta come DOP - la prescrizione dell'individuazione di stabilimenti separati per la produzione di tale alimento, rispetto alle altre tipologie di formaggi, comporta interventi strutturali nelle aziende, ad oggi non ultimati anche in conseguenza delle difficoltà attraversate dal comparto alla luce delle note vicende nella cosiddetta "terra dei fuochi";

il rinvio di un anno previsto dal decreto-legge appare pertanto una misura che contempera le esigenze dei produttori di disporre di un margine temporale sufficiente ad apprestare le opere necessarie, con quelle di garanzia di qualità del prodotto per i consumatori;

rilevato altresì che

la misura di cui all'articolo 5, comma 2, di proroga della revisione obbligatoria delle macchine agricole, risponde a una logica che affida a un organismo apposito la verifica dello stato di efficienza dei macchinari immatricolati;
nell'auspicio di una riflessione sul possibile ricorso, per il futuro, a meccanismi di autocertificazione, rinviando la fase del controllo a un momento successivo, con modalità a campione, onde consentire un alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sui produttori agricoli che utilizzano quei macchinari;

ritenuto infine che

l'articolo 28 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo alla compilazione di un unico testo normativo per il riassetto della materia della pesca e dell'acquacoltura: tale testo è stato adottato con il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012;
al comma 4 del citato articolo 28 si prevede che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato possano essere emanate disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura;
nell'approssimarsi della scadenza di tale termine biennale, essendo intervenute nuove regolamentazioni in ambito europeo, occorre prorogare detta scadenza,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'inserimento di una misura di proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge comunitaria 2009 per consentire l'adozione di disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che

il provvedimento, nel solco di una prassi che ha ormai carattere pressoché annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate;

l'articolo 1, finalizzato in via generale a prorogare determinati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, reca due disposizioni rivolte a prorogare al 31 dicembre 2014 le assunzioni già autorizzate di personale da parte del Corpo forestale; in particolare, il comma 4, lettera *b*) è finalizzato a consentire l'utilizzazione delle risorse finanziarie per diverse amministrazioni, tra le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicate a fini assunzionali in relazione ad anni riferiti al periodo dal 2009 al 2012;

il comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), in seguito al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013. Tale provvedimento ha autorizzato alcuni Ministeri, nell'ambito del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a procedere ad assunzioni per il 2013 secondo le tabelle ad esso allegate, che comprendono anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; l'articolo 5 detta specifiche norme di proroga di termini riguardanti il settore primario;

in virtù del comma 1, si sposta dal primo gennaio 2013 al primo gennaio 2015 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana", riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP) dal 1996;

la disposizione, la cui decorrenza è differita all'inizio del 2015, è quella secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

il comma 2 incide sui termini, previsti nel codice della strada, concernenti la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole: al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto adottare entro il 28 febbraio 2013 un decreto al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione delle macchine agricole immatricolate; con la norma in esame, l'adozione di tale decreto potrà avvenire entro il 30 giugno 2014; un'ulteriore proroga, di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015), viene disposta per la

revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. La rimessione in termini consentirà anche di stabilire, d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;

il comma 4 dell'articolo 2, nell'ambito della proroga di termini relativi a situazioni emergenziali, introduce modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012, con riferimento ai territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, la lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma. Inoltre, la disposizione posticipa al 31 dicembre 2014 anche il termine - ora previsto al 31 dicembre 2013 - entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012;

rilevato che

per i produttori di mozzarella di bufala campana - riconosciuta come DOP - la prescrizione dell'individuazione di stabilimenti separati per la produzione di tale alimento, rispetto alle altre tipologie di formaggi, comporta interventi strutturali nelle aziende, ad oggi non ultimati anche in conseguenza delle difficoltà attraversate dal comparto alla luce delle note vicende nella cosiddetta "terra dei fuochi";

il rinvio di un anno previsto dal decreto-legge appare una misura eccessiva, per contemperare le esigenze dei produttori di disporre di un margine temporale sufficiente ad apprestare le opere necessarie, con quelle di garanzia di qualità del prodotto per i consumatori;

rilevato altresì che

la misura di cui all'articolo 5, comma 2, di proroga della revisione obbligatoria delle macchine agricole, risponde a una logica che affida a un organismo apposito la verifica dello stato di efficienza dei macchinari immatricolati;

nell'auspicio di una riflessione sul possibile ricorso, per il futuro, a meccanismi di autocertificazione, rinviando la fase del controllo a un momento successivo, con modalità a campione, onde consentire un alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sui produttori agricoli che utilizzano quei macchinari;

ritenuto infine che

l'articolo 28 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo alla compilazione di un unico testo normativo per il riassetto della materia della pesca e dell'acquacoltura: tale testo è stato adottato con il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012;

al comma 4 del citato articolo 28 si prevede che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato possano essere emanate disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura;

nell'approssimarsi della scadenza di tale termine biennale, essendo intervenute nuove regolamentazioni in ambito europeo, occorre prorogare detta scadenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'inserimento di una misura di proroga fino al 31 ottobre 2014 del termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge comunitaria 2009 per consentire l'adozione di

disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
valuti altresì la Commissione di merito una riduzione del termine di cui all'articolo 5, comma 1, al 1° luglio 2014, con eventuale prorogabilità di ulteriori sei mesi in casi del tutto eccezionali.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

- il provvedimento in esame è stato predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 2012/12/UE, in materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013);
- lo schema di decreto legislativo adegua la legislazione nazionale alle recenti innovazioni apportate in sede europea, al fine di tenere conto del progresso tecnico relativo ai prodotti in oggetto, nonché delle modifiche ad alcune norme del *Codex alimentarius* concernenti succhi e nettari di frutta;
- le novità introdotte riguardano profili circoscritti, quali: l'adeguamento dell'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea; la cancellazione della possibilità di aggiungere zuccheri a tutti i tipi di succhi di frutta; il riconoscimento sia della facoltà di restituire al succo aromi, polpa e cellule ottenuti da frutta della stessa specie, sia della possibilità che alcune componenti del frutto residuino nel succo; la configurazione come facoltà della restituzione di aromi al succo concentrato; l'autorizzazione a fabbricare nettari senza zuccheri aggiunti; la classificazione del pomodoro come frutta ai fini della direttiva, con relativa disciplina di composizione e di etichettatura; l'integrazione delle modalità tecniche di ottenimento della purea di frutta;

rilevato inoltre che:

la direttiva 2012/12/UE non è stata recepita nei termini fissati in sede europea, dato il ritardo nell'approvazione della legge di delegazione europea 2013, e quindi è stata aperta una procedura di infrazione per mancato recepimento, risolvibile in virtù della sollecita entrata in vigore del provvedimento in esame,
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento ai mitili e ai pesci di piccola taglia ([n. 457](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV n. 45*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato). Fa presente che nel testo non vi è un riferimento all'esigenza di depenalizzazione delle sanzioni per le catture sotto la taglia minima consentita poiché la recente conclusione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo), ha visto l'approvazione di uno specifico emendamento sul punto.

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)) apprezza lo schema illustrato dalla relatrice, che individua le principali problematiche della pesca nel mar Adriatico. Auspica che le finalità esposte possano

trovare concreta e sollecita attuazione da parte dell'Esecutivo.

Fa peraltro presente che una problematica da non sottacere è quella dei rapporti con la Croazia, la quale, pur a seguito del recente ingresso nell'Unione europea, si pone in diretta concorrenza con l'Italia quanto alla pesca nell'alto mar Adriatico. Le relazioni tra i due Stati in materia dovrebbero quindi, a suo avviso, essere regolamentate sia in sede europea, sia a livello bilaterale.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) nel condividere i contenuti dello schema di risoluzione, chiede un chiarimento circa il riferimento agli effetti dell'inquinamento delle acque fluviali sugli *stock* ittici.

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) fa presente che tale riferimento tende a evidenziare come il depauperamento della popolazione ittica venga spesso erroneamente attribuito a una eccessiva attività di pesca, mentre esso è da ascrivere in gran parte al mutamento dell'ecosistema del mar Adriatico a causa dell'inquinamento proveniente da altre fonti e, in primo luogo, dai reflui provenienti dalla foce del fiume Po, zona in cui le attività di depurazione sono carenti.

Occorre quindi a suo avviso, come indicato nello schema di risoluzione, individuare sperimentalmente quali siano le modalità più idonee per tutelare e mantenere gli *stock* ittici, agendo sulle effettive cause di erosione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende atto positivamente dei contenuti dello schema di risoluzione della relatrice. Assicura la massima attenzione da parte dell'Esecutivo sulla tematica della pesca nel mar Adriatico e, in particolare, delle specie pescabili.

Richiama gli interventi posti in essere nell'ambito dei Consigli dei ministri dell'Unione europea e l'avanzato *iter* di adozione del nuovo regolamento "*omnibus*".

Chiarisce, infine, che l'avvio della nuova politica comune della pesca, che si muove in una differente ottica che supera il principio del rigetto in favore dell'obbligo di sbarco, impone un nuovo inquadramento delle problematiche del pescato sottotaglia.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione lo schema di risoluzione così come illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti dell'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), della Federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura (FEDERUNACOMA), dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) e dell'Unione Nazionale dei Commercianti di Macchine Agricole (UNACMA) sull'affare assegnato n. 449 (revisione macchine agricole e formazione operatori) del 5 marzo, nonché nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Barilla Center for Food and Nutrition in

relazione ai disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea) svoltasi oggi, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 457
(Doc. XXIV, n. 45)**

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente le problematiche della pesca nel mar Adriatico, con particolare riferimento alle vongole,

premessi che:

la Commissione ha svolto in data 11 febbraio l'audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali e in data 17 febbraio ha incontrato le associazioni e i sindacati del comparto pesca;
in tali occasioni è stato svolto un approfondimento sulla situazione complessiva del comparto in titolo, nel quale è da tempo stato avviato un percorso di modernizzazione che, in regime di autogestione mediante la formazione di Consorzi, ha affrontato il calo della risorsa ittica riducendo drasticamente il numero delle catture e il numero dei giorni di pesca;
la pesca con draga idraulica soffiante rappresenta un'esperienza unica in Europa di autogestione dei pescatori, organizzati in Consorzi, che ha migliorato produzione e reddito;
occorre rilevare la non omogeneità dei risultati nelle diverse aree e che il settore ittico versa in un preoccupante stato di crisi, anche a causa di uno stallo nel mercato;
concentrando l'attenzione, in particolare, sulla pesca in mare delle vongole, lo stato di crisi del settore risulta ulteriormente rafforzato da tre fattori che riguardano: in primo luogo, l'introduzione della taglia minima di pesca delle vongole a 25 millimetri; in secondo luogo, il divieto di uso di draghe per la pesca entro le 0,3 miglia nautiche, equivalenti a circa 550 metri; in terzo luogo, l'eliminazione di ogni soglia di tolleranza per la sanzionabilità della pesca di organismi sottotaglia, che implica l'applicabilità anche di sanzioni penali;

ricordato che:

la concomitanza di tali circostanze rende l'attività di pesca delle vongole nel Mare Adriatico estremamente difficoltosa, tanto che non viene raggiunta la quota pescabile fissata per legge inducendo una consistente riduzione del numero di imbarcazioni e di addetti, oltre alle pesanti ripercussioni sull'indotto delle strutture di confezionamento, commercializzazione e distribuzione;
in diverse circostanze è stata rilevata la mancanza o quanto meno l'insufficienza di dati scientifici

atti a supportare l'inadeguatezza di un'indicazione di taglia di 25 millimetri rispetto alla misura di maturità delle singole specie, attestata dall'esperienza in mare dei diversi osservatori;

rilevato, infine, che occorre intervenire con urgenza a tutela di un settore strategico per l'economia italiana, tenendo conto dei prolungati tempi di intervento sulla normativa comunitaria,

impegna il Governo:

a sostenere con risorse adeguate una ricerca applicata che fornisca dati scientifici a supporto della specificità della pesca italiana, definendo la taglia della maturazione delle vongole di mare, i motivi del ritardato accrescimento, nonché gli effetti dell'inquinamento delle acque fluviali sugli *stock* ittici e le nuove caratteristiche dei fondali;

a coinvolgere gli operatori ittici nel l'individuazione delle "aree marine protette";

nell'immediato, a tutelare le prerogative nazionali nell'ambito della procedura di adozione del regolamento "*omnibus*", che si occuperà della revisione degli obblighi di sbarco del pescato sottotaglia; in sede di prima applicazione della nuova politica comune della pesca, ad intervenire mediante i piani pluriennali nazionali, per una disciplina in via sperimentale e per un periodo transitorio che consenta le catture di individui di taglia inferiore e l'introduzione di una soglia di tolleranza pari ad almeno una limitata percentuale del pescato complessivo;

ad agire nelle competenti sedi bilaterali e multilaterali a tutela della concorrenza dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo ma non appartenenti all'Unione europea, che possono giovare di un diverso e più favorevole sistema normativo (segnatamente la Turchia);

a raccogliere dati per approfondire meglio le conseguenze dell'utilizzo delle piccole draghe soffianti utilizzate nel settore dell'acquacoltura;

ad adottare le opportune iniziative volte ad introdurre misure di tutela dell'occupazione e del lavoro nel comparto ittico, anche mediante la previsione di un sistema strutturale di ammortizzatori sociali;

a valutare la possibilità di reistituire la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, come strumento deputato al coordinamento nazionale delle politiche di settore, che riferisca anche alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento nella soluzione delle problematiche oggetto dell'affare indicato in titolo.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) dell'11/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3\)](#) **Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) rileva come il Documento in titolo, nell'illustrare gli obiettivi della politica di bilancio del Governo, rechi tra i suoi caratteri essenziali una manovra complessiva finalizzata a sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti, a ridurre il debito pubblico rispetto al PIL e a favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione.

Basandosi su questi obiettivi di ordine generale, il Documento in esame rileva un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese, con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7 per cento) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta per gli anni successivi.

Il Documento, sotto l'aspetto strutturale, è suddiviso in tre fondamentali sezioni, corrispondenti rispettivamente al Programma di stabilità, all'analisi e alle tendenze di finanza pubblica, al Programma

nazionale di riforma, accompagnato da un'appendice. Alle tre sezioni seguono degli allegati, dedicati ad alcuni profili specifici relativi alle attività statali in determinati settori.

Sottolinea che i profili di competenza della Commissione sono presenti in modo particolare nell'ambito della terza sezione, avente ad oggetto il Programma nazionale di riforma (PNR), che, nel delineare la strategia nazionale e le principali iniziative, sottolinea la favorevole evoluzione del contesto macroeconomico, con l'uscita dell'Italia dalla recessione nell'ultimo trimestre del 2014, in ragione dei positivi effetti dell'evoluzione del mercato del petrolio, ma anche dello sforzo profuso dall'Italia durante la presidenza di turno dell'Unione, nel corso della quale crescita e occupazione sono stati posti al centro del dibattito europeo.

Il PNR, che rappresenta un passaggio chiave nella predisposizione annuale del programma di Governo, è diviso in quattro parti, di cui la prima descrive, in modo ampio ed analitico, il cronoprogramma delle misure che il Governo intende adottare nei diversi settori, suddivisi in capitoli a carattere mirato, a loro volta contenenti le specifiche "azioni" che si intende intraprendere.

Rileva che in tale contesto, per le competenze della Commissione assume particolare rilievo il capitolo 13, dedicato all'economia verde e all'uso efficiente delle risorse come opportunità di crescita e sviluppo, all'interno del quale una specifica "azione" ha ad oggetto il rilancio del settore agricolo e agroalimentare.

Nel descrivere tale "azione" viene dichiarata la priorità di determinate fondamentali linee d'intervento del Governo, tra le quali si segnalano le seguenti: adottare misure urgenti volte a rilanciare la competitività del settore lattiero-caseario, anche in relazione al superamento del regime delle quote latte; avviare il Programma di sviluppo rurale nazionale relativo alla gestione del rischio, introducendo nuove forme di mutualità; realizzare un radicale cambiamento del sistema agricolo semplificando e riducendo gli adempimenti per le aziende relative alla gestione della PAC 2014-2020 attraverso la presentazione di una domanda unica pre-compilata per tutte le misure di sostegno dell'Unione europea a superficie, nonché aumentare l'efficacia dei controlli connessi all'erogazione delle diverse forme di incentivazione al settore; sostenere le imprese agricole condotte da giovani e favorire l'ingresso degli stessi nel settore; promuovere le produzioni agroalimentari d'eccellenza sui mercati esteri anche attraverso manifestazioni di carattere internazionale (Expo, Vinitaly), favorendo l'identificazione dei prodotti italiani di qualità e provenienza certificata; rafforzare lo strumento dei contratti di filiera e promuovere politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi; intervenire su quei fattori in grado di elevare il grado di competitività del settore agricolo, anche attraverso la prosecuzione dell'opera di semplificazione e sistemazione normativa, a partire dal settore vitivinicolo; dare piena attuazione alla programmazione delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, rafforzando le azioni dirette alla cooperazione e all'associazionismo.

Tra le finalità, rilevare la salvaguardia della biodiversità delle specie e razze di interesse zootecnico anche a rischio di estinzione, nonché la tracciabilità dei prodotti italiani e la crescita del *Made in Italy* nel mondo.

Nella parte terza del PNR, dedicata alle principali iniziative del Paese nel quadro del semestre europeo, richiama, all'interno della Raccomandazione 7, le semplificazioni in agricoltura, sia quelle introdotte con il Piano di azione per il settore agricolo "Campolibero" (istituzione di un registro unico dei controlli, semplificazioni nel settore vitivinicolo), sia quelle contenute nel "Piano Agricoltura 2.0" approvato a dicembre dalla Conferenza Stato-Regioni (predisposizione della dichiarazione PAC precompilata *online* per gli aiuti diretti, fascicolo aziendale unico, realizzazione di una Anagrafe Unica delle aziende agricole a livello nazionale).

Fa presente che quanto illustrato assorbe il contenuto centrale delle dirette competenze del comparto primario, richiamato comunque in modo sporadico e parziale in altri punti del Documento.

A tale proposito segnala, nell'ambito dell'"azione" sulla cittadinanza digitale, lo sviluppo dei progetti di digitalizzazione concernenti, tra gli altri, anche l'agricoltura.

Richiama l'appendice alla sezione III, contenente le principali azioni di riforma in dettaglio a livello nazionale e regionale, che in alcuni punti riguardano il settore agricolo.

Tra le azioni a livello nazionale, sofferma l'attenzione sulla scheda n. 41, relativa al Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*, attuato con decreto ministeriale del febbraio 2015, al cui interno vanno ricordati il segno distintivo unico dell'agroalimentare italiano e altri interventi in occasione di Expo 2015, il piano di valorizzazione delle produzioni di eccellenza, le attività promozionali ad ampio raggio, soprattutto in favore delle produzioni agricole ed agroalimentari, anche a tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità ed origine, nonché il piano di comunicazione contro l'*Italian Sounding* in sinergia con i consorzi di tutela e le associazioni di produttori agroalimentari.

Tra le azioni a livello regionale, nell'ambito della Raccomandazione 2 rileva che, nell'attività di contrasto al lavoro sommerso, sono state avviate iniziative sperimentali (come la certificazione etica regionale di prodotti agricoli) tra le Regioni e le parti sociali.

In relazione alla Raccomandazione 5, sottolinea la concessione di incentivi all'autoimprenditorialità e la realizzazione di misure per favorire l'insediamento di giovani agricoltori.

Tra i *target* nazionali della strategia Europa 2020, nell'ambito del *target 2*, in tema di ricerca e sviluppo, segnala le misure regionali volte al finanziamento di progetti di sviluppo precompetitivo per la messa a punto di tecnologie innovative, nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale.

Rileva, infine, nel contesto del *target 4*, concernente le fonti rinnovabili, le iniziative regionali volte al sostegno dello sviluppo e dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle aziende agricole, come anche le azioni mirate all'incremento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie, con provvedimenti aventi ad oggetto, tra l'altro, agevolazioni volte alla diffusione di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale.

Il senatore [RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*) evidenzia anzitutto la sempre più ridotta visuale degli interventi prefigurati dal Governo nel settore agricolo. Peraltro, esprime perplessità sulla effettiva realizzabilità delle finalità enunciate nel Documento.

Richiama l'attenzione sulla delicatezza di temi quali i piani di sviluppo rurale e la gestione del rischio in agricoltura, materie sulle quali le risposte idonee non sono ancora state fornite. Un'ulteriore materia che avrebbe meritato un maggiore approfondimento è quella del contrasto alle frodi e alle contraffazioni, oltre che quella, connessa, dell'etichettatura.

Evidenzia l'urgenza di intervenire sul piano del credito agrario, mentre per quanto riguarda la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali appare difficile individuare una precisa linea di condotta.

Nel richiamare, infine, gli incisivi effetti negativi dell'applicazione dell'IMU in agricoltura, fa altresì presente che il sostegno al comparto tramite la creazione di nuovi canali commerciali di distribuzione sconta inevitabilmente il nodo dei rapporti all'interno della filiera e, pertanto, con la grande distribuzione organizzata.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) apprezza i contenuti del Documento e sottolinea, tuttavia, la necessità di richiamare la difficile congiuntura economica attuale che ha interessato anche il settore agricolo con una forte riduzione dei prezzi. Occorrerebbe quindi a suo avviso incentivare la sostenibilità dell'attività agricola con una strategia apposita che punti anche sulla intersettorialità con le attività turistiche e di salvaguardia ambientale.

A suo avviso, infatti, le eccellenze agroalimentari italiane dovrebbero essere valorizzate anche mediante normative europee idonee e la creazione di nuovi canali di commercializzazione.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime una considerazione nel complesso critica del Documento, che contiene una serie di finalità da perseguire, senza individuare, in concreto, le misure di attuazione.

Ritiene il Documento non sufficientemente incisivo quanto alla tutela del *Made in Italy* nell'agroalimentare e al contrasto alle frodi.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) sottopone all'attenzione della relatrice la necessità di sollecitare un deciso intervento del Governo per far fronte alle gravi crisi che si sono verificate nel Paese dal punto di vista fitosanitario. La diffusione di batteri e parassiti delle piante stanno mettendo a rischio importanti settori produttivi, ragion per cui, giudica imprescindibile un finanziamento delle attività di ricerca per contrastare efficacemente tali fenomeni.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FASIOLO](#) (PD) riferisce alla Commissione rilevando che il documento in esame, predisposto e trasmesso dal Governo in ottemperanza all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, ha ad oggetto la Relazione programmatica annuale per il 2015, che si inserisce nel quadro generale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che illustra sia il contesto istituzionale, sia le linee di indirizzo dell'azione dell'Esecutivo con riferimento alle priorità e agli orientamenti adottati in ambito europeo.

Prima di passare all'esame dei suoi contenuti, sottolinea che la Relazione di quest'anno assume un rilievo particolare poiché arriva dopo il rinnovo delle istituzioni europee e al termine del semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nel corso del quale il Governo italiano ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale, in tal modo avviando un "nuovo inizio" condiviso dalla nuova Commissione.

Con riferimento alla descrizione dei contenuti, in via generale rileva che la Relazione in oggetto è strutturata in sei capitoli fondamentali.

Il primo capitolo riguarda le politiche macroeconomiche e gli impegni che si intendono assumere, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Il secondo capitolo è dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle politiche per il mercato e la competitività, con una ampia suddivisione per settori, mentre il terzo capitolo è rivolto alle politiche di natura sociale.

Il quarto capitolo è dedicato alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa, mentre il quinto capitolo illustra gli orientamenti governativi in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune. Infine, il sesto capitolo completa il quadro con una sezione dedicata alle infrazioni al diritto dell'Unione europea.

Il secondo capitolo, nell'illustrare gli orientamenti e le priorità in riferimento alle singole politiche dell'Unione per il mercato e la competitività, è quello che riveste maggiore interesse riguardo agli

aspetti di competenza della Commissione, in quanto alcuni contenuti sono riferiti direttamente al settore agricolo e della pesca, cui è dedicato uno specifico paragrafo.

In via generale, sono individuati come obiettivi fondamentali la tutela delle produzioni di qualità italiane, la garanzia di sicurezza e alta qualità dei prodotti, il contrasto della pesca illegale e la valorizzazione dell'impatto di Expo di Milano 2015, come evento di portata globale e opportunità per l'intera Unione.

Sono quindi elencati impegni a carattere più specifico assunti dal Governo per il 2015, alcuni dei quali appare opportuno segnalare.

In primo luogo rileva l'impegno a completare sia il quadro normativo di riferimento per l'applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti agli agricoltori, sia il complesso delle norme attuative del regolamento di riforma dell'Organizzazione comune del mercato unica con l'emanazione delle correlate disposizioni nazionali, con uno specifico richiamo all'autorizzazione all'impianto dei vigneti, all'etichettatura relativa alle denominazioni geografiche dei vini, all'adozione di disposizioni nazionali applicative del cosiddetto "Pacchetto latte", in considerazione della cessazione, a partire dal 1° aprile 2015, del regime delle quote.

Sottolinea le politiche per l'attuazione delle misure agro-climatico ambientali, nonché le attività per l'innovazione e la ricerca in agricoltura.

Notevole rilievo attribuisce al concreto avvio alla programmazione dello sviluppo rurale, sulla base dei Piani di sviluppo rurale delle Regioni e dei Programmi nazionali sulle assicurazioni, sugli investimenti irrigui e sulla zootecnia, mentre il settore dei mezzi di produzione vedrà proseguire il lavoro per l'armonizzazione dei comparti delle sementi, del vivaismo ortofrutticolo, della vite e della floricultura ornamentale.

Un profilo di essenziale rilevanza a cui sarà riservata particolare attenzione è da individuare nella tutela delle produzioni di qualità italiane nel cui ambito un settore prioritario di intervento sarà quello relativo ai prodotti di qualità con particolare riguardo ai lavori per la semplificazione della normativa in materia di indicazioni geografiche agroalimentari, di vini e di bevande spiritose.

Tale obiettivo si collega alla convinzione per cui garantire prodotti sicuri e di elevata qualità resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore agricolo, anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale che sarà al centro dell'Expo 2015. Pertanto il Governo manterrà alto il livello di attenzione proseguendo nell'attività di monitoraggio e segnalazione già avviata con successo, partecipando altresì alla fitta rete di comunicazione con gli altri paesi europei, che consentirà di approfondire la tematica dell'uso ingannevole delle denominazioni di origine, al fine di individuare strategie comuni di contrasto alle contraffazioni e alle imitazioni.

In tale contesto, la Relazione ricorda che proseguiranno i lavori per la revisione della proposta del regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Quanto al settore della pesca, tra le principali iniziative segnala l'attivazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), con la prevista chiusura dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Inoltre, si continuerà a dare attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, contenente interventi che riguardano sia la tutela dell'ecosistema marino, sia la tutela della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, con la previsione di implementare l'attività di ricerca scientifica, considerando le specificità del mar Mediterraneo.

Nel più ampio contesto del contrasto alla pesca illegale, proseguirà l'implementazione della rintracciabilità lungo la filiera ittica, cui si accompagnerà una politica diretta a conferire maggiore protezione nel lungo termine degli *stock* e a rilanciare le iniziative per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile.

Richiama l'attenzione sulla presenza, all'interno del terzo capitolo, di profili collegati direttamente al settore primario, riferiti in particolare alla sicurezza alimentare e alla sanità animale.

Il tema della sicurezza alimentare, evidentemente connesso a quello della sicurezza e della qualità dei prodotti in precedenza illustrato, è in fase di continua evoluzione, tale da imporre al Governo come assoluta priorità l'attiva partecipazione ai relativi lavori di revisione normativa, con un particolare riferimento alla tematica degli OGM, in ordine alla quale si ricorda che, a conclusione del Semestre italiano di Presidenza, è stata approvata la modifica della direttiva n. 2001/18/CE che consente agli Stati membri di vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio.

Inoltre, dalla Relazione emerge che a livello nazionale proseguiranno le attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e bio-sicurezza in applicazione della normativa comunitaria.

Quanto alla sanità animale, l'attività sarà incentrata sulla definizione di alcune proposte normative concernenti sia la salute pubblica che il benessere animale.

In primo luogo, in merito alla proposta di un nuovo regolamento sulla sanità animale, si è vicini, pur in presenza di talune criticità, alla finalizzazione di una proposta di compromesso che potrebbe portare, in tempi brevi, alla negoziazione di un accordo politico sul testo.

Molto intensa sarà inoltre l'attività legata alla discussione della proposta di direttiva sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli, in cui si prevede l'introduzione, da parte degli Stati membri nell'ambito degli ordinamenti nazionali, del divieto transitorio di clonazione di animali allevati per uso zootecnico.

Richiama altresì l'attenzione sui lavori inerenti la proposta del regolamento relativo ai mangimi medicati, volto ad aggiornare l'attuale legislazione, risalente al 1990 e risultata da subito inadeguata. Il testo, in una fase iniziale di discussione, sarà occasione di un fattivo contributo per l'Italia, nella convinzione per cui le nuove disposizioni avranno un impatto positivo sul settore zootecnico e mangimistico nazionale, grazie a *standard* di produzione adeguati allo sviluppo tecnologico e normativo che miglioreranno la qualità dei mangimi, con un vantaggio per la salute pubblica e degli animali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 ([n. COM \(2015\) 141 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo, sottolineando che la proposta attua, per l'anno 2015, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della

Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Tali regimi di sostegno saranno pertanto soggetti a una riduzione del 1,393041 per cento: riduzione che, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro.

Ricorda che, al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati. Ricorda anche che la riduzione non si applica a Bulgaria, Romania e Croazia, paesi nei quali, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2016 (Bulgaria e Romania) e dal 2022 (Croazia).

Evidenzia infine che la Commissione europea, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2015, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento. La stessa Commissione può inoltre adeguare il tasso di adattamento mediante atti di esecuzione, nel caso in cui entri in possesso di nuovi elementi che rendano necessaria tale revisione, ed è tenuta a riesaminare le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2015, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), svoltasi in data odierna, sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 156 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156
MARTEDÌ 14 APRILE 2015

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157 (pom.) del 15/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157
MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 21/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 21 APRILE 2015
113ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3\)](#) **Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati**
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) suggerisce che nel parere della relatrice possa trovare spazio un'ulteriore osservazione, già contenuta nel parere contrario testé illustrato dalla senatrice Donno, sulla necessità di superare l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli.

Il senatore [RUVOLO](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)*) prende atto positivamente dei contenuti della proposta di parere della relatrice, nel quale trovano riscontro le proprie osservazioni sulla necessità di incentivare il contrasto alle frodi agroalimentari e di ripensare le prefigurate riforme sulla polizia ambientale.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) suggerisce che nel parere della relatrice possa trovare spazio una sollecitazione per la revisione in senso complessivo della fiscalità in agricoltura, ivi incluso il tema dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) osserva che l'inciso contenuto nel parere della relatrice sui danneggiamenti che si sono verificati a causa di nuovi elementi patogeni in agricoltura non reca la specificazione di quali siano tali agenti, alcuni dei quali si sono rivelati molto aggressivi, riferendosi in particolare alla *Xylella fastidiosa*.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) si riserva di redigere per la seduta di domani una nuova proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione degli effetti pregiudizievoli sul comparto agricolo della diffusione del parassita "punteruolo rosso" degli alberi di palma ([n. 454](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La relatrice [ALBANO](#) (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) suggerisce che l'impegno relativo alla necessità di migliorare la qualità del materiale vivaistico delle piante e di mettere a punto protocolli di certificazione di origine, possa includere un riferimento al coinvolgimento dell'Agenzia delle dogane.

La relatrice [ALBANO](#) (*PD*) si riserva di redigere per la seduta di domani una nuova proposta di risoluzione che tenga conto dei rilievi emersi nel dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015***

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) osserva che nella relazione programmatica in esame l'unico riferimento al tema dell'etichettatura si rinviene in materia di esame della proposta di regolamento sulla produzione biologica. Ritene invece che tale tema dovrebbe trovare attenzione nel suo complesso nell'ambito del contributo italiano all'Unione europea per il corrente anno. Infatti, reputa che la recente normativa europea non tuteli adeguatamente il *made in Italy* agroalimentare, poiché il consumatore non potrà avere piena contezza delle origini degli alimenti.

La relatrice [FASIOLO](#) (PD) si riserva di redigere una proposta di parere che tenga conto dei rilievi emersi nel dibattito odierno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1641\)](#) ***Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

- e petizione n. 380 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
[\(n. COM \(2015\) 141 definitivo\)](#)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1728\)](#) **Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea) svoltasi il 15 aprile, è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, in data odierna, in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 9a e 13a riunite, nel corso dell'audizione sul tema delle infrastrutture irrigue e delle condizionalità ambientali, con particolare riferimento alle criticità connesse all'attuazione del Programma Irriguo Nazionale, è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3 E SUI CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il Documento di economia e finanza 2015 e i connessi allegati,

premessi che:

il Documento in titolo, nell'illustrare gli obiettivi della politica di bilancio del Governo, reca tra i suoi caratteri essenziali una manovra complessiva finalizzata a sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti, a ridurre il debito pubblico rispetto al PIL e a favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione;

i profili di competenza della Commissione sono presenti in modo particolare nell'ambito della terza sezione, avente ad oggetto il Programma nazionale di riforma (PNR), che, nel delineare la strategia nazionale e le principali iniziative, sottolinea la favorevole evoluzione del contesto macroeconomico, con l'uscita dell'Italia dalla recessione nell'ultimo trimestre del 2014, in ragione dei positivi effetti dell'evoluzione del mercato del petrolio, ma anche dello sforzo profuso dall'Italia durante la presidenza di turno dell'Unione, nel corso della quale crescita e occupazione sono stati posti al centro del dibattito europeo;

il PNR, che rappresenta un passaggio chiave nella predisposizione annuale del programma di Governo, è diviso in quattro parti, di cui la prima descrive, in modo ampio ed analitico, il cronoprogramma delle misure che il Governo intende adottare nei diversi settori, suddivisi in capitoli a carattere mirato, a loro volta contenenti le specifiche "azioni" che si intende intraprendere;

per le competenze della Commissione assume particolare rilievo il capitolo 13, dedicato all'economia

verde e all'uso efficiente delle risorse come opportunità di crescita e sviluppo, all'interno del quale una specifica "azione" ha ad oggetto il rilancio del settore agricolo e agroalimentare;

ritenuto che:

il comparto agroalimentare italiano, in un'ottica di sempre maggiore internazionalizzazione dei mercati, debba necessariamente subire profonde trasformazioni strutturali, che dovranno interessare sistemi produttivi, controlli sempre più semplificati ed efficienti, incentivi all'imprenditorialità, al fine di coniugare valorizzazione della tradizione e ricorso a nuove tecnologie;

rilevato altresì che:

il *Made in Italy* agroalimentare costituisce un settore di eccellenza nello scenario internazionale in virtù della distintività e qualità intrinseca delle produzioni, nonché del ricorso a metodi produttivi virtuosi che garantiscono legalità e sicurezza del lavoro in agricoltura, nonché tracciabilità della provenienza dei prodotti in un'ottica di garanzia del diritto alla piena informazione del consumatore;

considerata l'imprescindibile necessità di garantire e incrementare la stretta connessione esistente tra produzione agricola, sicurezza alimentare e diritto alla salute,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare con forza la necessità di supportare l'attività di contrasto alle frodi e alle contraffazioni agroalimentari, a tal fine coordinando e razionalizzando i compiti e l'assetto di tutti gli enti e le istituzioni deputate al controllo e alla tutela delle produzioni;

valuti altresì la Commissione di merito la previsione di una sollecitazione rispetto alla prefigurata riforma delle Forze di polizia, che tenga conto della peculiarità del settore agroambientale ed eviti, quindi, la dispersione dei compiti ad esso relativi, assegnando le funzioni a Corpi generici; in tal senso, finalità e funzioni devono considerarsi prioritarie rispetto al previsto assorbimento del Corpo forestale dello Stato negli altri Corpi di polizia esistenti;

valuti la Commissione di merito la necessità di evidenziare la centralità dei principi di legalità e sicurezza del lavoro in agricoltura, quale fondamento del futuro sviluppo del comparto primario nazionale, che ne consenta il mantenimento di alti livelli qualitativi, attraverso la garanzia e la tutela degli occupati, e l'adeguamento e la messa in sicurezza dei mezzi e delle strumentazioni;

valuti la Commissione di merito la rilevanza del tema del supporto del settore agroalimentare nella sua stretta interrelazione con il territorio, considerando che produzione agricola e mantenimento dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti e dei territori sono strettamente connessi, così come lo sono agricoltura e turismo consapevole e responsabile, basato sulla conoscenza delle caratteristiche distintive delle zone e delle comunità anche dal punto di vista culturale;

valuti infine la Commissione di merito, alla luce anche dei recenti preoccupanti eventi che hanno visto le produzioni agroalimentari italiane danneggiate da nuovi elementi patogeni di difficile contrasto, il rafforzamento del sistema fitosanitario nazionale affinché sia in grado di rispondere con efficacia e tempestività alle aggressioni, collegato a un aggiornato ed efficiente sistema di ricerca delle migliori modalità di tutela.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DANIELA DONNO, GAETTI ED
ELENA FATTORI SUL DOCUMENTO LVII, N. 3 E SUI CONNESSI ALLEGATI**

La 9a Commissione del Senato,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2015 (Doc. n. LVII n. 3),
considerato che:

il rilancio del settore agricolo e agroalimentare occupa una parte assai piccola del documento in esame, pur essendo tale settore uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi economica, risultati positivi ed aver contribuito, come anche recentemente certificato dall'Istat, a riportare in crescita il numero degli occupati, offrendo maggiori opportunità lavorative anche alla componente femminile (in Italia il settore agricolo dà lavoro a 1,3 milioni di donne, secondo l'Eurostat); peraltro i tempi e gli strumenti indicati per l'attuazione delle "azioni per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare" di cui alla parte III del documento in esame, appaiono alquanto vaghi, riducendosi di fatto al solo disegno di legge in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (AS 1328); tale disegno di legge, originariamente collegato alla legge di stabilità per il 2014, non ha ancora terminato la prima lettura parlamentare, essendo stato approvato da questa Commissione, peraltro con modifiche al testo assai rilevanti, il 4 marzo 2015 dopo quasi un anno dal suo incardinamento e non essendo neppure iniziata, in quanto più volte rinviata, la sua discussione da parte dell'Assemblea del Senato;

considerato inoltre che:

si ritiene necessario che siano poste in essere, sul piano nazionale, misure concrete al fine di: disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da Paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*. In tale ottica operare una revisione della normativa di cui alla legge n. 225 del 1992, al fine di includere le infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale tra gli eventi per i quali può procedersi alla proclamazione dello stato di emergenza nonchè porre in essere, attraverso apposita modifica della normativa di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, strumenti di ristoro economico per gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni; operare specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura; tra le azioni a sostegno del settore della pesca, operare nell'ambito delle competenze nazionali, al fine di pervenire finalmente ad una disciplina chiara ed univoca in materia di distanze minime di pesca dalle coste; porre in essere una normativa finalmente chiara e univoca in materia di imposta municipale unica sui terreni montani, superando le incertezze e le contraddittorietà degli ultimi provvedimenti legislativi approvati, anche nella prospettiva di un definitivo e totale superamento dell'imposizione IMU sui terreni agricoli; operare, anche attraverso strumenti legislativi d'emergenza, al fine di garantire l'attuazione dei provvedimenti già deliberati a favore degli imprenditori agricoli le cui attività ricadono in aree colpite da dissesto idrogeologico, con lo stanziamento dei fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, nonchè a quelle necessarie per la più rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le emergenze nazionali, nonchè pervenire finalmente ad una legislazione organica in materia, al fine di favorire la prevenzione e la predisposizione di appositi strumenti di interventi superando la prassi degli interventi settoriali e non coordinati e spesso poco efficaci,

esprime parere contrario.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 454

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la questione degli effetti pregiudizievoli sul comparto agricolo della diffusione del parassita "punteruolo rosso" degli alberi di palma,

premesso che:

le palme rappresentano per l'Italia un elemento caratterizzante delle aree costiere e delle aree di interesse turistico e paesaggistico, nonché un elemento rilevante per il settore vivaistico; il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, (Coleoptera, Curculionidae), di origine asiatica, è stato introdotto nel bacino del Mediterraneo nei primi anni '90, in Spagna è stato segnalato nel 1993 e, dopo circa un decennio, è stato rinvenuto in Italia, in Turchia e in Grecia, dove si è insediato prevalentemente su piante di *Phoenix canariensis* soprattutto adulte e di sesso maschile, oltre che su esemplari di *Phoenix dactylifera*, di *Washingtonia sp.*, di *Chamaerops humilis*, di *Syagrus romanzoffiana*, di *Jubaea chilensis* e di *Livistona chinensis*; da circa dieci anni la presenza sul territorio nazionale del punteruolo rosso delle palme ha decimato la popolazione delle palme, modificando radicalmente l'aspetto delle aree urbane e naturali nazionali, portando ad una degradazione profonda del paesaggio, associato a problemi di sicurezza, generati dalle imprevedibili cadute degli apparati fogliari delle piante, se non delle piante stesse; tale invasione comporta anche gravi implicazioni connesse ai rischi per il patrimonio di palme spontanee inserite in contesti naturalistici di varie aree protette che, seppur limitato, è di grande importanza ecologica e biogeografica; al momento, il punteruolo rosso è presente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea della fascia mediterranea, incluso il Portogallo, come indicato dai risultati ufficiali dei programmi annuali di sorveglianza realizzati dagli Stati membri in conformità con la Decisione 2007/365/EC; nel 2007, la Commissione europea ha infatti adottato delle misure di emergenza per il controllo dell'introduzione e diffusione nell'Unione europea del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), anche conosciuto come punteruolo rosso (decisione 2007/365/EC1). Nel 2010 la Commissione ha emendato tale decisione, includendo misure più restrittive. Conformemente alla decisione l'importazione e il movimento interno nell'Unione europea di ospiti sensibili sono soggetti a requisiti specifici per prevenire l'ulteriore introduzione e diffusione del parassita. La decisione stabilisce inoltre misure specifiche per eradicare o contenere il parassita nelle aree in cui è nota la sua presenza; su richiesta degli Stati membri, la Commissione europea ha avviato recentemente una discussione sull'eventuale revisione delle misure di emergenza nell'ambito della sezione "Salute delle Piante" del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; la ricostituzione di un nuovo equilibrio nelle relazioni tra palme e punteruolo e fattori biotici di controllo, costituisce un problema di ecologia applicata;

considerato che nel corso delle audizioni in seno all'affare assegnato è emerso che:

per l'identificazione precoce delle piante infestate, una delle strade percorse che potrebbe portare ad un

buon risultato è l'individuazione di eventuali variazioni a livello di "*pattern*" fenolico, indotte dalla presenza del fitofago nei tessuti della pianta in una fase di infestazione non ancora visivamente apprezzabile, in quanto ancora ristretta a poche aree fogliari;

la messa a punto di tecniche per la protezione delle palme dal punteruolo con biocidi di sintesi o di derivazione naturale, somministrati per iniezione al tronco oppure per bagnatura radicale, può e deve rappresentare nell'immediato un cardine per la tutela di singole palme o complessi di palme di particolare valore, soprattutto nelle piante giovani o e di bassa taglia; nelle palme di alto fusto e più anziane, invece, gli stessi prodotti sono risultati presenti solo in alcune delle foglie della chioma ed in concentrazioni al di sotto della soglia letale per il punteruolo;

dagli studi condotti si aprono concrete prospettive per l'utilizzo del ceppo di un fungo entomopatogeno indigeno, il *Metarhizium anisopliae*, nella lotta biologica contro il punteruolo rosso nell'area mediterranea. È stata infatti testata anche una specifica trappola per contaminare le popolazioni del fitofago in natura con elevate potenzialità d'impiego in campo nell'ambito di programmi di lotta integrata. Tuttavia sono in corso prove per validare definitivamente in ambienti da quarantena l'efficacia delle trappole autocontaminanti e non è chiara l'interazione di questo fungo con l'entomofauna autoctona;

è stata valutata dal mondo scientifico anche l'efficacia dell'impiego delle microonde, già utilizzate per il controllo di altri insetti che si nutrono di legno o che infestano derrate alimentari. La disinfezione si basa nell'indurre, con l'utilizzo delle microonde (radiazioni non ionizzanti), un incremento termico all'interno della palma tale da raggiungere la temperatura letale per l'insetto. La tecnica nelle condizioni adottate non ha presentato rischi per gli operatori e per l'ambiente e sembra particolarmente attraente per trattamenti di esemplari di palme di particolare valore storico e paesaggistico, e in aree quali scuole, giardini, ospedali, parchi per bambini, eccetera. Inoltre, può essere efficace per lo smaltimento delle palme abbattute. Tuttavia anche con questa metodica, oltre a non garantire la "non reinfestazione", non si sono ancora ottenuti risultati di eradicazione del parassita e si sta procedendo alla messa a punto di un protocollo di trattamento per aumentare il successo dello stesso;

in questo quadro gli studi per l'individuazione di palme meno suscettibili agli attacchi del punteruolo e la diffusione di antagonisti naturali e agenti di malattie devono rivestire un ruolo primario;

è stata integrata la creazione di campi collezione del germoplasma d'origine delle palme oggetto di studio, dalla rispettiva banca del DNA, come strumento effettivo a disposizione per la messa a punto di ulteriori studi di selezione o miglioramento genetico;

l'abbattimento, con la relativa movimentazione e distruzione del materiale di risulta, è una metodica talvolta necessaria per ridurre la possibilità di infestazione su altri esemplari e ridurre il rischio di caduta di esemplari gravemente danneggiati o parte di essi sebbene le energie e i costi associati a queste pratiche siano poco sostenibili, sia dal settore pubblico che da quello privato;

è indispensabile che, in caso di abbattimento, si proceda con una corretta manipolazione e movimentazione del materiale infestato, definendo quindi i metodi e i mezzi idonei per la disinfezione e per il trasporto, nonché la destinazione finale del materiale di risulta;

sulla base di quanto sopra esposto e considerato inoltre che nell'ambito europeo:

la maggior parte degli Stati membri, appartenenti all'area a rischio, hanno chiesto di limitare l'obbligatorietà delle misure di eradicazione ad aree più circoscritte, ma essenziali, dove il mantenimento dell'assenza dell'organismo nocivo è generalmente considerato più realistico;

prima di iniziare la revisione delle misure esistenti, in sede di Commissione europea si attendono ulteriori approfondimenti che avranno luogo nei futuri incontri del citato Comitato permanente;

il progetto di ricerca PALM PROTECT (www.palmprotect.eu) finanziato a valere sul Settimo programma quadro di ricerca (FP7) dell'Unione europea studia le misure per l'eradicazione e il contenimento del punteruolo rosso. Il progetto intende pervenire ad un'individuazione precoce del parassita mediante riprese aeree, rilevazioni acustiche e termiche, cani da ricerca e nuovi tipi di trappole per insetti. Tra le soluzioni prospettate per il controllo del parassita vi sono la ricerca di nuovi

agenti di controllo biologico, il miglioramento dei dispositivi per l'iniezione di pesticidi e l'adeguato smaltimento del materiale infetto. Occorrerà tempo per porre in atto queste misure di controllo, ma i primi risultati sembrano promettenti;
in funzione delle raccomandazioni che emergeranno nel corso del progetto la Commissione europea valuterà la possibile estensione delle attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca Orizzonte 2020;

ritenuto altresì che:

non esistono ad oggi metodi di lotta che da soli siano in grado di eradicare definitivamente l'organismo nocivo da un territorio dove è ampiamente diffuso e che l'unica strategia considerata efficace è la prevenzione attraverso un monitoraggio continuo, l'utilizzo di materiale informativo e la corretta gestione delle aree ancora indenni;
la gestione delle aree infestate è possibile solo attraverso protocolli di difesa integrati che considerano tutti i metodi di lotta disponibili, quali trattamenti insetticidi e con entomopatogeni, risanamento meccanico, trattamento con microonde, cattura massale degli esemplari adulti, eccetera;
tali sistemi di lotta non portano ad una risoluzione definitiva del problema ma richiedono interventi periodici nel tempo, i cui costi ricadono sui proprietari delle palme, e che sarebbe opportuno individuare una strategia di lotta meno impattante;
una soluzione a medio e lungo termine è rappresentata dall'utilizzo nelle aree colpite di antagonisti naturali prelevati dagli areali di origine del punteruolo rosso delle palme al fine di ricreare un equilibrio biologico attualmente sbilanciato a favore di quest'ultimo. Un recente esempio è rappresentato dai positivi risultati ottenuti con il programma di lotta biologica al cinipide del castagno; l'emergenza è quindi controllabile solo abbinando le diverse tecniche di difesa che vanno valutate ed applicate, di volta in volta, in base al singolo caso: sorveglianza visiva, interventi preventivi anche con eventuali prodotti chimici idonei e distribuiti in modo localizzato alla chioma o in endoterapia, trattamenti curativi con dendrochirurgia associata a trattamenti chimici o con nematodi, utilizzo di strumenti a microonde, abbattimento delle piante irrimediabilmente compromesse, eccetera;

impegna il Governo:

ad attuare un sistema di registrazione e monitoraggio del fenomeno, per entità e localizzazione, sfruttando i sistemi informatizzati ad oggi in uso per il comparto, anche al fine di avere a disposizione dati necessari per ipotizzare una classificazione delle zone in funzione del livello di infestazione e monitorare l'efficacia dei trattamenti adottati;
a costituire e mantenere una collezione di germoplasma ottenuto da palme non attaccate dal fitofago da conservare con arboreti specializzati;
a istituire un protocollo di lotta integrata, che prenda in considerazione i diversi risultati scientifici ad oggi a disposizione sul fenomeno, ciascuno con i propri vantaggi e limiti, in funzione del contesto applicativo;
a sostenere specifiche iniziative di ricerca al fine di individuare possibili antagonisti naturali del punteruolo rosso delle palme da utilizzare in programmi di lotta biologica, valutando, in tutti i suoi aspetti, l'impatto derivante sull'ecosistema;
a diffondere i risultati della ricerca ed attivare dei canali informativi e di formazione adeguati in merito ai protocolli di lotta integrata;
a definire i metodi e i mezzi idonei per la disinfestazione e per il trasporto, nonché la destinazione finale del materiale di risulta, per una corretta manipolazione e movimentazione del materiale infestato;
a intraprendere ogni utile iniziativa volta a migliorare la qualità del materiale vivaistico delle palme e mettere a punto eventuali protocolli di certificazione delle piante, con particolare riferimento

all'origine.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 160 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160
MARTEDÌ 28 APRILE 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 116 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
116ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [EASIOLO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario, presentato congiuntamente alle senatrici Donno ed Elena Fattori (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASALETTO](#) (*Misto*), con il consenso del senatore Gaetti, sottoscrive anch'essa lo schema di parere contrario testé illustrato.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) nel condividere i contenuti dello schema di parere della relatrice, suggerisce l'inserimento nelle osservazioni di un riferimento all'emergenza fitosanitaria per il settore olivicolo determinata dal parassita della *XylellaFastidiosa*.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) valuta positivamente a sua volta lo schema di parere della relatrice e, in particolare, l'osservazione che richiama l'attenzione sulle situazioni di crisi di settori agricoli non determinate da eventi atmosferici o da calamità naturali.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) fa presente che il comparto olivicolo, soprattutto in Puglia, attraversa un momento di grande difficoltà a causa del disseccamento delle piante, del quale non è ancora peraltro scientificamente provata l'ascrivibilità al parassita della *XylellaFastidiosa*.

La relatrice [FASIOLO](#) (*PD*) riformula il proprio precedente schema di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che tiene conto dei rilievi testé formulati.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere della relatrice, così come da ultimo riformulato.

I senatori [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) preannunciano il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'astensione dal voto sullo schema di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni come da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione della proposta di parere contrario illustrata dal senatore Gaetti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di

adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015
[\(n. COM \(2015\) 141 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 89)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di risoluzione favorevole (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sullo schema.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione lo schema di risoluzione del relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea) di rappresentanti della Fondazione Dieta Mediterranea di Ostuni e nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del CRA-API di Padova sulle problematiche del settore della bachicoltura, svoltesi il 28 aprile, è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, in data odierna, nel corso dell'audizione dei sindacati del settore agricolo sugli effetti sulla produzione olivicola della diffusione del parassita della *Xylella Fastidiosa*, è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 3**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

la Relazione in titolo assume un rilievo particolare poiché arriva dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nel corso del quale il Governo italiano ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale, in tal modo avviando un "nuovo inizio" condiviso dalla nuova Commissione europea, il secondo capitolo, nell'illustrare gli orientamenti e le priorità, individua come obiettivi fondamentali nel settore agricolo e della pesca, con la tutela delle produzioni di qualità italiane, la garanzia di sicurezza e alta qualità dei prodotti, il contrasto della pesca illegale e la valorizzazione dell'impatto di Expo di Milano 2015, come evento di portata globale e opportunità per l'intera Unione; apprezzati gli impegni a carattere più specifico assunti dal Governo per il 2015; richiamata positivamente, in particolare, l'attenzione prefigurata verso i prodotti di qualità e la tutela contro le contraffazioni e le imitazioni; richiamate altresì le azioni prefigurate nel settore della pesca e dell'acquacoltura; preso atto degli intendimenti per portare a termine le proposte normative in materia agricola all'esame delle competenti Istituzioni europee,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione, nell'ambito del contributo italiano all'Unione europea per il corrente anno, per la migliore tutela del *Made in Italy* agroalimentare, non solo dal punto di vista delle produzioni biologiche, ma in senso ampio, attraverso le modalità di etichettatura e di informazione per il consumatore;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione a prefigurare misure a livello di Unione europea per far fronte a situazioni di tipo emergenziale dal punto di vista delle produzioni agroalimentari a seguito di crisi di mercato e di tipo fitosanitario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DANIELA DONNO, GAETTI, ELENA
FATTORI E MONICA CASALETTO SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 3**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

il rilancio del settore agricolo e agroalimentare occupa una parte ridotta del documento in esame; il mercato agroalimentare è uno dei pilastri dell'economia, nonché della tradizione, italiana ed è necessario mettere in campo ogni azione pur di preservarne il valore; tale settore è uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi economica, risultati

positivi ed aver contribuito, come anche recentemente certificato dall'Istat, a riportare in crescita il numero degli occupati, offrendo maggiori opportunità lavorative anche alla componente femminile (in Italia il settore agricolo dà lavoro a 1,3 milioni di donne, secondo l'Eurostat);

ritenuto necessario che siano poste in essere misure concrete al fine di:

a) in merito alla difesa fitosanitaria, disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto alla estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, o della *Aethinia tumida*;

b) con riferimento al settore dei mezzi di produzione, operare specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura;

c) in merito al settore della pesca, operare nelle opportune sedi comunitarie al fine di:

?stabilire i periodi di fermo pesca obbligatori sulla base di rigorose valutazioni scientifiche al fine di privilegiare i tempi richiesti dal ciclo biologico delle specie ittiche e di consentire quindi la riproduzione e il ripopolamento degli stock ittici;

?ridiscutere la normativa in materia di pesca delle vongole e relative sanzioni a tutt'oggi fortemente penalizzanti per il mercato interno;

?assicurare che il Paesi del vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto i Paesi di più recente adesione quali la Croazia, rispettino senza deroghe, ancorché transitorie, la normativa in materia di Politica Comune della Pesca ed in particolare quelle relative alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli stock ittici;

d) al fine di tutelare i prodotti di produzione italiana e contrastare le frodi alimentari, porre in essere:

?una incisiva azione politica, a livello comunitario, al fine di conservare l'obbligatorietà dell'informazione testuale, e non solo numerica identificativa, dello stabilimento di produzione;

?porre in essere, al livello nazionale, specifiche normative di applicazione delle norme comunitarie relative all'adeguamento circa l'eventuale presenza di allergeni ed alle sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le Autorità preposte ai controlli degli strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute.

e) perseguire una politica di netto contrasto alla immissione in ambiente di organismi geneticamente modificati per l'agricoltura;

esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, N. 3

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

la Relazione in titolo assume un rilievo particolare poiché arriva dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio, nel corso del quale il Governo italiano ha contribuito a promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione

europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze di consolidamento fiscale, in tal modo avviando un "nuovo inizio" condiviso dalla nuova Commissione europea, il secondo capitolo, nell'illustrare gli orientamenti e le priorità, individua come obiettivi fondamentali nel settore agricolo e della pesca, con la tutela delle produzioni di qualità italiane, la garanzia di sicurezza e alta qualità dei prodotti, il contrasto della pesca illegale e la valorizzazione dell'impatto di Expo di Milano 2015, come evento di portata globale e opportunità per l'intera Unione; apprezzati gli impegni a carattere più specifico assunti dal Governo per il 2015; richiamata positivamente, in particolare, l'attenzione prefigurata verso i prodotti di qualità e la tutela contro le contraffazioni e le imitazioni; richiamate altresì le azioni prefigurate nel settore della pesca e dell'acquacoltura; preso atto degli intendimenti per portare a termine le proposte normative in materia agricola all'esame delle competenti Istituzioni europee,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione, nell'ambito del contributo italiano all'Unione europea per il corrente anno, per la migliore tutela del *Made in Italy* agroalimentare, non solo dal punto di vista delle produzioni biologiche, ma in senso ampio, attraverso le modalità di etichettatura e di informazione per il consumatore; valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di una sollecitazione a prefigurare misure a livello di Unione europea per far fronte a situazioni di tipo emergenziale dal punto di vista delle produzioni agroalimentari a seguito di crisi di mercato e di tipo fitosanitario, a partire dalla difficile situazione del settore olivicolo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 141 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 89)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015,

tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione europea;

premessi che:

la proposta attuale, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli; tale riserva deriva dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria; il meccanismo di costituzione della riserva si basa sulla fissazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento dei massimali annuali applicabili; l'importo per la riserva delle crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti (rispetto ai 433 milioni di euro dell'anno 2015);

per coprire tale importo si applica il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno stabiliti dalla normativa europea, che saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,393041 per cento, applicabile ai soli pagamenti che superino 2000 euro; per esigenze di equità di tutti gli agricoltori, il tasso di adattamento si applicherà solo ai pagamenti per cui le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile 2015 e dalla riduzione sono esentate Bulgaria, Romania e Croazia, per le quali il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore a partire dal 2016 per Bulgaria e Romania e dal 2022 per la Croazia;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 09/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 145 (pom.) del 27/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
145ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(313\)](#) **PIGNEDOLI ed altri.** - *Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

[\(926\)](#) **TOMASELLI ed altri.** - *Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il presidente relatore [FORMIGONI](#) (AP (NCD-UDC)) interviene in sede di replica. Prende atto dei rilievi che sono stati svolti in discussione generale e dai soggetti auditi nel corso degli approfondimenti conoscitivi sui disegni di legge in titolo.

Fa presente che sono emersi in tali sedi spunti interessanti. Le materie su cui si sono appuntati gli interventi e le audizioni vanno da una specificazione della nozione di dieta mediterranea, che non consiste solo nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari nazionali, ma anche in uno stile di vita e in una modalità di combinazione dei cibi, alla difficoltà di collegare tale articolato concetto ad un marchio UNESCO, che non può che riferirsi a specifici prodotti. A tale proposito segnala un'esigenza di approfondimento sulle modalità di certificazione e sulle caratteristiche che detto marchio deve avere.

Ricorda che è stato sottolineato che il patrimonio della dieta mediterranea va tutelato assicurando anche il rispetto della normativa nazionale e internazionale a difesa dei patrimoni immateriali dell'umanità. Inoltre, la valorizzazione di tale importante sistema dovrebbe essere supportata da un'attività di promozione della diffusione della dieta mediterranea anche all'estero. La previsione nelle mense scolastiche potrebbe essere accompagnata anche dall'estensione della preferenza in tutti i servizi di ristorazione collettiva. Le caratteristiche dei cibi e le proprietà benefiche delle ricette della dieta mediterranea dovrebbero essere accompagnate da un'adeguata informazione al consumatore finale, cui fa da presupposto la formazione di chi offre e rende disponibili le portate.

Ritiene che il raffronto con le esperienze dei Paesi stranieri in cui la dieta mediterranea è diffusa (Grecia, Marocco e Spagna) potrebbe portare ad un omogeneo sistema di certificazione, ferma restando l'esigenza di un'implementazione dei prodotti interamente italiani.

Infine, richiama che numerose osservazioni hanno riguardato la composizione del Comitato per la tutela della dieta mediterranea, ravvisando chi l'esigenza di uno snellimento della composizione, chi quella dell'integrazione con ulteriori soggetti.

Si riserva una valutazione degli argomenti che sono stati analizzati, in sede di predisposizione e di esame delle proposte emendative.

Interviene, quindi, per la replica il vice ministro OLIVERO il quale esprime anzitutto apprezzamento per l'articolato lavoro svolto dalla Commissione nell'esaminare provvedimenti che rivestono una peculiare importanza nell'attuale fase conclusiva di EXPO 2015.

Auspica una celere conclusione dei lavori per consentire di apprestare un sostegno concreto all'importante patrimonio di valori della dieta mediterranea.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che il testo base e il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti saranno stabiliti dopo la sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157 (pom.) del 19/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il generale di brigata, comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), Claudio Vincelli, accompagnato dal maggiore Marco Datti, capo Sezione Operazioni, e dal maggiore Sergio Tirrò, capo Sezione Addestramento e studi del medesimo Comando.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [FORMIGONI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: seguito dell'audizione del Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#), dopo aver ricordato che l'audizione odierna costituisce il seguito dell'audizione già iniziata nella scorsa seduta, rammenta che in tale occasione era stato depositato un documento disponibile ai senatori e pubblicato sul sito *web* della Commissione e dà il benvenuto agli auditi.

Il generale VINCELLI prosegue il proprio intervento ricordando il ruolo del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) quale interlocutore con le omologhe Forze di polizia dell'Unione europea sul versante del contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. In tale ambito in Italia si riscontrano contraffazioni di prodotti di scarsa qualità o di origine non trattata, ma anche fenomeni di maggiore sofisticazione di alimenti trattati con processi chimici industriali complessi e commercializzati tramite sistemi che inducono in errore il consumatore. Le strategie di controllo interessano i vari livelli della filiera agroalimentare al fine di individuare le anomalie.

Si sofferma quindi sulle operazioni di servizio, fornendo i dati numerici dell'attività investigativa e ispettiva dei NAS. Specifica che esse non devono essere considerate quali fonti di allarme, bensì elementi del panorama dell'illecito oggetto di attenzione da parte del Comando.

I settori principali di riferimento sono costituiti dall'olio d'oliva, dal latte e derivati, dai prodotti ittici, da quelli della panificazione, dai vini e alcolici, dalle conserve alimentari, dal miele e dai funghi.

Illustra quindi tabelle relative al triennio 2013-2015 che individuano graficamente il rapporto tra ispezioni effettuate e infrazioni elevate, descrivendo la tipologia delle stesse. La percentuale di non conformità si attesta intorno al 33 per cento anche all'aumentare del numero dei controlli, e tale tasso è comunque in diminuzione.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) prende atto positivamente della capillare attività posta in essere dai NAS. Chiede peraltro come si caratterizzi la collaborazione tra il Comando medesimo e le altre autorità di polizia e non, egualmente deputate ai controlli nel comparto agroalimentare.

Il senatore [RUVOLO](#) (AL-A) sottolinea l'importanza dell'audizione dal punto di vista della disponibilità di dati esaustivi per orientare il legislatore. Chiede a sua volta ulteriori delucidazioni su eventuali criticità che dovessero riscontrarsi nella cooperazione del Comando con gli altri organismi deputati alle verifiche sugli alimenti. Domanda altresì ragguagli sulla distribuzione territoriale delle infrazioni riscontrate, evidenziando nei dati forniti un dato disomogeneo che sembrerebbe favorire il Sud Italia.

Chiede al Comandante se l'organico di personale a sua disposizione sia sufficiente per l'attività capillare che è chiamato a svolgere e per assicurare l'espletamento efficiente dei compiti.

Evidenzia come nelle tabelle fornite le infrazioni riscontrate relativamente all'olio d'oliva siano esigue rispetto ad altri comparti e ne chiede le motivazioni e, in particolare, se esse risiedano in una normativa non adeguata.

Segnala infine l'alto numero riscontrato nelle carenze igienico-sanitarie nelle strutture produttive e nel settore della ristorazione. Chiede se un intervento normativo potrebbe essere in proposito opportuno a livello sanzionatorio ovvero probatorio.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) dà atto dell'efficienza dell'attività svolta dal Comando.

Chiede se i dati forniti quanto all'entità dei sequestri effettuati siano significativi del tasso attuale di illegalità nel Paese o sia sintomo di una realtà ancora più ampia.

Domanda altresì quali possano essere le motivazioni delle numerose carenze igienico-sanitarie rispetto alle verifiche esistenti al momento dell'avvio di una attività in piena conformità dal punto di vista legale.

Chiede se a livello normativo possano essere introdotti strumenti di migliore e ulteriore collaborazione in ambito nazionale ed europeo per favorire l'efficienza dei controlli, e se sia necessario un ulteriore avanzamento tecnologico.

La senatrice [ALBANO](#) (*PD*) rileva a sua volta positivamente la delicatezza dei compiti svolti dai NAS.

Chiede all'audito se la normativa vigente sia adeguata dal punto di vista sanzionatorio per poter produrre un'efficacia deterrente.

Domanda altresì una valutazione sull'entità del coinvolgimento delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) condivide la necessità, già rilevata dai precedenti interventi, di conoscere con esattezza la diffusione del fenomeno delle frodi agroalimentari in Italia, al fine di tutelare le produzioni virtuose e di contrastare i fenomeni illeciti.

Il generale VINCELLI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Fa presente che l'organico del Comando Carabinieri per la tutela della salute si compone di circa 1.100 unità, suddivise sul territorio in 38 nuclei. Le modalità operative consentono peraltro lo spostamento di personale in relazione alle occorrenze. Il Corpo forestale dello Stato sarà ricompreso nell'Arma dei Carabinieri e ciò consentirà un ulteriore incremento delle attività di contrasto.

Chiarisce pertanto che tutto il territorio nazionale è riguardato da controlli coordinati, che interessano tutte le fasi della produzione fino alla distribuzione. Lo svolgersi dell'attività illegale può infatti riscontrarsi in luoghi diversi e ciò non consente di quantificare con esattezza la distribuzione territoriale delle infrazioni.

Reputa di difficile stima l'esistenza di condotte criminose non ancora rilevate, tenendo anche conto dell'evoluzione costante delle modalità.

Evidenzia una proficua collaborazione del Comando con gli altri enti preposti alla repressione delle frodi in campo agroalimentare, tra cui principalmente il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, l'Ispettorato del lavoro, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza, gli Istituti zooprofilattici, gli organi periferici del Ministero della salute, la magistratura e le autorità di polizia giudiziaria. I profili sono diversi e riguardano rispettivamente, tra l'altro, la struttura aziendale, i dati sulle infiltrazioni criminali e le analisi sui prodotti, i controlli agli ingressi dei prodotti dall'estero alle frontiere e ai porti.

Il Comando si muove pertanto secondo gli indirizzi sulla vigilanza sulla sicurezza alimentare del Ministero della salute e nell'esecuzione si coordina con gli altri organismi preposti.

Per quanto concerne l'adeguatezza dell'apparato normativo dal punto di vista sanzionatorio, ricorda le valutazioni espresse da un'apposita Commissione istituita presso il Ministero della giustizia, cui il

Comando ha fornito elementi informativi aggiornati.

Rispetto al dato elevato delle carenze igienico-strutturali contestate dai NAS, chiarisce che esso riguarda un ampio ventaglio di fattispecie, che si ricollegano anche al susseguirsi di diverse normative che qualificano diversamente la medesima situazione di fatto.

Specifica che le stime di valore delle misure attuate a seguito delle non conformità considerano il valore delle merci sequestrate ma anche delle infrastrutture fino al ripristino delle stesse.

Assicura infine che riporterà le positive attestazioni dei commissari ai componenti del Comando, che svolgono quotidianamente con impegno le loro funzioni.

Il presidente [FORMIGONI](#) esprime a sua volta apprezzamento per l'importante attività svolta dal Comando. Ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2015.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di svolgere un ulteriore approfondimento conoscitivo sui testi, mediante un supplemento di audizioni, prima di procedere alla fase emendativa.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA**

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che la seduta della Commissione, prevista per domani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 9, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per domani al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, è convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 161 (pom.) del 03/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
161ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02456, a firma della senatrice Valdinosi ed altri, sull'esclusione degli ippodromi di Bologna e Cesena dalla lista degli ippodromi di rilevanza strategica in Italia.

Ricorda che il 22 dicembre scorso il Ministero ha emanato il decreto n. 4442 recante "Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi".

La classificazione introdotta con il citato decreto, concordata preventivamente con tutte le associazioni rappresentative di categoria, ivi compresa la Federippodromi, nasce dalla prioritaria esigenza di attribuire un ruolo agli ippodromi presenti sul territorio nazionale, distinguendoli in quattro categorie: ippodromi di rilevanza strategica, istituzionale, commerciale e promozionale.

I criteri individuati per definire il ruolo e i requisiti minimi per la classificazione, hanno avuto riguardo alle caratteristiche fisiche dell'impianto, e tra queste, per la disciplina del trotto, alla lunghezza della

pista, specificando per il ruolo strategico parametri di qualità tali da identificare il migliore degli ippodromi possibili.

La scelta della lunghezza dei 1000 metri, quale requisito per l'appartenenza al ruolo "strategico", risulta in linea con la normativa tecnica di settore di cui alla deliberazione UNIRE n. 6 del 2004, che nell'individuare i requisiti minimi degli impianti ippici del trotto, ha fissato a 1000 metri la lunghezza minima della pista.

Pertanto, chiarisce che, per i soli ippodromi di nuova costruzione, tale lunghezza costituisce un requisito imprescindibile per la funzione selettiva delle corse. Al riguardo, osserva che, come si evince nelle premesse della richiamata delibera UNIRE, le stesse associazioni di categoria all'epoca hanno partecipato al confronto per la definizione dei suddetti requisiti.

Sottolinea che gli ippodromi di Bologna e Cesena rivestono un ruolo fondamentale nel panorama dell'ippica italiana in termini di capacità organizzativa, qualità delle corse e dei servizi connessi, nonché sotto il profilo della raccolta di gioco.

Al riguardo, evidenzia che gli ippodromi valorizzano comunque il legame con il territorio attraverso la previsione di parametri, quali il numero dei cavalli partenti e i volumi delle scommesse sul campo, indicativi della vitalità e produttività del tessuto ippico, con l'obiettivo in ogni caso di preservare e potenziare, anche attraverso il correlato sistema di finanziamento delle società di corse, il tessuto ippico locale.

Con riferimento alla sentenza n. 948 del 2009 di accoglimento del ricorso promosso dalla Hippogroup Cesenate nel 2006, precisa che lunghezza della pista non formò allora oggetto di contestazione e quindi di giudizio.

Alla base dell'annullamento delle delibere impugnate dal TAR adito furono posti esclusivamente profili di carente motivazione in quanto, si legge nel dispositivo: "basata su enunciazioni astratte non intelleggibili ai destinatari". Viceversa, nel caso del valore maggiormente selettivo dei 1000 metri di lunghezza della pista, la scelta appare compiutamente motivata.

Quanto al centro di allenamento, segnala che la rilevanza dello stesso verrà presa in considerazione ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto ministeriale n. 4442 del 2015, che ha stabilito i criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse.

Pertanto, a prescindere dall'inquadramento nell'una o nell'altra categoria, il sistema di finanziamento, introdotto con il suddetto decreto, garantisce comunque la valorizzazione di tutti quegli aspetti che, pur non costituendo un requisito minimo per l'appartenenza, rappresentano tuttavia un valore aggiunto cui commisurare la sovvenzione.

Evidenzia che il sistema di finanziamento delle società di corse, introdotto con il decreto ministeriale, garantisce l'erogazione dei contributi legati ai servizi di allenamento anche al centro di allenamento Ippocampus.

Infine, la classificazione introdotta con il decreto fa parte di un processo da tempo avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la riqualificazione dell'offerta ippica italiana. Pertanto, ritiene necessario procedere in tale direzione.

Allo stato non ravvisa la necessità di riconsiderare la scelta di inserire tra i requisiti minimi, ai fini dell'attribuzione del ruolo "strategico", la disponibilità di una pista di lunghezza pari ad almeno 1000 metri, atteso il suo riconosciuto carattere selettivo.

La senatrice [VALDINOSI \(PD\)](#), attesa l'articolata risposta del rappresentante del Governo, si dichiara parzialmente soddisfatta dei contenuti della stessa.

Non condivide la considerazione per cui la lunghezza della pista debba essere considerata un criterio selettivo degli ippodromi di rilevanza strategica. Osserva che tutti gli altri criteri erano pienamente integrati da parte degli ippodromi di Cesena e Bologna.

Nel richiamare la rilevanza del comparto ippico in Emilia Romagna, dalla risalente tradizione, prende

atto positivamente del sostegno assicurato dal Governo anche agli ippodromi della Regione che non sono qualificati di rilevanza strategica, ma che svolgono un importante ruolo dai punti di vista turistico, storico e culturale.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02321, a firma della senatrice Bisinella, sulla contraffazione del marchio "prosecco" in alcuni prodotti venduti nel Regno Unito. Specifica che la tutela dell'agroalimentare e, in particolare, delle produzioni di qualità del Paese, è una delle priorità che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali persegue costantemente. Alla realizzazione di tale obiettivo contribuiscono in maniera efficace l'assiduo monitoraggio delle contraffazioni e usurpazioni delle denominazioni italiane nonché le previste segnalazioni alle competenti autorità dell'Unione europea e dei Paesi membri.

Riguardo alla specifica fattispecie rappresentata dall'interrogante evidenzia che, a seguito della segnalazione operata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari alle omologhe Autorità britanniche, la catena di supermercati coinvolta non commercializza più i prodotti in questione.

Tale operazione rientra nel quadro di attività operative che pongono l'Italia tra i primi in Europa nella tutela dei prodotti di qualità DOP e IGP, attraverso un puntuale ed efficace utilizzo della tutela *ex officio* introdotta a livello europeo nel 2012.

L'articolo 13, comma 3, del Regolamento UE n. 1151 del 2012 pone a carico degli Stati membri l'adozione di misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri, secondo le procedure da ciascuno di essi definite, designano le autorità che, offrendo adeguate garanzie di oggettività e imparzialità, sono incaricate di provvedere in tal senso.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, organo tecnico di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esegue costantemente un approfondito controllo a livello internazionale a salvaguardia delle produzioni agro-alimentari di qualità DOP ed IGP.

In particolare, in qualità di autorità di protezione *ex officio* (per i prodotti DOP e IGP non vitivinicoli) e di organismo di contatto europeo per l'Italia (ex articolo 82 del Regolamento CE n. 555 del 2008) per i controlli del settore vitivinicolo, dal 2014 l'Ispettorato ha esaminato oltre 651 casi di usurpazione e contraffazione, di cui 197 relativi al prosecco.

Specifica che il raggiungimento di tali risultati è stato possibile anche grazie al contrasto alla contraffazione *on line*, cui hanno contribuito l'attivazione di un protocollo di collaborazione con *e-Bay* e l'implementazione di una specifica collaborazione con Alibaba.

Sottolinea che l'ICQRF ha segnalato alle autorità competenti degli Stati membri interessati, oltre che alla Commissione europea, numerosi casi di irregolarità (riscontrati, anche grazie ai controlli sul commercio elettronico) relativi ad evocazioni, usurpazioni, usi commerciali indebiti o comunque ingannevoli di vini italiani DOP ed IGP.

In tale contesto, una particolare attenzione è stata rivolta alla diffusa commercializzazione, in tutto il Regno Unito, di comuni vini frizzanti alla spina denominati "prosecco *on tap*". Infatti, durante tutto il 2015, l'Ispettorato ha inviato alle autorità britanniche di contatto e di controllo (DEFRA e FSA) numerose segnalazioni relative a siti i cui domini o contenuti richiamaavano tale illecita modalità di vendita del prodotto DOP in questione.

L'azione di controllo è proseguita con la segnalazione, alle medesime Autorità, di numerosi siti *on line* (relativi soprattutto a catene di *pub*) pubblicizzanti il "prosecco alla spina". Tale attività è stata estesa anche al contrasto dell'illecita commercializzazione *on line* del prodotto su diversi siti irlandesi, interessando della problematica le relative autorità di contatto (FSA). Analoghe segnalazioni sono state poi indirizzate alle competenti autorità polacche, ungheresi e tedesche, oltre che a quelle danesi, olandesi

e ceche per contrastare il fenomeno dell'illecita commercializzazione, *on line*, di vini frizzanti e spumanti rosati, pubblicizzati illecitamente come "prosecco rosè".

Osserva che l'attività di controllo per la tutela del prosecco si è di recente estesa anche a Paesi europei non appartenenti all'Unione europea, ma in fase di pre-accesso, quali l'Ucraina e la Moldavia. Al riguardo, precisa che sono stati interessati i servizi della Commissione europea affinché intervengano presso le autorità competenti di tali Paesi per richiedere la cessazione di taluni casi di usurpazione della denominazione "prosecco".

Assicura, infine, che l'Ispettorato continuerà a vigilare, al fine di rintracciare irregolari modalità di vendita o di promozione pubblicitaria richiamanti il prodotto in questione in tutto il territorio europeo e richiedendo la collaborazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati per l'effettuazione di una rapida ed efficace azione di contrasto di tali fenomeni illeciti.

La senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che dà conto della preclusa commercializzazione del prodotto oggetto dell'interrogazione. Svolge tuttavia ulteriori osservazioni, segnalando anzitutto che i gravi casi di contraffazione di prodotti agroalimentari italiani all'estero sono numerosissimi. Essi si traducono in costi onerosi per i consorzi di tutela, per portare avanti l'azione nelle competenti sedi giurisdizionali.

Auspica che possa essere posta in essere una convinta attività a livello nazionale ma anche, e soprattutto, in ambito europeo e rispetto al mercato internazionale, per la tutela delle denominazioni protette, vitivinicole e non, dell'Italia.

Il presidente [FORMIGONI](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) ([n. 674](#))
(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) avverte che il relatore Amidei presenterà direttamente nelle prossime sedute una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato concernente le problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine ([n. 673](#))
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) avverte che il relatore Candiani presenterà direttamente nelle prossime sedute uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del Presidente dell'Ordine nazionale dei biologi sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta Mediterranea), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 217 (pom.) del 03/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 217
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (pom.) del 10/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 219
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del 17/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 222
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2228\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice [ALBANO](#) (PD) illustra uno schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) prende atto dello schema proposto dalla relatrice e, tuttavia, reputa che il contenuto dello stesso non possa essere condiviso poiché il disegno di legge in discussione segna un arretramento per l'agricoltura italiana sotto numerosi e decisivi profili.

In particolare, il riferimento è alla normativa sull'olio d'oliva e sull'etichettatura dei prodotti

agroalimentari, oltre che sui diversi regimi IVA e sui consorzi agrari.

La senatrice [EATTORI](#) (*M5S*) pur apprezzando l'inserimento dello schema di relazione della relatrice di riferimenti a tematiche che erano state da lei trattate nel corso del dibattito, preannuncia sin d'ora il voto contrario. Ricorda di aver presentato emendamenti e ordini del giorno presso la Commissione di merito e auspica una positiva attenzione del Governo sugli stessi.

Reputa i contenuti del disegno di legge in esame non condivisibili, e insufficienti le condizioni formulate nello schema di relazione. Sarebbe infatti a suo avviso preferibile soprassedere quanto meno relativamente al disposto dell'articolo 3 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, onde consentire un'ulteriore trattativa nelle competenti sedi europee. Tale soluzione sarebbe praticabile analogamente a quanto ipotizzato su altre materie.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) auspica a sua volta che con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge possa essere sollecitata nello schema di relazione una soluzione di tipo diverso, non essendo ad oggi aperta una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea. Ritene infatti indispensabile che l'eccellenza del contenuto dei prodotti agroalimentari italiani sia espressamente evidenziabile con un idoneo sistema di etichettatura. In tal senso, occorre a suo avviso un ulteriore confronto nelle sedi europee.

Ha quindi la parola il Vice ministro OLIVERO che esprime una valutazione positiva dello schema di relazione della relatrice.

Rileva che con riferimento al dibattito tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari è in corso un'intensa interlocuzione nelle competenti sedi europee. Il tema rappresenta un profilo strategico per l'Italia e, tuttavia, la normativa europea che si va definendo deve essere recepita dagli Stati membri onde evitare procedure d'infrazione e sanzioni. Peraltro, il confronto e la trattativa non si arrestano, con la finalità di fornire al consumatore informazioni corrette e complete.

Ricorda che, anche per quanto riguarda la disciplina sull'etichettatura del miele, la normativa vigente è integrata con la clausola di mutuo riconoscimento: la materia presenta una particolare delicatezza ma occorre a suo avviso anche evitare per i produttori italiani regole più severe rispetto alla concorrenza straniera. E' stato raggiunto un difficile punto di mediazione tenendo anche conto del codice doganale europeo.

Osserva, in generale, che l'obiettivo italiano della totale tracciabilità dell'origine dei prodotti si inserisce in un contesto europeo di segno parzialmente diverso, ragion per cui si raggiungono successive mediazioni.

Infine, per quanto concerne il regime IVA dei prodotti agroalimentari, rileva che si tratta anche in questo caso di una problematica da affrontare in senso complessivo per non creare disparità di trattamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di relazione testé illustrato dalla relatrice.

Osserva che il contenuto di tale schema include condizioni ben precise e un'osservazione, che riguardano tutti i profili di competenza agricola del disegno di legge. Ciò a riprova dell'attenzione e dell'impulso che il versante parlamentare rivolge all'Esecutivo quanto alle prerogative del comparto primario italiano.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia a sua volta il voto favorevole, condividendo i rilievi contenuti nello schema della relatrice. Si associa alla finalità che la Commissione possa

esprimersi sollecitando una maggiore attenzione nelle sedi europee sulle importanti tematiche dell'informazione dei consumatori dei prodotti agroalimentari.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario.

Il senatore [RUVOLO](#) (*AL-A*) preannuncia a sua volta il voto contrario. Motiva la propria posizione soffermandosi precipuamente sulle nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. La nozione di origine del prodotto rappresenta a suo avviso un principio cardine per l'identificazione delle eccellenze agroalimentari italiane, che non dovrebbe essere in alcun modo intaccato.

Fa osservare che la normativa sull'etichettatura, nonché sull'olio d'oliva (prodotto di primaria importanza anche simbolica per l'Italia), come prefigurata dal disegno di legge, si ripercuoterà negativamente e in misura incisiva sulla produzione agricola italiana, a vantaggio dei Paesi extraeuropei, *in primis* la Tunisia.

Paventa che il sostegno alle economie dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo debba passare necessariamente attraverso una correlativa penalizzazione del comparto primario, come già è avvenuto con riferimento al settore agrumicolo, con gravi ripercussioni sull'economia meridionale e in particolare siciliana.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione lo schema di relazione favorevole con condizioni e osservazione della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [FORMIGONI](#) (*NCD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che torna all'esame per la terza lettura, dopo l'approvazione da parte della Camera di un testo che contiene una notevole serie di modifiche rispetto a quello approvato dal Senato, tali da configurare un impianto in parte diverso, pur confermandone la validità e molte scelte fondamentali.

Specifica che le prime modifiche riguardano il Titolo I, in materia di semplificazioni e sicurezza agroalimentare.

All'articolo 1 è stato inserito il comma 3, con l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti

coltivatori diretti.

Al comma 10, è stato incluso tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC anche il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario.

Rileva che sono stati inoltre aggiunti due nuovi commi, l'11 e il 12, aventi ad oggetto rispettivamente l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista per l'introduzione di normative tecniche riguardo a determinati prodotti ammendanti, e l'imputazione dei costi delle attività di controllo, legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, ai destinatari degli incentivi.

Mentre evidenzia che l'originario articolo 2, contenente un'integrazione relativa al reato di contraffazione alimentare, è stato soppresso, è stato introdotto un nuovo articolo 2, secondo il quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

All'articolo 5, che prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla silvicoltura e alla filiera forestale. Sono conseguentemente stati soppressi, tra i criteri di delega, quelli riferiti specificamente alla pesca e acquacoltura, nonché quello concernente la disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, mentre è stato inserito il criterio relativo alla revisione e armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.

Rileva che ulteriori modifiche all'articolo riguardano, al comma 3, alcuni passaggi inerenti il procedimento di adozione dei decreti legislativi in questione.

All'articolo 6, in materia di società di affiancamento per le terre agricole, è stata conferita una delega al Governo, rispetto alla previsione originaria che prevedeva un regolamento *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso, di conseguenza, cambiano le fasi procedurali per l'adozione dell'atto.

L'originario articolo 8, in tema di attività non costituenti subappalto in comuni montani o svantaggiati, è stato soppresso, mentre sono stati introdotti alcuni articoli di diverso contenuto.

L'attuale articolo 8 dispone in materia di controversie relative ai masi chiusi, per le quali si rende obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 prevede che le articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole sono autorizzate a consultare l'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, ai fini della individuazione degli stessi, nella presunzione che sia loro ignota la relativa spettanza e purché non risultino pendenti azioni giudiziarie in merito.

Con l'articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall'applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

Specifica che l'articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

Con l'articolo 12 l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Mentre l'articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, l'articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero

caseario ad agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

Osserva che nel Titolo II, concernente razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, l'articolo 15 (corrispondente all'articolo 9 del testo originario) contiene modifiche di notevole rilievo.

In primo luogo, cambia in parte l'oggetto della delega conferita al Governo, riguardante il riordino (e non più anche la riduzione) di enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, cui è stata aggiunto il riassetto di finanziamento e gestione del settore ippico nazionale.

Rileva che quanto ai criteri della delega per il riordino degli enti, il comma 2 ne modifica alcuni, tra i quali, alla lettera *a)*, è individuata la revisione delle competenze e il riordino anche a seguito dell'attuazione della disciplina introdotta in generale per la pubblica amministrazione, con modalità di chiamata pubblica atte a garantire indipendenza, onorabilità, assenza di conflitti di interessi, incompatibilità di cariche politiche e sindacali dei componenti.

Alla lettera *e)* si prevede ora il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, pur restando confermate la razionalizzazione o la soppressione di AGECONTROL, anche mediante trasferimento delle quote societarie al Ministero delle politiche agricole o ad Agenzie da esso vigilate, mentre sono stati soppressi i criteri del testo originario aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti propedeutici alla riorganizzazione della società SIN, il riordino del settore della ricerca agroalimentare, la razionalizzazione dei servizi creditizi e finanziari alle imprese del comparto mediante riorganizzazione di ISMEA e ISA.

La lettera *f)* prevede un nuovo criterio, relativo alla revisione della normativa riguardante l'Ente nazionale risi e alla sua organizzazione.

Segnala che il comma 3 dell'attuale testo è nuovo e direttamente correlato alla nuova delega, in merito al riassetto del settore ippico nazionale, di cui la disposizione in esame contiene i criteri direttivi, elencati dalle singole lettere.

La lettera *a)* dispone il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica, incluse quelle riguardanti i diritti televisivi relativi alle corse, la disciplina delle scommesse, la permanenza degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera, la riduzione delle aliquote da destinare all'Erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse.

La lettera *b)* prevede l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di rendicontazione e ripartizione delle risorse provenienti dalle scommesse e dai finanziamenti statali, oggetto rispettivamente delle lettere *d)* ed *e)*, garantendo una rappresentanza delle diverse categorie degli operatori del settore nella struttura organizzativa.

La lettera *c)* stabilisce, per detto organismo, una qualificata partecipazione, per i primi cinque anni, di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e un successivo apposito organo di vigilanza sulla gestione dello stesso.

I criteri direttivi della delega concernente il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la disciplina della riproduzione animale, oggetto dell'attuale comma 4, sono stati modificati sia con la soppressione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, sia con la modifica, nell'attuale lettera *f)*, riguardante la possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute. E' inoltre stata introdotta una lettera *g)*, che prevede l'accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi riconosciuti, pubblici o privati.

All'articolo in questione è stato aggiunto un ultimo comma 9, mirato a consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili tramite gli organismi pagatori regionali, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi PAC e dei correlati aiuti nazionali.

L'articolo 16 (già articolo 10), volto a istituire la Banca delle terre agricole, ha subito limitate modifiche atte a tutelare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali nei territori con

minoranze linguistiche e le normative regionali relative ai terreni incolti e abbandonati.

Evidenzia, con riferimento al Titolo III, che in tema di competitività delle imprese agricole e agroalimentari, è stato soppresso l'originario articolo 11, concernente la modernizzazione della logistica, mentre è stato introdotto l'articolo 17, secondo cui per i contratti di rene nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare, l'obbligo di redigere, nei tempi di legge, una situazione patrimoniale interessa solo le reti di impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

L'articolo 19 (già articolo 13), contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l'aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari accedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

L'articolo 20 (già articolo 14) è stato modificato solo per aggiornare il testo al cambiamento intervenuto con la legge di stabilità 2016, in base alla quale ISA è stata incorporata in ISMEA, che pertanto è l'ente legittimato agli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla norma.

Osserva che all'articolo 21 (già articolo 15) sono state apportate limitate modifiche, tra le quali, nell'ambito dei criteri direttivi per la delega in materia di gestione del rischio agricolo, alla lettera *b*) del comma 1, riguardante la disciplina dei Fondi di mutualità, è stata aggiunta la finalità di compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. Le modifiche al comma 2 investono la fase procedurale di adozione dei decreti legislativi oggetto della norma.

All'articolo 22 (già articolo 16) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere di prevedere nei bandi di gara criteri di priorità relativamente alla fornitura di prodotti provenienti dalla filiera corta agricola ed ittica.

Specifica che modifiche di rilievo sono state apportate al Titolo IV, avente ad oggetto singoli settori produttivi.

Sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro (articoli da 23 a 30 del testo attuale), e le prime modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l'aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti al processo e delle fasi di lavorazione.

Rileva che sono quindi stati introdotti alcuni nuovi articoli (da 33 a 38), relativi a diversi comparti.

L'articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burro dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L'articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, per i quali non sia richiesta la ricetta medica, agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza (comma 1), prevedendo l'introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari all'anagrafe apistica nazionale (comma 2), e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida* di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (comma 3).

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra.

L'articolo 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall'utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio.

L'articolo 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Mentre l'articolo 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello, l'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nella legge n. 221 del 2015.

Evidenzia che la parte dedicata ai settori della pesca e dell'acquacoltura ha subito modifiche di rilievo.

Soppressi gli originari articoli 26, 27 e 28, l'articolo 39 (già articolo 29), volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo del settore, è stato in parte modificato, per lo più per aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

In particolare, in tema di illeciti amministrativi, alla lettera *m*) del corrispondente capoverso è stata aggiunta la navigazione, in aree marine soggette a restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i dispositivi di localizzazione satellitare.

Nello stesso capoverso è stata introdotta la lettera *aa*), che prevede la violazione delle prescrizioni delle normative europea e nazionale in materia di obbligo di sbarco. Pertanto è stata introdotta, al capoverso concernente le sanzioni amministrative principali, la sanzione corrispondente a tale nuova lettera.

Nello stesso capoverso è stata modificata l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, che coinvolgono anche i pescatori sportivi, ricreativi e gli esercizi commerciali.

Rileva l'introduzione di un articolo aggiuntivo (articolo 40) in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi, alla loro gravità e alla reiterazione della condotta illecita.

Evidenzia, infine, che il Titolo V, non ricomprende più, con la soppressione dell'articolo 30, le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre nel testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli con l'introduzione dell'articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informache, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle Associazioni del settore olivicolo sulle problematiche del comparto svolta il 1° marzo e nel corso dell'audizione informale dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) svolta l'8 marzo sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), come pure nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, premesso che:

l'articolo 1, riguardante l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il relativo caso d'infrazione sotto due profili, corrispondenti alle due lettere della norma;

la lettera *a)* concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva, stabilendo, al fine di adeguare la vigente disciplina alla normativa europea, che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;

la lettera *b)* interviene relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva, per il quale l'attuale previsione di diciotto mesi non è stata ritenuta conforme alla normativa europea, secondo la quale l'indicazione di detto termine minimo va rimessa alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità; in questo senso agisce la presente disposizione;

l'articolo 2, avente ad oggetto disposizioni relative all'etichettatura del miele, prevede la non obbligatorietà dell'indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da paesi europei o non, ovvero da entrambi; in tal modo si integra la vigente normativa italiana che stabilisce che sull'etichettatura devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, con la clausola di mutuo riconoscimento, per il miele proveniente da altri Paesi;

l'articolo 3 interviene in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al profilo dell'effettiva origine del prodotto, modificando la vigente normativa (articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003) al fine di adeguarla alla disciplina europea, la quale include tra le indicazioni da opporre obbligatoriamente sull'etichettatura "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare". La normativa italiana citata profila invece l'indicazione di origine su tutti i prodotti alimentari, senza verificare se il consumatore sia indotto in errore nei casi in cui il luogo di origine o di provenienza non è specificato. L'articolo in oggetto interviene pertanto a delineare il concetto di "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto nel senso delineato dalla disciplina dell'Unione europea, limitando l'ipotesi ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore, e raccordando tale "induzione in errore" del consumatore alle previsioni europee;

rilevato che:

esplicano riflessi per il comparto agricolo anche le norme, di carattere finanziario, contenute negli articoli 10 e 11 del provvedimento, ambedue volte all'innalzamento dell'aliquota IVA dall'attuale 4 al 10 per cento per la cessione di determinati prodotti;

l'articolo 10 si applica alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione, mentre l'articolo 11 è riferito alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti «preparati per risotti»);

l'articolo 12 interviene a chiudere la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante la concessione di presunti aiuti di Stato ai consorzi agrari in Italia, nell'ambito della quale la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari in virtù

del riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente costituiscano un aiuto di Stato esistente tuttavia non compatibile con il trattato;

l'articolo in oggetto interviene per modificare l'attuale normativa nazionale come richiesto dalla Commissione europea, sotto due aspetti. Il comma 1 è volto a modificare l'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari (corrispondente così sostanzialmente all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*), mentre il comma 2 stabilisce che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari citate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per quanto concerne la disciplina sull'olio di oliva, occorrono misure a livello nazionale che consentano di contrastare efficacemente ogni operazione di contraffazione e di erronea informazione del consumatore circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto, oltre a reprimere condotte di importazione illegale di miscele provenienti da zone esterne all'Unione europea;

per quanto concerne l'etichettatura del miele, occorre una decisa azione istituzionale nelle sedi europee per la previsione di regole uniformi che garantiscano una completa informazione del consumatore;

con riferimento all'etichettatura dei prodotti alimentari, occorre sostenere in tutte le sedi un adeguato livello di tutela della completa informazione sull'origine degli alimenti;

riguardo al regime IVA di basilico, rosmarino e salvia, pur nella consapevolezza della necessità dell'intervento legislativo finalizzato all'adeguamento alle previsioni della normativa europea, si paventano gli effetti negativi del significativo aumento della tassazione, rispetto a prodotti caratteristici dell'Europa del Sud e si rappresenta la necessità di un'armonizzazione delle fattispecie omogenee e, in particolare, della tassazione dell'origano;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alla qualificazione dei Consorzi agrari in Italia, si fa presente la necessità di tutelare un modello diffuso nel comparto agricolo nazionale e utile al contenimento dei costi di produzione delle imprese agricole; valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una clausola di monitoraggio, volta a garantire il rispetto del regime di aiuti *de minimis*.

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [313](#) E [926](#) (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02374, a firma della senatrice Donno ed altri, tra cui la senatrice Fattori, sul piano di comunicazione degli interventi per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa* in Puglia, rilevando che l'azione di informazione è stata svolta direttamente dal Commissario delegato alla protezione civile nell'ambito del piano di comunicazione contenuto nel più ampio Piano di azioni di contenimento della *Xylella fastidiosa*. Sulla base degli elementi acquisiti dal Corpo forestale dello Stato, risulta che tale azione è stata supportata dall'impegno degli agenti del Corpo sul territorio, con numerosi incontri dedicati con cittadini, agricoltori, associazioni di categoria, con il preliminare coinvolgimento dei Sindaci.

All'interno della campagna di comunicazione del Commissario delegato alla protezione civile, è stata prevista anche la produzione di materiale editoriale come opuscoli, volantini e manifesti, dove fossero riportate le misure di lotta obbligatoria per ogni area delimitata, la zona di profilassi, quella cuscinetto, la fascia di eradicazione, i focolai puntiformi e i siti di maggiore criticità. Sulla base degli elementi

acquisiti risulta che sono stati prodotti circa 6.000 poster murali e 16.000 opuscoli di linee guida per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa*, distribuiti in tutti i Comuni della Provincia di Lecce e in buona parte di quelli delle Province di Brindisi e Taranto.

Informa infine che, per quanto concerne l'affidamento del servizio di comunicazione da parte del Commissario delegato, la Protezione civile potrà fornire le informazioni e dare evidenza pubblica delle modalità con cui si sono svolti tutti gli affidamenti della gestione commissariale e le relative spese sostenute.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, reputando la stessa tardiva rispetto alla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo. Fa presente la persistenza di una situazione estremamente grave in Puglia e nel Sud Italia legata alla *Xylella* e ricorda come il proprio Gruppo parlamentare abbia presentato la proposta di istituzione di un'apposita Commissione di inchiesta e lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni per acquisire contezza dello stato di fatto.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02465, a firma della senatrice Puppato ed altri, sulle iniziative per il settore della gelso-bachicoltura in Italia, sottolineando come nel garantire la massima sostenibilità possibile del modello agricolo italiano, negli ultimi due anni il Governo abbia lavorato per migliorare la gestione dei fitofarmaci in campo, puntando alla tutela del patrimonio nazionale di biodiversità.

Ricorda in particolare che l'Esecutivo ha provveduto al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro europeo per l'uso sostenibile dei pesticidi. In tale ambito è stato predisposto il Piano d'Azione Nazionale (PAN) adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute.

Il Piano prevede soluzioni migliorative che concorrono ad un uso corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso la riduzione del loro impatto.

Per il raggiungimento degli obiettivi, il Piano prevede, in via prioritaria, la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche e di incrementare le superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica e della difesa integrata volontaria.

Rileva che l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea è disciplinata dal regolamento n. 1107/2009, che ha abrogato la direttiva 91/414/CE e ha previsto due processi paralleli e complementari per l'approvazione, a livello europeo, dei principi attivi "ammessi" nei prodotti fitosanitari, nonché l'autorizzazione, a livello nazionale, all'immissione sul mercato e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti tali principi attivi "ammessi".

I principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari sono approvati a livello europeo tramite un atto legislativo adottato dalla Commissione europea sulla base di un rapporto di valutazione predisposto dallo "Stato membro relatore" e di un parere adottato dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che tengono conto dei dati e degli studi presentati dalle industrie produttrici (studi tossicologici, ambientali e agronomici).

Il citato regolamento europeo stabilisce inoltre i criteri per l'approvazione dei principi attivi, che riguardano l'efficacia delle sostanze, la loro composizione, i metodi di analisi, i residui ammessi nonché l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Osserva che in Italia il prodotto fitosanitario a base di *fenoxycarb*, denominato "Insegar", risulta attualmente autorizzato come insetticida su melo, pesco, vite e olivo. L'etichetta del prodotto prevede alcune prescrizioni che hanno lo scopo di prevenire i danni sul baco da seta e altri artropodi utili, anche con un'esposizione a basse dosi, indicando che il prodotto non può essere impiegato su colture

distanti meno di 12 Km da coltivazioni di gelso destinate al baco da seta e dai luoghi di allevamento del baco stesso.

Inoltre, sull'etichetta del prodotto "Insegar" viene specificato di non utilizzare il prodotto in giornate ventose e di non distribuirlo durante la fioritura, onde evitare danni alle covate delle api.

Precisa inoltre che, al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni generali di impiego dei prodotti fitosanitari e di razionalizzare risorse e procedure, il territorio europeo è stato suddiviso in tre zone (Nord, Centro e Sud Europa), ciascuna caratterizzata da condizioni agro-climatiche essenzialmente omogenee. In tal modo, i Paesi appartenenti alla stessa zona condividono le valutazioni e le conclusioni definite dal Paese che tra essi svolge il ruolo di Stato Membro Relatore zonale, secondo i Principi Uniformi stabiliti a livello europeo.

Per il *fenoxycarb* la Francia, designata Stato Membro Relatore zonale per il Sud Europa, sta procedendo alla valutazione dello specifico *dossier* presentato, contestualmente, dall'impresa in ciascuno dei Paesi membri nei quali ha richiesto la ri-registrazione.

Al termine dell'esame, lo Stato Membro Relatore zonale redige un rapporto con la valutazione del rischio, l'indicazione di eventuali restrizioni o misure di mitigazione del rischio stesso, da mettere a disposizione degli altri Paesi della medesima zona.

Gli Stati membri quindi, sulla base del *dossier* e del rapporto di registrazione, verificano che misure di mitigazione ed eventuali restrizioni proposte dallo Stato Membro Relatore zonale siano adeguate alle condizioni nazionali disponendo, se del caso, adattamenti e modifiche delle condizioni di impiego del prodotto stesso.

Ricorda che, allo stato attuale, per il *fenoxycarb* è in corso tale fase di valutazione che rientra nell'ambito delle competenze del Ministero della salute.

Il citato Dicastero sottopone le domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari al parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, presieduta dal Ministro della salute.

Ciò premesso, al fine di conoscere eventuali misure di mitigazione per la salvaguardia degli organismi non bersaglio, sarà necessario attendere la conclusione della valutazione nell'ambito dell'iter di ri-registrazione. Fino al termine dell'intera fase di valutazione e di conseguente adeguamento alle condizioni di impiego individuate, si applicano le limitazioni tuttora vigenti a livello nazionale.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Esprime preoccupazione per l'eventualità che il rilancio dell'importante settore della bachicoltura in Italia possa subire un arresto in virtù degli effetti pregiudizievoli del prodotto oggetto dell'interrogazione. Auspica sul punto che il procedimento di nuova registrazione si concluda con un esito in senso restrittivo.

Sollecita la Commissione allo svolgimento di puntuali audizioni sulle problematiche del comparto della bachicoltura, per verificare l'influenza dell'utilizzo dell'insetticida Insegar per le coltivazioni agricole, in particolare di pere e mele, sulle contigue aree di allevamento dei gelsi. A suo avviso il danneggiamento reciproco è inevitabile, ragion per cui le diverse colture non possono coesistere.

Ricorda infine che in numerosi contesti territoriali, tra cui il Veneto, sono stati individuati prodotti diversi ed efficaci per le colture agricole che non hanno evidenziato rischi per la bachicoltura.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che l'interrogazione n. 3-02495, a firma della senatrice Pignedoli ed altri, sui consorzi di bonifica, si svolgerà in altra seduta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale della Società italiana della dieta mediterranea sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 232 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232
MARTEDÌ 15 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (pom.) del 13/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
174ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2144\)](#) **Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il presidente [EORMIGONI](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [EASIOLO](#) (PD) esprime in premessa la propria condivisione per i contenuti del disegno di legge in esame, in quanto finalizzato al sostegno di una coltura, quella della canapa, in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, il consumo del suolo, la desertificazione e la perdita della

biodiversità, oltre a fungere da coltura di rotazione.

Sottolinea inoltre che la normativa specifica quali sono le varietà di canapa ammesse e individua numerosi settori produttivi in cui la stessa può essere impiegata: dall'alimentazione alla cosmesi, all'industria e artigianato fino al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca. Dette produzioni sono assistite da specifiche procedure e controlli. La compatibilità con la normativa italiana ed europea è assicurata da verifiche rispettose del principio del contraddittorio con l'agricoltore.

Ritiene ulteriori elementi positivi quelli del sostegno alla ricerca sulla canapicoltura e la tutela del consumatore.

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, al quale potrebbero essere eventualmente apportate limitate modifiche in senso migliorativo, in un'ottica di immediato rilancio di un importante settore produttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [FORMIGONI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) interviene in sede di replica prendendo atto positivamente delle considerazioni puntuali testé svolte dalla senatrice Fasiolo. Condivide l'importanza del sostegno alla produzione della canapa, trattandosi di un materiale dalle molteplici modalità di utilizzo.

Ricorda che nel corso delle audizioni è emersa con chiarezza la necessità per i produttori di una normativa di riferimento e assicura il proprio impegno per una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, intervenendo a sua volta per la replica, richiama l'*iter* del provvedimento anche nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati, che ha condotto a un testo ampiamente condiviso. Auspica che uguale consenso possa registrarsi anche presso il Senato e possa portare a una celere entrata in vigore.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame per giovedì 28 aprile, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Esame e rinvio)

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla

Camera, che affronta il tema della lotta agli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, proponendo un efficiente e accessibile sistema di donazione e di distribuzione a fini di solidarietà sociale.

Rileva che le fondamentali esigenze che ispirano l'iniziativa vanno ravvisate nell'obiettivo di garantire, da un lato, la sostenibilità economica ed ambientale nell'uso ottimale delle risorse alimentari e, dall'altro, un incremento della solidarietà sociale nei confronti delle fasce più deboli della società.

L'uso consapevole delle risorse e la riduzione di ogni tipo di spreco sono assunti ormai acquisiti come premessa essenziale a qualsiasi prospettiva di sviluppo, che non può prescindere anche dai costi che alla collettività derivano dai consumi di risorse naturali, idriche, energetiche e dalle emissioni di anidride carbonica che la produzione, la trasformazione e la distribuzione di tutti i prodotti alimentari.

L'analisi e le conseguenti riflessioni sulla situazione attuale e in prospettiva inducono a riconsiderare i modelli di consumo e facilitare la transizione verso un modello che metta al centro la sostenibilità del sistema, basandosi sul riconoscimento del diritto al cibo, già affermato dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e recentemente riaffermato nella «Carta di Milano» in occasione di EXPO Milano 2015, con la sua proposta tematica "Nutrire il pianeta, energia per la vita", di cui il provvedimento in esame rappresenta, per molti aspetti, una diretta eredità.

Sottolinea che l'analisi sopra svolta si basa su dati provenienti da istituzioni e osservatori in ambito internazionale ed europeo, i quali testimoniano una situazione che desta ampia preoccupazione in riferimento sia all'aumento della povertà sia alla quantità di spreco del cibo destinato ad uso umano, con evidenti riflessi verso la sostenibilità e l'efficienza delle produzioni rispetto alla salvaguardia dell'ambiente.

Si tratta di dati che trovano la propria fonte nella FAO, nei competenti uffici della Commissione europea, in centri di studi di rilievo indiscusso, aventi ad oggetto ordini di grandezze considerati a livello mondiale ed europeo, e impongono un'attiva opera, anche legislativa, delle istituzioni nazionali e sovranazionali per porre rimedio a prospettive preoccupanti.

Specifica che tale opera di intervento non potrà prescindere dalla considerazione e dalla presenza di una duplice direttrice: da un lato, la necessità di intervenire sul fronte dell'educazione, stimolando i cittadini verso scelte e condotte più consapevoli che superino ottiche utilitaristiche; dall'altro, favorire l'aspetto organizzativo e la chiarezza normativa per gli operatori economici, con particolare riguardo alla filiera ad alta e media recuperabilità.

Nell'ottica delineata, evidenzia che il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo di incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione sia nei confronti della riduzione dello spreco alimentare con attività di prevenzione ed estensione del ciclo di vita dei prodotti, sia mediante l'impulso a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze ? in particolare alimentari ? ai fini di solidarietà sociale.

Rileva che l'articolato del provvedimento è suddiviso in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il capo I delinea agli articoli 1 e 2 finalità e definizioni del disegno di legge, indicando, quanto alle prime, la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici al fine di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze, di contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore di persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al

consumo umano ed animale, le cui fasi di raccolta o ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita a determinate condizioni anche oltre il termine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo, a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, corrette prassi operative atte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione, l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con il successivo articolo 13. Mentre infatti l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012, istituito in relazione al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi, tra le quali si segnalano obblighi d'informazione della RAI, la stipula di accordi o di protocolli di intesa nel settore della ristorazione da parte delle Regioni, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare ed ecostenibile.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, incrementandone la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Segnala che, con l'articolo 13 già illustrato, inizia il capo III del provvedimento.

L'articolo 14 considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati, purché conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori e idonei ad un successivo utilizzo. Inoltre si interviene, con l'obiettivo di contribuire alla sua sostenibilità economica, sull'attività di recupero dei capi in oggetto, in particolare sulla fase di trattamento, che attualmente si divide in selezione e igienizzazione.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati o scaduti, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, prevedendo tra l'altro modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni in oggetto, casi possibili e condizioni di detraibilità IVA e di deducibilità dal reddito.

L'articolo 17 conferisce al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Specifica che l'articolo 18 esime le cessioni in esame dai requisiti di forma scritta, previsti dalla disciplina che regola il regime delle donazioni.

Propone, infine, lo svolgimento di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo più approfondito.

Conviene la Commissione.

Il presidente [FORMIGONI](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a indicare le richieste di audizione per una rapida calendarizzazione delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti della Fondazione Istituto Danone, sui disegni di legge nn. 313 e 926 sulla dieta mediterranea, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 178 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati un ordine del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, sono dati per illustrati l'ordine del giorno e tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 [\(n. COM \(2016\) 159 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (PD) illustra la proposta di regolamento comunitario in titolo che attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria configurato dagli articoli citati.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione europea ammonta a 450,5 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

In tale contesto, rileva che con il presente atto la Commissione europea propone una riduzione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti richiesti dagli agricoltori per l'anno 2016, che saranno liquidati nel 2017, pari a 1,366744 per cento. Tale riduzione, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro.

Osserva che, al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati.

Segnala che la riduzione non si applica alla Croazia, Paese nel quale, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2022. Infine, ricorda che la Commissione europea, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2016, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento.

Rileva che analoghi atti sono stati già esaminati dalla Commissione negli scorsi anni. In tali occasioni si erano richiamate le crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali.

Sottolinea la necessità che il fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [CANTINI](#) (PD) si riserva di presentare nella seduta di domani uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso delle odierne audizioni informali di Federvini e di Edenred Italia, sui disegni di legge nn. 313 e 926, in materia di dieta mediterranea, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2144](#)

G/2144/1/9

[DONNO](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (AS 2144),

premessi che:

le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

considerato che:

l'elenco dei prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata di cui all'articolo 2, per quanto certamente positivo esclude tuttavia dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, settori potenzialmente suscettibili di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di utilizzare le infiorescenze delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame anche per la produzione di preparazioni erboristiche e/o omeopatiche.

Art. 1

1.1

[CASALETTO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Cannabis Sativa L» inserire le seguenti: «a basso tenore di THC (0,2%), uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis».

1.2

[GUALDANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «quale coltura» inserire la seguente: «multifunzionale» e al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti: «finalizzata alla creazione di reti di impresa sul territorio e di centri di stoccaggio e prima lavorazione».

Art. 2

2.1

[CASALETTO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La coltivazione della varietà di Canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita previa autorizzazione».

2.7

[GUALDANI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b), dopo le parole: «compreso quello» aggiungere le seguenti: «tessile ed»;

alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla produzione di estratti ad uso omeopatico».

2.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) coltivazioni destinate a colture temporanee associate a colture permanenti».

2.3

[DONNO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo di utilizzo nell'ambito di preparazioni erboristiche e/o omeopatiche».

2.4

[CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico».

2.5

[DONNO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo di utilizzo medico del CBD».

2.6

[CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) infiorescenze, fresche e essiccate».

Art. 4

4.1

[CASALETTO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Corpo Forestale dello Stato attua controlli obbligatori compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di Polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso di attività giudiziarie».

4.2

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1,».

Consequentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora il soggetto di cui al comma 1 reputi necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, è tenuto a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche».

4.3

[FASIOLO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento» con le seguenti: «risulti superiore allo 0,5 per cento ed entro il limite dell'1 per cento».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «è superiore allo 0,6 per cento.» con le seguenti: «è superiore all'1 per cento.».

Art. 5

5.1

[CASALETTO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di THC ammessi negli alimenti».

5.2

[GUALDANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno»;

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura non superiore allo 0,5 per cento».

Art. 6

6.1

[GUALDANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: «alla ricostituzione del patrimonio genetico» inserire le seguenti: «delle varietà più adeguate alle condizioni pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse filiere»;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati prioritariamente ai giovani agricoltori».

Art. 7

7.1

[GUALDANI](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono attivare le procedure per la costituzione di poli sementieri a garanzia della qualità e tipicità italiana».

7.2

[CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la vendita diretta in ambito locale delle varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096».

7.0.1

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge n. 1096 del 1971, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre e/o di olio da

utilizzare per usi industriali e/o agronomici e/o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, quando svolte con finalità ispettive, sono effettuati dal personale del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di enti delegati da AGEA, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8

8.1

[GUALDANI](#)

Sostituire la parola: «azioni» con la seguente: «corsi».

8.2

IL RELATORE

Dopo la parola: «nutraceutico,» inserire la seguente: «tessile,».

1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 249 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 183 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(1328-B\)](#) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali, la Commissione politiche dell'Unione europea e la Commissione programmazione economica, bilancio hanno reso parere sul testo e sugli emendamenti presentati.

In particolare, il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.7 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 1.8 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di

modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 1.11 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 9.2, 9.3, 10.3, 15.5, 17.3, 20.1 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso), 35.2, 40.20 e 40.0.1 (già dichiarata inammissibile in quanto relativa a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso).

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti da ultimo elencati, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento.

Informa altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.12 (già dichiarato inammissibile in quanto relativo a parti del disegno di legge non oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile scorso).

Avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) in qualità di relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative a tutti gli articoli, avvertendo che, altrimenti, il parere è contrario.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai relativi presentatori.

Presente il numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché di quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.1 e 2.0.1 e li dà per illustrati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.2, la senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

Si passa all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 8 (emendamento 8.1), data per illustrata dal senatore [GAETTI](#) (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 9.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 10.2, dandolo per illustrato.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) e il senatore [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.4.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 10.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 11.1.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 11.2, dandolo per illustrato.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 12.1 e 12.2, dandoli per illustrati.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma a gli emendamenti 12.3 e 12.5, dandoli per illustrati.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 12.4.

Il senatore [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 12.6 e 12.7, dandoli a sua volta per illustrati.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 14.1.

La senatrice [EATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.2, dandolo per illustrato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.4.

La senatrice [EATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.6, 15.8 e 15.9.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 15.10 e lo ritira.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 15.11 e 15.12.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, gli identici 15.11 e 15.12, nonché l'emendamento 15.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

La senatrice [EATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 16.2 e 16.3 (già 15.14).

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 16.0.1.

Il senatore [STEEANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16 e aggiuntivi allo stesso sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.3 (già 15.14), 16.0.1 e 16.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Tutte le proposte sono date per illustrate dai relativi presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 19.3, 19.4 e 19.5.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 21.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 21.1.

Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 22.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) e [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 22.1.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra tale proposta emendativa, in materia di mense scolastiche e ospedaliere, sollecitandone l'approvazione.

Il presidente relatore [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e il vice ministro OLIVERO ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 22.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23.

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) dà per illustrato l'emendamento 23.1.

Posto ai voti, l'emendamento 23.1 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 32.

La senatrice [EATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 32.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 32.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma agli emendamenti 33.1 e 33.4.

I senatori [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*), [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) e [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 33.2.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma all'emendamento 33.3, al solo fine di consentire alla Commissione di esprimersi sullo stesso.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 33 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 33.1, 33.2 e 33.3.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 33.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 34.2, 34.3 e 34.8 e li ritira.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.1, 34.4, 34.5, 34.6 e 34.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 35.1.

I senatori [GAETTI](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 35.3 e 35.4.

Il senatore [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la firma all'emendamento 35.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 35 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.4 e 35.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il senatore [STEEANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la firma agli emendamenti 38.2 e 38.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 38 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 38.1 e 38.2.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 38.3.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 39.

Il senatore [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma all'emendamento 39.1, dandolo per illustrato.

Posto ai voti, l'emendamento 39.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) e il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.7.

I senatori [GAETTI](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 40.3, 40.9, 40.11, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19 e 40.21.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 40 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, gli identici 40.11 e 40.12, nonché gli emendamenti 40.13, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19 e 40.21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 41.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41 sono dati per illustrati dai presentatori.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.1, 41.2 e 41.3.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, senza modificazioni, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1328-B](#)

Art. 1

1.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#)

Al comma 3, capoverso 2-bis), premettere le seguenti parole: «al giovane imprenditore agricolo a titolo principale».

1.2

[GAETTI](#)

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».

1.3

[FATTORI](#)

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi trasferimenti riguardanti organismi geneticamente modificati,».

1.4

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

Sopprimere il comma 12.

1.5

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. I costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, non devono essere sostenuti in alcun modo dai destinatari degli incentivi».

1.6

[CAMPANELLA, DE.PETRIS](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

- a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;
- b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;
- c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;
- d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;
- e) lavorazione di legumi;
- f) produzione di formaggi e salumi;
- g) produzione di olio d'oliva;
- h) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

12-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma 12-bis non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso».

1.7

[CAMPANELLA, DE.PETRIS](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

12-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».

1.8

[CAMPANELLA, DE.PETRIS](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I"».

1.11

[D'ALÌ, AMIDEI](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in

cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I».

1.9

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola"», sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

1.10

[D'ALÌ](#), [AMIDEI](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il primo periodo, del quarto comma, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria».

1.12

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le previsioni di cui all'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono valide fino a dodici mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 2

2.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «per tre mandati», con le seguenti: «per due mandati».

2.0.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, dopo le parole: "denominazioni contraffatte", sono aggiunte le seguenti: "imitate, usurate o evocate".

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518. ? (Pubblicazione della sentenza). ? La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 525, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

Art. 5

5.1

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h-bis) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, fermi restando gli obblighi di formazione e aggiornamento all'utilizzo mirati a garantire la sicurezza sul lavoro;

h-ter) eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

h-quater) coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;

h-quinquies) razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;

h-sexies) coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;

h-septies) sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile».

5.2

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri vincolanti delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ancorché vincolanti, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti non possono comunque essere adottati».

5.3

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «», decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque

procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere il terzo periodo;

e) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante,».

5.5

[GAETTI, DONNO](#)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 6

6.1

[RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE](#)

Al comma 1, dopo la parola: «pensionati», inserire le seguenti: «o proprietari di terreni agricoli ottenuti per successione ereditaria e condotti dagli stessi».

6.2

[RUVOLO, SCAVONE, COMPAGNONE, AMIDEI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento».

6.3

[DONNO, FATTORI, GAETTI](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;

c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

[GAETTI](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

6.5

[DONNO, FATTORI, GAETTI](#)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8

8.1

[GAETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni in materia di territori montani). ? 1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

"2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla

successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati"».

Art. 9

9.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti*). ? 1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire ai Comuni la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo a riscuotere le somme dovute.

2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.

3. Al fine di agevolare la riscossione delle indennità giacenti da parte degli aventi diritto, i Comuni procedono a regolare notifica dando notizia ai soggetti legittimati a riscuotere dell'esistenza degli importi giacenti. Trascorsi 180 giorni senza che alcuno abbia presentato richiesta di incasso, il Comune incamera le somme giacenti non rimosse istituendo un apposito fondo destinandolo alla formazione degli imprenditori agricoli.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire a tutti gli interessati, previa registrazione per via informatica, la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute».

9.3

[DONNO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è consentita», con le seguenti: «è gratuita ed è consentita».

Art. 10

10.1

[GAETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[STEEFANO](#)

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le seguenti: «al comma 3 del presente articolo».

10.4

[STEEFANO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le parole: «ovvero, tramite il CONOE, al sistema alternativo, riconosciuto effettivamente funzionante a livello nazionale, di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,.

Art. 11

11.1

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Al comma 1 sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già costituiti o ne costituiscono appositamente di nuovi. L'iscrizione effettuata ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa».

Consequentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.2

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 3, capoverso «1.» sostituire le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000» con le seguenti: «sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12

12.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) ? 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica. I bandi di cui al presente comma devono prevedere appositi titoli di preferenza per quelle imprese che operino secondo metodologie a basso impatto ambientale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12. - (Esercizio dell'attività di manutenzione del verde) ? 1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, previo espletamento di apposita procedura di affidamento con bando ad evidenza pubblica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.3

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «industriali».

12.4

[GAETTI](#), [DONNO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12.5

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Sopprimere il comma 2.

12.6

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nelle attività di manutenzione delle aree destinate a verde pubblico, delle aree a verde dei plessi scolastici e adiacenti alle strutture sanitarie devono essere utilizzati per la protezione fitosanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, esclusivamente metodi non chimici e agenti biologici».

12.7

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a 30 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra 30 e 50 metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera a)".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-bis».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e di utilizzo dei prodotti fitosanitari».

Art. 14

14.1

[GAETTI](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,» con le seguenti: «Tutti coloro che ne hanno interesse, in forma singola od associata».

14.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180,», con le seguenti: «Le associazioni di categoria del settore lattiero».

Art. 15

15.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Sopprimere il comma 2.

15.2

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «terzietà», sopprimere la seguente: «onorabilità» e dopo la parola: «sindacali», inserire le seguenti: «militari, ministeriali e giurisdizionali».

15.3

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «o ad agenzie da esso vigilate, ovvero», con le seguenti: «e non mediante».

15.4

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici;

e-ter) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato».

15.5

[DLBIAGIO](#), [COLLINA](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). I dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013 possono partecipare, a domanda, alle apposite procedure selettive previste alla lettera e) del presente comma al fine di confluire, con le modalità previste nella medesima lettera e) nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero in enti, società o agenzie dal Ministero medesimo».

15.6

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore, mediante la chiara definizione dei compiti e delle funzioni dell'ente medesimo e la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate;».

15.7

[FATTORI](#)

Sopprimere il comma 3.

15.8

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «criteri di», inserire le seguenti: «trasparenza, pubblicità e».

15.9

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere specifiche disposizioni volte a garantire l'assenza di conflitti di interesse in

capo ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)*»).

15.10

[LAI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori dotate di personalità giuridica, quando vi siano condizioni compromettenti la tutela della razza e/o il pericolo di salvaguardia della biodiversità delle razze;»).

15.11

[CONSIGLIO](#), [CANDIANI](#), [GAETTI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

15.12

[TARQUINIO](#), [GAETTI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;»).

15.13

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».

Art. 16

16.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

Al comma 5, dopo la parola: «superiori.», aggiungere le seguenti: «e con le locali Camere di Commercio».

16.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

16.3 (già 15.14)

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché prevedano un'idonea promozione delle attività del settore primario compatibilmente con gli equilibri faunistici, ambientali e idrogeologici locali.».

16.0.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a)* modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b)* sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c)* sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità».

16.0.2

[CAMPANELLA, DE PETRIS, STEFANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2017 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziata per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

Art. 17

17.1

[FATTORI, DONNO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Disposizioni in materia di contratti di rete e forniture). ? 1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".

2. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

17.2

[GAETTI](#), [GIROTTI](#), [DONNO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Disposizioni in materia di contratti di rete e modernizzazione della logistica) ? 1.

All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,".

2. A decorrere dall'anno 2017 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 2 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità.».

17.3

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta autoliquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma".».

Art. 19

19.1

[GAETTI](#)

Sopprimere i commi da 2 a 5.

19.2

[GAETTI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «filiera», inserire le seguenti: «, anche nell'ambito della commercializzazione con un proprio marchio, nonché alla caratterizzazione della provenienza di tutto il latte anche nei formaggi non DOP e».

19.3

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «e accessibili per via telematica».

19.4

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 3, dopo la parola: «riconosciute», inserire le seguenti: «è gratuito ed».

19.5

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri di gratuità, trasparenza e pubblicità nonché nel rispetto della normativa europea».

Art. 20

20.1

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

2-quater. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo di cui al comma 2-bis sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano per lo sviluppo del sistema biologico».

Art. 21

21.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri», aggiungere la seguente: «vincolanti»;
- b) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato»;
- c) sopprimere il terzo periodo;
- d) al quinto periodo, sostituire le parole: «possono esprimersi», con le seguenti: «si esprimono, con parere vincolante».

Art. 22

22.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo».

Art. 23

23.1

[GAETTI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «coltivato e trasformato in Italia».

Art. 27

27.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 29

29.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 32

32.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, le imprese operanti nel settore del riso sono obbligate ad aderire, nelle rispettive attività, ad un sistema di tracciabilità, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale».

Art. 33

33.1

[TARQUINIO](#), [AMIDEI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 1-bis, comma 7, primo periodo e la lettera a) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.2

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-bis, comma 7, primo periodo e la lettera a) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati».

33.3

[CASALETTO](#), [DALLA TOR](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-bis, comma 7, primo periodo e la lettera a) del secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono abrogati».

33.4

[TARQUINIO](#), [AMIDEI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:

"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al sesto comma i produttori di burro con una produzione annua inferiore alle 4.000 tonnellate".

Art. 34

34.1

[FATTORI, DONNO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

34.2

[BUEMI, PANIZZA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale», con le seguenti: «riconosciute presso gli organi regionali».

34.3

[BUEMI, PANIZZA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto obbligo, a proprie spese, a chiunque detiene alveari di attenersi ai disposti di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e al Decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6.1 allegato DM 11 Agosto 2014 non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5.2, 7, 8, 9 e 10 allegato DM 11 Agosto 2014 (aggiornamento della consistenza apiario, registrazione dei movimenti o di riportare le informazioni relative alla tipologia d'attività) non può beneficiare degli incentivi previsti per il settore ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro. Chiunque all'articolo 6.2.1 e 6.2.2 allegato DM 11 Agosto 2014 (apposizione del cartello d'apiario o appone un cartello con caratteristiche non conformi), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro».

34.4

[STEFANO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «comunicazione di variazione alla», con le seguenti «aggiornamento annuale (censimento annuale) nella».

Conseguentemente, sostituire nel periodo successivo le parole: «di comunicazione della loro variazione all'», con «di censimento nell'».

34.5

[FATTORI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

3-ter. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele.

3-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.6

[FATTORI, DONNO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "fioritura", sono aggiunte le seguenti: "e di melata";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto al comma 1-bis."».

34.7

[FATTORI, DONNO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo».

34.8

[BUEMI, PANIZZA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome "Apicoltura", l'allevatore non può definirsi "apicoltore", e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».

Art. 35

35.1

[TARQUINIO, AMIDEI](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[TARQUINIO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 35.

(Delega al Governo in materia di birra artigianale e microbirrifici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per la disciplina del settore della birra artigianale e dei microbirrifici, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione di "birra artigianale" come prodotto:

1) ottenuto mediante un procedimento di produzione discontinuo ove l'intervento diretto del birraio, che sovrintende e coordina l'intero ciclo produttivo, deve risultare prevalente rispetto all'utilizzo delle tecnologie automatizzate;

2) ottenuto attraverso l'utilizzo esclusivo di materie prime genuine ? anche cereali non maltati, ma di alto valore ? selezionate, dosate e miscelate direttamente dal birraio secondo la propria originalità e creatività;

3) realizzato esclusivamente da un microbirrificio;

b) prevedere la definizione di "microbirrificio" quale piccolo birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

c) prevedere che per i microbirrifici l'accertamento dell'accisa sia effettuato a seguito della fase di condizionamento e con l'applicazione di una riduzione dell'imposta per valori percentuali inversamente proporzionali alla produzione annua di birra».

35.3

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [GAETTI](#)

Al comma 1 capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «altro birrificio», aggiungere le seguenti: «e da qualsiasi altro operatore nel settore della produzione alimentare e/o della distribuzione alimentare il cui fatturato di vendita effettuato in Italia sia superiore ai 100 milioni di euro».

35.4

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [GAETTI](#)

Al comma 1 capoverso «4-bis», aggiungere infine i seguenti periodi: «I prelievi necessari ai fini delle attività di verifica e controllo presso le unità produttive devono avere luogo sulle linee di confezionamento. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute sono stabilite le modalità di applicazione delle attività di cui al periodo precedente».

35.5

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso comma «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. Nell'etichettatura dei prodotti di cui al comma "4-bis", è fatto obbligo di indicare il luogo di origine delle materie prime agricole utilizzate».

Art. 38

38.1

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Sopprimere l'articolo.

38.2

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

Sopprimere l'articolo.

38.3

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: "ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 3, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale, tale divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

Art. 39

39.1

[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [COMPAGNONE](#), [SCOMA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che

differenzierà ulteriormente le sanzioni secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato;
- b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato;
- c) oltre 50 kg di pescato».

Art. 40

40.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «trasportare», inserire la seguente: «,esporre».

40.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) stordire, uccidere, catturare e raccogliere la fauna ittica con i seguenti metodi:

- 1) sostanze tossiche, narcotiche, anestetiche o corrosive;
- 2) corrente elettrica;
- 3) esplosivi;
- 4) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
- 5) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi

affini;

6) croci di Sant'Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;

7) qualsiasi tipo di proiettile;

8) fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all'alba».

40.3

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» inserire le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché».

40.4

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio»;

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «al comma 2», fino a: «due anni o», con le seguenti: «ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e»;*

c) *al comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

e) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «f) e g)»;*

f) *al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;*

g) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta» con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;*

h) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative» con le seguenti: «pene pecuniarie»;*

i) *al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».*

40.5

DONNO, FATTORI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «della maglia» inserire le seguenti: «ovvero per quantità».

40.6

DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: «e f)», con le seguenti: «, f) e g)»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e f)» con le seguenti: «, f) e g)».

40.7

DONNO, FATTORI, GAETTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono inoltre vietati:

a) la raccolta, la detenzione, il trasporto, l'esposizione e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2;

b) la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE salvo i casi in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza;

*c) il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di *slipping* salvo i casi di catture o di specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013».*

40.8

DONNO, FATTORI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, lettere a), b) e c)».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.»;

c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e le sanzioni amministrative»;

d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pagamento della sanzione in misura ridotta», con le seguenti: «sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «sanzioni amministrative», con le seguenti: «pene pecuniarie»;

f) al comma 9, sopprimere la parola: «amministrative».

40.9

CANDIANI, GAETTI, AMIDEI

Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c)».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni di cui al comma 2, ove i trasgressori ne siano in possesso, oltre alle pene previste dal comma 4, si applica anche la sospensione della licenza di pesca professionale per 6 mesi».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui al comma 2 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Qualora le violazioni di cui al comma 3 fossero reiterate e

qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale, le pene sono raddoppiate e la licenza di pesca viene sospesa definitivamente».

40.10

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da due mesi a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

40.11

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.12

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o con l'ammenda», con le seguenti: «e con l'ammenda».

40.13

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da 2.000 a 12.000», con le seguenti: «da 5.000 a 15.000».

40.14

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), e 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione rispettivamente per 6 mesi e per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque giorni a dieci giorni per il comma 3».

40.15

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato», inserire le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente,».

40.16

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «da 1.000 a 6.000 euro», con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro». Conseguentemente, sostituire parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

40.17

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.».

40.18

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» inserire le seguenti: «di terzi e anche se non».

40.19

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa. Le disposizioni del presente comma si applicano anche

nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.».

40.20

[CANDIANI](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

40.21

[CANDIANI](#), [GAETTI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».

40.0.1

[DONNO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate all'istituzione di un sistema di tracciabilità volto a:

- a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti della pesca italiani;
- b) assicurare che i prodotti della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;
- c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti della pesca immessi in commercio;
- d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore della pesca:

- a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;
- b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti".

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati «*Made in Italy*» i prodotti della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione «*Made in Italy*» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 11.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*» di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 41

41.1

[DONNO, FATTORI](#)

Sopprimere l'articolo.

41.2

[DALLA TOR](#)

Al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» con le seguenti: «agricoli e forestali».

41.3

[PICCOLI, AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a)» inserire le seguenti: «che mantengono la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione».

1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 259
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 21/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2217\)](#) *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*

[\(2119\)](#) *STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2217 (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ([n. 306](#))

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) illustra il documento in titolo evidenziando preliminarmente che esso è stato predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1 della legge n. 124 del 2015, in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e che avvia il processo di attuazione relativo ai criteri direttivi di cui alla lettera a) della citata norma.

In particolare, specifica che l'oggetto del provvedimento concerne la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale.

Evidenzia che i richiamati criteri vanno inseriti nel contesto di riferimento delle scelte della legge di delega, volto ad assicurare sia unitarietà e contestualità dell'intervento, sia la realizzazione di risparmi di spesa, da poter anche reinvestire, non oltre la misura del 50 per cento, per le Forze di polizia.

Rileva che le parti di competenza della Commissione, presenti in modo cospicuo, hanno ad oggetto in particolare le disposizioni, contenute nei Capi III e IV, riguardanti il Corpo forestale, in relazione al suo assorbimento in altra Forza di polizia e al transito e inquadramento del relativo personale.

La scelta operata con lo schema in oggetto prevede l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, ritenuta in tal senso funzionalmente più idonea delle altre Forze di polizia svolgendo già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore dei contrasto agli illeciti ambientali e alle frodi alimentari, attraverso una capillare distribuzione sui territorio.

Ricorda che le disposizioni di ordine strutturale relative all'assorbimento del Corpo forestale sono oggetto del Capo III, negli articoli da 7 a 13.

Specifica che l'articolo 7 esplicita al comma 1 tale assorbimento nell'Arma dei carabinieri, con l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale, salvo la lotta contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento (assegnate al Corpo dei vigili del fuoco), ordine e sicurezza pubblica e contrasto all'acriminalità organizzata in ambito interforze (assegnate alla Polizia di Stato), alcune competenze riservate alla Guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione), e infine alcune competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, tutela degli alberi monumentali, certificazioni nell'ambito del controllo del commercio e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione).

Rileva che l'articolo 8 stabilisce i criteri che, volti a salvaguardare le professionalità esistenti e l'unitarietà delle funzioni, sovrintendono all'assorbimento del Corpo forestale e alla conseguente riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri, che si traducono nel passaggio al Comando generale

dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nella confluenza dell'organizzazione addestrativa e sportiva in quella omologa dell'Arma, nonché dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare. Sottolinea il riferimento, in tale opera di accorpamento, a una norma transitoria (articolo 18, comma 6) volta a garantire un processo graduale e progressivo riguardo alla soppressione e istituzione di comandi e strutture operative, assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma, finalizzata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, cui sovrintende un Comando unità per la tutela che, esclusi i compiti militari e di ordine e sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e della quale fanno parte, in base al comma 3, i Reparti con funzioni specialistiche per la tutela dell'ambiente e delle politiche agricole e alimentari.

L'articolo 9 dispone l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, per il cui espletamento la disciplina degli aspetti organizzativi sarà affidata a un decreto interministeriale, con la previsione di un servizio antincendio boschivo articolato in strutture centrali e territoriali.

L'articolo 10 individua le funzioni del Corpo forestale attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, secondo quanto già esposto in merito all'articolo 7, in riferimento al quale richiama altresì le attività, oggetto dell'articolo 11, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che vi provvederà mediante apposita struttura trasferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12 disciplina il trasferimento del personale del Corpo forestale conseguente all'attribuzione delle funzioni e attività di cui agli articoli precedenti, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità dettagliatamente indicate nell'allegata Tabella A.

Evidenzia che il trasferimento del personale dovrà avvenire in esito a un procedimento, delineato nei commi da 2 a 5, tendente a salvaguardare l'unitarietà e le professionalità esistenti, contemperando tali criteri con l'eventuale facoltà di optare per il transito in altre amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema. In via di sintesi, i passaggi del procedimento prevedono: un primo provvedimento del Capo del Corpo forestale che, in base a specifici criteri, individua l'amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente; nello stesso termine, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta; la possibilità per il personale, informato dell'assegnazione, di richiedere la destinazione ad altra amministrazione tra quelle previste nell'assorbimento o dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il provvedimento definitivo da parte del Capo del Corpo forestale di assegnazione alle amministrazioni di cui sopra; infine, il comma 6 prevede che, qualora al 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire altre forme di ricollocazione, assicurando tuttavia la compatibilità con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni.

I commi successivi dispongono sull'utilizzo e sul trasferimento delle risorse finanziarie in relazione alle diverse ipotesi previste concernenti le dotazioni organiche di personale.

L'articolo 13 dispone riguardo al trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale, affidando a successivi decreti ministeriali il compito della loro individuazione e delle relative modalità di trasferimento.

Il Capo IV (articoli da 14 a 17) detta la disciplina d'inquadramento del personale del Corpo forestale in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14 ha ad oggetto l'inquadramento nell'Arma dei carabinieri, rivestendo pertanto maggiore rilievo e complessità.

Le linee di tale inquadramento sono impostate, in un unico comma, tramite una serie capillare di modifiche alla normativa vigente, disciplinandone i singoli aspetti.

Le lettere da *a)* ad *e)* dettano disposizioni riguardo all'alimentazione del ruolo forestale per pubblico concorso, con la previsione, alle lettere da *f)* a *l)*, di corsi di formazione e di specializzazione.

Le lettere da *m)* a *r)* stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale, mentre la lettera *t)* prevede l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salvo trasferimento su richiesta o per inidoneità.

Le lettere *u)* e *v)* dispongono sulle progressioni di carriera degli Ufficiali "a regime", mentre le lettere *aa)* e *bb)* hanno ad oggetto la determinazione annuale delle immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale e del personale da formare nelle specializzazioni.

Le lettere *ff)*, *gg)* e *hh)* elencano le funzioni e mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei periti, dei revisori e dei collaboratori, mentre la lettera *ii)* detta molteplici disposizioni volte a determinare la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, garantendo altresì la rappresentatività del personale transitato.

La lettera *mm)* inserisce tabelle contenenti le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato, riferite al solo regime transitorio e distinte per ruoli, mentre la lettera *oo)* prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione, per la nomina del Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

L'articolo 15 disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, di nuova istituzione, mantenendo anzianità di servizio e ordine di ruolo, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento.

La disposizione fa rinvio alle tabelle A, B e C allegate in relazione, aventi ad oggetto rispettivamente l'ambito numerico delle unità di personale trasferito, l'individuazione dei ruoli speciali ad esaurimento nonché l'articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo, la nuova dotazione organica dei ruoli "ordinari" del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, come incrementata del personale transitato.

E' prevista l'applicazione, per il personale inquadrato nei ruoli speciali, della normativa vigente per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco concernente stato giuridico, progressione di carriera e trattamento economico.

Segnala, al comma 4, per il personale transitato la conferma in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo.

L'articolo 16 disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nel Corpo della Guardia di finanza.

Il personale in oggetto è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale della Guardia di finanza, con l'eccezione dell'istituto dell'ausiliaria, mantenendo anzianità di servizio e ordine di ruolo e prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.

La disposizione stabilisce che il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo modalità definite dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17, nel disciplinare l'inquadramento del personale del Corpo forestale che transita nella Polizia di Stato, conferma le stesse linee delle precedenti disposizioni quanto a corrispondenza di ruoli e gradi, ad anzianità di servizio e ordine di ruolo, nonché alla previsione di un corso di aggiornamento professionale.

Segnala che all'interno del Capo V, contenente disposizioni transitorie e finali, sono presenti norme relative al passaggio di funzioni e personale dal Corpo forestale alle altre Forze citate.

In particolare, il comma 1 dispone il subentro dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale, mentre il comma 2, al fine di evitare incertezze applicative, tramite una norma di chiusura stabilisce che tutte le previsioni normative vigenti riferite al Corpo forestale devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle assegnate alle altre Forze ai sensi delle norme precedenti.

Il comma 3 dispone riguardo al subentro nei contratti relativi agli immobili già sedi del Corpo forestale, mentre il comma 6 prevede una disciplina transitoria riguardo all'istituzione e soppressione di enti e altre strutture dell'Arma dei carabinieri, in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale.

Il comma 8 dispone sulle funzioni di ispettore e agente fitosanitario, in capo al Corpo forestale, mentre i commi 9 e 10 hanno ad oggetto il personale tecnico del Corpo forestale non idoneo ai compiti d'istituto o comunque al servizio in una forza armata o di polizia; il comma 12 riguarda invece i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito.

Infine, rileva che il comma 16 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina relativa all'inquadramento del Capo del Corpo forestale, a decorrere dal gennaio 2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di esperti sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2217](#)

G/2217/1/9

[STEEANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche; più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso

ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

? a rivedere tempestivamente la disciplina che regola i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

? ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

? ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

? ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

? a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

? ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

? a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la non punibilità della vittima;

? ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni

previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

? ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9

FABBRI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro ? che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore ? che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la

competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale è rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate? è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione

per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9

[DONNO](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9

[DONNO](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera f) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9

[DONNO](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i

fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9

[PUGLIA, DONNO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

? l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9

[PUGLIA, DONNO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

la porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;

b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati, anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il superamento degli indici di congruità.

G/2217/8/9

[CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera f) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera f) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare ? alla stipula della convenzione ? l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

- 2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- 3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;
- 4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;
- 5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b)* del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11ª Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità ? il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 01

01.1

LA RELATRICE

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 603-*bis* del codice penale)

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 603-*bis*. - (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendola a condizione di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da 200 a 600 euro per ciascun lavoratore utilizzato. Se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore utilizzato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti."

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.».

Conseguentemente:

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

? al capoverso «Art. 603-bis.1» *sostituire le parole:* «Per il delitto previsto» *con le seguenti:* «Per i delitti previsti»;

? al capoverso «Art. 603-bis.2» *sostituire le parole:* «per il delitto previsto» *con le seguenti:* «per i delitti previsti».

1.1

[STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 6.000 euro".».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «Modifica» *con la seguente:* «Modifiche».

1.2

[DONNO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, al primo comma, le parole: "da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.500 a 5.000 euro".».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: «Modifica», *con la seguente:* «Modifiche».

1.3

[STEEANO, CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare dell'impresa che utilizza la manodopera reclutata o organizzata con le modalità illecite di cui al primo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.";

b) al secondo comma, dopo la parola: "primo", sono aggiunte le seguenti: "e secondo"».

1.4

[FABBRI](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, secondo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la sussistenza presso l'azienda in cui viene prestata l'attività lavorativa di violazioni alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;"».

1.5

[FABBRI](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma, dopo il numero 3) è aggiunto in fine il seguente:

"4) l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività di intermediazione di manodopera autorizzata."».

1.6

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso «Art. 603-bis.1» sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti «a due terzi».

1.7

[CAMPANELLA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 603-bis.2», con il seguente:

«Art. 603-bis.2. - (Confisca obbligatoria). ? In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. A tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter.».

1.8

[DONNO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2.1», sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre obbligatoria la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'azienda o del ramo di azienda commerciale o agricola, ovvero del fondo rustico, impiegati o destinati a commettere il reato, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto o a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Conseguentemente, sostituire gli articoli da 3 a 5 con i seguenti:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca). ? 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "602," è inserita la seguente: "603-bis,";

b) dopo le parole: "648-ter del codice penale», sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

«Art. 4. - (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti). ? 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quiquies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-bis,";

b) all'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

«Art. 5. - (Modifica alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta). ? 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602 e 603-bis," , nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

1.9

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», primo periodo, dopo le parole: «, salvo che appartengano a persona estranea al reato,», aggiungere le seguenti: «e delle cose che sono il prezzo, il prodotto o il profitto del conduttore dell'azienda che si è avvalsa dell'intermediazione illecita».

1.10

[DALLA TOR](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.11

[PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.12

[RUVOLO](#)

Al comma 1, capoverso, «603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «, nonché nei casi in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

1.13

LA RELATRICE

All'articolo 1, capoverso, «Art. 603-bis.2» secondo periodo, dopo le parole: «di cui il reo ha la disponibilità» inserire le seguenti «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.14

[DONNO](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: «ha la disponibilità», inserire le seguenti: «, anche indirettamente o per interposta persona,».

1.15

[DONNO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dall'articolo 600-septies».

1.16

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 603-bis.3.

*(Controllo giudiziario dell'azienda
e rimozione delle condizioni di sfruttamento)*

Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis, qualora ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'articolo 321 codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari può disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda, ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità, circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore».

1.17

[FABBRI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 603-ter del codice penale, primo comma le parole: "nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti" sono sostituite dalle seguenti: "il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nonché la revoca da tre mesi a due anni delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all'attività lavorativa dell'autore del fatto."».

1.0.1

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito con il seguente:

"È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ne riceve la prestazione o il servizio, ospita una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al

prelievo di organi"».

1.0.2

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che si avvale dell'attività di cui al precedente comma"».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «d.1)», con il seguente: «d.1) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-bis, secondo comma, e terzo comma ultimo periodo, del codice penale;».

Art. 3

3.1

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: "602", sono inserite le seguenti: "603-bis"; dopo le parole: "648-ter del codice penale", sono inserite le seguenti: "ovvero dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

Art. 4

4.1

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 25-quinquies, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote";

1-ter. All'articolo 25-duodecies, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno"».

4.2

[STEFANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: "Art. 25-terdecies. ? (Delitti in materia di sfruttamento del lavoro). ? 1. In relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale, si applica all'ente, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da sei mesi a un

anno"».

Art. 5

5.1

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: "e 602," sono sostituite dalle seguenti: ", 602, 603-*bis*, nonché dall'articolo 22, comma 12-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "».

5.0.1

[FABBRI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: "in attesa dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I" sono inserite le seguenti parole: "Gli organi di vigilanza devono adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui verificano la sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale."

2) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente comma: "5-*ter*. Fermo restando il pagamento delle somme previste dai commi 4 lettera c) e 5 lettera b) è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza che lo ha emanato per il caso di verifica delle circostanze previste dall'articolo 603-*bis*, comma 2, numeri 2) e 3) del codice penale: a) la regolarizzazione dei lavoratori; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; c) il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente."».

Art. 6

6.1

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli artt. 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

b) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-*bis*) essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori.

c-*ter*) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro.

c-*quater*) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-*bis*."».

6.2

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) non avere riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale, delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.";

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) essere in regola, nei confronti di tutti i lavoratori effettivamente occupati, o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, ovvero della trasformazione alimentare, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché col versamento dei contributi obbligatori per le assicurazioni di legge nei confronti degli stessi lavoratori;

c-ter) non avere ricevuto la notifica di verbale di accertamento di violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro;

c-quater) rispettare gli indici di congruità occupazionale, mediante dichiarazione resa con le modalità stabilite ai sensi del comma 3-bis."»;

c) alla lettera b), dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-ter. I requisiti previsti al comma 1 vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: a) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1 lettera a), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; b) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera b), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; c) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1 lettera c); d) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1 lettera e); e) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere c-bis) e c-quater). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

1-quater. La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere c-bis) ed c-quater) del comma 1»;

d) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di

congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità. Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

3-ter. La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1.»

e) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "destinatario del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e";

e-ter) al comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-bis nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

6.3

[CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto";

2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."».

6.4

[TARQUINIO, BONERISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;

b) al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.5

[PANIZZA, ZELLER](#)

Al comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali» inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.6

[CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso a), dopo le parole: «non avere riportato condanne penali», inserire le seguenti: «passate in giudicato»;*

b) *al capoverso a) sopprimere le parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».*

6.7

[RUVOLO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso a), dopo le parole: «condanne penali», inserire le seguenti:

«passate in giudicato».

6.8

[RUVOLO](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.9

[FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «delitti contro il sentimento per gli animali».

6.10

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.11

[AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «a)», sopprimere le seguenti parole: «, delitti contro il sentimento per gli animali».

6.12

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente;"

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c);

c-ter) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.13

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del

lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.14

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.15

[AMIDEI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.16

[CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: "violazioni di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.17

[RUVOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 1, lettera b) le parole: "violazioni di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di cittadini extracomunitari, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale"».

6.18

[AMIDEI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che si tratti di violazioni di lieve entità;"».

6.19

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."»;

b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le quali deve essere prevista apposita dichiarazione circa il rispetto di quanto disposto dalla lettera c-bis) del comma 1."»;

c-ter) al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) verifica l'effettiva applicazione di quanto previsto alla lettera c-bis) del comma 1"»;

c) alla lettera e), capoverso «4-bis.» sostituire le parole: «, lettere c-bis) e c-ter), avvalendosi», con le seguenti: «, lettere a-bis), c-bis) e c-ter), avvalendosi del supporto delle competenti strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, e».

6.20

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale"».

6.21

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.22

[CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.23

[RUVOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.24

[AMIDEI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore agricolo stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.25

[TARQUINIO](#), [BONFERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI](#)

[MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) applicare i contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo o del settore agricolo cooperativo, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

6.26

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) non avere alle proprie dipendenze lavoratori che negli otto anni precedenti la richiesta di partecipazione alla Rete abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato"».

6.27

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

Al comma 1, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma "1-bis", sostituire le parole: "possono aderire", con la seguente: "aderiscono";

b) dopo il comma "1-bis", aggiungere il seguente:

"1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150"».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.28

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «possono aderire», con la seguente: «aderiscono».

6.29

[BERTUZZI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [RUTA](#),
[SAGGESE](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «lavoratori in agricoltura», inserire le seguenti: «ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

6.30

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.31

[DONNO](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-bis, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante

dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire l'alinella con il seguente: «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:».

6.32

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) I requisiti previsti al comma 1-*bis* vengono dichiarati dall'impresa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di inoltro dell'istanza in via telematica di cui al comma 3. La Cabina di regia di cui al comma 2 acquisisce in via telematica, a seguito della domanda di partecipazione delle imprese e quindi con periodicità annuale, il documento unico di regolarità contributiva e le informazioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'immediata cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione per il periodo di tre anni, rispettivamente decorrenti: *a*) dal passaggio in giudicato della condanna di cui al comma 1, lettera *a*), a condizione che sia intervenuta la riabilitazione; *b*) dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *b*), in caso di conferma totale o parziale delle violazioni contestate; *c*) a far data dal ripristino della regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera *c*); *d*) a far data dall'inizio dell'accertamento di cui al comma 1, lettera *e*); *e*) a far data dal provvedimento di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *d*) e *f*). I verbali di accertamento redatti dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL e delle ASL, mediante i quali vengono contestate violazioni alle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, sicurezza e igiene del lavoro, sono inviati contestualmente alla Cabina di regia di cui al comma 2 e producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero la sospensione della partecipazione, sino a conclusione dei procedimenti amministrativi e degli eventuali procedimenti giudiziari di opposizione.

b-ter) La cancellazione dell'impresa dall'iscrizione nella Rete del lavoro agricolo di qualità e l'inammissibilità della domanda di nuova iscrizione come previste dal precedente comma si producono anche nel caso in cui l'impresa originariamente iscritta nella Rete del lavoro agricolo di qualità abbia stipulato un contratto di appalto o subappalto e l'appaltatore o subappaltatore non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere *d*) ed *f*) del comma 1».

6.33

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Ministero dell'interno», inserire le seguenti: «dell'ANPAL»,».

6.34

[PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, dell'Ispettorato nazionale del lavoro», inserire le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

6.35

[BERTUZZI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività».

6.36

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Non possono essere

nominati rappresentanti di uno degli enti di cui al precedente periodo coloro che sono proprietari di impresa agricola o hanno un parente entro il terzo grado proprietario di impresa agricola"».

6.37

[RUVOLO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo"».

6.38

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.39

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura," sono sostituite dalle seguenti: "quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura"».

6.40

[DONNO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa ?Cura ? Legalità ? Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.91

[STEFANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "La partecipazione alla Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità è estesa ad un rappresentante delle confederazioni dei produttori agricoli e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole che hanno sottoscritto il protocollo di intesa ?Cura Legalità- Uscita dal Ghetto' firmato il 27 maggio 2016"».

6.41

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, viene emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplina i criteri di determinazione e di aggiornamento di indici di congruità occupazionale delle imprese agricole, ivi comprese le modalità di adattamento di detti criteri, a mezzo di apposite verifiche su istanza degli interessati, a singole realtà imprenditoriali, tenuto conto delle tipologie colturali o di allevamento, della collocazione geografica, del livello di meccanizzazione delle imprese, nonché le modalità di dichiarazione e documentazione del rispetto di tali indici, da parte delle imprese partecipanti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, oltre alle modalità di controllo sulla attendibilità dei dati forniti e sull'effettivo rispetto degli indici di congruità.

Entro 120 giorni dalla emanazione dei criteri di determinazione degli indici di congruità le Commissioni provinciali integrazione salari determinano gli specifici indici di congruità nel rispetto dei criteri stabiliti, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale, e li comunicano alla Cabina di regia di cui al comma 2, che ne dispone l'approvazione e l'eventuale integrazione o modifica, previa acquisizione del parere dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura";

"3-ter). La partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ovvero il suo mantenimento, è condizione essenziale per la fruizione degli incentivi alle assunzioni nonché delle detrazioni di imposta riferite ai canoni di affitto dei terreni, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge; il provvedimento di esclusione dalla Rete del lavoro agricolo di qualità comporta la revoca dei medesimi benefici ottenuti con decorrenza a partire dal venir meno dei requisiti di cui al comma 1"».

6.42

[AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «e ai dati che si renderanno disponibili», inserire le seguenti: «, a decorrere dal 30 giugno 2020,».

6.43

[RUVOLO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS».

6.44

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,».

6.45

[CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,».

6.46

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,».

6.47

[AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,».

6.48

[AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.49

[CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.50

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIAMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.51

PANIZZA

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.52

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», con le seguenti: «, a seguito della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro,».

6.53

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria, in via sperimentale e per ambiti territoriali limitati».

6.54

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria e in via sperimentale,».

6.55

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «a seguito di specifico adattamento», inserire le seguenti: «, su base volontaria,».

6.56

BERTUZZI, FASIOLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», dopo le parole: «, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS,», inserire le seguenti: «nelle more della completa realizzazione della tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate;».

6.57

AMIDEI

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», sostituire le parole: «, presso l'INPS,», con le seguenti: «, con tariffazione da parte dell'INPS,».

6.58

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), capoverso «c-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adattamento del sistema UNIEMENS non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previsto per i lavoratori agricoli e ai relativi adempimenti, ivi compresi gli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, e successive modifiche e integrazioni.».

6.59

FABBRI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «c-ter)», aggiungere il seguente:

«c-quater) procede a monitoraggi costanti sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le imprese agricole, in relazione alle condizioni retributive dei lavoratori agricoli;».

6.60

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «delle informazioni in possesso».

6.61

[BERTUZZI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [EASIOLO](#), [RUTA](#),
[SAGGESE](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.62

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI
MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.63

[CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.64

[RUVOLO](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola».

6.65

[AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le seguenti parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.66

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [ZIN](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis)», sopprimere le parole: «, a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale nell'impresa agricola,».

6.67

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «può essere richiesta» con le seguenti: «è richiesta».

6.68

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

A comma 1, alla lettera e), capoverso: «4-bis», sostituire le parole: «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale.» con le seguenti: «, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e con il coinvolgimento di professionisti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1979, n. 12, che non ricoprano cariche di natura elettiva all'interno degli ordini professionali o funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.»

6.69

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter».*

b) *dopo il capoverso: «4-bis» inserire il seguente:*

«4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta

collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali».

6.70

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.71

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

A comma 1, alla lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente:

«4-ter. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.»

Consequentemente, alla medesima lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»

6.72

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 30 giorni dalla presentazione.».

6.73

[CANDIANI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.»

6.74

[AMIDEI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione.».

6.75

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: «La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile.»»

6.76

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, dopo le parole: "l'attività di vigilanza", è inserita la seguente: "prevalentemente"»

6.77

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 6, dopo le parole: "orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese" sono aggiunte le parole: "destinatarie del diniego di nulla osta ai sensi di quanto previsto dal comma seguente e"».

6.78

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis) Gli sportelli unici per l'immigrazione, rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di congruità di cui al comma 3-bis nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"».

6.79

[BERTUZZI](#), [DALLA TOR](#), [PANIZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [RUTA](#), [SAGGESE](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo».

6.80

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:

«7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, devono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.81

[PARENTE](#), [D'ADDA](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [SPILABOTTE](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuovono campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative promosse dalla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter)».

6.82

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.83

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme"».

6.84

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome

e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo"».

6.85

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS».

6.86

[FASIOLO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.87

[CANDIANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.88

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.89

[PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.90

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti».

6.0.1

[BERTUZZI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cooperative agricole senza terra)

1. In caso di esercizio di attività agricola da parte di cooperative, anche al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 del codice civile, il locatore del fondo, o il committente, in caso di contratto di appalto, sono solidamente responsabili con il datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato.

2. Alla medesima responsabilità solidale di cui al comma 1 sono soggetti il locatore del fondo o l'appaltante in caso di cooperative non agricole esercenti attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta.

3. Le cooperative di cui ai commi 1 e 2, in caso di inizio di attività, integrano la denuncia aziendale con l'indicazione della data presunta di cessazione dell'attività stessa.

4. In caso di omessa indicazione della data di cessazione dell'attività di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 20.000 ad euro 50.000 e la confisca del prodotto».

6.0.2

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Istituzione di un marchio volontario per le imprese
aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio di cui al comma 1. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. »

6.0.3

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.4

[BERGER](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [ROMANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.5

[CANDIANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.6

[TARQUINIO](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.7

[AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aziende agricole certificate)

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.8

[CAMPANELLA](#), [STEFANO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

6.0.9

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura».

6.0.10

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto al comma 6,";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 7.

Art. 7

7.1

[DONNO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, il Ministero della salute»;

b) *dopo le parole:* «la sistemazione logistica», *inserire le seguenti:* «, l'assistenza sanitaria».

7.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», fino alla fine del comma, con le seguenti: «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore».

7.3

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevede», fino alla fine del comma, con le seguenti: «che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali».

7.4

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore».

7.5

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «province autonome e amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,».

7.6

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni locali», inserire le seguenti: «, aziende agricole del territorio».

7.7

CATALEO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e delle organizzazioni del terzo settore».

7.8

BERTUZZI, DALLA TOR, PANIZZA, PIGNEDOLI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, RUTA, SAGGESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulati a livello territoriale».

7.9

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative».

7.10

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle

Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1».

7.0.1

[FEDELI](#), [ANGIONI](#), [PEZZOPANE](#), [BERTUZZI](#), [CANTINI](#), [D'ADDA](#), [MANASSERO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di due diligence per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro)

1. Le imprese che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi devono depositare, contestualmente al bilancio di cui alla sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V, del codice civile, la dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

2. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro di cui al comma 1 registra le azioni intraprese dall'impresa nel corso dell'esercizio annuale al fine di garantire che i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro non abbiano luogo in nessuna delle proprie catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e in nessuna delle proprie filiere produttive.

3. La dichiarazione di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro può includere informazioni relative:

a) all'organizzazione dell'impresa, alle sue attività e alle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive;

b) alle politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro che l'impresa adotta;

c) ai processi di *due diligence* per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che l'impresa segue nelle sue catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e nelle sue filiere produttive;

d) alle catene commerciali, di fornitura e filiere produttive dell'impresa in cui si riscontrano maggiori rischi di lavoro nero e sfruttamento del lavoro e alle misure adottate per valutare e gestire tali rischi;

e) all'efficacia dell'azione intrapresa dall'impresa per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro nelle catene commerciali, di approvvigionamento e di fornitura e filiere produttive, misurata con opportuni indicatori;

f) alla formazione professionale che l'impresa offre al proprio personale al fine di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro.

4. Nei rispettivi siti *internet*, ciascuna impresa pubblica, in un'apposita sezione denominata politiche di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che rispetti i principi di elevata accessibilità, completezza d'informazione, chiarezza, semplicità di consultazione, la dichiarazione di cui al comma 1».

7.0.2

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato)

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

[DONNO](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campagne informative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme».

7.0.4

[AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le giornate pubblicate negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, di cui agli articoli 12 e 12-bis del regio decreto 27 settembre 1940 n. 1949, all'articolo 7, primo comma, n. 5, del decreto-legge n. 7 del 1970, convertito dalla legge n. 83 del 1970 e all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio del 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non hanno valore certificativo per l'accredito dei contributi previdenziali ed ai fini dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e di integrazione salariale del settore agricolo».

7.0.5

[STEEANO](#), [CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge
nel settore agricolo)*

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

- a) rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali del settore agricolo;
- b) rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici».

7.0.6

[PUGLIA](#), [DONNO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nel caso di operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro versano all'INPS le quote di TFR spettanti a ciascun lavoratore congiuntamente ai contributi. Al termine del rapporto di lavoro, l'INPS riversa ai lavoratori, entro trenta giorni, l'importo delle quote di TFR di cui al precedente periodo».

7.0.7

[PADUA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.8

[CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

Art. 7-ter.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies con i seguenti:

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27 comma 1, lettere f) e i), sia stato ottenuto a fronte

dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore".

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio: a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori; c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in

relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-*sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-sexies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi.

Il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi.

Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-septies. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-quater;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuati nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa".

Art. 7-quater.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis.

(Tutela del lavoro e sanzioni)

1. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto all'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22 comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-bis e 12-ter dello stesso articolo.

2. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, ai cittadini dell'Unione vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-quinques e sexies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 alle lettere a) e b)".

7.0.9

[STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti)

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante é riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo».

7.0.10

[AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

1. All'articolo 63 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "per almeno 51 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro 60 giorni dalla sua cessazione";

b) al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";

c) il comma 6 è abrogato».

7.0.11

[FABBRI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) attività lavorative prestate presso aziende agricole, zootecniche e agroforestali, ivi comprese le attività complementari per l'elaborazione, confezionamento e trasporto dei prodotti".

7.0.12

[PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti» sono inserite le seguenti: «o nel caso di attività lavorative nel settore agricolo, nel settore della pesca o nella pastorizia»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) prodotti adoperati e macchine utilizzate";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attività di cui al comma 1 sono svolte con l'ausilio ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca dalle Capitanerie di porto. Il nominativo del funzionario già formalmente incaricato che coordina l'attività con gli sportelli unici per le attività produttive, come previsto al comma 2, deve essere trasmesso alla Guardia di finanza e per quanto riguarda il settore della pesca alle Capitanerie di porto. Le conseguenti attività di prevenzione sono eseguite dagli enti coinvolti in modalità congiunta"».

7.0.13

[DONNO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 267 (pom.) del 21/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 267
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.29. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) Laura PUPPATO ed altri. - Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che gli ordini del giorno sono stati esaminati nella seduta del 13 luglio scorso e che gli emendamenti sono già stati dati per illustrati.

Informa che i senatori Campanella e Stefano hanno ritirato i testi due degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.7 mantenendo ferma l'originaria formulazione degli stessi (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 giugno 2016).

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) chiede ragguagli circa l'urgenza di provvedere sui disegni di legge in esame in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il presidente [FORMIGONI](#) fa presente che i disegni di legge sono già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima. La Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge e sugli emendamenti, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Propone di concludere comunque l'esame nella seduta odierna, con il conferimento del mandato alla relatrice, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito del parere della suddetta Commissione.

La Commissione conviene.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame reca misure importanti e fortemente attese dagli operatori sociali, considerando soddisfacente il testo proveniente dalla prima lettura parlamentare. Per tale ragione invita al ritiro di tutte le proposte emendative esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice, preannunciando sin d'ora la disponibilità a valutare eventuali ordini del giorno che dovessero essere presentati per l'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (*PD*) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.2, 3.6, 3.10, 3.13, 3.16, 8.5, 8.6, 8.9, 9.5, 9.7, 9.14, 10.2, 11.6, 13.3, 15.2, 15.12, 16.1, 16.5 e 17.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Presente il numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (sottoscritto anche dal senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*)) e 2.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18 (sottoscritto anche dal senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*)), 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a sua firma 3.27. Fa presente che il provvedimento è da considerarsi suscettibile di perfezionamenti e, alla luce dei pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, preannuncia sin d'ora la presentazione di ulteriori ordini del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.27 è respinto.

Con separata votazione, è altresì respinto l'emendamento 3.28.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 4.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 7.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.15.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.3 (cui aggiunge la firma la senatrice [DONNO](#) (M5S)) e 15.4 (cui aggiunge la firma la senatrice [DONNO](#) (M5S)).

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) aggiunge la firma e sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.7.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce il proprio parere contrario, motivato non solo dall'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, senza modificazioni, ma anche da rilievi critici sulla formulazione della proposta in esame. Si dichiara comunque disponibile a valutare un atto di indirizzo sulla materia del riutilizzo dei prodotti farmaceutici per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 15.7 è respinto.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 15.8 (cui aggiunge la firma la senatrice [DONNO](#) (M5S)), 15.9 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII)), 15.10 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII)), 15.11 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII)), 15.13 (cui aggiunge la firma il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut)) e 15.14 (cui aggiunge la firma il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut)).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.6 e 16.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 18.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.0.1.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira l'emendamento 18.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut), posto ai voti è infine respinto l'emendamento 18.0.3.

Il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Bertuzzi a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2290, nel testo approvato

dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 2320, e di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO), sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ODIERNA

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, alle ore 19, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.30. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 280
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

1.3.2.1.31. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 222 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2595\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere proposto dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla votazione dello schema di parere illustrato dalla relatrice.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole, sottolineando come i nuovi adempimenti previsti per le imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge non siano applicabili ai produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

[\(313\)](#) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

[\(926\)](#) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente relatore [FORMIGONI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni sui disegni di legge in esame, il quale ha consentito a sé e alla Commissione di disporre di approfondimenti su taluni punti problematici dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di individuare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 313, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 10.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
visti in particolare gli articoli 4, 4-ter, 5, 5-bis e 13 del decreto-legge;
valutate positivamente le misure ivi recate,
esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in esame (che appare privo dei requisiti di urgenza e uniformità per materia) appare un tentativo di porre in essere un coacervo di provvedimenti con mere finalità di consenso elettorale in vista del referendum del 4 dicembre: finta abolizione di Equitalia, condono fiscale, trasmissione telematica dei dati fiscali, trasporto locale, *voluntary disclosure*, promozione dell'agroalimentare, Fondo occupazione;

considerato che:

le misure contenute nel decreto-legge, anziché semplificare le procedure di accertamento e di riscossione delle imposte introducono oneri ben più penosi in capo agli operatori agricoli;

in particolare, le disposizioni contenute all'articolo 4, pur intervenendo ad eliminare l'istituto del cosiddetto spesometro, introducono tuttavia oneri ben più complessi a carico degli operatori che, alla prova dei fatti, avranno l'effetto di far svanire *in toto* i benefici derivanti dalle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in materia di cancellazione dell'Irpef agricola;

infatti, i nuovi otto adempimenti fiscali che graveranno sui conti e sul già fitto calendario di imprese, commercianti e professionisti costeranno 720 euro in più a partire dal 2018. Soltanto per il 2017 il costo e il carico di adempimenti sarà ridotto;

con la deroga alla scadenza trimestrale dello spesometro, che esclusivamente per il 2017 avrà cadenza semestrale, si stima che i titolari di partita IVA avranno un aggravio intorno ai 480 euro

quanto a costi di gestione e di aggiornamento,

esprime parere contrario.

1.3.2.1.32. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 364](#))

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FORMIGONI](#) dà la parola alla senatrice Bertuzzi, in qualità di relatrice, in sostituzione della senatrice Cantini, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) illustra quindi il provvedimento in titolo. Specifica in via preliminare

che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di bilancio 2015, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari ad euro 421.945.

Il sopracitato importo viene assegnato per circa la metà, per un contributo di euro 215.104, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), mentre la restante parte, per la somma di euro 206.481, viene assegnata a tre organismi internazionali che operano nel settore agricolo: *Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes* - OEPP per un importo di euro 162.200; ITAL-ICID - Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica per un importo di euro 30 mila; *Europeenne Federation de Zootechnie* - EAPP per un importo di euro 14.641.

In relazione al CREA, ricorda che, nei riparti degli anni precedenti, gran parte delle risorse erano stanziate a favore dell'INEA, che tuttavia ha subito l'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ha assunto la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) in base all'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 668 della legge n. 208 del 2015.

Quanto ai tre organismi internazionali citati, la stessa relazione tecnica del provvedimento riferisce che la ripartizione delle risorse indirizzate ai suddetti organismi viene effettuata sulla base delle richieste avanzate dai singoli enti (nella fattispecie si tratta di Comitati italiani di vari settori della ricerca e della sperimentazione), principalmente per il pagamento delle relative quote di partecipazione e delle missioni dei propri agenti.

Evidenzia che il quadro delle risorse destinate in favore di enti ed altri organismi, iscritte sul capitolo 2200, negli ultimi anni ha subito una evoluzione tendenzialmente in diminuzione condizionata, nel corso del tempo, da un lato, dalla soppressione di taluni enti che, in passato, erano i maggiori beneficiari dei contributi (in particolare INRAN, Centro di Portici, ENSE), dall'altro dai tagli lineari che, in corso d'anno, hanno inciso sui trasferimenti correnti agli enti.

Rileva che, relativamente agli anni successivi a quello in esame, il disegno di legge di assestamento per il 2016 ha previsto uno stanziamento, in conto competenza, per il suddetto capitolo 2200 del MIPAAF di 380.881 euro, mentre il disegno di legge di bilancio per il 2017, appena approvato dal Parlamento, espone sul capitolo 2200 uno stanziamento pari a 379.631 euro per il 2017, a 373.591 euro per il 2018 e a 379.631 euro per il 2019, sia in conto competenza, sia in conto cassa.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) preso atto della somma complessivamente destinata dall'Atto del Governo in esame, chiede ulteriori chiarimenti sull'utilizzo delle somme, onde poterne valutare la congruità.

Il senatore [RUTA](#) (PD) chiede a sua volta ragguagli sull'utilizzo degli stanziamenti.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che le somme ripartite con lo schema di decreto sono utilizzate per le attività svolte dagli enti beneficiari nell'ambito di accordi internazionali per attività di ricerca e di cooperazione e partenariato di varia natura. Gli enti operano relativamente alle risorse messe a loro disposizione e le ripartiscono ulteriormente secondo il loro programma di attività.

Valuta quindi positivamente i contenuti dello schema di parere proposto dalla relatrice.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione dello schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'astensione, non reputando esaustivi i chiarimenti sulle attività finanziate con il decreto in esame.

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) fa notare che le somme vengono assegnate annualmente agli enti indicati per attività di ricerca puntuali. Reputa peraltro utile che la Commissione possa svolgere in un momento successivo un'audizione dei tre organismi internazionali che operano nel settore agricolo finanziati dal decreto, per disporre di un quadro informativo più preciso.

Il presidente [FORMIGONI](#) assicura che la Commissione provvederà alla calendarizzazione dell'audizione suggerita dalla relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[\(313\)](#) *Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

[\(926\)](#) *TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre 2016.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone un breve differimento del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 313, già fissato per giovedì 12 gennaio alle ore 10, a lunedì prossimo 16 gennaio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 11 gennaio alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.33. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 227 (pom.) del 17/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(313\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri.** - *Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

[\(926\)](#) **TOMASELLI ed altri.** - *Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 313 assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno, che sono dati tutti per illustrati.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) in qualità di relatore specifica che le proposte da egli presentate tendono a sostituire il marchio dieta mediterranea con un Piano di promozione, apprestando altresì uno stanziamento di spesa di 500 mila euro all'anno per il prossimo triennio.

Stante la portata degli stessi, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine per i subemendamenti agli emendamenti del relatore 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 per giovedì 19 gennaio, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che è così esaurita l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (Ncd-CpI)*) illustra il disegno di legge in esame evidenziando che il provvedimento in esame, nel solco di una prassi che ha ormai carattere pressoché annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate.

Si tratta, come da prassi, di norme concernenti numerosi settori e materie, attinenti pertanto a profili e competenze diversificati, cui corrisponde sotto l'aspetto strutturale una suddivisione delle diverse proroghe previste nei 16 articoli di cui si compone il testo.

Evidenzia che le disposizioni concernenti il settore agricolo sono oggetto dell'articolo 1, comma 6 e dell'articolo 8, commi 4 e 5.

Il comma 6 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Le autorizzazioni alle assunzioni oggetto di proroga da parte della disposizione in commento sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di

personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 dell'articolo 8 che concerne la confluenza del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di affidare, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio. Il medesimo comma differisce il termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato.

La lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 novella il decreto legislativo n. 177 del 2016 il quale, nel dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disposto il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.

Rileva che nello specifico la disposizione in esame, introducendo nel richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016 il nuovo comma 15-bis dell'articolo 18, affida, fino al 30 giugno 2017, la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato agli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri specificando che il coordinamento delle medesime operazioni è affidato al Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio.

La successiva lettera b) del comma 4 prevede, inoltre, attraverso una modifica al comma 16 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016 il differimento del termine, dal primo gennaio 2017 al 30 aprile 2017, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato al quale, come appena illustrato (lettera a)), il comma in esame affida la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità del Corpo forestale dello Stato.

A sua volta il comma 5 dell'articolo 8 aggiunge un periodo nuovo all'articolo 20, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, al fine di introdurre una specifica disposizione concernente il pagamento del contributo obbligatorio per l'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate da parte del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, rileva che la disposizione in esame prevede che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ovvero almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sulla disposizione da ultimo citata dal relatore.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che la norma di rinvio riguarda esclusivamente il personale del Corpo forestale dello Stato destinato al transito nell'Arma dei Carabinieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [DALLA TOR](#) (*AP (Ncd-CpI)*) si riserva di presentare uno schema di parere sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 ([n. COM \(2016\) 786 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [ALBANO](#) (PD) illustra la proposta di regolamento, la quale mira a rinnovare la normativa in materia di statistiche integrate sulle aziende agricole al fine di soddisfare in modo flessibile le nuove esigenze di dati, accrescere l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche e attenuare gli oneri connessi alla raccolta dei dati.

Le statistiche agricole utilizzate a livello dell'Unione europea sono ricavate da una varietà di fonti: indagini statistiche, dati amministrativi, dati comunicati da aziende agricole e da altre imprese, oltre a dati a livello di azienda agricola ricavati da censimenti e campioni. È a quest'ultima fonte di dati statistici che fa riferimento la proposta in esame.

Specifica che l'iniziativa legislativa della Commissione europea rientra all'interno del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e costituisce la prima tappa della Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, il cui obiettivo è razionalizzare il Sistema europeo delle statistiche agricole (EASS) nel suo complesso e rendere il processo di rilevazione dei dati più efficiente e pertinente.

Evidenzia che l'adozione della nuova Strategia in materia di statistiche agricole e della proposta legislativa in esame è stata preceduta da un ampio e dettagliato processo di consultazione dei portatori di interesse (istituti nazionali di statistica, agricoltori, associazioni degli agricoltori e aziende, decisori in ambito pubblico e privato, ricercatori e pubblicisti).

Per affrontare tali problemi, la valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento prende in considerazione quattro possibili opzioni, propendendo infine per l'integrazione delle statistiche agricole in due passaggi successivi, con un regolamento sulle statistiche integrate relative alle sole aziende agricole e un regolamento quadro sulle statistiche di input e output nell'agricoltura. Specifica che per quanto concerne, più nel dettaglio, i contenuti della proposta di regolamento, essa consta di 19 articoli e di 5 allegati.

L'articolo 1 enuncia l'obiettivo del regolamento: stabilire un quadro di riferimento per le statistiche agricole europee a livello di azienda agricola e prevedere l'integrazione delle informazioni relative alle strutture con altre informazioni quali i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e di altro tipo. Le definizioni principali figurano nell'articolo 2 e l'ambito di applicazione e la copertura nell'articolo 3, mentre l'articolo 4 elenca le forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative concesse e promosse dal regolamento.

Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono le statistiche oggetto del regolamento, mentre l'articolo 10 disciplina i periodi di riferimento e gli articoli 8 e 9 conferiscono alla Commissione il potere - senza limitazioni temporali - di adottare atti delegati al fine di modificare le caratteristiche di base figuranti negli allegati III e IV, in modo che i dati da rilevare possano essere adattati alle esigenze degli utenti futuri e per soddisfare esigenze specifiche degli utenti nelle indagini *ad hoc*.

L'articolo 11 specifica le misure da adottare da parte degli Stati membri per garantire la qualità dei dati

e dei metadati trasmessi, mentre l'articolo 12 fissa le date limite per la trasmissione dei dati stessi.

L'articolo 13 prevede la possibilità, per l'Unione, di concedere sovvenzioni, agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate, per la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati e per l'elaborazione di metodologie che perseguano una qualità superiore e/o costi inferiori e minori oneri amministrativi per la rilevazione e la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole. Il contributo dell'Unione europea non può superare il 75 per cento dei costi ammissibili, entro importi massimi fissati per Stato membro (e che per l'Italia ammontano a 4 milioni di euro).

Infine, l'articolo 14 fissa la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati in 40 milioni di euro per il periodo 2018-2020, mentre la cifra per il periodo successivo sarà determinata "dall'autorità di bilancio e legislativa su proposta della Commissione" dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Enrico Corali a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ([n. 94](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [FORMIGONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) riferisce sul *curriculum* del professor Enrico Corali, valutando positivamente la proposta di nomina a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

([2616](#)) STEFANO. - *Disciplina dell'attività di enoturismo*

(Esame e rinvio)

Il relatore [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) riferisce sul disegno di legge in esame il quale, all'articolo 1, riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche.

Alla stessa stregua di altre realtà nazionali, l'Italia ha, infatti, un giacimento vitivinicolo unico al mondo, accanto al quale si è fatta strada negli anni una forma di turismo - l'enoturismo - con 2,5

miliardi di euro di fatturato annuale e 13 milioni di arrivi in cantina.

La proposta al comma 1 si pone in sintonia con le finalità del testo unico della vite e del vino (legge n. 238 del 2016) e con i piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, promuove e disciplina l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità

Il comma 2 reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»: per essi si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Per il comma 3 le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, secondo i principi contenuti nella legislazione statale di settore e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

L'articolo 2 fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, rimanda alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione e specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore.

Ai sensi del comma 1, le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza. I parametri qualitativi saranno specificatamente individuati (ai sensi dell'articolo 3) e dovranno escludere le aziende impegnate nella sola attività di imbottigliamento.

Per il comma 2, le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione.

Ai sensi del comma 3, lo svolgimento dell'attività enoturistica - nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, come autorizzato ai sensi dell'articolo 3 - comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (regime di determinazione forfettaria del reddito, alla stessa stregua di quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante disciplina), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agriturbistica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell'accoglienza.

Per il comma 1, la certificazione della qualità dell'accoglienza dovrà includere processi di formazione di medio lungo periodo, intesa sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di *benchmarking* a sostegno dell'innovazione dell'offerta, dedicata alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali la definizione degli standard minimi di qualità. Esso andrà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 dispone la commercializzazione dei prodotti dell'impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi.

Ai sensi del comma 1, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si applica alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa enoturistica e identificativi del *brand* aziendale, ovvero di oggetti riportanti il marchio della cantina, nonché dei prodotti legati al mondo del vino e alle attività di degustazione.

Si tratta della disciplina che consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro

delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Per il comma 2, poi, è consentito alle imprese enoturistiche commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzata a svolgere attività enoturistica.

La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza è, ai sensi del comma 1, considerata a tutti gli effetti luogo di destinazione turistica e pertanto usufruisce di appositi cartelli identificativi che possono essere installati nelle diverse direzioni di accesso in un raggio di 10 chilometri dalla cantina, nel numero di cinque per ciascuna cantina.

I cartelli in questione, secondo il comma 2 sono esenti da tassazione. Essi, per il comma 3, individuano e indicano luoghi museali, di esposizione e di collezioni di oggetti afferenti la tradizione del vino e la cultura locale, di proprietà privata, possono essere apposti in misura pari o superiore a quella delle cantine, in forma anch'essa esente da qualsivoglia tassazione.

Per il comma 4 la progettazione e le risorse finanziarie pubbliche, regionali e non, destinate a sviluppare l'enoturismo sul territorio possono includere elementi di arredo urbano.

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Ai sensi del comma 1 le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

Pertanto, il comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese.

I compiti dell'Osservatorio per il comma 3 sono: il controllo del livello medio dei servizi offerti dagli operatori del settore agli enoturisti, sul territorio comunale; la puntuale individuazione dei settori in cui investire per migliorare i servizi offerti all'enoturista; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale. Ne deriverà un flusso di dati che, per il comma 4, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale raccoglierà ed elaborerà, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato dell'enoturismo.

L'articolo 7 introduce la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione del turismo del vino italiano da parte del MIPAAF, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi del comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, sulla scorta dei dati recuperati attraverso le indagini dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano.

Si tratta di un piano finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali: pertanto, il MIPAAF disporrà la realizzazione di un portale *internet* stabile, aggiornato ed efficace in termini di *brand reputation* quale suo principale veicolo di comunicazione e promozione.

Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici,

sostengono - ai sensi del comma 2 - lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

L'articolo 8 estende l'applicazione della legge all'ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.

L'articolo 9 tratta la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 10 afferma l'invarianza finanziaria per lo Stato a seguito dell'approvazione della legge.

Propone, infine, lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene di svolgere pertanto le audizioni suggerite dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

G/313/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»,

impegna il Governo:

nell'attuazione dell'articolo 3 del provvedimento, a considerare le competenze del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, della Fondazione Dieta Mediterranea ? Onlus di Ostuni, dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) di Palermo, della Scuola Italiana Dieta Mediterranea (SIDMe) di Pavia e del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (C.I.H.E.A.M.) di Bari.

G/313/2/9

[CANDIANI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

premesso che:

la dieta mediterranea è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la sua proclamazione rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per la cultura dell'Italia intera;

ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno messo in evidenza come l'alimentazione moderna, satura di zuccheri e grassi animali, sia una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie quali diabete, tumori, obesità, mentre, al contrario, laddove si segue un regime alimentare facente parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie diminuisce;

anche nel nostro Paese è esploso il fenomeno delle obesità infantili, causato dalle modifiche delle abitudini alimentari, con ricorso sempre più frequente ai pasti tipo «*fast food*», associati ad uso di bevande gassate zuccherate;

l'uso dei cosiddetti «cibi spazzatura» deve essere limitato non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche perché il loro consumo va a scapito dei legami con il territorio, dei sapori, delle culture e delle tradizioni del Belpaese,

impegna il Governo:

a prevedere misure le quali prevedano che anche all'interno dei «*fast food*» sia favorito l'uso di cibi provenienti dalla dieta mediterranea affinché sia scoraggiato il consumo dei «cibi spazzatura» al fine di tutelare la salute dei consumatori, soprattutto in età scolare.

Art. 1

1.1

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulla salute», aggiungere le seguenti: «umana e sulla qualità della vita».

1.2

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «stile alimentare», aggiungere le seguenti: «e di vita».

1.3

[CAMPANELLA](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento a quelli che si avvalgono di materie prime prodotte sul territorio nazionale».

Art. 2

2.1

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) "dieta mediterranea": l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio agrario e naturale all'alimentazione, includendo le colture, soprattutto quelle connesse alle specie tradizionali e alla loro biodiversità varietale, le modalità di raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza, di identità e di continuità per le popolazioni coinvolte;».

2.2

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le linee operative per l'attuazione del presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

2.3

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ricerche interdisciplinari», aggiungere le seguenti: «sia su base nazionale che internazionale».

2.4

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «salute pubblica», aggiungere le seguenti: «anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana;».

2.5

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: «ristorazione», aggiungere la seguente: «individuale».

2.6

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «mense scolastiche», inserire le seguenti: «e ospedaliera».

2.7

CAMPANELLA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando le forniture provenienti da filiere locali;».

2.8

DALLA TOR

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;*

b) *alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».*

2.9

SAGGESE, PIGNEDOLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;*

b) *alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».*

2.10

CANDIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;*

b) *alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».*

2.11

MARIO FERRARA, CASALETTO

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale», con le seguenti: «così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale;».

2.12

MARIO FERRARA, CASALETTO

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «ad essi connessi,», inserire le seguenti: «nonché la cultura enogastronomica tradizionale;».

2.13

MARIO FERRARA, CASALETTO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) incentivare lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti, con particolare riferimento all'olivo, alle specie cerealicole, alle leguminose, alle specie ortofrutticole e alle verdure spontanee e coltivate;».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un

esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo.»;

b) *al comma 4:*

all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;

all'alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del relativo Piano»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

3.2

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di Pollica», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Istituto IDiMed (Istituto Dieta Mediterranea) di Palermo».

3.3

[TOMASELLI, STEFANO, FABBRI, IURLARO, DALLA TOR](#)

Al comma 2, dopo le parole: «da un rappresentante del centro Studi per la dieta mediterranea "Angelo Vassallo" di Pollica», inserire le seguenti: «e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni».

3.4

[TOMASELLI, STEFANO, FABBRI, IURLARO, DALLA TOR](#)

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati», aggiungere le seguenti: «, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agroalimentare».

3.5

[PIGNEDOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera agro-alimentare.».

3.6

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «nutrizionali, sociali, economici, ambientali», aggiungere le seguenti: «di biodiversità alimentare».

3.7

[CAMPANELLA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) valutare e proporre interventi rivolti a valorizzare le filiere enogastronomiche nazionali che forniscono i prodotti tipici di primario rilievo per la dieta mediterranea».

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il comma 2;*
- b) *al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».*

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «inferiori e superiori», aggiungere le seguenti: «e mense universitarie».

5.3

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense ospedaliere, alla ristorazione sanitaria e alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui ai commi 1 e 2».

5.0.1

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [SCOMA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le farmacie partecipano alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

2. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

5.0.2

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Promozione della dieta mediterranea nei programmi scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, nell'ambito delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana" adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.

2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3.».

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di

sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6.2

[PIGNEDOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente al finanziamento di progetti destinati alla formazione di operatori impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, con particolare attenzione all'ambito scolastico e al settore della ristorazione e della filiera agroalimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono definiti criteri e modalità di individuazione e finanziamento dei relativi progetti.».

6.3

[SAGGESE](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in ambito internazionale, i prodotti», inserire le seguenti: «, le specialità e le ricette».

Conseguentemente, al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «tutela dei prodotti», inserire le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;

alla lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», inserire le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».

6.4

[CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i prodotti», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «tutela dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».*

6.5

[DALLA TOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «anche in ambito internazionale, i prodotti», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «tutela dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».*

6.6

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «colture tipiche tradizionali», aggiungere le seguenti: «con la relativa biodiversità che preservano e valorizzano».

6.7

[TOMASELLI, STEFANO, FABBRI, IURLARO, DALLA TOR](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i principi della dieta mediterranea,».

6.8

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «concesso», aggiungere le seguenti: «ottenuti secondo quanto previsto da specifici disciplinari di produzione e di filiera;».

6.9

[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le materie prime utilizzate nella produzione devono essere di provenienza nazionale;».

Art. 7

7.1

[CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Alla copertura del suddetto Fondo si provvede mediante destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate per le frodi nel settore agroalimentare, per un valore di 1 milione di euro annui per il triennio 2017-2019.».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2013, 2014, 2015» con le seguenti: «2017, 2018, 2019».

1.3.2.1.34. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 229 (pom.) del 24/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore al disegno di legge n. 313 assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Sono quindi dati per illustrati i subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Enrico Corali a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ([n. 94](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [FORMIGONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*) ricorda che nella seduta di martedì 17 gennaio scorso ha illustrato il *curriculum* del candidato valutandolo positivamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di nomina in esame.

Partecipano alla votazione i senatori Donatella [ALBANO](#) (*PD*), [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*), Maria Teresa [BERTUZZI](#) (*PD*), Laura [CANTINI](#) (*PD*), Monica [CASALETTO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), [DALLA TOR](#) (*AP (Ncd-CpI)*), Daniela [DONNO](#) (*M5S*), Laura [FASIOLO](#) (*PD*), [FORMIGONI](#) (*AP (Ncd-CpI)*), Maria Grazia [GATTI](#) (*PD*), [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Leana [PIGNEDOLI](#) (*PD*), [RUTA](#) (*PD*), [RUVOLO](#) (*AL-A*), Angelica [SAGGESE](#) (*PD*), [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) e [TARQUINIO](#) (*CoR*).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 14 voti favorevoli e 3 voti di astensione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#), d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, comunica che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi sul consumo del suolo, è stata trasmessa documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce "sedute con altre Commissioni", al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

Il Presidente, informa altresì che, nel corso dell'audizione sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva) svolta mercoledì 18 gennaio, è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 2

2.2/1

[DALLA TOR](#)

All'emendamento 2.2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: "fruizione dei prodotti", aggiungere le seguenti: ", delle specialità e delle ricette";

b) alla lettera f), dopo le parole: "le colture", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette"»;

2.2

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le linee operative per l'attuazione del presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

Art. 6

6.1/1

[DALLA TOR](#)

All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";

b) al comma 2, dopo le parole: "in ambito nazionale e internazionale", aggiungere le seguenti: "delle specialità e delle ricette e"».

6.1/2

[CANDIANI](#)

All'emendamento 6.1, capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Piano di sostegno della dieta mediterranea). ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

1.3.2.1.35. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 234 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni testé illustrato dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente [FORMIGONI](#), verificata la

presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente relatore **EORMIGONI** (*AP (Ncd-CpI)*) informa che sono stati espressi i pareri delle Commissioni affari costituzionali e sanità, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Tenendo conto dei rilievi ivi espressi, presenta la riformulazione degli emendamenti a propria firma 3.1 e 6.1 in un testo 2.

Nessuno chiedendo la fissazione di un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti, il **PRESIDENTE** fa presente che i subemendamenti 6.1/1 e 6.1/2 devono intendersi pertanto riferiti all'emendamento 6.1 (testo 2), in quanto vertenti su parti non riformulate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

- e petizione n. 380 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2015.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che il relatore Scoma ha riformulato i propri emendamenti 3.1, 4.1, 6.1 in un testo 2, riferendo le coperture finanziarie al solo anno 2017.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informache, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti del Corpo della Guardia di finanza sul disegno di legge n. 2037 (ristorazione collettiva), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

il Capitolo 10 della Relazione programmatica è interamente dedicato agli impegni che il Governo intende assumere per quanto concerne i settori dell'agricoltura e della pesca;
in particolare, la Relazione si sofferma su una serie di temi strategici che vanno dal monitoraggio dei negoziati europei di revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al rafforzamento delle politiche a favore dei giovani in agricoltura fino alla promozione di iniziative normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

preso atto positivamente delle linee di azione prefigurate dal Governo in sede europea,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

occorre sostenere il passaggio ad un nuovo ruolo del produttore agricolo europeo, che divenga una vera e propria figura imprenditoriale lungo tutta la filiera agricola e agroalimentare;

si persegua, in un'ottica di garanzia del ricambio generazionale nell'agricoltura europea, una valorizzazione del fattore lavoro, della professionalizzazione delle risorse umane e della certificazione etica delle modalità produttive;

si agisca, per il potenziamento degli strumenti assicurativi in agricoltura anche nel contesto dell'Unione europea, non solo in un'ottica di gestione dei rischi, ma anche di prevenzione, agendo sul versante della sostenibilità ambientale e della gestione del suolo agricolo;

occorre perseguire con forza gli obiettivi della qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari disponibili sul mercato italiano, di provenienza nazionale, europea o internazionale, anche nell'ambito dei negoziati per l'adozione degli atti dell'Unione che si svolgeranno nel 2017;

nel quadro degli interventi volti a gestire la crisi dei mercati agricoli e ad assicurare un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori, occorre considerare la difficile situazione che stanno attraversando numerosi settori del comparto primario, tra cui, segnatamente quello cerealicolo e quello saccarifero;

occorre agire con convinzione sul versante della semplificazione e dell'alleggerimento degli oneri burocratici per le imprese agricole italiane, tenendo conto delle consistenti difficoltà che interessano non solo i territori interessati da eventi sismici ma anche quelli colpiti da calamità naturali e climatiche;

si richiama, infine, la necessità di intervenire sollecitamente, nell'imminenza dell'erogazione dei contributi della nuova politica agricola comune europea, rispetto alla qualificazione normativa delle aree agricole pedemontane, onde consentire a tali ultime di essere incluse nelle misure di sostegno.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 3

3.1 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due esperti designati dal Ministero della salute, un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa

nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo.»;

b) *al comma 4:*

all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;

all'alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del relativo Piano»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

3.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti designati dal Ministero della salute di cui uno indicato dall'Istituto superiore della sanità ed uno scelto tra esperti nutrizionisti di notoria e alta qualificazione, da un esperto designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, da due rappresentanti dei comuni designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da due rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati da Unioncamere e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi di alcun tipo.»;

b) *al comma 4:*

all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive»;

all'alinea, sostituire le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del relativo Piano»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

Art. 6

6.1 testo 2/1

[DALLA TOR](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";*
- b) *al comma 2, dopo le parole: "in ambito nazionale e internazionale", aggiungere le seguenti: "delle specialità e delle ricette e"».*

6.1 testo 2/2

[CANDIANI](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".

6.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1641](#)

Art. 3

3.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)*. ?
1. Per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)*. ?
1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Art. 4

4.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)*. ?
1. Per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici)*. ? 1. Per il triennio 2015-2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Art. 6

6.1 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017.».

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

6.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 milioni di euro per l'anno 2017.».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.3.2.1.36. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
[FORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2692\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [FORMIGONI](#) dà la parola al vice ministro Olivero per fornire i chiarimenti richiesti dalla senatrice Fattori nella scorsa seduta.

Il vice ministro OLIVERO fa presente che la proroga relativa agli incentivi sull'energia prodotta da biomasse è finalizzata a consentire l'utilizzo totale degli stanziamenti previsti.

Il relatore [RUVOLO](#) (ALA-SCCLP) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di

legge in esame.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Ricorda di aver sollecitato lo svolgimento presso la Commissione di audizioni sulla situazione della diffusione di fitopatologie in Italia.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore. Quanto allo schema di parere della senatrice Donno, prende atto della segnalazione di problematiche senz'altro meritevoli di attenzione, che potranno essere trattate in diverse sedi.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione della proposta di parere non ostativo presentata dal relatore.

La senatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [FORMIGONI](#) pone in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che il senatore Mandelli ha presentato una riformulazione dell'emendamento 5.0.1 (il cui testo 2 è pubblicato in allegato).

In qualità di relatore, il presidente [FORMIGONI](#) (AP (Ncd-CpE)) presenta gli emendamenti a propria firma 2.100 e 4.100, pubblicati in allegato, che chiariscono rispettivamente la nozione di dieta mediterranea e la ricorrenza della giornata celebrativa.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore per domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 22 febbraio alle ore 15,30 è anticipata alle ore 14 e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, avrà luogo al termine della stessa. Informa altresì che le audizioni già programmate, in sede di Ufficio di Presidenza, per le ore 8,45 e 15, sono confermate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 7-*quater*, nel modificare in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, non si è tenuto debitamente conto della situazione meteorologica fortemente avversa che ha devastato l'intero territorio pugliese a partire dallo scorso 11 gennaio, con diffuse nevicate e rovesci. Intere colture di ortaggi e frutta, oltre che uliveti, serre e vivai sono stati distrutti dalle gelate. Numerosi vigneti sono stati distrutti dalla neve. La coltre fredda che si è creata successivamente ha stretto nella morsa del ghiaccio tutte le piantagioni, compromettendo irrimediabilmente l'intera produzione regionale, secondo le stime attuali, per i prossimi tre anni. Circostanze di particolare ed eccezionale disagio, con punte di 1,5 metri di neve, si sono registrate nel

comune di Ginosa tali da rendere necessaria, in data 7 gennaio, la richiesta dell'immediato intervento della logistica delle Forze Armate nonché l'istanza di tempestivo invio di mezzi di primo soccorso e di ausilio per lo sgombero delle strade completamente innevate. Oltre a misure in materia di credito di imposta a favore di tali aree, sono altresì necessari prestiti di esercizio a tasso zero a favore delle aziende danneggiate, al fine di consentire la ripresa produttiva; finanziamenti a tasso nullo per reimpianti e ricostruzione di fabbricati rurali, stalle, serre, vigneti e degli impianti arborei distrutti dalle nevicate, nonché misure volte a realizzare, a favore delle amministrazioni comunali maggiormente colpite, una deroga ai vincoli finanziari derivanti dalla legislazione vigente, con la precipua finalità di consentire le attività di ricostruzione, riqualificazione e ripristino, oltre all'erogazione dei servizi di primaria necessità;

non va inoltre dimenticato che in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; l'*affaire Xylella fastidiosa* in un'area estremamente importante del territorio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio. Tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura. Le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dall'*affaire Xylella* non sono sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, hanno comportato la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte. Per tale ragione si sollecita l'adozione di opportuni provvedimenti già concessi in altri atti di natura economica volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*,

appare inoltre necessario osservare che:

in merito alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-*bis*, esse costituiscono l'ennesimo tentativo di risanare una situazione che ha calpestato ogni tipo di diritto: a partire da quello alla salute, passando per quello al lavoro, finendo con quello alla tutela del territorio. Un territorio che è stato martoriato e dove i tumori continuano ad uccidere lavoratori, donne, bambini, e tutto questo non conosce arresto. Per non parlare delle numerose colture contaminate. Decreto dopo decreto però non si è fatto altro che peggiorare una situazione che ormai è letteralmente sfuggita di mano al Governo. Peraltro, non solo a Taranto, ma nell'intera Puglia si registrano situazioni di fortissimo disagio lavorativo tanto da parlare di una vera e propria complessa crisi industriale. Ma tale crisi, in realtà, coinvolge tutti i settori produttivi del comparto economico: il primario, quello secondario ed i servizi. Sul punto, è elevato il tasso di crisi occupazionale e reintegrativa che affligge il complesso delle province, a partire da quella di Lecce, con il drammatico crollo del settore manifatturiero che ha coinvolto i lavoratori della *ex British American Tobacco*, passando per la Sangalli Vetro di Manfredonia, fino ad arrivare alle situazioni di estremo disagio registrate a Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani. Una situazione di disagio che investe anche l'emergenza abitativa, specie in Puglia. In questo senso, le crescenti e sempre meno arginabili difficoltà nella gestione degli alloggi pubblici sono figlie della palese incapacità del Governo locale di gestire in maniera virtuosa le proprie risorse;

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2, va sottolineato come l'intera Puglia risenta di una drammatica gestione dei depuratori, ivi compresi, tra i numerosi, quelli di Pulsano e Manduria-Sava. Una situazione, questa, fortemente stigmatizzata nelle competenti sedi europee;

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3-*ter*, va rilevato come nella predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali

nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi, sarà fondamentale anche rilevare le eventuali contaminazioni di coltivazioni limitrofe, predisponendo un idoneo piano di bonifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo» con le seguenti: «che include».

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", di seguito denominata "Giornata", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.»

Art. 5

5.0.1 (testo 2)

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [SCOMA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le farmacie partecipano, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

2. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

1.3.2.1.37. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03268, a firma del senatore Cardillo, sull'installazione di impianti serricoli nella piana del Sele, in provincia di Salerno.

Rileva in primo luogo che le questioni rappresentate dall'interrogante afferiscono a materie di competenza di altre Amministrazioni, da cui sono state acquisite le necessarie informazioni.

In merito al procedimento penale per la realizzazione di un impianto serricolo nel Comune di Eboli, la Prefettura di Salerno riferisce che sono in corso le indagini preliminari.

In ogni caso, il Comune di Eboli ha assicurato che tutti gli interventi serricoli presentati sono autorizzati, nelle more dell'invio alla competente Provincia del Piano urbanistico comunale, se rispettano il limite massimo copribile del 75 per cento e ad ogni modo per tali interventi è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

Ciò posto, rileva che l'impiego dei pesticidi nelle serre è autorizzato dal Ministero della salute sulla base dei criteri stabiliti a livello europeo, dopo un'approfondita valutazione dei rischi tossicologici e

ambientali associati all'uso di ciascun prodotto fitosanitario.

Ricorda poi che, in linea con gli orientamenti europei, anche l'Italia si è dotata di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, da realizzare attraverso una serie di specifici interventi. Tra gli indicatori per valutare il Piano, è compresa la concentrazione di specifiche sostanze attive nelle acque, sulla base dei monitoraggi forniti dalle Regioni ed elaborati annualmente dall'ISPRA. In Campania, dagli ultimi dati acquisiti (2013), risulta che i prodotti fitosanitari non hanno superato i limiti previsti e ciò anche nella Piana del Sele, cui l'interrogante fa riferimento.

Riguardo alle verifiche espletate in materia di lavoro agricolo, rileva la particolare attenzione dedicata dal Governo al contrasto al lavoro sommerso e a ogni forma di sfruttamento sul lavoro che ha condotto alla recente approvazione della legge contro il caporalato, che mette in campo uno sforzo organico e coordinato tra diverse Istituzioni e le forze dell'ordine.

Fa altresì presente che, nel corso del 2016 l'Ispettorato del lavoro ha eseguito nel contesto agricolo dell'intera Provincia di Salerno 173 ispezioni, riscontrando irregolarità prevalentemente per lavoro nero, con la conseguente adozione di misure sanzionatorie la cui applicazione ha consentito un gettito di oltre 100.000 euro.

Per quanto attiene, infine, ai controlli sulle aziende investitrici provenienti dalla Provincia di Bergamo, evidenzia che le Prefetture svolgono ogni tipo di controllo per la verifica di eventuali impedimenti o di ostacoli ai sensi della legge antimafia. Le generiche affermazioni riscontrate nell'interrogazione in questione non permettono di fornire, allo stato attuale, ulteriori informazioni circa eventuali criticità rilevate a carico delle aziende medesime.

Il senatore [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto delle informazioni fornite quanto alle attestazioni di regolarità degli impianti serricoli nella Piana del Sele. Ricorda tuttavia come i recenti fenomeni alluvionali abbiano provocato allagamenti e gravi danni e pericoli, in mancanza di un adeguato sistema di deflusso delle acque. Restano peraltro impregiudicate le problematiche dell'estensione degli impianti e delle infiltrazioni criminali negli investimenti in tali strutture.

Il presidente [FORMIGONI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(313\)](#) *Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

[\(926\)](#) *TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore [DALLA TOR](#) (AP (Ncd-CpE)) ritira il subemendamento 2.2/1.

In qualità di relatore, il presidente [FORMIGONI](#) (*AP (Ncd-CpE)*) informa che la Commissione istruzione ha reso parere e in accoglimento di alcune delle osservazioni ivi formulate, presenta le riformulazioni degli emendamenti a sua firma 2.2 (testo 2), 3.1 (testo 3), 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 3) (pubblicati in allegato).

Avverte che i subemendamenti all'emendamento 6.1 (testo 2) si intendono riferiti all'emendamento 6.1 (testo 3).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informache, nel corso dell'audizione informale, svolta ieri, di rappresentanti delle organizzazioni del settore della pesca sull'affare assegnato n. 963 (controlli nel settore della pesca), sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale affare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 2

2.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

alla lettera c) dopo le parole: «fruizione dei prodotti, aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

sostituire la lettera f) con la seguente: « f) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici»;

c) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

Art. 3

3.1 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da persona da lui delegata ed è composto dal capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi comunque denominati.»;

b) *al comma 4:*

all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive» e le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del Piano di cui all'articolo 6»;

alla lettera b), sostituire la parola: «tutelare» con la seguente: «promuovere»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «della salute» inserire le seguenti: «, dei beni e delle attività culturali e del turismo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

Art. 6

6.1 testo 3/1

[DALLA TOR](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6» , apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";*

b) al *comma 2*, *dopo le parole*: "in ambito nazionale e internazionale", *aggiungere le seguenti*: "delle specialità e delle ricette e"».

6.1 testo 3/2

[CANDIANI](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".

6.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Piano di sostegno della dieta mediterranea*). ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

1.3.2.1.38. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 246 (pom.) del 04/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 4 APRILE 2017
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03624 della senatrice Valdinosi, sulla pesca del tonno rosso nell'alto Adriatico, in particolare nella zona di Cesenatico, rilevando anzitutto che l'incremento del Totale Ammissibile di Cattura (TAC) per il tonno rosso, stabilito dall'ICCAT per l'intero triennio 2015-2017, è ispirato a un approccio precauzionale che si traduce, attualmente, nel mantenimento del meccanismo di congelamento, sia in ambito internazionale che europeo, delle flotte autorizzabili alla cattura del tonno rosso.

Fa presente che le disposizioni internazionali ed europee non consentono alle parti contraenti e agli Stati membri di incrementare, nel predetto periodo, il numero delle imbarcazioni autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione.

In ossequio a tali disposizioni, il regolamento dell'Unione europea n. 127 del 2017 ha quindi stabilito che, per la corrente campagna di pesca, l'Italia possa autorizzare un massimo di 12 unità per la cattura del tonno rosso con il sistema circuizione.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Apprezzando la tempestività della calendarizzazione, prende atto delle esigenze sovranazionali che hanno condotto ai provvedimenti di contingentamento della pesca del tonno rosso. Fa tuttavia presente che nell'ambito europeo sussistono situazioni diversificate della pescosità dei mari e nel contesto italiano ulteriori variazioni e specificità riguardano segnatamente il mare Adriatico. In detto mare il tonno rosso è una specie concorrente in quanto si nutre di pesce azzurro e ne riduce lo *stock*.

Auspica pertanto che permanga l'attenzione del Governo su tale problematica e che la disciplina relativa possa giungere a una revisione del sistema del blocco delle quote e delle modalità applicative dello stesso.

Il presidente [FORMIGONI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

In qualità di relatore, il presidente [FORMIGONI](#) (AP (Ncd-CpE)) presenta le riformulazioni degli emendamenti a propria firma 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4), 4.100 (testo 2) e 4.1 (testo 3) (pubblicati in allegato).

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 313, assunto quale testo base, la Commissione bilancio ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sottolinea quindi che le odierne riformulazioni tendono a superare gli elementi ostativi che hanno condotto a tale valutazione.

Auspica che l'*iter* del provvedimento possa quindi proseguire con celerità, poiché affronta tematiche rilevanti per l'agricoltura e per i cittadini italiani.

Il vice ministro OLIVERO assicura l'attenzione del Governo sul punto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

Art. 2

2.2 (Testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

alla lettera c) dopo le parole: «fruizione dei prodotti, aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

sopprimere la lettera d);

alla lettera e), sopprimere le parole: «, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti»;

sostituire la lettera f) con la seguente: « f) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici»;

c) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

Art. 3

3.1 (testo 4)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi comunque denominati.»;

b) *al comma 4:*

all'alinnea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive» e le parole: «del relativo marchio» con le seguenti: «del Piano di cui all'articolo 6»;

alla lettera b), sostituire la parola: «tutelare» con la seguente: «promuovere»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e

diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

Art. 4

4.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.».

4.1 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:* «2.Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1.3.2.1.39. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) riferisce sul provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante una serie di interventi per lo sviluppo territoriale. Durante la prima lettura il testo ha subito profonde modifiche.

Per quanto di competenza, segnala dapprima l'articolo 43, comma 5-ter. Detto comma - aggiunto dalla Camera dei deputati - attiene alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e prevede due modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche.

La prima modifica, relativa al comma 4 del predetto articolo 15, consente anche alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 -

e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

La seconda modifica, relativa al comma 5 del medesimo articolo 15, indica il 30 agosto 2017 quale termine per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi - di cui al suddetto comma 4 - da parte delle regioni interessate, relativamente alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017.

Segnala poi l'articolo 46-*bis*, che reca interventi in favore della regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015.

Esso introduce due nuovi commi (428-*bis* e 428-*ter*) dopo il comma 428 della legge di stabilità 2016.

Il comma 428-*bis* prevede che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i ministeri dell'economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate con una modulistica diversa dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Si tratta dei contributi previsti dalla legge di stabilità 2016 che ha disposto a tal fine un finanziamento agevolato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, concesso dalle banche a valere sul *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti (commi 422 e 423). La regolarizzazione dovrà garantire l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile adottate, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti.

Il comma 428-*ter* prevede che alle imprese agricole di cui al comma precedente, i benefici sopra richiamati sono riconosciuti con specifiche delibere del Consiglio dei Ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal competente Ministero dell'economia.

Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 56-*bis* - introdotto dalla Camera dei deputati - che rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera ? di cui all'articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006 ? di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Infine, il comma 5-*bis* dell'articolo 64 istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche - al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Un decreto, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è chiamato a definire le percentuali minime di utilizzo del biologico che dovranno essere previste dalle stazioni appaltanti nonché i requisiti e le specifiche tecniche affinché le mense possano fregiarsi del nome biologico.

Il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole, ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base del numero dei beneficiari del servizio.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GATTI](#) (Art.1-MDP) segnala che anche l'articolo 54-*bis* del provvedimento, in materia di lavoro stagionale, si ripercuote sul settore agricolo. Non condivide il contenuto della novella poiché essa si traduce, a suo avviso, in un arretramento delle tutele per i lavoratori, attuato peraltro in sede di conversione di un provvedimento d'urgenza. Per tale dirimente motivo preannuncia sin d'ora di non

poter condividere il disegno di legge.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti per quanto riguarda il sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi. Paventa il rischio che le misure previste dal decreto-legge possano condurre a una disincentivazione dello strumento assicurativo.

Ha la parola il vice ministro OLIVERO il quale sottolinea anzitutto come il provvedimento in esame introduca misure importanti per il comparto agricolo.

Relativamente alla materia del lavoro stagionale, osserva che le misure saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e che, in ogni caso, l'obiettivo del Governo è di contrastare il lavoro irregolare in agricoltura, favorendone la piena emersione e il ricorso agli strumenti contrattuali esistenti.

Quanto poi agli strumenti predisposti per le imprese agricole in crisi a seguito delle calamità naturali che si sono recentemente verificate (un improvviso e consistente abbassamento delle temperature nelle zone agricole), fa presente che il sostegno avviene tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e che la finalità è quella di porre rimedio a una situazione che è stata aggravata dai ritardi nelle erogazioni degli aiuti della politica agricola comune europea e dei ristori assicurativi già spettanti. Tale congiuntura non si pone in contraddizione con il ricorso da parte del maggior numero di imprese possibile al meccanismo assicurativo.

La relatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 420](#))

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [CANTINI](#) (*PD*) illustra il provvedimento in esame ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di bilancio 2016, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari a euro 380.881 (a fronte dei 421.945 euro dello scorso anno).

Il sopracitato importo viene assegnato per circa la metà, per un contributo di euro 157.380, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), mentre una parte viene assegnata a: Organisation Europeenne et Mediterranee pour la Protection des Plantes ? OEPP per un importo di euro 99.960; ITAL-ICID ? Comitato italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica per un importo di euro 30.000; Europeenne Federation de Zootechnie - EAPP) per un importo di euro 14.641. Ulteriori fondi sono assegnati al Dipartimento di economia dell'Università degli studi di Parma (per un importo pari a euro 34.700); al Dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'Università degli studi di Palermo (per un importo pari a euro 14.200) e al DISAAT dell'Università degli studi di Bari (per un importo pari a euro 30.000).

Quanto agli organismi internazionali citati, la stessa relazione tecnica del provvedimento riferisce che la ripartizione delle risorse viene effettuata sulla base delle richieste avanzate dai singoli enti e comitati italiani di vari settori della ricerca e della sperimentazione, principalmente per il pagamento delle quote di partecipazione e delle missioni dei propri agenti, nonché per l'organizzazione di congressi e convegni di rilevanza internazionale, in continuità con quanto stabilito in anni precedenti per assicurare una adeguata realizzazione delle finalità oggetto di finanziamento.

Osserva che il quadro delle risorse destinate in favore di enti ed altri organismi, iscritte sul capitolo 2200, negli ultimi anni ha subito una evoluzione tendenzialmente in diminuzione, e quest'anno si sono aggiunti dei diversi soggetti beneficiari.

Con i fondi stanziati per il CREA, saranno attivate proposte progettuali redatte dal CREA stesso con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei Servizi fitosanitari, volte ad individuare criteri per la valutazione dei rischi derivanti dalle attività di *import* ed *export* di avversità di quarantena o emergenti e di definire le azioni al fine di ridurre i rischi (*Pest Risk Analysis* - PRA) di concerto con il Servizio fitosanitario nazionale.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sulla rendicontazione delle somme assegnate dal provvedimento.

Il vice ministro OLIVERO assicura che fornirà le informazioni richieste.

La relatrice [CANTINI](#) (*PD*) si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore, riferisce sul provvedimento in esame, relativo alla ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (CETA), e relativo strumento interpretativo comune.

Il tema della nuova strategia commerciale dell'Unione europea, basata sulla sottoscrizione di accordi di libero scambio che vedono la negoziazione da un lato dell'Unione europea nel suo complesso e, dall'altro, di altri continenti o Stati è di particolare delicatezza e importanza nell'ambito delle relazioni internazionali italiane ed europee.

L'Accordo di partenariato strategico ha una portata molto ampia e mira all'implementazione della cooperazione tra Unione europea e Canada a tutti i livelli: bilaterale, regionale e multilaterale. Esso tocca infatti un ventaglio molto ampio di materie, che vanno dai diritti umani all'economia, alla cultura, alla giustizia e alla gestione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il CETA si compone per parte sua di 30 capi, 365 articoli, 17 allegati, 3 protocolli e uno strumento interpretativo, frutto di negoziati iniziati nel 2009 e conclusi nel 2014. La firma dell'accordo è del 2016.

Esso abolisce quasi tutti i dazi doganali e le limitazioni all'accesso ai mercati di beni, servizi e investimenti. Sono esclusi i servizi pubblici, i servizi audiovisivi e di trasporto e alcuni prodotti agricoli, come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova.

Detto accordo prevede apposite disposizioni sulle indicazioni geografiche (articoli 20.16 e seguenti). Viene definita come indicazione geografica una nozione che individua un prodotto agricolo o agroalimentare come proveniente dal territorio di una delle parti o di una regione o località in quel territorio, ove una certa qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. In tal senso si indicano in un annesso delle classi di prodotto specifiche. Le indicazioni geografiche esplicitamente indicate negli annessi al trattato godono di una protezione particolare, per cui ogni parte si impegna a individuare le misure legali per impedire indicazioni erronee o abusi. Occorrerà evitare che una indicazione geografica non sia utilizzata qualora non originaria del posto di origine oppure rechi l'indicazione di provenienza senza tuttavia che la produzione sia effettivamente ivi localizzata. E' egualmente vietato denominare o rappresentare dei prodotti agroalimentari che possono suggerire un'erronea provenienza geografica, o comunque con modalità ingannevoli per il pubblico. Sono altresì disciplinate le ipotesi di denominazioni omonime e le eccezioni. Quanto all'Italia, le indicazioni geografiche tutelate sono quarantuno, i prodotti agroalimentari trentasei, diciannove prodotti DOP e diciassette prodotti IGP sono italiani.

Le proiezioni economiche stimano in 2,62 miliardi di euro le esportazioni di indicazioni geografiche tutelate dall'accordo. In sostanza, circa il 98 per cento delle esportazioni di indicazioni geografiche verso il Canada dovrebbe essere incluso nell'ambito di applicazione del citato accordo. Il Canada rappresenta il terzo mercato al di fuori dell'Unione europea per le esportazioni italiane di prodotti a indicazione geografica.

Una volta attuato, pertanto, l'accordo dovrebbe far crescere di quasi un quarto l'interscambio di beni e servizi fra le parti contraenti. A livello bilaterale, peraltro, la bilancia commerciale tra Italia e Canada è favorevole all'Italia.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione possa esprimere nei confronti della Commissione affari esteri un parere favorevole, osservando tuttavia che nella fase attuativa degli accordi il Governo si impegni ad una attenta vigilanza circa l'effettiva tutela delle denominazioni agroalimentari protette, così da salvaguardare l'importante patrimonio del *Made in Italy* nel mondo. Un ulteriore profilo meritevole di essere segnalato è quello della sollecitazione all'eventuale negoziazione di un ampliamento delle categorie dei prodotti agroalimentari espressamente protetti dagli accordi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente **FORMIGONI** informa che le Commissioni consultate hanno espresso il parere e quindi si può procedere con l'esame del provvedimento.

In particolare, la 5a Commissione, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo scorso, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).

In relazione agli emendamenti, ha espresso parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare"; al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Ricorda altresì che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti (pubblicati in allegato) erano stati illustrati nelle scorse sedute.

Avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente **FORMIGONI** (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'ordine del giorno G/313/1/9 a sua firma e relativamente all'ordine del giorno G/313/2/9 si rimette al rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/313/1/9 e suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/313/2/9 del senatore Candiani.

I senatori Daniela **DONNO** (*M5S*), **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) e **SCOMA** (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/313/2/9.

La senatrice **DONNO** (*M5S*) accetta di riformulare l'ordine del giorno G/313/2/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal vice ministro OLIVERO.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei relativi presentatori.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.100 e 2.2 (testo 3). Quanto agli altri emendamenti, il parere è contrario sull'emendamento 2.1, favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4, contrario sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, favorevole sugli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 - che peraltro sono ricompresi nella sua proposta 2.2 (testo 3) - favorevole sull'emendamento 2.11 e contrario sull'emendamento 2.12. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.13 sostituendo la parola "incentivare" con "favorire" ed eliminando l'ultimo inciso con il riferimento agli alimenti.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 2.100 e 2.2 (testo 3) e parere conforme a quello del relatore sui restanti.

L'emendamento 2.1 decade per assenza dei presentatori.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 del relatore è approvato.

Con successiva votazione è altresì approvato l'emendamento del relatore 2.2 (testo 3).

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.3 e 2.4.

Con successive separate votazioni sono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7 decadono per assenza dei relativi presentatori.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 3).

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.11.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.11.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 2.12 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 3).

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.13.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 2.13 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 2.13 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.1 (testo 4 corretto) (pubblicato in allegato), ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.6 ove riformulato eliminando la parola "alimentare".

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1 (testo 4 corretto) e parere conforme a quello del relatore sui restanti.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 (testo 4 corretto).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.6 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 3.6 (testo 2) è approvato.

Il senatore [STEEANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.7.

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua firma 4.100 (testo 2) e 4.1 (testo 3).

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 4.100 (testo 2) e 4.1 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'emendamento soppressivo a sua firma 5.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e conforme al relatore sui restanti.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, suggerisce una riformulazione dell'emendamento 5.0.1 (testo 2) eliminando il secondo comma e aggiungendo la rubrica "Promozione della dieta mediterranea presso le farmacie". Al comma 1, come richiesto dalla 5a Commissione, propone di sostituire le parole: "partecipano", con le seguenti: "possono partecipare".

Invita al ritiro dell'emendamento 5.0.2, sul quale è stato espresso parere contrario dalla 5a Commissione.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori Daniela [DONNO](#) (*M5S*) e [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.0.1 (testo 2).

Il senatore [SCOMA](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 5.0.1 (testo 2) in un testo 3 (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 (testo 3) è approvato.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 5.0.2 e si riserva di riproporre la tematica per l'esame da parte dell'Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.1 (testo 3) ed esprime parere contrario sui subemendamenti e su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 3) e conforme al relatore sui restanti emendamenti.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira il subemendamento 6.1 testo 3/1.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 6.1 testo 3/2.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 (testo 3) è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché l'emendamento 7.1.

Avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 926.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sugli atti in esame, evidenziando preliminarmente che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2834 (Legge di delegazione europea 2016) reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.

Rileva che tra le direttive menzionate (allegato A, nn. 1 e 13), se ne rinvencono due che toccano, sia pure marginalmente, profili di competenza.

In primo luogo, la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, per quanto riguarda i marittimi ha novellato diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe - rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme - che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Da tali esclusioni e deroghe derivava - a giudizio delle istituzioni dell'Unione - una "disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri".

In secondo luogo, la direttiva (UE) 2016/943 (Protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate) detta un quadro giuridico comune per la protezione segreti commerciali: *know-how* e informazioni commerciali riservate.

La necessità dell'adozione di regole comuni deriva dal livello non omogeneo della protezione assicurata nel settore del segreto commerciale dai vari Stati membri, che provoca una frammentazione del mercato interno ed indebolisce l'effetto deterrente delle norme di tutela.

Nonostante l'accordo TRIPS sulla proprietà intellettuale (*Agreement on Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Right), concluso nel quadro dell'organizzazione mondiale sul commercio ? di cui è parte l'Unione europea e che contiene anche la protezione dei segreti commerciali ? non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.

La direttiva ritiene che detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il *know-how*, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.

In Italia, il segreto industriale è in particolare protetto dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 20015). L'articolo 98 del Codice prevede la tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni rivestano determinati requisiti.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è stabilito al 9 giugno 2018.

Il relatore passa quindi all'illustrazione della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.

Osserva che il documento in esame, con riferimento specifico all'agricoltura, rileva che il 2016 è stato caratterizzato dall'implementazione a livello nazionale della PAC 2014-2020 e da incisive situazioni di crisi in molti settori agricoli nazionali ed internazionali, in particolare quello lattiero-caseario, aggravate negli ultimi mesi dell'anno 2016 dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale.

A livello internazionale viene evidenziato il lavoro svolto nelle riunioni preparatorie del G20 dei *deputies* agricoli afferenti la riunione Ministeriale svoltasi a Berlino il 22 gennaio 2017.

A livello europeo è stato assicurato il coordinamento dei negoziati per la riforma di medio termine del corrente Quadro finanziario e pluriennale 2014-2020 e del cosiddetto regolamento *omnibus* (COM (2016) 605 final), ad esso correlato, nel quale sono previste, tra l'altro, anche talune modifiche ai regolamenti base della PAC.

Il Governo - afferma la relazione - per fronteggiare la crisi di mercato di taluni settori, è stato autorizzato ad adottare misure straordinarie, attuate attraverso un pacchetto di provvedimenti per un valore di diverse centinaia di milioni di euro, messi a disposizione degli Stati membri. Il massimo impegno è stato anche assicurato per fare in modo che gli agricoltori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 beneficiassero, quanto prima, degli anticipi dei premi PAC nonché della liquidazione dei premi dello sviluppo rurale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività agricole. Il Governo ha inoltre partecipato ai negoziati per la semplificazione di alcuni strumenti di intervento sui mercati agricoli.

Sempre in ambito europeo, per gli aspetti fitosanitari, è proseguita l'attività per la revisione della proposta del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante che ha portato alla pubblicazione del regolamento(UE) n. 2016 del 2031, recante nuovo regime fitosanitario che si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché per la proposta di nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali.

Nel settore dei fertilizzanti, è iniziata la discussione presso il Consiglio dell'Unione europea della proposta di regolamento UE COM(2016) 157, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.

In ordine all'avvio della procedura d'infrazione, concernente le misure di protezione contro la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, per presunta violazione del dovere di leale cooperazione, con particolare riferimento alla mancata eradicazione degli alberi infetti nei 20 km nella zona di contenimento e i ritardi nell'effettuazione del monitoraggio nelle aree interessate, la relazione ci

riferisce che la regione Puglia ha provveduto a incrementare le attività di monitoraggio delle aree demarcate. Le azioni messe in atto da tale regione sono state considerate soddisfacenti e in linea con le disposizioni dell'Unione dalla Commissione europea a conclusione di un *audit* condotto nel mese di novembre 2016.

Con riferimento alla semplificazione dei pagamenti diretti, richiesta dal Consiglio dei ministri agricoli, anche su sollecitazione del Governo italiano, nel 2016 l'attività si è concentrata sulle modifiche ai regolamenti delegati e di esecuzione.

Sul piano nazionale, le principali azioni hanno riguardato, oltre alla citata implementazione delle misure di sostegno decise a livello europeo (in particolare per il settore lattiero, ovicaprino e suinicolo), l'attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nonché l'applicazione, a regime, della nuova regolamentazione relativa alla certificazione dei conti degli organismi pagatori. È stato, inoltre, valutato l'impatto della riforma PAC a livello nazionale, proponendo alcune modifiche per il regime di aiuto accoppiato, anche a seguito di criticità segnalate dalla Commissione europea, mediante una analisi di impatto sui vari settori, aumentando le risorse finanziarie per particolari comparti in difficoltà e semplificando i requisiti di accesso.

Inoltre interventi hanno riguardato i settori vitivinicolo, oleicolo, zootecnico, risicolo e in ambito OGM.

Nell'ambito dello sviluppo rurale, l'attività si è concentrata sul supporto alle autorità di gestione regionali nella fase di avvio dei Programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione 2014-2020 nonché sulla attuazione dei programmi gestiti a livello centrale.

È stata seguita, inoltre, l'evoluzione del processo di modifica del quadro regolamentare dell'Unione europea, intervenendo sulla citata proposta "*omnibus*" sugli aspetti relativi allo sviluppo rurale ((COM (2016) 605) final), con proposte tese a facilitare l'uso della consulenza aziendale e delle risorse per catastrofi naturali.

Il Governo, anche sulla base delle indicazioni del Senato della Repubblica, ha svolto attività di tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini e agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale.

Sono proseguite, anche nel 2016, le trattative relative alla revisione del regolamento di base in materia di agricoltura biologica, sul quale non è ancora stato possibile raggiungere un accordo definitivo tra Consiglio e Parlamento europeo. In tale contesto, l'Italia ha mantenuto ferma la propria posizione incentrata sulla difesa dei principi fondamentali dell'agricoltura biologica e sulla tutela dei consumatori, opponendosi, tra l'altro, all'introduzione della produzione fuori suolo e di nuove deroghe per i prodotti importati da paesi terzi.

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato adottato il decreto interministeriale concernente l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: si tratta di una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari, applicabile solo sul territorio nazionale ed in via temporanea (fino al 31 marzo 2019), con la quale il Governo ha recepito le richieste dei consumatori italiani a fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti.

Con un altro decreto si è provveduto a definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al decreto legge n. 113 del 2016 (articolo 23-*bis*), istituito al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari, attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali - volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo.

Sul fronte dei controlli ufficiali, nel 2016, è proseguita la verifica della conformità dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

Lo scorso anno è stato anche approvato il decreto legislativo n. 103 del 2016 contenente disposizioni sanzionatorie relative all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva.

Sul fronte della semplificazione, segnala l'entrata in funzione dei registri informatizzati del settore vitivinicolo.

Con riferimento specifico alla pesca, la relazione consuntiva in esame rileva che l'azione del Governo nel corso dell'anno 2016 si è svolta coerentemente con le priorità indicate nella relazione programmatica.

Sono state implementate le azioni tese a rispettare gli impegni prefissati nell'ambito della politica comune della pesca, di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e, per quanto riguarda, nello specifico, l'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture di specie ittiche soggette a limiti di cattura, ovvero soggette a taglie minime (si veda l'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006) si è contribuito all'elaborazione delle Raccomandazioni congiunte sui piani di gestione degli scarti per le specie che definiscono le tipologie di pesca, in collaborazione con i Paesi dell'Unione europea con i quali la risorsa ittica è condivisa, nei vari contesti internazionali tra i quali, in primis, il MEDAC (*Mediterranean Advisory Council*).

Per quanto concerne il Programma operativo (PO) del FEAMP 2014-2020, sono stati predisposti gli strumenti propedeutici alla sua attuazione.

Nel corso del 2016, inoltre, sono state poste in essere attività strumentali all'ottimale gestione degli adempimenti di chiusura della programmazione relativa al Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013.

Si è provveduto, altresì, a definire la proroga annuale, al 31 dicembre 2016, del precedente Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, come stabilito dall'articolo 1, comma 490 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), anche al fine di garantire la continuità delle misure attivate e di realizzare le azioni previste a sostegno del settore. Al contempo, è stata ultimata la predisposizione del nuovo documento programmatico nazionale per il settore pesca ed acquacoltura 2017-2019.

Nel quadro del contrasto alla pesca illegale, con la legge n. 154 del 2016 (articolo 39), cosiddetto collegato agricolo, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di violazioni della normativa vigente che disciplina la pesca marittima: oltre ad introdurre le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove regole della politica comune della pesca, tra le quali il sopra menzionato obbligo di sbarco, si è inteso modulare alcune sanzioni per determinate infrazioni gravi, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività, richiesti dalla normativa europea e, in particolare, dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011.

Fa presente in proposito che la Commissione agricoltura sta esaminando un affare assegnato per fornire indirizzi al Governo sui controlli della pesca.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente [FORMIGONI](#) propone, d'intesa con la relatrice Saggese, di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 13 luglio, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, nel corso dell'audizione informale odierna di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione sul disegno di legge n. 2306 (inserimento in agricoltura di soggetti autistici), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [313](#)

G/313/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»,

impegna il Governo:

nell'attuazione dell'articolo 3 del provvedimento, a considerare le competenze del Centro studi per la dieta mediterranea «Angelo Vassallo» di Pollica, della Fondazione Dieta Mediterranea ? Onlus di Ostuni, dell'Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta mediterranea (I.Di.Med) di Palermo, della Scuola Italiana Dieta Mediterranea (SIDMe) di Pavia e del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (C.I.H.E.A.M.) di Bari.

G/313/2/9 (testo 2)

[CANDIANI](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

premesso che:

la dieta mediterranea è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la sua proclamazione rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per

la cultura dell'Italia intera;

ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno messo in evidenza come l'alimentazione moderna, satura di zuccheri e grassi animali, sia una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie quali diabete, tumori, obesità, mentre, al contrario, laddove si segue un regime alimentare facente parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie diminuisce;

anche nel nostro Paese è esploso il fenomeno delle obesità infantili, causato dalle modifiche delle abitudini alimentari, con ricorso sempre più frequente ai pasti tipo «*fast food*», associati ad uso di bevande gassate zuccherate;

l'uso dei cosiddetti «cibi spazzatura» deve essere limitato non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche perché il loro consumo va a scapito dei legami con il territorio, dei sapori, delle culture e delle tradizioni del Belpaese,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di misure volte a favorire anche all'interno dei «*fast food*» l'uso di cibi provenienti dalla dieta mediterranea affinché sia scoraggiato il consumo dei «cibi spazzatura» al fine di tutelare la salute dei consumatori, soprattutto in età scolare.

G/313/2/9

[CANDIANI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 313, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea»;

premesso che:

la dieta mediterranea è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità e la sua proclamazione rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per la cultura dell'Italia intera;

ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno messo in evidenza come l'alimentazione moderna, satura di zuccheri e grassi animali, sia una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie quali diabete, tumori, obesità, mentre, al contrario, laddove si segue un regime alimentare facente parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie diminuisce;

anche nel nostro Paese è esploso il fenomeno delle obesità infantili, causato dalle modifiche delle abitudini alimentari, con ricorso sempre più frequente ai pasti tipo «*fast food*», associati ad uso di bevande gassate zuccherate;

l'uso dei cosiddetti «cibi spazzatura» deve essere limitato non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche perché il loro consumo va a scapito dei legami con il territorio, dei sapori, delle culture e delle tradizioni del Belpaese,

impegna il Governo:

a prevedere misure le quali prevedano che anche all'interno dei «*fast food*» sia favorito l'uso di cibi provenienti dalla dieta mediterranea affinché sia scoraggiato il consumo dei «cibi spazzatura» al fine di tutelare la salute dei consumatori, soprattutto in età scolare.

Art. 1

1.1

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulla salute», aggiungere le seguenti: «umana e sulla qualità della vita».

1.2

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «stile alimentare», aggiungere le seguenti: «e di vita».

1.3

[CAMPANELLA](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento a quelli che si avvalgono di materie prime prodotte sul territorio nazionale».

Art. 2

2.1

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) "dieta mediterranea": l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio agrario e naturale all'alimentazione, includendo le colture, soprattutto quelle connesse alle specie tradizionali e alla loro biodiversità varietale, le modalità di raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza, di identità e di continuità per le popolazioni coinvolte;».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che vanno dal paesaggio all'alimentazione, includendo» con le seguenti: «che include».

2.2 (Testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui all'articolo 6.»;

b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

alla lettera c) dopo le parole: «fruizione dei prodotti, aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

sopprimere la lettera d);

alla lettera e), sopprimere le parole: «, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti»;

sostituire la lettera f) con la seguente: « f) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici»;

c) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano di cui all'articolo 6.».

2.3

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ricerche interdisciplinari», aggiungere le seguenti: «sia su base nazionale che internazionale».

2.4

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «salute pubblica», aggiungere le seguenti: «anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana;».

2.5

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: «ristorazione», aggiungere la seguente: «individuale».

2.6

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «mense scolastiche», inserire le seguenti: «e ospedaliere».

2.7

[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando le forniture provenienti da filiere locali;».

2.8

[DALLA TOR](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».

2.9

[SAGGESE](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».

2.10

[CANDIANI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «fruizione dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

b) alla lettera f), dopo le parole: «le colture», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette».

2.11

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [STEFANO](#)

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «così da valorizzare patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale materiale», con le seguenti: «così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale»;

2.12

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «ad essi connessi», inserire le seguenti: «nonché la cultura enogastronomica tradizionale»;

2.13 (testo 2)

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) favorire lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti»;

2.13

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) incentivare lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti, con particolare riferimento all'olivo, alle specie cerealicole, alle leguminose, alle specie ortofrutticole e alle verdure spontanee e coltivate»;

Art. 3

3.1 (testo 4 corretto)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e

indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non dà luogo alla corresponsione di indennità o rimborsi comunque denominati.»;

b) *al comma 4:*

all'alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di monitoraggio» con le seguenti: «consultive e propositive», sopprimere le parole: «del relativo marchio» e sostituire le parole: «da esso rappresentato» con le seguenti: «da essa rappresentato e sul Piano di sostegno della dieta mediterranea»;

alla lettera b), sostituire la parola: «tutelare» con la seguente: «promuovere»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l'opportuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

3.2

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di Pollica», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Istituto IDiMed (Istituto Dieta Mediterranea) di Palermo».

3.3

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

Al comma 2, dopo le parole: «da un rappresentante del centro Studi per la dieta mediterranea "Angelo Vassallo" di Pollica», inserire le seguenti: «e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni».

3.4

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «esperti o rappresentanti di soggetti pubblici o privati», aggiungere le seguenti: «, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agroalimentare».

3.5

[PIGNEDOLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera agro-alimentare.».

3.6 (testo 2)

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#)

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «nutrizionali, sociali, economici, ambientali», aggiungere le seguenti: «di biodiversità».

3.6

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «nutrizionali, sociali, economici, ambientali», aggiungere le seguenti: «di biodiversità alimentare».

3.7

[CAMPANELLA, STEFANO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) valutare e proporre interventi rivolti a valorizzare le filiere enogastronomiche nazionali che forniscono i prodotti tipici di primario rilievo per la dieta mediterranea».

Art. 4

4.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.».

4.1 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:* «2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

5.2

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «inferiori e superiori», aggiungere le seguenti: «e mense universitarie».

5.3

[MARIO FERRARA, CASALETTO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense ospedaliere, alla ristorazione sanitaria e alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture di cui ai commi 1 e 2».

5.0.1 (testo 3)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCOMA, DONNO, AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Promozione della dieta mediterranea presso le farmacie)

1. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.».

5.0.1 (testo 2)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCOMA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le farmacie partecipano, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un

corretto regime alimentare.

2. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

5.0.2

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Promozione della dieta mediterranea nei programmi scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, nell'ambito delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana" adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della dieta mediterranea.

2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3.».

Art. 6

6.1 testo 3/1

[DALLA TOR](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità e le ricette";
- b) al comma 2, dopo le parole: "in ambito nazionale e internazionale", aggiungere le seguenti: "delle specialità e delle ricette e"».

6.1 testo 3/2

[CANDIANI](#)

All'emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le parole: "i prodotti agricoli e agroalimentari", aggiungere le seguenti: ", le specialità, le ricette".

6.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*. ? 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6.2

[PIGNEDOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di salvaguardare e valorizzare lo stile di vita della dieta mediterranea nonché di promuovere, anche in ambito internazionale, i prodotti ad essa connessi, i paesaggi rurali storici e le colture tipiche tradizionali, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente al finanziamento di progetti destinati alla formazione di operatori impegnati nella promozione e tutela dei prodotti e dello stile di vita della dieta mediterranea, con particolare attenzione all'ambito scolastico e al settore della ristorazione e della filiera agroalimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, sono definiti criteri e modalità di individuazione e finanziamento dei relativi progetti.».

6.3

[SAGGESE](#), [PIGNEDOLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in ambito internazionale, i prodotti», inserire le seguenti: «, le specialità e le ricette».

Conseguentemente, al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «tutela dei prodotti», inserire le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;

alla lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», inserire le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».

6.4

[CANDIANI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i prodotti», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;

b) al comma 2 dopo le parole: «tutela dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;

c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».

6.5

[DALLA TOR](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche in ambito internazionale, i prodotti», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;

b) al comma 2, dopo le parole: «tutela dei prodotti», aggiungere le seguenti: «, delle specialità, delle ricette»;

c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, alle specialità e alle ricette».

6.6

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «colture tipiche tradizionali», aggiungere le seguenti: «con la relativa biodiversità che preservano e valorizzano».

6.7

[TOMASELLI](#), [STEFANO](#), [FABBRI](#), [IURLARO](#), [DALLA TOR](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «con riferimento ai prodotti alimentari», aggiungere le seguenti: «, ai processi di lavorazione dei prodotti alimentari e ai contesti nei quali vengano adottati i principi della dieta mediterranea,».

6.8

[MARIO FERRARA](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «concesso», aggiungere le seguenti: «ottenuti secondo quanto previsto da specifici disciplinari di produzione e di filiera;».

6.9

[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le materie prime utilizzate nella produzione devono essere di provenienza nazionale;».

Art. 7

7.1

[CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Alla copertura del suddetto Fondo si provvede mediante destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate per le frodi nel settore agroalimentare, per un valore di 1 milione di euro annui per il triennio 2017-2019.».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «2013, 2014, 2015» con le seguenti: «2017, 2018, 2019».

1.3.2.1.40. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
[EORMIGONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2914\)](#) **Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati**

[\(1114\)](#) **STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura**

[\(1903\)](#) **TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi**

[\(2243\)](#) **Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare**

[\(2738\)](#) **Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo**

- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

I relatori [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) e Angelica [SAGGESE](#) (PD) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere conforme.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) sottoscrive gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo del Partito Democratico 5.4, 9.5, 12.5, 13.6, 13.10, 13.13 e 16.2 e li ritira.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 3.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [BUBBICO](#) (Art.1-MDP) sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con separata votazione è respinto l'emendamento 4.2.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.4 decade per assenza dei presentatori.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) e il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 4.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che l'emendamento 5.7 è rinumerato come emendamento 5.0.1, in quanto aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) e il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 5.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 5.3.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma agli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.0.1 (già 5.7), i quali, posti

separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) sottoscrive l'emendamento 6.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 9.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.3 e 9.4.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 9.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 10.1.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 12.1.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 12.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 12.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) e il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 12,4 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEEANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 12.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 13.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.4 e 13.5.

Il senatore [STEEANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 13.7.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.8 e 13.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.11 e 13.12.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 14.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 14.0.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) sottoscrive gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.1.

I senatori [AMIDEI](#) (Misto) e [CANDIANI](#) (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEEANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.4.

I senatori [AMIDEI](#) (Misto) e [CANDIANI](#) (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEEANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17 e aggiuntivi allo stesso.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (Misto)), 17.5 e 17.6.

Il senatore [STEEANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira gli emendamenti 17.7, 17.10, 17.14 e 17.20.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.8, 17.9, 17.11, 17.12, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.21, 17.0.1 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (Misto)), 17.0.2 (cui

aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (Misto)), 17.0.3 e 17.0.4.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che è concluso l'esame degli emendamenti e che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente [FORMIGONI](#) propone quindi che la Commissione conferisca ai relatori Dalla Tor e Angelica Saggese il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2914, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento dei connessi disegni di legge nn. 1114, 1903, 2243 e 2738 e delle petizioni attinenti n. 640 e n. 1483.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 476](#))

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

La relatrice [ALBANO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [BUBBICO](#) (Art.1-MDP) rileva l'esiguità delle risorse distribuite e chiede poi di espungere dal parere proposto dalla relatrice il riferimento alle regioni di confine.

La relatrice [ALBANO](#) (PD) riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), eliminando la menzione delle regioni di confine.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni nell'ultima versione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica ([n. 474](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera g), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore [BUBBICO](#) (Art.1-MDP) non condivide il principio di rotazione degli enti certificatori contenuto nello schema di decreto legislativo in esame e chiede ragguagli circa la possibile espunzione dello stesso dal testo.

Il relatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) prende atto del rilievo del senatore Bubbico e si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) richiama la necessità di una rapida calendarizzazione per l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 2811, in materia di produzioni biologiche, già approvato dalla Commissione in sede referente. Si tratta, infatti, di un provvedimento importante e sul quale si era registrato un ampio consenso politico.

Il presidente [FORMIGONI](#) assicura che si farà tramite della sollecitazione del senatore Candiani per quanto concerne il disegno di legge n. 2811, ma anche riguardo il disegno di legge n. 2914 di cui si è concluso nella presente seduta l'esame in sede referente e del disegno di legge n. 313 sulla dieta mediterranea, anch'esso già esaminato dalla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 476**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese, a partire dalle regioni di confine, al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 476**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2914](#)

Art. 3

3.1

[CANDIANI, DONNO](#)

Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteomarine;».

3.0.1

[GATTI, GRANAIOLO, BUBBICO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.2

[GATTI, GRANAIOLO, BUBBICO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal

personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

3.0.3

[GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [BUBBICO](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

3.0.4

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti

del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.5

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

Art. 4

4.1

[CANDIANI](#), [DONNO](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «pesca marittima» aggiungere le seguenti: «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».

4.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

Al comma 2, lettera b) aggiungere infine le parole: «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».

4.3

[CANDIANI](#), [DONNO](#)

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «meno commercializzate,» aggiungere le seguenti: «e dell'acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati,».

4.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alla tutela dell'ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».

4.5

[CANDIANI](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2 lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche».

Art. 5

5.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
 - b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
 - c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
 - d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";
- b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

5.2

[CANDIANI](#), [DONNO](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.3

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e le associazioni nazionali di categoria,» con le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».

5.4

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 2, sostituire le parole: «associazioni nazionali di categoria» con le seguenti: «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DONNO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».

5.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DONNO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».

5.0.1 (già 5.7)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DONNO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Organismi di Gestione della Pesca)

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
- b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6

6.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».

Art. 9

9.1

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

9.2

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ititurismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

9.3

[CANDIANI](#), [DONNO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

9.4

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni

festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

9.5

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

9.6

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».

Art. 10

10.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DONNO](#)

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le parole: «e al comma 1-bis», e sostituire le parole: «euro 250.000» con le parole: «euro 300.000».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».

10.0.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative
sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

10.0.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

Art. 11

11.1

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei medesimi prodotti».

11.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 4, capoverso «lettera g)», sopprimere le parole: «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

Art. 12

12.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative,» *aggiungere le seguenti:* «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

12.2

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#), [DONNO](#)

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *con le seguenti:* «uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

12.3

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

12.4

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.5

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, senza diritto di voto».

Art. 13

13.1

[CANDIANI](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

13.4

[CANDIANI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.5

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.6

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

13.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire le parole: «delle licenze» con le parole: «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima,»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici;».

13.8

[CANDIANI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.9

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.10

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.11

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

13.12

[CANDIANI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

13.13

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14

14.0.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [AMIDEI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15

15.1

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» con il seguente:

«20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» con le seguenti: «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca».

15.2

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 1, capoverso «20-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e le Commissioni consultive locali»;*

b) *sostituire la parola: «svolge» con: «svolgono»;*

c) *sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «agli articoli 3 e 10».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e delle Commissioni consultive locali».

15.3

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

"1-bis. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16

16.1

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

16.2

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [URAS](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «ogni eventuale incremento annuo» fino alla fine del comma con le seguenti: «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo*

circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «un contingente specifico» fino alla fine del comma con le seguenti: «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali, anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».*

16.3

[GASPARRI](#), [SCOMA](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.»

16.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».

16.5

[GASPARRI](#), [SCOMA](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».*

16.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.»

Art. 17

17.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

17.2

DONNO, FATTORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";
- b) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

- b) *al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente:*

«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
- b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;
- c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;
- d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;
- e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;
- f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;
- b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
- c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.";

c) al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"»

17.4

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

17.5

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

17.6

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto".».

17.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» con la seguente: «raddoppiate».

17.8

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.9

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso comma «3-bis.» sostituire le parole: «da 500 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

17.11

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».

17.12

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

A comma 2, la lettera c), è sostituita con la seguente:

«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), premettere lo seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"».

17.13

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso «5.» con il seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
- b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;
- c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;
- d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;
- e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;
- f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

17.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «200 euro»;
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro»;
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro»;
- 4) alla lettera d), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro»;
- 5) alla lettera e), sostituire le parole: «12.500 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

17.15

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.16

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.17

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "2.500";
- 2) alla lettera b) la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "2.500" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";
- 3) alla lettera c) la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.18

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e governance interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

17.19

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

17.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

17.21

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. ? (Pesatura) ? 1. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

17.0.1

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia
di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica».

Conseguentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

17.0.2

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera f) dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4)".

17.0.3

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

17.0.4

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 926
XVII Legislatura

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
Titolo breve: *dieta mediterranea*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 211 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S 313](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 813 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S 313](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su emendamenti**

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 415 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S. 313](#)

Parere destinato
alla Commissione
**9^a (Agricoltura e
produzione
agroalimentare)**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: Favorevole
con osservazioni

[N. 416 \(pom.\)](#)

1 febbraio 2017

[N. 417 \(ant.\)](#)

2 febbraio 2017

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
211ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[COLLINA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

[\(313 e 926-A\)](#) **Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2920\)](#) **Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 2.105 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che il riconoscimento, ivi previsto, della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale presenti un carattere eccezionale rispetto alla ordinaria procedura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **COLLINA** (*PD*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando in primo luogo che - come espressamente richiamato nella relazione introduttiva - è data attuazione solo ad uno dei due criteri di delega contenuti nella legge n. 170 del 2016. Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2801) *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da 1.101 a 1.200, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Riferisce, infine, sui relativi emendamenti proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
813ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di invarianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più

ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore [LAI](#) (PD), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatrici [COMAROLI](#) (LN-Aut) e [BULGARELLI](#) (M5S) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente [TONINI](#) conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo."

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente foriero di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SPOSETTI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla

Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata. A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzia in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) *m*) e *n*) del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da "prevedendo" al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente - sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

([2883](#)) *Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2740\)](#) **Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(1534\)](#) **Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.3.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
415ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(313\)](#) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

[\(926\)](#) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Dopo aver evidenziato che i testi in esame sono accomunati dalla finalità di promuovere e valorizzare la dieta mediterranea, ricorda che detta dieta è stata iscritta dall'UNESCO, nel 2010, nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Quindi, considerato che il disegno di legge n. 313 è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base, si sofferma sull'illustrazione del relativo articolato.

L'articolo 1 individua la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.

L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», evidenziando che la stessa si configura come l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, fino al consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante

nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2 dell'articolo in esame, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva e, infine, l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è inteso presso il relativo Dicastero.

L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità»: si prevede che essa sia celebrata il 16 novembre di ogni anno in tutto il territorio nazionale e costituisca un'occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

All'articolo 6 si prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e dei prodotti connessi, nonché dei paesaggi rurali storici e delle culture tradizionali.

L'articolo 7, infine, istituisce il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, il cui stanziamento è pari a 1 milione di euro all'anno (per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015).

La [PRESIDENTE](#) propone, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori presso la Commissione di merito, di proseguire e concludere l'esame congiunto nella giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2583) Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PADUA](#) (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Premesso che i testi in esame sono finalizzati alla protezione dei minori stranieri non accompagnati, passa a illustrare le disposizioni del testo base (Atto Senato n. 2583), soffermandosi sulle misure attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 - con cui, nel corso dell'attuale legislatura, è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo - un nuovo articolo 19-bis, volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Il nuovo articolo 19-bis introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori. In tale ambito, è prevista la possibilità di espletare accertamenti di carattere socio-sanitario.

Le fasi della procedura si articolano secondo con le seguenti modalità.

Non appena il minore è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#) relative ai minori vittime di tratta.

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvo alcuni casi specificamente previsti.

Nei casi di "dubbi fondati" relativi all'età dichiarata dal minore e nel caso in cui, dopo gli accertamenti, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età.

Lo straniero è in ogni caso informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,

all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

L'articolo 14 del testo in esame estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito della segnalazione (comma 1).

A tal fine viene modificato l'[articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998](#) (Testo unico immigrazione) che nella versione vigente prevede che solo i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno debbano essere obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte, a parità di trattamento e con piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Inoltre, nell'articolo in esame si specifica che, in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, o dal responsabile della struttura di prima accoglienza (comma 2). Attualmente è l'[articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999](#) (Regolamento di attuazione del testo unico) che disciplina le modalità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, stabilendo che essa è effettuata da chi esercita la potestà del minore o la tutela.

Infine, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17 del testo in esame, con una novella all'[articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003](#) (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela, attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale e sanitaria (oltre che legale), prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che, conformemente a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza nella riunione dello scorso 26 gennaio, sarà richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare concernente le problematiche connesse alla sindrome OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).

Saggiunge che i lavori della prossima settimana saranno dedicati all'esame di provvedimenti o affari in sede consultiva, secondo il programma che verrà concordato nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Potranno inoltre svolgersi audizioni informali nell'ambito delle istruttorie legislative concernenti i disegni di legge sulla procreazione assistita, sui farmaci veterinari e sui disturbi del comportamento alimentare.

La Commissione prende atto.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PARERE IN MATERIA DI INTERFERENTI ENDOCRINI

La [PRESIDENTE](#) dà conto della risposta fornita dalla Commissione europea al parere sulla normativa comunitaria, in via formazione, in materia di interferenti endocrini (risoluzione Doc. XVIII, n. 162). Segnala l'opportunità di un'attenta ponderazione dei contenuti di tale risposta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, per la definizione del programma dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dello scorso 25 gennaio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1630](#) e connessi (procreazione assistita), è stata depositata documentazione da parte del professor Carlo Flamigni, del dottor Corrado Melega e del professor Maurizio Mori.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.3.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 416 (pom.) del 01/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 2017
416ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2400\)](#) AIELLO ed altri. - *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) BARANI. - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) LUCHERINI e MORGONI. - *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) CENTINAIO. - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

La relatrice **[GRANAIOLA](#)** (PD) illustra lo schema di parere - favorevole, con condizioni ed

osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpI)*), [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), [DIRINDIN](#) (*PD*) e [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) .

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere illustrata dalla relatrice è posta in votazione e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

[\(313\)](#) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

[\(926\)](#) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*), intervenendo in sede di discussione generale, ricorda preliminarmente che la dieta mediterranea è stata iscritta dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Richiama, inoltre, gli importanti benefici derivanti da tale regime alimentare, non solo sulla salute delle persone, ma anche sul versante sociale, culturale, identitario ed economico.

Formula l'auspicio che, nell'ambito del parere alla Commissione di merito, si rilevi l'opportunità di prevedere una relazione periodica alle Camere circa l'attività del Comitato previsto dall'articolo 3. Sarebbe inoltre opportuno, ad avviso dell'oratore, segnalare che, tra le finalità dell'iniziativa legislativa in esame, dovrebbero essere espressamente contemplate la promozione e il sostegno degli studi scientifici volti alla valutazione dell'efficacia della dieta mediterranea.

In conclusione, annuncia sin da ora il sostegno del proprio Gruppo ad una proposta di parere favorevole.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpI)*) osserva che la missione istituzionale del Comitato previsto dall'articolo 3 dovrebbe essere armonizzata con quella di altri organismi già istituiti ed operativi, onde evitare duplicazioni.

Segnala l'opportunità di destinare le risorse stanziare, in maniera prevalente, alle attività di studio e di ricerca, anche nel settore della nutraceutica, settore che a suo avviso sarebbe meritevole di espressa menzione da parte del testo.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*PD*), dopo aver premesso di condividere pienamente le finalità enunciate dall'articolo 1, rileva l'opportunità di qualificare la dieta mediterranea come regime "alimentare" e non

"nutrizionale": è alimentare, nell'accezione propugnata da uno scienziato autorevole come Veronesi, ciò che attiene ad atti volontari, implicanti delle scelte.

In relazione all'articolo 2, esprime riserve circa il richiamo al concetto di paesaggio e in merito al ricorso a una terminologia che rischia di evocare una sorta di operazione di *marketing* ("promozione" e "diffusione" di prodotti).

Riguardo all'articolo 5, esprime il convincimento che le attività volte alla diffusione della dieta mediterranea non dovrebbero riguardare solo i servizi di mensa scolastica ma dovrebbero essere estese, quanto meno, ai servizi di refezione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Quanto al Comitato di cui all'articolo 3, stima opportuno che i relativi componenti siano individuati tra soggetti dotati non solo di comprovata esperienza e conoscenza, ma anche di indipendenza.

Trova di difficile attuazione le disposizioni recate dall'articolo 6, in materia di marchio della dieta mediterranea.

Associandosi a considerazioni già svolte in precedenza da altri oratori, rimarca che i finanziamenti stanziati dovrebbero essere dedicati alla promozione di studi e ricerche, a carattere anche interdisciplinare, circa gli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, più che a generiche attività di valorizzazione di tale regime alimentare.

La senatrice [PADUA](#) (PD) osserva preliminarmente che la dieta mediterranea rappresenta un modello non solo alimentare, ma anche culturale, di consumo, di relazioni, con forte radicamento territoriale.

Valorizzare la dieta mediterranea, ad avviso dell'oratrice, significa anche disincentivare l'abuso di prodotti d'importazione e favorire il consumo di prodotti ortofrutticoli stagionali del *made in Italy*, ciò che avrebbe ricadute positive non solo sulla salute dei consumatori ma anche sulla tutela del territorio.

Sottolinea che la dieta mediterranea si caratterizza per essere sostenibile e a basso impatto ambientale e che è pertanto necessario favorirne la più ampia diffusione, evitando che la stessa costituisca un regime alimentare di tipo elitario.

Fa propri, infine, i rilievi già avanzati in precedenza circa l'opportunità di promuovere la dieta mediterranea non solo nelle mense scolastiche, ma anche nell'ambito dei servizi di refezione delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per le finalità perseguite dal testo in esame, segnala l'opportunità di precisare e rinforzare la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d), in tema di attività di formazione, coinvolgendo in queste ultime anche gli adulti.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato un giudizio complessivamente positivo sulle iniziative legislative in esame, si sofferma in maniera specifica su alcune disposizioni recate dal testo base.

Quanto all'articolo 2, osserva che tra gli obiettivi dichiarati andrebbe inserito anche quello di tutelare i prodotti nazionali del settore agroalimentare.

In merito all'articolo 3, fa proprie le considerazioni già svolte nel corso della discussione.

Trova condivisibile l'istituzione della giornata nazionale della dieta mediterranea, prevista dall'articolo 4, nel presupposto che tale ricorrenza sia funzionale allo svolgimento di attività formative e divulgative.

Riguardo all'articolo 5, esprime apprezzamento per l'intento di promuovere la dieta mediterranea nell'ambito delle mense scolastiche ma auspica che si rifugga, in sede attuativa, la tentazione di dare seguito a precedenti deprecabili verificatisi in alcune scuole, dove sono state proposte forme estreme di dieta vegana.

In relazione agli stanziamenti previsti dall'articolo 7, ritiene che essi, data la loro esiguità, dovrebbero essere utilizzati in maniera mirata, soprattutto per attività di carattere scientifico.

In conclusione, si interroga sulle ragioni della menzione, nell'ambito dell'articolo 3, di un singolo centro studi sulla dieta mediterranea.

La senatrice [MATURANI](#) (PD) esprime riserve sul requisito della "notoria" qualificazione, che in base all'articolo 3, comma 2, deve essere posseduto dai componenti del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea designati dal Ministero della salute.

Nel manifestare apprezzamento per le disposizioni volte alla promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, pone in rilievo la necessità di garantire che gli alimenti utilizzati in tali ambiti posseggano certificazioni che ne assicurino la assoluta genuinità e salubrità.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) reputa che sia positivo focalizzare l'attenzione legislativa sulle tematiche dell'alimentazione, pur segnalando che i medici insistono ormai da anni sul rilievo della cosiddetta piramide alimentare e dei corretti stili di vita.

Pertanto, ritiene necessario accompagnare il lavoro dei medici con attività di sensibilizzazione e di educazione, che non lascino le persone, soprattutto quelle più giovani, in balia delle suggestioni alimentari provenienti dalla grande distribuzione.

La [PRESIDENTE](#) (PD) allacciandosi all'intervento del precedente oratore, rimarca l'importanza delle politiche educative e delle buone prassi, citando a titolo di esempio le iniziative adottate dal MIUR per migliorare l'offerta di prodotti alimentari assicurata dai distributori automatici all'interno degli istituti. Esprime il convincimento che siano necessarie, in materia, iniziative sinergiche che coinvolgano, ciascuno per la propria parte di competenza, diversi ministeri.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD), intervenendo in sede di replica, preannuncia l'impostazione della proposta di parere che si riserva di redigere: a corredo del dispositivo favorevole, saranno recepite le osservazioni relative all'appropriatezza lessicale nell'uso dei termini "alimentazione" e "nutrizione"; quelle inerenti all'integrazione dell'elenco degli obiettivi, anche in tema di formazione; quelle concernenti il Comitato previsto dall'articolo 3; quelle riguardanti l'ampliamento delle attività promozionali della dieta mediterranea, anche al di fuori del settore scolastico; e, infine, quelle relative al marchio "dieta mediterranea".

La [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame congiunto avranno luogo nel corso della seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2400 E CONNESSI**

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che i disegni di legge in questione sono attesi da molti medici specialisti, ai quali è stato negato un diritto stabilito da direttive europee e riconosciuto da numerose sentenze, sia degli organi giurisdizionali italiani che della stessa Corte di giustizia delle Comunità europee;
considerato, inoltre, che si tratta di provvedimenti legislativi volti a porre fine al contenzioso e al correlato, enorme esborso di denaro pubblico derivante dalle sentenze favorevoli ai medici;
ritenuto che il testo base adottato dalla Commissione di merito (ddl n. 2400) lasci però aperte alcune questioni, che dovrebbero essere chiarite e meglio esplicitate;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1. il testo dovrà essere in grado di garantire la definitiva chiusura del contenzioso, assicurando equo ristoro alla totalità dei soggetti aventi titolo e che l'indennizzo sia riconosciuto indipendentemente dalla avvenuta presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per risarcimento del danno (si veda il comma 1 dell'articolo 6 del testo base);
2. per quanto riguarda la platea degli aventi diritto occorre garantire la coerenza con quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE;

e con le seguenti osservazioni:

- a. sarebbe opportuno esplicitare, nel titolo del testo base, che si tratta di un "risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione" e indicare il relativo arco temporale, individuato alla luce della normativa vigente;
- b. sarebbe opportuno valutare la coerenza dell'ammontare del risarcimento indennitario previsto dall'articolo 1 con quanto definito dalle sentenze rese dai giudici amministrativi e con la copertura finanziaria di cui all'articolo 5;
- c. non sembra opportuna la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del testo base, che dà la possibilità di presentare le istanze di corresponsione del risarcimento anche attraverso non meglio precisate "realità professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici".

1.4.2.3.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017
417ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **DIRINDIN** (PD) dà lettura della proposta di parere - favorevole con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori **ZUFFADA** (FI-PdL XVII), **GAETTI** (M5S), **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv), **MATURANI** (PD) e **AIELLO** (AP (Ncd-CpI)) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere illustrata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2583) Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [MATTESINI](#) (PD) osserva, in primo luogo, che le disposizioni introdotte dai provvedimenti in esame intendono costituire una sorta di testo unico sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, in conformità con le convenzioni internazionali che regolano la materia, dalle quali si desume la necessità di una normativa specifica.

Sottolinea, inoltre, che le misure in esame sono in linea con le risultanze del lavoro di approfondimento condotto nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per l'infanzia.

Pone in evidenza che il testo base adottato dalla Commissione di merito delinea un sistema stabile e organico di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, i quali - fa rilevare l'oratrice - rappresentano una quota crescente dei flussi migratori.

Quanto agli aspetti di stretta competenza della Commissione, segnala anzitutto l'importante innovazione introdotta dall'articolo 14, ossia la garanzia di piena assistenza sanitaria con iscrizione obbligatoria dei minori stranieri non accompagnati al Servizio sanitario nazionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In proposito, fa rilevare che la normativa vigente garantisce sì cure ambulatoriali e ospedaliere, ma senza possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in assenza di permesso di soggiorno. L'innovazione in questione, ad avviso dell'oratrice, consentirà di rendere più fluido ed efficiente il sistema di accoglienza, anche per ciò che attiene al sostegno psicologico e psichiatrico dei minori stranieri non accompagnati.

Evidenzia che il testo in esame prevede, all'articolo 5, anche modalità più avanzate di accertamento socio-sanitario dell'età dei minori, nonché termini certi per l'espletamento della necessaria procedura.

Si sofferma, infine, su alcune altre disposizioni che, a suo avviso, possono rivestire interesse nell'ottica della Commissione: l'articolo 9, che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e prevede la Cartella sociale quale strumento per la individuazione delle soluzioni migliori nell'interesse del minore straniero non accompagnato; l'articolo 20, che pone le basi giuridiche per un rilancio delle politiche di cooperazione internazionale, basate anche sullo strumento degli accordi bilaterali.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di ieri, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) (farmaci veterinari), è stata depositata documentazione da parte del dottor Silvio Borrello del Ministero della salute e della dottoressa Raffaella Barbero, rappresentante della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313 E CONNESSO

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
valutata l'opportunità di promuovere la dieta mediterranea, anche in ragione dei riconosciuti benefici che derivano da tale modello alimentare sulla salute;
rilevato che le disposizioni volte alla promozione della dieta mediterranea andrebbero inquadrare in un'ottica sistematica che tenga conto anche di altre iniziative legislative in corso di esame, relative a materie connesse (ad esempio in tema di ristorazione collettiva), nonché degli sviluppi del ricco dibattito e delle importanti iniziative sulle tematiche dell'alimentazione e sulle correlazioni tra questa e la salute e il benessere della popolazione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito (Atto Senato n. 313):

- 1) si segnala l'opportunità di verificare l'appropriato utilizzo dei termini "alimentazione" e "nutrizione", tenendo presente che, di norma, col termine "alimentazione" si indicano le scelte consapevoli dell'individuo in ordine al consumo di alimenti e bevande, nelle loro varie combinazioni, mentre col termine "nutrizione" si indica quanto serve a nutrire, con riferimento alla qualità o alla quantità dei nutrienti;
- 2) in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), si suggerisce: di inserire tra gli obiettivi la promozione della salute, oltre che la prevenzione delle malattie; di fare riferimento alle relazioni tra dieta mediterranea e "tutela della salute" (anziché tra dieta mediterranea e salute pubblica);
- 3) in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), si segnala che occorrerebbe prevedere attività formative rivolte anche agli adulti, in particolare nell'ambito della formazione permanente dei

lavoratori;

- 4) in riferimento al Comitato di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno armonizzarne obiettivi ed attività con l'ambito di competenza di altri organismi già previsti ed operanti, così da evitare duplicazioni e garantire maggiore efficacia;
- 5) in riferimento agli esperti destinati a operare nel suddetto Comitato su designazione del Ministero della salute, occorrerebbe prescrivere per essi il requisito della riconosciuta indipendenza, in aggiunta a quello dell'alta qualificazione. Detti requisiti dovrebbero peraltro essere richiesti per tutti gli esperti menzionati dal comma 2 del citato articolo 3;
- 6) sarebbe opportuno prevedere una relazione periodica alle Camere circa l'attività svolta e l'impiego delle risorse utilizzate dal Comitato in precedenza più volte citato;
- 7) ancora riguardo al ridetto Comitato, si osserva che occorrerebbe includere tra i compiti istituzionali dello stesso non solo la promozione della dieta mediterranea, ma anche quella dei prodotti e delle specialità che ne costituiscono le componenti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b);
- 8) si dovrebbe prevedere la promozione della dieta mediterranea - con disposizioni prescrittive, come quelle recate dall'articolo 5, o quanto meno incentivanti - non soltanto nei servizi di mensa scolastica, ma in relazione a ogni sistema di ristorazione collettiva. In particolare, appare necessario assicurare che detta promozione abbia luogo nell'ambito dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- 9) si dovrebbe valutare con attenzione se l'istituzione del marchio "dieta mediterranea", prevista dall'articolo 6, rappresenti lo strumento più adeguato per perseguire l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 926
XVII Legislatura

Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
Titolo breve: *dieta mediterranea*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 886 \(pom.\)](#)

27 settembre 2017

Attività (esito)

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.313](#), [S.926](#)

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 ottobre 2017
alle ore 13:00

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 886 (pom.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

886a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 19 ottobre.

Questa settimana, dopo l'esame del disegno di legge sui piccoli Comuni, l'Assemblea discuterà le mozioni sulla candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea del farmaco e il disegno di legge sulla lingua italiana dei segni.

Domani pomeriggio la prevista seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 3 ottobre.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 4 ottobre, per la quale non è previsto orario di chiusura, sarà discussa la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017.

Nella seduta pomeridiana dello stesso giorno è prevista la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale sulla minoranza linguistica ladina. Il calendario prevede inoltre ratifiche di accordi internazionali e il disegno di legge europea 2017, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta antimeridiana di martedì 10 ottobre, con inizio alle ore 11, saranno discusse le mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo e sull'applicazione della direttiva Bolkestein.

Il calendario della settimana dal 10 al 12 ottobre prevede - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di legge di modifica alla legge fallimentare, sugli orfani dei crimini domestici e su segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato.

Nella seduta antimeridiana di martedì 17 ottobre, dopo l'eventuale seguito delle mozioni non concluse, saranno discusse le mozioni sulla Convenzione di Oviedo.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 ottobre, con inizio alle ore 16 e senza orario di chiusura, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà le proprie comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre.

Il calendario della settimana prevede inoltre il disegno di legge sulla dieta mediterranea, la ratifica della Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie, nonché - ove conclusi in Commissione - i disegni di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sullo smaltimento dei fanghi in agricoltura, sulle aree protette e sul risarcimento del danno non patrimoniale. Saranno inoltre discusse le dimissioni dei senatori Manassero e Vacciano e il disegno di legge sulla fornitura dei servizi rete Internet.

Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre l'Assemblea non terrà seduta, pertanto il sindacato ispettivo avrà luogo nella seduta antimeridiana del 19 ottobre, con inizio alle ore 9,30.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito che nelle giornate del 24 ottobre e del 5 dicembre saranno commemorate, rispettivamente, le figure degli ex senatori Guido Rossi ed Enzo Bettiza.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017:

- Disegno di legge costituzionale n. 2643-B - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2208 e connesso - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 313 e connesso - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
- Disegno di legge n. 560 e connessi - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- Disegno di legge n. 2755 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 ottobre 2017:

Mercoledì	27	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2541 - Piccoli comuni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sulla candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea del farmaco - Disegno di legge n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni
Martedì	3	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Doc. LVII, n. 5-bis - Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (Mercoledì 4, ant.) (*) - Disegno di legge costituzionale n. 2643-B - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) (Mercoledì 4, pom.) - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 2886 - Legge europea 2017 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	ottobre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) Le proposte di risoluzione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale, gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo entro un'ora dall'espressione del parere.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2886 (Legge europea 2017) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 settembre.

Martedì	10	ottobre	ant.	h. 11-13	- Mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo - Mozioni sull'applicazione della direttiva Bolkestein

Martedì	10	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 2681 e connesso - Modifiche alla legge fallimentare (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2719 e connessi - Orfani di crimini domestici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2208 e connesso - Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	- Interpellanze e interrogazioni
Giovedì	12	ottobre	pom.	h. 16	

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2681 e connesso (Modifiche alla legge fallimentare), n. 2719 e connessi (Orfani di crimini domestici) e n. 2208 e connesso (Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	17	ottobre	ant.	h. 11-13	- Eventuale seguito mozioni non concluse - Mozioni sulla Convenzione di Oviedo
Martedì	17	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 313 e connesso - Dieta mediterranea
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 560 e connessi - Ratifica Carta europea lingue regionali o minoritarie - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017 (mercoledì 18, pom.)
"	"	"	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B - Aree protette (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2755 - Risarcimento danno non patrimoniale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Dimissioni dei Senatori Manassero e Vacciano (<i>Votazione a scrutinio segreto</i>) - Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete Internet (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	19	ottobre	ant.	h. 9,30	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni dei legge n. 313 e connesso (Dieta mediterranea) e n. 560 e connessi (Ratifica Carta europea lingue regionali o minoritarie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 12 ottobre.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento), n. 2323 (Delega smaltimento fanghi in agricoltura), n. 119-1004-1034-1931-2012-B (Aree protette) e n. 2755 (Risarcimento danno non patrimoniale), saranno stabiliti in relazione

ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 5-bis*
(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017)**

(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		36'
FI-PdL XVII		21'
M5S		18'
Misto		17'
AP-CpE-NCD		15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		13'
Art. 1-MDP		13'
ALA-SCCLP		12'
LN-Aut		12'
FL (Id-PL, PLI)		11'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2886
(Legge europea 2017)**

(5 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 4 ore, di cui:	
PD	48'
FI-PdL XVII	27'
M5S	24'
Misto	23'
AP-CpE-NCD	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	18'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	17'
Art. 1-MDP	17'
ALA-SCCLP	16'
LN-Aut	15'
FL (Id-PL, PLI)	15'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri in vista del Consiglio europeo
del 19 e 20 ottobre 2017**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	

PD	36'
FI-PdL XVII	21'
M5S	18'
Misto	17'
AP-CpE-NCD	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	13'
Art. 1-MDP	13'
ALA-SCCLP	12'
LN-Aut	12'
FL (Id-PL, PLI)	11'
Dissenzienti	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, per l'ennesima volta mi trovo costretta, in quest'Aula oltre che nella Conferenza dei Capigruppo, a porre nuovamente all'attenzione di tutti i colleghi una questione di cui si discute molto fuori; ci sono addirittura appelli di membri del Governo; in quest'Assemblea e in sede di Conferenza di Capigruppo invece la musica è molto diversa. Sto parlando esattamente del provvedimento sulla cittadinanza, lo *ius soli*. In sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto - e non è la prima volta - di poterlo inserire subito dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento al DEF e tra l'altro ci sembra assolutamente possibile inserirlo di nuovo nel calendario. Di fronte a tutto questo, come lei sa avendo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, da parte del Capogruppo del Partito Democratico è stata opposta l'idea che bisognasse individuare una soluzione per trovare i numeri per approvarlo. Nel sottoporre la questione all'Assemblea, io mi permetto ancora una volta di proporre un ragionamento che, a questo punto della vicenda, credo sia doveroso fare. Ormai sono passate settimane, mesi, e come si è visto in questo lasso di tempo l'operazione di rinviare l'esame del citato provvedimento non ha prodotto qualcosa di positivo e di nuovo nella compagine di maggioranza o di Governo. Invece, questo eterno rinvio ha addirittura dato la possibilità di continuare a fare operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica con le quali il disegno di legge sulla cittadinanza viene continuamente confuso con la questione degli sbarchi e più generale dell'immigrazione, quasi che lo *ius soli* significasse dare la cittadinanza a tutti coloro che sbarcano nel nostro Paese.

Proprio perché è avvenuto tutto questo, noi riteniamo assolutamente necessario procedere, non solo perché è un provvedimento di per sé giusto, di civiltà. Tutti questi ragazzi sono nati in Italia, parlano italiano e spesso non solo sono già integrati, ma hanno l'aspirazione e si sentono profondamente nel loro cuore italiani e sinceramente devoti anche alla nostra Costituzione.

Ma oltre che essere giusto in sé per una questione di civiltà e giustizia, noi crediamo che sia un antidoto - chiamiamolo così - ai veleni che ormai stanno - ahimè - contaminando il sentimento del Paese attraverso la diffusione di opinioni e sentimenti xenofobi. Approvare lo *ius soli* e discuterlo in quest'Aula (per questo ne chiediamo la calendarizzazione) significherebbe fare finalmente chiarezza, dire le cose come stanno e riportare la verità dei fatti sullo strumento giuridico che mettiamo in campo. Credo sia necessario, in questa fase della storia del Paese, mettere in campo degli antidoti e per quanto riguarda i voti ci si deve lavorare, ovviamente.

Certo un'osservazione mi corre d'obbligo: con Alfano si sono raggiunti accordi su tutto, forse anche sulla legge elettorale e - guarda caso - nella trattativa tutto è entrato meno che un provvedimento positivo come questo. Per questo motivo io penso che sia arrivato il momento e chiedo ancora una volta a quest'Assemblea di pronunciarsi. Noi chiediamo l'inserimento in calendario di questo provvedimento, subito dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento. Ritengo che ciò sarebbe

assolutamente doveroso e importante. Soprattutto, non nascondiamoci dietro alla questione dei numeri. Sono convinta, infatti, che così come noi ribadiamo la nostra disponibilità persino a votare la fiducia, credo che vi siano ancora in quest'Aula tanti uomini e donne, senatori e senatrici di buona volontà che, al di là delle dichiarazioni dei propri segretari di partito, sono disponibili a fare un atto di giustizia nei confronti di tutti questi ragazzi e queste ragazze che - torno a ripeterlo - si sentono e sono profondamente italiani. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere una modifica al calendario. In Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto di calendarizzare una mozione che avevamo già annunciato anche nella precedente Conferenza dei Capigruppo, la [1-00828](#) a prima firma del senatore Crimi, che ha come scopo quello di scongiurare la conferma del governatore della Banca d'Italia in carica, Ignazio Visco.

Ecco, io credo che questo sia un atto di indirizzo che non può essere procrastinato per evidenti motivi: stiamo parlando di una conferma che è oggetto di discussione adesso. Tra un mese, chiaramente, sarebbe inutile che il Parlamento discutesse di un simile atto di indirizzo. Credo che la questione sia drammaticamente urgente non solo a causa di tutte le notizie che conosciamo, tutti i *crac* bancari rispetto ai quali anche questa Assemblea e tutto il Parlamento sono dovuti intervenire attingendo dalle tasche dei cittadini decine di miliardi di euro. Questo solo aspetto basterebbe a definire la misura dell'efficacia dei controlli posti in essere dall'istituto che primariamente dovrebbe svolgere l'attività di verifica sul sistema bancario e di tutela del risparmio e dei risparmiatori.

Oggi si sono aggiunte a queste informazioni anche ulteriori indiscrezioni relative a comunicazioni da e per la Banca popolare di Vicenza e la Banca d'Italia, che attesterebbero che fin dal 2012 la Banca d'Italia era a conoscenza dello scandalo enorme delle cosiddette operazioni baciato che ha coinvolto circa un miliardo di euro di risorse della banca e che, di fatto, ne ha causato la bancarotta. Ebbene, questo era uno scandalo che poteva essere sollevato addirittura nel 2012 se non prima e questo, chiaramente, è poco coerente con le dichiarazioni dei rappresentanti della Banca d'Italia stessi che sarebbero venuti a conoscenza di questa di fatto violazione di norme solamente a seguito delle ispezioni della BCE.

Signor Presidente, la richiesta di calendarizzazione di questa mozione è particolarmente significativa, se si considera che in Conferenza dei Capigruppo abbiamo assistito, da parte del presidente Zanda, alla richiesta di calendarizzazione della mozione sul *foie gras*, da parte di altri Gruppi sul problema delle statue di Cristoforo Colombo, da parte del senatore D'Alì sulla commemorazione della menopausa, che è prevista nelle prossime settimane, e infine anche sull'EMA a Milano, argomento sul quale io le chiedo se possiamo considerare che veramente ci sia un rappresentante dei cittadini qui in Parlamento che esprima parere contrario rispetto al trasferimento dell'EMA al Comune di Milano. Si sono già espressi favorevolmente il Comune di Milano, il Governo del Paese, tramite il Presidente del Consiglio, e la Regione Lombardia; dobbiamo stare qui a discutere di questo?

Ecco, a me sembra che siano tutti tentativi per riempire degli spazi di dibattito democratico all'interno del Parlamento e in questa maniera privarlo del tempo necessario per affrontare temi che sono veramente importanti e urgenti, come ad esempio la discussione dell'Atto Senato 2888 («Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali»), che ha già avuto una larga maggioranza nell'altra Camera, ma che incontra un silenzio assordante da parte dei rappresentanti di tutti i Gruppi all'interno del Senato in Conferenza dei Capigruppo, essendo il Movimento 5 Stelle l'unico Gruppo presente in questo momento nel Senato della Repubblica che, in qualche maniera, cerca di farlo calendarizzare.

Quindi, signor Presidente, le richieste del Movimento 5 Stelle sono l'immediata calendarizzazione dell'Atto Senato 2888 («Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali») e naturalmente, nella prima sessione disponibile per la discussione delle mozioni, la calendarizzazione della mozione n. 828

contro la conferma del governatore della Banca d'Italia in carica, Ignazio Visco. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

LO MORO (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, io avanzo subito la mia richiesta, che ha già avanzato anche la collega De Petris e che è quella dell'inserimento in calendario del disegno di legge sullo *ius soli*, in qualsiasi momento e con urgenza. Sono d'accordo anche con la proposta di inserirlo dopo la discussione della Nota di aggiornamento al DEF. Vorrei fare una considerazione a sostegno di questa richiesta, che è già stata fatta dal mio Gruppo in Conferenza dei Capigruppo e che quindi non è una novità per nessuno. Ho sempre considerato il Parlamento il luogo della discussione e della decisione. Oggi, da parlamentare, vivo con un certo imbarazzo il fatto che le prime file, ma anche le seconde e le terze, dei partiti politici non fanno altro che dichiarazioni sullo *ius soli* e sullo *ius culturae*. Quindi veniamo a sapere che è una legge sbagliata, anzi no, che è una legge giusta, ma che questo non è il momento, che si cercano i voti, che la vogliamo, che non la vogliamo. Io mi chiedo come la politica possa essere credibile quando si comporta in questa maniera, cioè quando fugge dai luoghi della responsabilità e delle decisioni e si rifugia in luoghi dove si dovrebbero amplificare le idee e le cose che qui si dicono e si decidono, ma che non dovrebbero essere luoghi sostitutivi, dove si parano gli urti e dove si fa l'occholino a questo mondo, che invece poi qui si disconosce e si offende continuamente.

Personalmente ho rinunciato all'idea di portare a termine il lavoro della Commissione, essendo io relatrice di questo provvedimento, pensando che si facesse sul serio quando si è arrivati a decidere di portare il provvedimento in Assemblea senza se e senza ma, cioè a prescindere dal lavoro della Commissione. Sono molto delusa da come stanno andando le cose. Sono già tre volte - naturalmente in questo momento sto parlando a livello personale - che non voto la fiducia al Governo e sono stanca di sentire componenti del Governo che danno giudizi, positivi o negativi (anche di quelli positivi sono stanca), mentre poi, quando si arriva qua dentro, si ignora l'argomento e non si discute. E quando si raccolgono i voti e si dice che si sta facendo una verifica dei voti, non so con quale meccanismo si cercano. A un certo punto bisognerà votare e ognuno sarà di fronte alla propria coscienza e alla propria responsabilità. Questo è l'unico metodo che conosco: discutere in quest'Aula e votare. Se c'è qualcuno che pensa che poi alla fine si possa arrivare a non votare il provvedimento e che si possa fuggire dal luogo della responsabilità, che è quest'Aula, per poter dire in campagna elettorale che si era d'accordo e che però qualcuno non è stato d'accordo, io dico che questo è un modo irresponsabile di procedere. Pretenderei invece che quest'Assemblea si assumesse la sua responsabilità, votando oggi la proposta della senatrice De Petris, alla quale mi associo (quindi avanziamo la stessa proposta). Ognuno per il proprio Gruppo politico si assume la responsabilità di decidere se questo provvedimento va avanti sul serio o se si continua a dire sui giornali che va avanti, ma poi lo si blocca in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, sulla vicenda a tutti nota dello sfratto di nonna Peppina, la Lega ha presentato questa mattina in Senato una proposta di legge, l'Atto Senato 2919, che chiediamo venga al più presto calendarizzato. In ordine allo sfratto esecutivo dalla sua casetta in legno considerata irregolare, se verrà respinta nelle prossime ore l'istanza del riesame, è previsto per il prossimo sabato lo sgombero, mentre la sua demolizione è prevista entro la metà di dicembre.

Dopo aver vissuto per mesi in un *container*, con temperature in estate di oltre quaranta gradi, nonna Peppina, che - lo ricordo - ha novantacinque anni, con determinazione ha costruito questa casetta prefabbricata in terreno di proprietà grazie alle figlie e al genero, dopo che il terremoto dello scorso anno ha reso la sua casa inagibile. Nel borgo di San Martino nel Comune di Fiastra, nel Maceratese, la signora è cresciuta ed ha tutto: le conoscenze, il suo orto, i suoi ricordi. E qui, determinata, vuole continuare a vivere.

La nostra proposta, depositata questa mattina, è molto semplice e prevede la compatibilità

paesaggistica per le casette come quella di nonna Peppina, realizzate anche in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, qualora - lo sottolineo - sia dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, che si dichiara a seguito dei terremoti.

Il nostro - lo sottolineo - non è un progetto di legge *ad personam*, perché la determinazione di nonna Peppina ha consentito di portare alla luce circa altri trecento casi analoghi, con costruzioni temporanee prefabbricate costruite per far fronte all'emergenza dei terremoti: costruzioni realizzate in autonomia dai cittadini, soprattutto da molti allevatori che non potevano aspettare i mesi annunciati, e poi prorogati, per realizzare le strutture abitative di emergenza previste dai provvedimenti in pendenza della lunga ricostruzione.

In un Paese dove l'abusivismo è diffuso e - ahimè - in gran parte tollerato, le istituzioni devono applicare il buon senso e comprendere la necessità di chi si trova in una manciata di secondi in guerra, subisce devastazione, smarrimento, perdita di identità e per anni permane in uno stato di assoluta precarietà: queste sono le conseguenze che portano sui cittadini e su nonna Peppina i terremoti.

All'indomani dell'ordinanza di sgombero, l'assessore all'ambiente della Regione Marche aveva rassicurato nonna Peppina che il suo problema era in corso di soluzione, salvo poi fare marcia indietro e rendersi conto che l'unica via era una modifica alla norma nazionale, il testo unico sull'ambiente.

Il disegno di legge che noi abbiamo depositato oggi si propone dunque di dare soluzione ai problemi di nonna Peppina e di altre centinaia di cittadini di famiglie e allevatori.

Mi auguro che tutti i Gruppi parlamentari vogliano contribuire alla veloce calendarizzazione, trattazione e approvazione del testo in Aula. Non chiediamo che ciò avvenga nella prossima settimana, ma almeno nell'ultima delle tre previste nel calendario deciso in Conferenza dei Capigruppo, ovvero (in sostituzione e sarebbe ancora meglio) attraverso la sede deliberante in Commissione. Confido nella disponibilità di tutti i Gruppi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, io ho approvato il calendario di cui ha dato lettura poco fa. Sentiti anche gli interventi che lo hanno commentato, vorrei spiegare all'Assemblea, cercando di farlo con la maggiore chiarezza possibile, le ragioni per le quali per quanto riguarda lo *ius soli*, il disegno di legge sulla cittadinanza, io ritengo che, in questo momento, il provvedimento a sua stessa tutela non convenga sia calendarizzato.

Ricordo all'Assemblea che il disegno di legge sulla cittadinanza era praticamente arenata in Commissione, sepolta da una valanga di emendamenti, e che è stata portata in Aula senza relatore per proposta, in Conferenza dei Capigruppo, del Partito Democratico. Lo ricordo solo per sottolineare che si tratta di una legge alla quale il Partito Democratico attribuisce una importanza primaria e che ha a cuore venga approvata nel più breve tempo possibile.

In questo momento, la maggioranza parlamentare che ha sostenuto e votato lo *ius soli* alla Camera ha subito una modifica, perché un Gruppo parlamentare che fa parte della maggioranza, e che vanta ventiquattro senatori, ha dichiarato pubblicamente e ufficialmente che non intende, in questa fase, votare il provvedimento. È vero che dei senatori dell'opposizione (esattamente un gruppo di sette più alcuni altri che io conosco personalmente e che, nell'insieme, sono poco più di una decina) hanno preso l'impegno di votarlo. Da soli, però, non sono sufficienti a fare maggioranza. Ho sentito dire, questa mattina e oggi pomeriggio in quest'Aula, che vi sono anche altri parlamentari, altri senatori, che sarebbero pronti e disposti a votare il provvedimento.

Io devo dire che avrei veramente molto piacere se queste volontà si manifestassero, prendendo l'impegno che, nel momento in cui esse si manifesteranno, il Partito Democratico chiederà al presidente Grasso una immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo e una immediata iscrizione in Assemblea del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Sia però chiara una cosa. Avendo, viceversa, la certezza al momento che il provvedimento verrebbe bocciato se venisse in Aula, perché io non conosco numeri che lo possano approvare, è responsabile che ne venga rinviata l'iscrizione all'ordine del giorno fino al momento in cui, con la collaborazione di

tutti parlamentari che lo vogliono, si possa trovare una maggioranza che ci dia la certezza che il provvedimento non venga bocciato definitivamente: perché questo sì sarebbe veramente molto grave e andrebbe contro lo *ius soli* e il disegno di legge sulla cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle richieste di inserimento di ulteriori disegni di legge rispetto a quelli già inseriti in calendario nonché dell'inserimento di altre mozioni.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Intende forse chiedere il voto elettronico, senatore Calderoli?

CALDEROLI (LN-Aut). No, signor Presidente, perché non si può fare.

Vorrei, però, intervenire, dal momento che ha avuto tale possibilità il presidente Zanda, pur non avendo egli avanzato alcuna proposta di modifica rispetto al calendario.

È inutile girarci intorno e sentire i colleghi della Camera o il presidente Orfini dire che basta mettere la fiducia. Sì, basta mettere la fiducia per mandare a casa il Governo Gentiloni Silveri. Su quel provvedimento, infatti, la fiducia non ci sarebbe mai. Ho sentito quest'oggi parlare in Conferenza dei Capigruppo di una nuova forma di fiducia: la fiducia di scopo. Ci sarebbero esponenti dell'opposizione che voterebbero la fiducia al Governo Gentiloni Silveri? Auguri e figli maschi!

Diversamente, veniamo in Assemblea, votiamo i miei 50.000 emendamenti e lasciatemi dire che se non è morto, lo *ius soli* per lo meno in coma irreversibile è già entrato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori mozioni.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una delegazione dell'ANCI

PRESIDENTE. È presente nelle tribune una delegazione dell'ANCI e dei piccoli Comuni, interessati, come lo sono tutti i cittadini, al disegno di legge che ci accingiamo a discutere, che salutiamo. *(Applausi)*.

Sull'elezione del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, vorrei fare un intervento, se possibile, sull'ordine dei lavori, per portare all'attenzione dell'Assemblea un fatto che riteniamo grave (altrimenti non lo solleverei). Chiedo di portare la nostra voce al presidente Grasso, per segnalare una, secondo noi, forte incongruenza. Oggi si è incardinata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, si è proceduto alla votazione dell'Ufficio di Presidenza ed è stato eletto Presidente della Commissione il nostro collega, senatore Pierferdinando Casini.

ASTORRE (PD). Facciamo un applauso!

LUCIDI (M5S). Se vuoi fargli un applauso, Astorre, fai un applauso, che devo dirti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, lei sta facendo un intervento sull'ordine dei lavori, si attenga a questo,

le comunicazioni all'Assemblea eventualmente verranno date in seguito. Concluda, senatore.

LUCIDI (M5S). È chiaro che non siamo dei *fan* del senatore Casini. Ricordo all'Assemblea che il senatore Casini è anche presidente della Commissione affari esteri e ciò determina per noi una incompatibilità che deve essere valutata. Si tratta di un'incompatibilità manifesta, al punto che oggi la Commissione affari esteri, riunita con la Commissione difesa, non ha avuto il proprio Presidente: il posto di Presidenza era vacante oggi, non vi era neanche un Vice Presidente a presiedere la nostra Commissione affari esteri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa è la gravità della situazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore.

LUCIDI (M5S). Non ho concluso, scusi.

PRESIDENTE. Concluda.

LUCIDI (M5S). Denunciamo il fatto che vi sia un conflitto tra le due Presidenze: non stiamo, infatti, parlando di un membro di due Commissioni, ma di un Presidente che, come lei sa benissimo perché lo sta facendo, sovrintende ai lavori della Commissione o dell'Assemblea. Nella prima riunione dopo la nomina del presidente Casini, la Commissione affari esteri era scoperta sia del Presidente, sia dei Vice Presidenti. Ciò, signor Presidente, significa che il presidente Casini non soltanto non si è preoccupato di venire a presiedere la Commissione affari esteri, ma non si è neanche preoccupato di cercare un sostituto per la sua assenza. Ripeto, la Commissione affari esteri si è riunita senza Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, ha fatto la sua osservazione. Concluda.

LUCIDI (M5S). Chiediamo una convocazione della Giunta per il Regolamento che ci faccia capire come stanno le cose e come possiamo risolvere questa situazione.

Le chiedo, per cortesia, di portare questa nostra denuncia al presidente Grasso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ve bene, senatore Lucidi. Comunque la seduta delle Commissioni riunite si è regolarmente svolta. Io faccio parte della Commissione presieduta dal senatore Latorre e c'è stata.

CORSINI (Art. I-MDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (Art. I-MDP). Signor Presidente, do una piccola rassicurazione ai colleghi: io non amo ostentare la mia presenza, però posso rassicurare il collega Lucidi che ho seguito i lavori della Commissione in qualità di Vice Presidente.

PRESIDENTE. Io faccio parte delle Commissioni e ho partecipato. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Terzoni ed altri) (Relazione orale)(ore 17,11)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2541, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Terzoni ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vaccari.

VACCARI, relatore. Signor Presidente... *(Commenti del senatore Lucidi)*.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, lasci parlare il relatore. Ha fatto la sua osservazione, che il Senato dovrà valutare perché non è una questione marginale, però la pregherei di far parlare il senatore

Vaccari che ora ha la parola.

LUCIDI (M5S). Il senatore Corsini ha detto una cosa che non è vera.

SANTANGELO (M5S). Corsini, vergognati!

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei svolgere qualche considerazione nella mia replica rispetto all'ampio dibattito che c'è stato. Vorrei ringraziare innanzitutto...

LUCIDI (M5S). Non è vero quello che ha detto! Ci sta prendendo in giro!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, torni al suo posto. Ha fatto il suo intervento; ha sollevato la questione; anche gli altri hanno diritto di intervenire e ora sta parlando il relatore su un provvedimento. Non può continuare. Faccia parlare i relatori.

DONNO (M5S). Non doveva aprire il dibattito allora. Non doveva far parlare il senatore Corsini.

PRESIDENTE. Sta parlando il relatore; aspetterà. Quando avrà finito il relatore di minoranza, parlerà.

VACCARI, *relatore*. Vorrei ringraziare i 19 colleghi che sono intervenuti rendendo la discussione sul disegno di legge ricca e interessante.

LUCIDI (M5S). Vogliamo la prova. Ha detto una cosa non vera!

GIARRUSSO (M5S). Dia la parola al Capogruppo. Non ci stiamo con questi giochetti. Non è possibile.

LUCIDI (M5S). Non se n'è neanche accorto, che mancava il Presidente.

VACCARI, *relatore*. Presidente, è complicato intervenire in queste condizioni.

PRESIDENTE. Il presidente Casini, che sta entrando in Aula, ha appena presentato le dimissioni irrevocabili da Presidente della Commissione affari esteri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ora farei proseguire il relatore, senatore Vaccari, perché all'ordine del giorno c'è il disegno di legge sui piccoli Comuni. *(Il senatore Casini fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Casini, aveva già la parola il relatore Vaccari. Dopo le darò la parola. Facciamo concludere il relatore. La comunicazione all'Assemblea è stata data, il relatore prosegua perché è in discussione un disegno di legge. *(Commenti del senatore Lucidi)*. Senatore Lucidi, si accomodi. Prego i senatori Questori di invitare il senatore Lucidi ad accomodarsi. *(Il senatore Cappelletti fa cenno di voler intervenire)*.

SANTANGELO (M5S). Devi dare la parola al Capogruppo! Vergognati, sei uno zerbino!

PRESIDENTE. Stia al suo posto, senatore Santangelo. La richiamo all'ordine.

SANTANGELO (M5S). Vergognati!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine e prego i senatori Questori di invitare il senatore Santangelo a stare al suo posto.

SANTANGELO (M5S). È un Capogruppo! Ti devi vergognare! Zerbino!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, stia al suo posto. *(Commenti del senatore Santangelo)*. Lei è espulso dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Prego i senatori Questori di accompagnare fuori il senatore Santangelo.

Senatore Santangelo, può proseguire fuori il suo *show*.

SANTANGELO (M5S). Ti devi vergognare! Sei uno zerbino al servizio della casta! Questo fai!

PRESIDENTE. Prego di rispettare la decisione presa. Prego i senatori Questori di aiutare la Presidenza.

DONNO (M5S). Non gli mettete le mani addosso!

PRESIDENTE. Senatore Vaccari, mentre i senatori Questori fanno eseguire quello che è stato deciso, la invito a proseguire il suo intervento.

VACCARI, *relatore*. Va bene, ci provo, signor Presidente.

GIARRUSSO (M5S). Date la parola al Movimento 5 Stelle!

VACCARI, *relatore*. Desidero anzitutto ringraziare i 19 colleghi che sono intervenuti nella discussione ricca e interessante.

GIARRUSSO (M5S). Vi date la parola!

VACCARI, *relatore*. Nel corso della discussione abbiamo tuttavia ascoltato giudizi e critiche spesso ingenerose e pretestuose, evidentemente molto legate all'imminente campagna elettorale.

GIARRUSSO (M5S). Dovete dare la parola all'opposizione!

VACCARI, *relatore*. A tratti la discussione è parsa anche benaltrista, ossia con riferimenti ad argomenti che nulla avevano a che fare con il suo oggetto...

GIARRUSSO (M5S). Vergogna!

VACCARI, *relatore*. Abbiamo anche ascoltato critiche assolutamente ingenerose e pretestuose all'ANCI e al ruolo che svolge e colgo l'occasione per salutare il presidente Decaro e la delegazione di sindaci che hanno voluto assistere alla nostra discussione. *(I senatori Questori accompagnano il senatore Santangelo fuori dall'Aula. Applausi dal Gruppo PD).*

Vorrei complimentarmi per il lavoro delicato e complicato, ma meritorio che l'ANCI sta svolgendo in una logica assolutamente collegiale. Ne è prova anche la composizione degli organismi dirigenti dell'ANCI, a partire dai ruoli di vice presidenza.

Abbiamo ascoltato giudizi molto legati alla campagna elettorale. Nel corso della discussione sono state tanto criticate le politiche verso gli enti locali, dimenticando tuttavia la madre di tutte le brutture, che tanti colleghi hanno richiamato, affidando la responsabilità esclusiva al Partito Democratico, al Governo e alla sua maggioranza che hanno governato il Paese negli ultimi cinque anni. Voglio richiamarla, la madre di tutte queste brutture: è la legge 30 luglio 2010, n. 122, adottata quando governavano non Renzi, né Gentiloni Silveri, ma la Lega Nord e Forza Italia. Sto parlando della legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, che poi è stata prorogata e modificata fino ad arrivare alla cosiddetta legge Delrio. Cito alcune delle brutture introdotte: i tagli, secondo il saldo di Patto di stabilità interno, per 1,5 miliardi di euro nel 2011 e 2,5 miliardi nel 2012; i tagli al personale; il blocco del *turnover*; l'obbligo di gestione associata; l'introduzione, per la prima volta, dell'unione di Comuni; l'obbligo del ricorso alla Consip nella gestione dei servizi e nelle gare di appalto. Ho ricordato questa legge non tanto per fare polemica, ma per fare un po' di memoria, perché in dibattiti come questo servirebbe almeno un po' di onestà intellettuale da parte di tutti.

Credo che il problema delle risorse che da tanti è stato evidenziato rischi di essere un falso problema, perché accanto alle risorse ci sono tante opportunità nuove e, come ha detto giustamente il collega Uras, servirà un lavoro congiunto, magari durante la sessione di bilancio, di tutte le forze interessate per rilanciare il tema delle risorse e consentire alle nostre comunità di fare meglio le azioni che il disegno di legge in esame mette in campo.

Il collega Uras ci ha giustamente invitato a definire meglio il contesto dentro il quale il provvedimento si inserisce. La collega Pignedoli lo ha richiamato molto bene: il collegato ambiente, il collegato agricoltura, i provvedimenti sulle aree interne, le azioni del Governo sulle annualità rivolte ai cammini e ai borghi, importanti per valorizzare quelle realtà. Il collega Perrone ha giustamente richiamato il disegno di legge sul consumo di suolo incardinato nelle Commissioni agricoltura e produzione agroalimentare e territorio e ambiente, beni ambientali. Aggiungo il provvedimento sui parchi, che è nel calendario dei lavori di Assemblea del mese di ottobre. Quindi, lo stanziamento di 100 milioni di euro rappresenta sicuramente un primo passo. Il collega Astorre ha richiamato il fatto che accanto a questi 100 milioni di euro ce ne sono molti altri per quanto riguarda la banda larga e la possibilità concessa agli operatori privati di accedere alle misure per le cosiddette zone bianche (2.200 milioni di euro). Si tratta di un lavoro importante, fatto per valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani.

Lo hanno sottolineato diversi colleghi, a partire dalla senatrice Pezzopane, che ringrazio. Sono centinaia, migliaia i piccoli borghi che rischiano lo spopolamento e il conseguente degrado anche a causa di una situazione di marginalità. Una marginalità che può essere sollevata attraverso una valorizzazione delle diversità e delle tipicità, una ricchezza per una dimensione umana fatta di integrazioni, relazioni e convivenze, come i colleghi Cioffi e Uras ci hanno giustamente ricordato.

È un'inversione vera di tendenza, un'inversione di rotta. È un segnale assolutamente positivo che ci consente quel ritorno al valore della produzione agricola che in diversi hanno voluto richiamare, a quell'Italia preziosa ma fragile che è il pezzo forte del *made in Italy* nel mondo e a cui oggi mettiamo a disposizione - come ho detto - molte più opportunità di prima, con una legge quadro - come ha ricordato la collega Puppato - dal portato assolutamente innovativo.

È una legge di indirizzo per un nuovo modello di sviluppo delle aree interne, come ha ricordato la collega Cantini: uno sviluppo fondato sui principi della *green economy* che nel periodo di crisi, dal 2008, ha saputo produrre un di più rispetto ad altri settori in termini di investimenti, di innovazione e di occupazione.

Certamente è un primo passo, ma una tappa importante per la realizzazione di quella agenda controesodo che anche l'ANCI ha lanciato durante l'ultima assemblea del 30 giugno a San Benedetto del Tronto. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mancuso*).

PRESIDENTE. Aveva chiesto prima la parola il presidente Casini, ma vedo che rinuncia a intervenire. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mancuso.

MANCUSO, relatore. Signor Presidente, mi associo brevemente ai ringraziamenti del senatore Vaccari ai colleghi che sono intervenuti in discussione generale questa mattina e condivido le sue riflessioni, soprattutto nei confronti di chi ha apertamente approvato il contenuto di questo disegno di legge.

Ho anche l'obbligo di obiettare su alcuni interventi che ho ascoltato, dal contenuto anche forte: mi riferisco, per esempio, a quello del collega Ceroni, che è stato molto appassionato e di cui chiaramente condivido i contenuti, in quanto anch'io sono stato sindaco per dieci anni, come i tanti sindaci oggi presenti in tribuna, che saluto e che quotidianamente si impegnano, con grande spirito di sacrificio e abnegazione, per portare avanti con difficoltà la propria attività e garantire i servizi ai propri Comuni. Devo dire però che le critiche allo spirito del disegno di legge da parte del collega Ceroni sono state in parte ingenerose, perché il provvedimento ha contenuti assolutamente positivi e utili per la crescita e lo sviluppo di questi territori.

All'interno dell'opposizione ho sentito anche i colleghi della Lega strumentalizzare - consentitemi il termine - la cifra dei 100 milioni destinata ai piccoli Comuni da questo disegno di legge e da loro giustamente quantificata in 2.500 euro l'anno per ogni Comune. È chiaro, cari colleghi, che con queste somme non si devono fare né ponti, né riqualificazioni urbane: niente di tutto questo. Queste somme servono soltanto ad attivare alcuni meccanismi virtuosi in seno ai territori.

Ecco quindi che è proprio là dove ci sono i Comuni consorziati, i Comuni che si uniscono e che sanno fare *network* territoriale, là dove ci sono quei sindaci - come diceva la collega Puppato - che si impegnano e hanno idee, che queste somme possono essere utili per proporre progettualità e far crescere il territorio. Possono essere utili per intercettare finanziamenti, che solo se in un contesto di consorzio territoriale - e noi ne sappiamo qualcosa - possono determinare un'accelerazione della crescita di quelle Regioni.

Alla collega Mussini ricordo che lo spirito del disegno di legge in esame non è quello del riordino amministrativo. Sono assolutamente d'accordo con chi ritiene di dover salvaguardare l'autonomia delle municipalità e dei Comuni: non possono essere le Regioni o gli enti sovraordinati ad imporre un'unione di Comuni, che deve invece derivare da un atto di spontaneità, proveniente dall'autonomia dei territori, e di convenienza, nel caso in cui le municipalità stesse lo ritengano opportuno. È indubbio che, per garantire un buon funzionamento e un'ottimizzazione dei servizi, alcune attività devono necessariamente essere messe in rete.

Non credo di esagerare, signor Presidente, affermando che il nostro Paese ha bisogno del provvedimento in esame, per la necessità di attuare pienamente l'articolo 44 della Costituzione. Peraltro, si tratta di un disegno di legge che si coordina perfettamente con quanto previsto dal collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, in cui sono previste le *green community* e la strategia nazionale per le aree interne. Ritengo quindi che questa sarà una buona legge, che aiuterà l'Italia ad

affrontare il futuro, grazie alla forza di comunità e territori, che devono tornare ad essere centrali.

Si tratta dunque di una nuova idea di sviluppo, che punta sui territori e sulle comunità, che coniuga storia, cultura e saperi tradizionali con l'innovazione, le nuove tecnologie e la *green economy*. È un mondo ricolmo di storie, a volte purtroppo anche tragiche, ma è comunque un territorio essenziale e decisivo per uscire dalla crisi e combattere i cambiamenti climatici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, signori senatori, oggi il Senato italiano, grazie al vostro lavoro, sostenuto dalla sensibilità di ciascuno di voi, si appresta a votare il disegno di legge sui piccoli Comuni. Condivido il giudizio espresso dalla gran parte dell'Assemblea, dicendo che oggi si vota un provvedimento importante, di forte carica simbolica, ma anche portatore di norme concrete. Si tratta infatti di una legge molto attesa, che costituisce un'opportunità per l'Italia, porta con sé una forte innovazione ed è in controtendenza rispetto al passato.

Dietro questa iniziativa c'è un pensiero forte, che viene da lontano, che ha visto generazioni di giovani, intellettuali e ambientalisti interrogarsi sul futuro di questi territori, che ha visto miriadi di sindaci impegnarsi e mobilitarsi nel corso degli anni. In effetti, i piccoli Comuni, nel nostro Paese, costituiscono un patrimonio inestimabile, che racchiude e difende paesaggi, ecosistemi, storia e tradizioni dei nostri territori. Nella gran parte dei casi si tratta di musei all'aperto: uno scrigno di bellezza da conoscere e da amare. Purtroppo, negli ultimi anni, complice anche il sistema economico in cui viviamo, si sono ampliati ed amplificati i problemi di questi territori, piccoli e lontani, quali lo spopolamento, la carenza di servizi, il problema delle piccole scuole e delle strutture sanitarie. Questi luoghi sono diventati sistemi più fragili, che necessitano di maggiore attenzione da parte della politica, non solo perché nella maggioranza dei casi sono anche custodi di uno straordinario patrimonio di arte, di cultura, di tradizioni e di storia, ma soprattutto perché sono custodi di un patrimonio umano, che è fatto di modi di condividere la terra, di lavorarla, di fare impresa, di costruire paesi e comunità a misura d'uomo. Essi sono poi elementi fondamentali dell'identità italiana, caratterizzati da una forte coesione sociale, e sono elementi unici in un contesto sempre più omologato e globalizzato.

Si comprende bene che la sfida che stiamo affrontando con la votazione definitiva di questo disegno di legge non è solo la conservazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e naturale, ma soprattutto la sua valorizzazione e diffusione attraverso la conoscenza e la condivisione.

Per troppo tempo non ci siamo accorti di quanto preziosi fossero i piccoli Comuni nel tessuto nazionale, ma oggi, con soddisfazione, anche alla luce delle dichiarazioni che ho ascoltato e dei lavori che ho seguito in Commissione ambiente, posso dire, a nome del Governo, di essere molto soddisfatta e orgogliosa di essere giunti all'approvazione di questo disegno di legge proprio nel corso di questo che è l'anno dei borghi italiani. Si tratta di un provvedimento che, all'articolo 3, impegna anche risorse concrete a favore di queste straordinarie realtà.

Ho ascoltato attentamente gli interventi dei senatori in Aula e proprio da alcuni di essi è stata evidenziata l'apparente scarsità delle risorse stanziare a favore dei piccoli Comuni. Mi sono sembrati interventi strumentali. Mi preme invece sottolineare come si tratti, in realtà, di risorse importanti che rappresentano un impegno finanziario evidente. Quanto stanziato costituisce non solo un'occasione per sostenere le iniziative, ma può rappresentare un vero e proprio moltiplicatore di disponibilità finanziaria da sommare ad altre risorse, sia pubbliche che private. Fondamentale, com'è stato appena detto, sarà la capacità dei Comuni di fare squadra.

A mio avviso, l'importanza di questo disegno di legge sta nel fatto che va a sottolineare come l'economia nel nostro Paese non si rilanci solo sulle grandi infrastrutture o sulle grandi imprese, ma anche sul territorio e sui piccoli Comuni, su quelle realtà che solo apparentemente sono marginali, ma che possono costituire anche per i giovani un ritorno alle proprie origini, all'avvio di nuove attività imprenditoriali capaci di coniugare i saperi del territorio, le conoscenze tecnologiche e scientifiche acquisite e la tutela dell'ambiente.

L'approvazione del testo oggi in Aula deve coincidere con il rilancio economico e sociale del territorio, patrimonio di un'Italia vera, che esiste nella coscienza e nel sentimento profondo del Paese, che sa incrociare storia, cultura, bellezza, saperi, con l'innovazione, le nuove tecnologie e la *green economy*.

Per questo mi auguro, come già avvenuto alla Camera dei deputati, che anche qui al Senato della Repubblica il disegno di legge sui piccoli Comuni possa incontrare il voto favorevole dell'intera Assemblea. *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Presidenza dispone il ritorno in Aula del senatore Santangelo; visto che ci sono votazioni, vogliamo consentire a tutti di esercitare la propria funzione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 1.4 che definisce i criteri che i Comuni devono possedere per rientrare nei benefici della legge. Chiediamo che, oltre alle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, siano inseriti anche quei Comuni caratterizzati da pericolosità sismica di zona 1 e 2, cioè ad elevato ed elevatissimo rischio sismico.

Visto che oramai quasi annualmente dobbiamo registrare terremoti nel nostro territorio, è opportuno che tra i beneficiari vi siano i Comuni che ricadono in zone con questo livello di sismicità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, gentilissimo nel darmi la parola. Le chiedo in maniera altrettanto gentile e cortese che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Adesso non esageriamo!

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, farò in un'unica dichiarazione alcune osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, in particolare su una proposta del collega Arrigoni - che chiedo di poter sottoscrivere - che è stata oggetto di approfondimento in Aula in sede di esame di altro provvedimento legislativo e sulla quale vi è stata anche una unanime convergenza nell'evidenziare le ragioni che sottendono all'emendamento stesso e gli obiettivi che si intendono conseguire. Per tale motivo, chiedendo di sottoscrivere l'emendamento 1.2, chiederei al Governo e ai relatori di rivedere la loro posizione di contrarietà. Credo che le ragioni esposte dal collega Arrigoni siano condivisibili e ricordo che anche in relazione a un mio emendamento sono risultate condivisibili anche attraverso una dichiarazione ufficiale del Governo all'epoca (pochi mesi fa).

Chiedo pertanto o un accantonamento dell'emendamento 1.2 o una riconsiderazione del parere contrario, ovvero, ove mai il collega Arrigoni fosse d'accordo, una sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vedo che il relatore Vaccari conferma il parere.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, visto il parere contrario, propongo ai relatori la trasformazione di questo emendamento in ordine del giorno, d'altronde non stiamo parlando di temi irrilevanti.

PRESIDENTE. Vedo che i relatori non accolgono tale richiesta.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione dell'emendamento in esame, che intende allargare la popolazione di riferimento. Infatti, il provvedimento per i piccoli Comuni è sicuramente opportuno, ma esso viene come una goccia d'acqua nel deserto, cioè in una situazione generale degli enti territoriali molto difficile. Riteniamo pertanto opportuno estendere le disposizioni contenute nel testo in esame a Comuni di maggior ampiezza.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.6, senza verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, perché una precedente delibera aveva determinato che, in caso di insistenza di voto di emendamenti improcedibili, si procede alla votazione senza verifica dell'appoggio, considerando il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo sufficiente per la procedura.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente vorrei illustrare l'emendamento 2.6, con il quale chiediamo di eliminare l'obbligatorietà della nomina del segretario comunale per i piccoli Comuni.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[MANCUSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G2.101 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica (...)».

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

Non è approvato.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Preannuncio che la richiesta è valida anche per gli emendamenti e gli articoli successivi, al fine di consentire uno svolgimento più ordinato delle votazioni. Capisco che il suo atteggiamento è finalizzato

a sbrigarsi il prima possibile...

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, io presiedo secondo le regole. Siccome abbiamo già avuto una discussione prima, non riproponga questioni.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Senatrice Moronese, accetta la riformulazione proposta dai relatori per l'ordine del giorno G2.101?

MORONESE *(M5S)*. Sì, Presidente. Ne chiedo inoltre la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ci sono dei problemi in Aula di qualche tipo, ci sono delle presenze di fantasmi o altro, perché vediamo che si illuminano le postazioni di voto.

PRESIDENTE. Non abbiamo i *ghostbuster*, però abbiamo i senatori Segretari. Prego i senatori Segretari di verificare le segnalazioni del senatore Crimi, perché i fantasmi non esistono. Grazie per la segnalazione, senatore Crimi. Se riguardava il senatore in questione, è al suo posto. Senatore segretario Colucci, lei che è esperto, osservi con attenzione e stronchi qualsiasi tentativo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'emendamento 3.3 è una proposta che, nonostante la blindatura del testo, propone di incrementare - praticamente di raddoppiare - le risorse a disposizione di questo provvedimento. Credo sia una questione che non possa essere sottaciuta. Queste risorse, com'è stato evidenziato in discussione generale e come immagino lo sarà anche nel corso delle dichiarazioni di voto, rappresentano un tema che non va sottovalutato.

Con l'emendamento 3.4 si ritiene invece di sottolineare, per le priorità del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, che la questione prioritaria da affrontare è quella legata allo spopolamento. Noi abbiamo picchi di spopolamento e di riduzione della popolazione che si attestano in molti casi, negli ultimi anni, su percentuali superiori al 30 per cento. Credo quindi che il prerequisito di ogni azione debba mettere in evidenza in modo chiaro, esplicito e incontrovertibile che la questione del contrasto allo spopolamento è tra le priorità dell'azione.

L'emendamento 3.15 si propone di intervenire garantendo la parità di accesso ai bandi. Abbiamo assistito, negli anni scorsi, a un numero eccessivo di *click day* e di situazioni e modalità di presentazione dei progetti che hanno penalizzato soprattutto quei Comuni che si trovano in zone sprovviste di adeguata connettività. Questo aspetto, che peraltro è sottolineato dallo stesso disegno di legge, va affrontato garantendo parità di possibilità di accesso a tutti.

L'emendamento 3.16 riconferma che la priorità riguarda il ripopolamento dei territori dei piccoli Comuni e credo che indicarlo esplicitamente, come ho appena detto, sia una questione importante.

L'emendamento 3.17, insieme all'emendamento 3.19, introduce un altro argomento che, a mio modo di vedere, riguarda le risorse e la possibilità stessa di azione da parte dei piccoli Comuni. Esso si propone infatti di mettere in evidenza come, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, debba essere prevista una riserva di acquisizione delle stesse da parte dei Comuni di cui stiamo trattando. Così come è opportuno, siccome stiamo parlando di risorse locali legate al territorio, che possono dare benefici alle comunità locali, normare e affrontare il grande tema della partecipazione delle comunità locali, attraverso i piccoli Comuni, ai benefici ottenuti dalla produzione di energia da fonte rinnovabile.

Infine, mi pare di dover sottolineare che l'emendamento 3.18 parla realisticamente della necessità di affrontare e approntare meglio un fondo di rotazione che permetta ai Comuni di procedere con i necessari progetti.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustrerò quattro emendamenti presentati all'articolo 3.

Il primo di essi è l'emendamento 3.7. Noi chiediamo che, tra gli interventi a cui il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni assicura una priorità per fare in modo che possano beneficiare di finanziamenti da attingere dal Fondo, venga aggiunto, oltre alla riduzione del rischio idrogeologico, giustamente riportato nero su bianco nel testo, anche l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati.

Illustro poi l'emendamento 3.8, perché tra gli altri interventi vengano inserite le parole «e alla messa in sicurezza e/o la bonifica dei siti inquinati». Si tratta di un problema assolutamente non secondario nel nostro Paese.

Illustro inoltre l'emendamento 3.20. In ordine ai progetti da individuare e da finanziare con il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, chiediamo che, nei criteri che deve osservare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ci sia un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale; chiediamo quindi di espungere le parole «per quanto possibile». Visto che le risorse sono esigue, chiediamo almeno un perfetto equilibrio e ripartizione.

Concludo l'intervento con l'illustrazione dell'emendamento 3.22. Sempre a proposito dei criteri che

dovranno essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, chiediamo di inserire tra tali priorità i progetti formulati da Comuni in forma associata, al fine di incentivare l'associazionismo da parte dei Comuni. Chiediamo pertanto con questo emendamento di non lasciare esclusivamente come priorità il fatto che i progetti siano proposti da Comuni istituiti a seguito di fusioni tra Comuni o appartenenti ad unioni di Comuni; unione di Comuni che la storia recente sta dimostrando non essere così efficace. Questo è un sostegno per incentivare l'associazionismo tra Comuni.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.102, che vedo condiviso da una larga maggioranza. Il relatore Mancuso ha sottolineato come questo non sia un disegno di legge che vuole intervenire sull'assetto amministrativo. Tuttavia, senatore Mancuso, ci sono tanti modi di intervenire, e c'è anche quello di mettere un'esca per incentivare chi, magari perché strangolato dalla necessità, vorrebbe anche avere quel minimo, quella briciola che gli viene fatta balenare sotto il naso. Se veramente questo disegno di legge non vuole essere uno strumento surrettizio per indurre questi Comuni a fare delle operazioni che, come il senatore Arrigoni ha spiegato, si stanno rivelando inefficaci e inadeguate, e se si vuole essere coerenti, sopprimiamo la priorità al finanziamento di interventi proposti da Comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di Comuni. Sopprimiamola così nessuno può avere questo timore.

Colgo anche l'occasione per chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 3.20, a prima firma della senatrice Comaroli, che elimina le parole «per quanto possibile», che rappresentano un inciso veramente molto fastidioso. Poiché lo stesso disegno di legge dichiara di voler distribuire le risorse in modo equilibrato, le parole «per quanto possibile» risultano veramente fastidiose. Credo che la distribuzione equilibrata sia un dovere da parte dello Stato, poiché non sta ridistribuendo i regali di Natale, bensì i soldi dei contribuenti. Pertanto, se non c'è un'equilibrata redistribuzione, credo che si manchi a un dovere costituzionale.

Inoltre, chiedo ai proponenti degli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, tutti volti ad aumentare la copertura dell'articolo 3, di poterli sottoscrivere. A me andrebbe bene una qualunque forma di aumento della cifra prevista. Naturalmente tali emendamenti non verranno accolti, come tutti sappiamo, perché, come dice il Sottosegretario, questo disegno di legge ha un'apparente scarsità di risorse. A mio avviso, questo fa un po' il paio con la temperatura percepita, con la sicurezza percepita, con la disoccupazione apparente, sempre poi pensando che forse ci sarà un'apparente sconfitta alle prossime elezioni. (*Applausi della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, lei ha trasformato l'emendamento 3.103 in un ordine del giorno. Le chiedo se intende comunque illustrarlo.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, desidero solo dire che, nel trasformare questo emendamento in ordine del giorno, auspico che esso venga accolto, anche perché è una questione abbastanza annosa e spinosa sulla quale, da sempre, chiedo che vi sia una risposta concreta.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G3.103.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VACCARI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno presentato dalla collega Bellot, il G3.103, il parere è favorevole ma ci rimettiamo al Governo. Sull'ordine del giorno G3.100, dei relatori, il parere è ovviamente favorevole.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, sugli emendamenti il parere è conforme a quello dei relatori. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo li accoglie entrambi come raccomandazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CASTALDI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, anzitutto domando di sottoscrivere questo emendamento. Questo è un emendamento particolare e noi chiediamo al Governo di reconsiderarlo.

Noi sappiamo benissimo che in questi piccoli Comuni - ahimè - i giovani vanno via. In questi piccoli Comuni le attività chiudono, perché cercano sempre di trasferirsi nei grandi centri urbani. Questo emendamento, veramente eccellente, anzitutto fa in modo di agevolare i mutui per la ristrutturazione degli edifici pubblici, il recupero dei centri storici, la promozione turistica e interventi diretti per l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza delle infrastrutture e degli istituti scolastici. Quindi, è lavoro. Questo vuol dire lavoro. Incrementare tutte queste attività vuol dire lavoro, anzitutto, e quindi vuol dire anche ripopolare questi piccoli Comuni. Inoltre, oltre a mutui agevolati direttamente per l'ente locale, il senatore Castaldi ha pensato con questo emendamento anche di dare alle imprese operanti in questi piccoli Comuni un incentivo per gli investimenti: in particolare, un credito d'imposta pari al 10 per cento, commisurato proprio ai nuovi investimenti. Quindi, si tratta effettivamente di un incentivo all'impresa. L'impresa non riceve semplicemente un finanziamento a pioggia: «Investi sul territorio e, quindi, porti lavoro? A questo punto io ti do una mano con un credito d'imposta».

Inoltre, in riferimento alle imprese presenti nei piccoli Comuni, imprese commerciali, agricole, artigianali e pubblici esercizi, è prevista una semplificazione fiscale a mio avviso veramente pioniera, perché fa in modo che il reddito d'impresa sia concordato con gli uffici finanziari. In questo caso, quindi, c'è un'effettiva semplificazione fiscale perché si è esonerati dalla documentazione contabile e da ogni certificazione fiscale.

Per quanto riguarda poi i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli - questa misura sarebbe stata ottima sul Vesuvio, purtroppo - cosa propone il senatore Castaldi? Si fa in modo che queste persone possano essere aiutate dando loro la possibilità di assumere appalti (in questo caso ovviamente in deroga, in quanto sono imprese agricole); ma per fare cosa? Lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi. Chi meglio dei contadini che vivono in quelle zone può operare in questo campo?

Inoltre, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole, si agevolano con un finanziamento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli giovani, per fare in modo che i giovani possano ripopolare non soltanto i piccoli Comuni, ma anche queste attività, che ormai stanno fortunatamente diventando proficue economicamente. E poi, ovviamente, proponiamo agevolazioni sul gasolio e sul GPL per chi lavora in quei Comuni, nonché incentivi per la produzione di energie rinnovabili.

Credo che anche l'allocazione economica sia sufficiente. Ma, dico io, se il Governo non è d'accordo con queste proposte, allora su che cosa è d'accordo? Su che cosa è d'accordo, se non è d'accordo a ripopolare i Comuni non semplicemente in maniera aleatoria, ma concretamente, andando a operare sulle piccole cose che servono? Pertanto, aiuto ai Comuni per la ristrutturazione, aiuto alle imprese,

semplificazione fiscale e contabile, aiuto ai piccoli agricoltori, aiuto ai giovani che vogliono ritornare per aprire attività: tutto quello che normalmente deve essere fatto da parte di un buon padre di famiglia, quale dovrebbe essere il Governo italiano. Ritengo pertanto che forse sarebbe opportuno rivedere la propria idea su questo emendamento.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo la possibilità di sottoscrivere l'emendamento 3.20. Mi sembra che meriti assolutamente un voto favorevole per due motivi fondamentali: il primo è che il testo è una ripetizione dell'ovvio e dovremmo stare attenti, anche nel *drafting* legislativo, a utilizzare espressioni consone, perché non mi risulta che si possa fare qualcosa che non sia possibile; di conseguenza l'espressione «per quanto possibile» è assolutamente contraddittoria. Il secondo motivo è di ordine giuridico, perché esiste un obbligo internazionale, assunto dall'Italia con la ratifica della Carta europea dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa, fin dal 1985, che prevede esplicitamente l'obbligo di garantire un finanziamento adeguato ai Comuni. Non garantirlo, o garantirlo, nella misura del possibile, costituisce pertanto una violazione di un obbligo internazionale. (*Applausi della senatrice Mussini*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Per il suo Gruppo è intervenuto già il senatore Puglia. C'è già stata la dichiarazione di voto.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione. L'emendamento 3.100 non è altro che il sunto di un disegno di legge presentato a mia prima firma, da inserire nel provvedimento al nostro esame, che prevede tutto quello che il senatore Puglia ha diligentemente illustrato. Siccome in Senato non riusciamo a far calendarizzare i disegni di legge delle opposizioni, perché il calendario, di fatto, lo decide sempre la maggioranza, con questo sistema si tenta di migliorare la legge che state per approvare.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «30 milioni di euro per l'anno 2017».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal nostro Gruppo serve a evitare che si applichi anche in questo caso lo sciagurato metodo del *click day*. Un sorteggio, infatti, sarebbe già più logico. Sappiamo dei problemi avvenuti, del sovraccarico della rete che si manifesta in questi posti, delle difficoltà che riscontrano particolarmente i piccoli Comuni e quelli in zone geograficamente marginali come campagna e montagne, dove ci sono reti informatiche molto più lente e, quindi, partono già svantaggiati. Tale procedura, tranne per i pochi fortunati che ne sono stati premiati, è assolutamente inaccettabile perché è priva di ogni verifica e può essere soggetta a qualsiasi tipo di arbitrio. Le leggi con cui si stabilisce un diritto che poi viene sorteggiato, a mio parere, sono incostituzionali. Almeno in questo caso chiediamo che ci sia la parità di accesso per tutti basata su criteri oggettivi e non sulla fortuna o, peggio, sui piccoli trucchi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22, identico agli emendamenti 3.23, 3.24 e 3.102.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, in audizione ci è stato fatto presente come la fusione dei Comuni non sia sempre molto gradita ai piccoli Comuni, perché - dobbiamo ricordarlo - è la trasformazione di un certo numero di Comuni in un'altra entità, in un Comune a sé stante.

Favorire con i finanziamenti degli interventi proposti le fusioni di Comuni ci sembra un modo di discriminare i più deboli e piccoli, che non sempre si trovano nelle condizioni e in una situazione di relazionalità tale di poter fare una fusione o anche un'unione, che pure è meglio vista. Quindi, riteniamo che, nell'idea di voler distribuire meglio sul territorio gli incentivi previsti, tale previsione vada soppressa.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.23, presentato dai senatori Nugnes e Castaldi, 3.24, presentato dai senatori Piccoli e Malan, e 3.102, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.103 è stato trasformato in un ordine del giorno, il G3.103, che è stato accolto dal

Governo come raccomandazione e pertanto non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 3.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G3.100 è stato accolto come raccomandazione e pertanto non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCUSO](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 18,16)

Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, l'articolo 5 prevede la possibilità di attingere alle disponibilità del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili al fine di contrastarne l'abbandono. L'emendamento 5.2 che abbiamo presentato si innesta su questa possibilità che i Comuni possono avere a seguito dell'approvazione della norma e che noi condividiamo. Crediamo infatti che, oltre a un'iniziativa di carattere esclusivamente pubblico, sia opportuno immaginare soluzioni utili all'accorpamento delle proprietà fondiari anche a disposizione dei privati, in modo da superare la frammentazione della proprietà che - come è noto a tutti - costituisce un elemento di criticità per un adeguato utilizzo delle proprietà ai fini agricoli e agropastorali, soprattutto nelle aree di montagna o dove la frammentazione della proprietà è molto significativa.

Credo che l'emendamento 5.2, se approvato (ma non lo sarà), possa rappresentare un moltiplicatore

delle possibilità a disposizione del territorio, come peraltro richiesto in più occasioni dagli operatori di settore.

[CASTALDI](#) (M5S). Signora Presidente, in un'ottica collaborativa l'emendamento 5.100 riprende quello che sta già accadendo in alcune Regioni. Nella mia Regione è stata approvata, con voto unanime da parte di tutte le forze politiche, una legge - che orgogliosamente rivendico come Movimento 5 Stelle - che istituisce la Banca della terra e che sta cominciando a ottenere i suoi frutti proprio in questi giorni. L'emendamento 5.100 più o meno ricalca quella linea e riguarda sia i terreni che gli edifici, per contrastare il dissesto idrogeologico, per dare una mano a cooperative di giovani, ma anche per recuperare edifici fatiscenti.

Spero che, in un'ottica di collaborazione che tutti noi stiamo dimostrando per l'approvazione del disegno di legge in discussione, l'emendamento 5.100 possa ottenere il parere favorevole dei relatori.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[VACCARI](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Sull'ordine del giorno G5.100, a prima firma della senatrice Moronese, il parere è favorevole, previa riformulazione. Propongo infatti che, nella parte dispositiva, si impegni il Governo «a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative» e, in seguito, si espungano le parole «a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento».

[PRESIDENTE](#). Senatrice Moronese, accetta la riformulazione proposta?

[MORONESE](#) (M5S). Sì, signora Presidente. Chiedo comunque che l'ordine del giorno venga posto ai voti.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori e accolgo l'ordine del giorno G5.100 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, chiedo ai relatori se, trasformando l'emendamento in esame in un ordine del giorno, c'è la possibilità di un parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito i relatori e la rappresentante del Governo ad esprimersi in merito.

[VACCARI](#), relatore. Signora Presidente, per quanto mi riguarda la disponibilità c'è: il Governo potrebbe accogliere un ordine del giorno, che contenga la consueta formula «a valutare l'opportunità di». Ritengo che il contenuto possa meritarlo.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno, con la formula «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). Senatore Castaldi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno, così formulato?

CASTALDI (M5S). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.150, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 6.7, che propone di introdurre una semplificazione significativa in ordine alle procedure legate al passaggio di proprietà degli immobili di cui abbiamo parlato in precedenza. Nell'obiettivo del risparmio bisogna favorire l'acquisizione degli immobili senza spese per perizie dell'Agenzia del demanio e senza spesi notarili e di trascrizione e registrazione, che spesso si rivelano maggiori dell'importo del bene da acquisire. Oggi le pubbliche amministrazioni che intendono acquistare un immobile devono richiedere, ai sensi del decreto-legge n. 98 del 2011, la congruità del prezzo all'Agenzia del demanio, con costi aggiuntivi rispetto alla perizia elaborata dagli organi tecnici interni dei Comuni e con tempi lunghi di procedura. Per il trasferimento di proprietà si chiede di utilizzare la procedura veloce e poco onerosa, avvalendosi della disposizioni della legge n. 448 del 1998, che attribuisce agli enti locali la possibilità di disporre l'acquisizione, previo consenso autodichiarato da parte dei proprietari e successivo provvedimento deliberativo consiliare, che viene registrato e trascritto a titolo gratuito.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MANCUSO](#), relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, compreso l'emendamento aggiuntivo.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.3, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.6, sostanzialmente identico all'emendamento 6.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 6.7, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, uno dei motivi principali dello spopolamento dei piccoli Comuni è la difficoltà dei collegamenti.

Ovunque - ma qui ancora più che altrove - sarebbe importante incentivare il telelavoro, così come il telestudio. L'emendamento 8.0.1 vuole andare proprio nella direzione di promuovere l'adozione di misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di questa forma di lavoro a distanza per i lavoratori residenti in zone per i quali arrivare in un altro posto di lavoro diventa oneroso in termini di tempo e di denaro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, compreso l'emendamento aggiuntivo testé illustrato.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 8.0.1 e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e alla rappresentante del Governo di esprimersi al riguardo.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, mantiene l'emendamento?

NUGNES (M5S). Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri

senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MANCUSO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.2 e parere favorevole sull'ordine del giorno G9.100 (testo 2).

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan, fino alle parole: «dei buoni pasto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole: «20 per cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.0.101.

Passiamo all'emendamento 11.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.0.102, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, fino alle parole: «20 per cento».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.0.103.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANCUSO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione

nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dai senatori Moronese e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Moronese e Castaldi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 13.0.1, il quale si propone di eliminare l'onere di predisposizione del documento unico di programmazione per i piccoli Comuni - ricordo di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - che è uno strumento inutile - come noi diciamo con questo emendamento - complicato e lontano dalla realtà dei piccoli Comuni. Quest'ultimi ormai, non hanno più alcuna autonomia finanziaria per programmare per la carenza sia di risorse in generale, causata da anni di riduzione di trasferimenti, sia di risorse autonome, dato che da quest'anno le entrate proprie, a causa dell'eliminazione di IMU e TASI, sono diventate risorse derivate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VACCARI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, compresi quelli aggiuntivi.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1, identico all'emendamento 13.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, noi voteremo a favore di questi emendamenti.

Mentre gli altri articoli del disegno di legge al nostro esame concludono poco, perché danno facoltà ai Comuni di fare cose che in realtà possono già fare oppure, come quello sulla diffusione della stampa quotidiana, danno l'autorizzazione a fare cose impossibili, come convincere i distributori dei quotidiani

a portare i quotidiani dove non ci sono rivendite oppure dove nessuno li compra, in questo articolo è contenuta, invece, una norma che rischia di essere dannosa, perché impone un ulteriore vincolo ai piccoli Comuni. Essa dice, infatti, che devono svolgere in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socioeconomico e quant'altro.

L'emendamento che abbiamo presentato propone che siano possibili convenzioni, anche senza l'obbligo di farlo attraverso unioni di Comuni e unioni di Comuni montani.

Preannuncio, di conseguenza, che voteremo a favore anche dell'emendamento 13.3, dove proponiamo di sostituire la parola «svolgono» in forma associata le funzioni suddette con le parole «che possono svolgere».

Direi che i piccoli Comuni sono già abbastanza gravati di vincoli ed è proprio quello il loro ostacolo principale, il quale purtroppo non viene affrontato nel disegno di legge in esame. Almeno evitiamo di aggiungerne esplicitamente uno. Con questo disegno di legge bisognava togliere i vincoli anziché aggiungerne. Qui addirittura ne abbiamo aggiunto uno e francamente andiamo davvero nella direzione sbagliata.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico all'emendamento 13.2, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, in virtù delle osservazioni fatte prima, noi ci asterremo su questo articolo, sebbene abbiamo votato e voteremo a favore di tutti gli altri articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Con questo articolo, anziché togliere vincoli, se ne aggiungono e, quindi, andiamo davvero nella direzione sbagliata. Noi ci asterremo.

Ripeto che i piccoli Comuni, così come le aziende del nostro Paese e anche i grandi Comuni, hanno bisogno di meno burocrazia inutile, di meno vincoli, di meno obblighi e di maggiore libertà. Chi

utilizza poi male questa libertà sarà punito dagli elettori, perché le elezioni comunali, a differenza di quelle provinciali, ci sono ancora. Pertanto, su questa base dovrebbero essere giudicati; altrimenti, sono talmente vincolati in tutti i modi, con vincoli sull'uso dei fondi, sull'assunzione di personale e su tutto, che non ci sarebbe più nulla su cui giudicare. Se il Ministero dell'interno e tutte queste direttive si sostituiscono agli elettori comunali, vediamo che l'articolo 5 della nostra Costituzione, che dice che la Repubblica esercita il più ampio decentramento amministrativo nelle materie di sua competenza, viene brutalmente contraddetto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, con questo emendamento chiediamo che non si applichi ai piccoli Comuni l'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e cioè il famigerato documento unico di programmazione. Tante parole, i funzionari comunali devono passare molto tempo su questo documento, che serve solo eventualmente a qualcuno per trovarci degli errori. Il punto, invece, non è cosa si scrive nel documento, ma cosa si fa, i provvedimenti che si fanno. È inutile fare un libro dei sogni. Questa è la tipica burocrazia che sostituisce lo scrivere al fare.

Abbiamo bisogno di fatti; la gente in generale, nei piccoli come nei grandi Comuni, ha bisogno di fatti e non di documenti. La stesura di questo documento, in un Comune che abbia centinaia o migliaia di dipendenti, impegnerebbe per parecchi giorni lavorativi uno dei tantissimi dipendenti, che forse sarebbe più utile che facesse qualcos'altro, per il bene del Comune stesso, ma, perlomeno, non blocca l'attività amministrativa. Siccome però in tanti Comuni c'è un solo dipendente o ce ne sono tre o quattro (parliamo dei piccoli Comuni, questa è la legge), è veramente tempo buttato via. Naturalmente, il provvedimento, come è avvenuto per tutti gli altri, sarà approvato con la dicitura «senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato». Ciò vuol dire che quell'impiegato o quel funzionario, anziché fare qualcosa di utile per i cittadini, dovrà compilare dei tagli che nessuno leggerà e che, se anche qualcuno li leggesse, sarebbe perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dai senatori Malan e Piccoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.3, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANCUSO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15, compresi gli emendamenti aggiuntivi. Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G15.100.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G15.100, lo accolgo come raccomandazione.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Signora Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo all'emendamento 15.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «e collinari».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.2.

Passiamo all'emendamento 15.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.5, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.7, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.100, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G15.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.1, identico all'emendamento 15.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, identico all'emendamento 15.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.0.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «a decorrere dall'anno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.0.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.5, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.8, presentato dai senatori Piccoli e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 2.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.0.10, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, fino alla parola: «programmazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.11.

Passiamo all'emendamento 15.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.12, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.13, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.14.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che - come si suol dire - si illustra da sé. Esso prevede che «per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli».

Sembrerebbe una misura ovvia. Si guadagnerebbe tempo e denaro: molto tempo e anche parecchio denaro, sempre commisurato alle finanze di un Comune di 5.000 abitanti. Invece, si vogliono fare le gare con un solo concorrente. Poi, magari, non si fanno le gare in altri settori dove scorrono i miliardi, ma i Comuni devono buttare via mesi e mesi e migliaia di euro per fare delle gare inutili.

Noi voteremo a favore, ma mi sa che la maggioranza farà il contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.15, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.16, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 15.0.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata chiesta la votazione, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.18, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[VACCARI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 17.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.100, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale. *(Commenti).*

Colleghi, manca un'ora alla chiusura della seduta. Siccome abbiamo abbreviato l'ordine del giorno anche per esigenze di vari colleghi, se intendiamo concludere entro la giornata di domani l'esame delle mozioni dobbiamo proseguire con i nostri lavori.

Procediamo, dunque, con le dichiarazioni di voto fino alle ore 19,50, per poi dare spazio agli interventi di fine seduta e riprendere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta antimeridiana di domani.

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, dopo una lunga serie di provvedimenti contro i Comuni, fatti soprattutto di tagli ai trasferimenti - segnale che oltre l'80 per cento è stato decurtato negli ultimi cinque o sei anni - rappresentati da vincoli di ogni tipo (*turnover* del personale, patto di stabilità, ora convertito in pareggio di bilancio), finalmente un provvedimento - almeno sulla carta - a sostegno dei Comuni, quelli piccoli. Sono però quei Comuni - per inciso - che il Partito Democratico e anche l'NCD, o almeno una parte dei loro parlamentari, vorrebbero eliminare, attraverso una fusione autoritaria imposta dall'alto, per legge, vietandone l'esistenza. Cito il loro progetto di legge: «Un Comune non può avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti»; per il Nuovo Centrodestra 10.000, e ciò a prescindere dall'ubicazione, se trattasi di area svantaggiata o montana.

Proprio una schifezza centralista.

Il testo che il Senato si appresta a licenziare in via definitiva... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, evitate i capannelli, per consentire al collega di parlare. Prego, senatore.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Come dicevo, i progetti di legge del Partito Democratico e del Nuovo

Centrodestra sulla fusione dei Comuni rappresentano proprio una schifezza centralista.

Il testo che in Senato ci apprestiamo a licenziare in via definitiva è stato approvato dalla Camera esattamente un anno fa, ma l'esame - lo sottolineo - nelle Commissioni si è protratto dall'inizio della legislatura, riprendendo il testo approvato nella scorsa legislatura dalla sola Camera, dove segnalo che la Lega ha contribuito in maniera ragguardevole alla sua definizione.

Ma perché un *iter* così lungo, durato un'intera legislatura? La difficoltà più evidente è stata soprattutto quella di riuscire a trovare un accordo con il Governo per individuare le risorse finanziarie da destinare ai piccoli Comuni. Purtroppo la montagna ha partorito un topolino: le risorse stanziare - come hanno evidenziato in molti - sono veramente esigue, sono briciole, rispetto alla complessità delle situazioni e alle necessità che hanno i piccoli Comuni, spesso presenti nelle aree territoriali più fragili, come quelle montane, come - ad esempio - contrastare la preoccupante tendenza allo spopolamento; promuovere e valorizzare le eccellenze proprie, ad esempio il patrimonio paesaggistico, quello artistico e storico-culturale, ma anche le realtà enogastronomiche.

Stiamo parlando di circa 5.585 Comuni, circa il 70 per cento del totale, percentuale che corrisponde quasi al 16,6 per cento della popolazione italiana. Si tratta di piccole realtà locali, che costituiscono la vera ricchezza di questo Paese, che custodiscono e valorizzano con orgoglio i caratteristici borghi d'Italia. Sono realtà che, unitamente alle proprie municipalità, fatte di sindaci, assessori e consiglieri comunali, rappresentano soprattutto presidi di sicurezza, di vitalità, ma anche di controllo del territorio e garanzia di tutela delle identità locali; identità locali che la Lega ha da sempre difeso e sostenuto e che vuole continuare a difendere e sostenere anche in questo caso.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare sistema nelle aree interne maggiormente disagiate, in particolare in quelle montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione, per far sì che divenga anche conveniente abitare in un piccolo centro o in un piccolo Comune, ma per cittadini italiani e non - come vorrebbe qualcuno - riempiendo questi borghi con richiedenti asilo creando dei ghetti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Le iniziative promosse riguardano una serie di settori e, in particolare, l'ambiente, la protezione civile, l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria, lo sport, l'agricoltura, il commercio, il turismo e la mobilità. Difficilmente, però, il presente testo sarà in grado di costruire nuovi poli di attrazione e motivi validi per il reinsediamento delle popolazioni nelle zone oggi svantaggiate e scarsamente popolate. Questa è una preoccupazione che noi, purtroppo, abbiamo ribadito in discussione generale e che vogliamo ricordare anche in sede di dichiarazioni di voto. Prosegue, infatti, la preoccupante diminuzione dei servizi territoriali come scuole, uffici postali (sono sempre di più quelli chiusi), presidi sanitari ed esercizi commerciali. Inoltre - lo voglio ricordare - dal 2014, con la sciagurata legge Delrio, che ha affossato le Province, è venuto decisamente meno il supporto per i piccoli Comuni di questi enti intermedi!

Come già detto, il vero limite di questo provvedimento sono le insufficienti risorse finanziarie che alimenteranno il fondo istituito per l'occasione: 10 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni per ciascuno degli anni che vanno dal 2018 al 2023, in totale 100 milioni. Diano un senso a ciò di cui stiamo parlando: è meno di 1,5 euro all'anno per ogni abitante che risiede nei piccoli Comuni. Siamo, purtroppo, in presenza di spiccioli rispetto alle necessità reali e concrete, anche rispetto ai livelli di investimento, di risorse cospicue che andrebbero utilizzate nella prospettiva, anche della difesa idrogeologica e sismica del vasto territorio nazionale amministrato dalla eccezionale rete di piccoli Comuni.

Se pensiamo che il danno del terremoto che ha colpito lo scorso anno l'Italia centrale è stato già quantificato in non meno di 15 miliardi di euro, abbiamo il senso esatto del fatto che ci troviamo di fronte a un provvedimento che, purtroppo, non svilupperà, proprio per mancanza di risorse economiche e finanziarie, le sue finalità reali e concrete.

Tra le disposizioni più qualificanti del testo, c'è proprio la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni attraverso l'acquisto e il recupero di edifici e terreni abbandonati; l'acquisto di case cantoniere e sedime ferroviario abbandonato - tanto piace al ministro Franceschini e

lo ha ricordato stamane il nostro Capogruppo - la messa in sicurezza di infrastrutture e di edifici pubblici; la riduzione del rischio idrogeologico; l'efficientamento energetico; la riqualificazione dei centri storici e dei beni culturali; il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Resta il rammarico che molte nostre norme e proposte emendative, che erano finalizzate all'efficacia e a migliorare il provvedimento, non siano state condivise dalla maggioranza. È un rammarico perché, durante il corso delle varie audizioni che abbiamo tenuto in Commissione, abbiamo ascoltato soprattutto i rappresentanti dell'ANCI e dell'Associazione nazionale dei piccoli Comuni italiani (ANPCI), che hanno posto tutta una serie di problemi seri e reali che gravano sui piccoli Comuni e che il testo non risolve. Si chiedeva anche uno snellimento maggiore per la parte amministrativa e burocratica. Abbiamo presentato degli emendamenti che in Aula sono stati bocciati. Invece, oltre all'obbligo di svolgere obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, è stato aggiunto l'obbligo di svolgere insieme funzioni di programmazione, aggravando ulteriormente il già pesante fardello delle forme associative di questi Comuni.

In conclusione, il testo è molto distante da quello promosso dal nostro Gruppo nella scorsa legislatura, ma - evidentemente - rappresenta l'unica possibilità che hanno i piccoli Comuni di vedere oggi qualche incentivo in più da parte dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza. Noi consideriamo questo un piccolo e primo passo nella direzione da perseguire, che è quella di andare sempre incontro alle esigenze dei sindaci, che non devono essere tarpati, e delle associazioni che in qualche modo sono in difficoltà serie.

Per questi motivi, dunque, esprimeremo, nostro malgrado, voto favorevole al provvedimento.

Vorrei dire al senatore Orellana, che non vedo ora in Aula, che non vi è alcuna incongruenza rispetto alle mie critiche e a quelle dei colleghi della Lega Nord intervenuti stamane in discussione generale. Tuttavia, il rischio che il provvedimento in esame crei nei sindaci solo aspettative è molto elevato. Noi, come Lega Nord, la coerenza l'abbiamo. Attendiamo di registrare quella del Partito Democratico e del Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD, con il ritiro dei loro disegni di legge sulla fusione dei piccoli Comuni. Diversamente, sarebbe certificata in voi una certa schizofrenia, perché non possono esistere la volontà di valorizzare i piccoli Comuni e, al contempo, quella di sopprimerli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, i piccoli Comuni rappresentano una parte fondamentale del tessuto socio-economico della nostra Nazione e, se adeguatamente valorizzati, possono diventare una straordinaria risorsa per il nostro territorio sotto diversi punti di vista: ambientale, paesaggistico, storico e architettonico, nonché della piccola cultura locale, dell'arte e dell'enogastronomia. Sono veramente tanti gli aspetti che sottostanno a questa micro realtà che fa grande il nostro Paese.

L'importanza dei piccoli Comuni è anzitutto numerica. I piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti sono quasi 6.000 e costituiscono la stragrande maggioranza dei centri abitati dell'Italia. Tali Comuni amministrano il 30 per cento della popolazione, ma gestiscono il 50 per cento del territorio, soprattutto quello più difficile, quello magari di grandi estensioni, di montagna, collina o delle grandi aree non urbanizzate.

È per questo motivo che accogliamo con un atteggiamento di ottimismo e tutto sommato positivo qualsiasi proposta che si ponga l'obiettivo di supportare l'azione e la semplificazione della vita dei nostri concittadini e soprattutto dei loro amministratori, che ogni giorno si spendono perché tutto questo enorme patrimonio possa essere salvaguardato e resti patrimonio di tutti, della Nazione intera.

Per essere obiettivi, però, occorre riconoscere che il disegno di legge in esame va visto e valutato sotto diverse angolature. Se, come ho detto poc'anzi, da un certo punto di vista ne sottolineiamo l'ottimismo e la positività, da un altro ne rileviamo la limitatezza. Il primo limite è quello del tempo: siamo in ritardo di almeno dieci anni su questi temi e su questo tipo di intervento. Soprattutto, l'intervento

previsto non è completo perché, alla fine di tutto, si basa su uno stanziamento di risorse abbastanza irrisorio e non dà risposte complete. Nei piccoli Comuni bisogna anzitutto poterci vivere e avere a disposizione i servizi e tutte quelle condizioni di vita che impediscono la desertificazione. Infatti, i giovani li devono abbandonare, gli anziani restano e gli amministratori sono soli con sé stessi e senza risorse a gestire territori enormi, vasti e anche difficili. Per questo motivo, la prima critica immediata, già sottolineata da numerosi colleghi, è quella della risibilità dell'investimento economico che consentirà a fatica di attuare alcune di quelle iniziative che sono indicate nell'articolato di legge. Tanto per capirci, stiamo parlando di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni l'anno per gli anni 2018-2023. Considerando che i Comuni sono oltre 5.000, il calcolo è elementare: si tratta di cifre che si aggirano tra i 2.000 e i 3.000 euro l'anno. Risolveranno molto poco, se non addirittura nulla.

Ecco che la sostanza della norma, molto dettagliata e approfondita - che comunque condividiamo - viene vanificata da questa drammatica penuria di investimenti da parte dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. Se consideriamo, invece, la strategia, i principi e la direzione che stanno alla base di questa iniziativa legislativa, allora essa può rappresentare un punto di partenza importante nel percorso di riconoscimento e valorizzazione del ruolo che questi centri urbani svolgono all'interno del nostro tessuto socioeconomico nazionale.

I piccoli Comuni hanno importanza sotto altri aspetti e questo, colleghi, dobbiamo ricordarcelo: uno di essi è la gestione del territorio, per lo più delle aree interne, amministrate in modo difficile e impervio, a volte anche eroico. Allora si capisce anche l'importanza che queste microrealtà hanno anche dal punto di vista della tutela e della salvaguardia del territorio, della natura, della flora e della fauna, della tutela boschiva, idrogeologica e dei parchi naturali, di cui il nostro territorio è ricco come pochi altri.

Ma i piccoli Comuni hanno anche una funzione sociale che non può essere dimenticata, ma che anzi va considerata con attenzione e sorretta. In una Nazione in cui l'invecchiamento demografico ha raggiunto livelli tali da essere considerato una vera e propria emergenza, è inevitabile che proprio nei piccoli centri vi sia una concentrazione maggiore di persone anziane rispetto alle aree a maggiore densità di popolazione. Questo porta a considerare come prioritarie, in queste zone, le risorse per l'assistenza sociosanitaria e per lo svolgimento dei servizi a questa collegati. Mi riferisco a quella possibilità di vita cui accennavo all'inizio del mio intervento.

Rappresentano, inoltre, una grande e straordinaria potenzialità in termini economici. Infatti, è ormai acclarato che nei più di 5.000 Comuni con meno di 5.000 abitanti, cioè il 72 per cento dei Comuni italiani, è custodito un patrimonio straordinario di beni culturali e ambientali, tradizioni, abilità manifatturiere, saperi e sapori, convivialità, capacità nel coltivare la terra e produzioni agricole, magari dimenticate, che non fanno quantità, ma qualità e che molti ci invidiano. Sicuramente ciò può ancora di più rappresentare una potenzialità di sviluppo economico importantissima per la nostra Nazione.

Penso anche al turismo: i piccoli Comuni italiani sono una realtà positiva nel panorama turistico nazionale, che dimostra capacità di tenuta e di attrazione nei confronti di visitatori italiani e stranieri. Piccoli Comuni e città d'arte, piccole culle di opere d'arte che, messe insieme, costituiscono un grande patrimonio artistico che rende il nostro Paese straordinario. Questo patrimonio, così come i parchi e le altre ricchezze paesaggistiche, costituiscono un tutt'uno che, abbinato all'agricoltura e ai nostri prodotti tipici, il mondo intero ci invidia e va valorizzato ancora di più di quanto stiamo facendo in questa occasione.

Allora lo sviluppo delle filiere corte, come finalizzazione, ristrutturazione e commercializzazione, rappresenta un'altra delle potenziali ricchezze di questi territori. Ecco perché vale la pena puntare su questi piccoli centri, forse oggi ancor più delle grandi aree metropolitane o addirittura delle grandi città d'arte, perché lì c'è un turismo diverso, magari di nicchia, ma unico, perché maturo, di qualità e inserito nel territorio. Questo rappresenta un volano per una vera rinascita e un solido sviluppo economico che sia capillare su tutto il territorio nazionale.

Infine, credo che vi sia un'altra ricchezza intangibile, ma per alcuni aspetti ancora più preziosa: quella della preservazione dell'identità di una Nazione e di un popolo. La protezione di un'identità culturale, storica, archeologica, architettonica, paesaggistica che in questi piccoli borghi viene quanto mai

esaltata. Abbiamo approvato ieri due disegni di legge per la celebrazione dei centenari dalla morte di grandi italiani che hanno fatto grande l'arte, la cultura e la scienza. Essi venivano da piccoli Comuni, da piccoli luoghi, da cittadine medievali che a quel tempo, così come anche oggi, erano davvero microscopiche nel panorama nazionale e internazionale. Si tratta di un'identità intangibile, che però si trasforma in un tangibile valore economico, legato all'eccellenza e all'esclusività di quell'arte di vivere del nostro Paese, che è unica. Se dovessi fare i nomi di tali paesi, l'elenco raccoglierebbe l'Italia intera.

Signora Presidente, tutto ciò per dire che siamo d'accordo sulle iniziative di recupero e riqualificazione dei centri storici; alcuni componenti del nostro Gruppo hanno presentato specifiche disegni di legge su questi temi, che magari verranno poi ripresi ed andranno ad aggiungersi e ad integrare ciò che stiamo facendo in questa occasione. Siamo d'accordo sulla necessità di misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli Comuni, sull'acquisizione di case cantoniere e sulla realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, sulla diffusione della banda larga, sulla promozione dei prodotti a chilometro zero e dunque su gran parte del contenuto di questa proposta, che però va supportata. Come dicevo all'inizio del mio intervento, occorre che in tali luoghi ci si possa vivere e lavorare, altrimenti tutto ciò che è stato fatto diventa debole e abbastanza risicato.

Per tutti i motivi brevemente esposti, seppur consapevoli delle criticità e delle necessità ancora esistenti, dichiaro che il Gruppo Federazione della Libertà voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, già nel 2006, quando sono stato eletto per la prima volta in Parlamento, alla Camera dei deputati, avevamo iniziato a discutere dei piccoli Comuni. Sono passati dodici anni e in questo tempo non siamo riusciti ad approvare una legge sui piccoli Comuni. Oggi - anzi domani - sembra sia la volta buona.

Il nostro Gruppo deliberatamente non ha voluto presentare emendamenti, perché il testo del disegno di legge ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati e dunque, se il Senato non apporterà cambiamenti, la legge verrà approvata in via definitiva e finalmente i piccoli Comuni avranno una legge. Riteniamo che si sarebbe potuto fare meglio, ma anziché niente, riteniamo che quello che è stato fatto alla Camera dei deputati sia più che sufficiente. Vi posso infatti garantire che in questi dodici anni ho ascoltato i più vari interventi di mera demagogia. Tutti a parlare infatti della necessità di intervenire sui piccoli Comuni, ma mai i due rami del Parlamento sono riusciti a sottoporre una legge in materia di promulgazione del Presidente della Repubblica.

Domani sarà dunque un grande giorno, perché finalmente avremo la legge. Sarà il 28 settembre e quasi mi torna in mente la canzone dell'Equipe 84, intitolata «29 settembre»: si tratta forse di una data fortunata. Anticipo dunque la nostra intenzione di voto, che abbiamo dimostrato, non avendo neanche voluto rischiare che venisse approvato un emendamento, perché altrimenti anche questa legislatura, come le tre precedenti, sarebbe trascorsa senza addivenire all'approvazione di una legge a favore dei piccoli Comuni. È infatti ampiamente dimostrato il ruolo di fondamentale importanza che rivestono per l'intero Paese i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per un ammontare complessivo, come hanno in precedenza ricordato alcuni colleghi, di circa 5.600 realtà. Tra l'altro, ho avuto la fortuna di guidare un Comune con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi, da sindaco, posso testimoniare le mille difficoltà che i circa 5.600 piccoli Comuni italiani tutti i giorni devono superare. Non dimentichiamo che ci sono anche Comuni di 600 anime, che devono fare gare d'appalto come il Comune di Roma o di Milano, non avendo nessun tipo di struttura. Forse, il disegno di legge sulle inclusioni dei piccoli Comuni serve anche perché la struttura è comunque quella: c'è bisogno del segretario comunale, del ragioniere capo, dell'ingegnere capo; c'è bisogno della Polizia municipale; tutto questo con 600 anime. Insomma, ci sono tante situazioni che vanno risolte giorno dopo giorno, che magari stando qui dentro non si capiscono. Ecco perché dico che forse il vero Papa è quello che ha fatto il prete di campagna: il vero legislatore è quello che è passato per i piccoli Comuni, che quindi ha fatto il corso degli onori e sa di cosa si tratta non essendo stato calato dall'alto nei due

rami del Parlamento senza sapere nemmeno di cosa si parla.

Giungono dati positivi sul turismo delle aree protette che interessano per la maggiore parte i piccoli enti locali, queste 5.600 realtà. Il ruolo di questi Comuni nel qualificare e rilanciare una parte consistente dell'offerta turistica nazionale è ormai un dato certo: non solo le città d'arte, non solo Venezia, Roma, Firenze, Napoli, Milano, ma anche le piccole realtà. Io vivo nella Lunigiana, la regione storica dei castelli, ma anche le vicine Cinque Terre sono meta di migliaia e migliaia di turisti, soprattutto americani.

Parliamo del 70 per cento dei Comuni italiani che racchiudono in sé un patrimonio straordinario di beni culturali e ambientali, di tradizioni, di campanili e abilità manifatturiere, di saperi e convivialità, oltre ad avere un'importanza sempre più acclarata nel settore agricolo.

Le produzioni italiane certificate sono le più numerose d'Europa e sono in costante aumento sulla scorta di quella tradizione in ambito alimentare e vitivinicolo che ha sempre caratterizzato il nostro territorio. Basti pensare alla dicitura «doc» riservata a olio e miele che vengono esportati nel mondo. Basti pensare che nel biologico siamo i primi in Europa e i terzi nel mondo grazie a queste 5.600 realtà. È dunque evidente il contributo imprescindibile che i piccoli Comuni forniscono alla nostra economia - sono una cellula che dà la possibilità di formare un organo - ed è motivo di orgoglio poter parlare di un settore da considerare in ulteriore espansione. Molti produttori italiani di qualità stanno, infatti, investendo nella ricerca e nella sperimentazione sui vitigni autoctoni, sulle ricchezze biologiche ambientali che si possiedono, dal castagno al fungo, all'olio, al miele, che in gran parte interessano i piccoli Comuni, soprattutto quelli montani.

Si tratta di realtà foriere di innovazioni e creatività imprenditoriali che hanno il merito di essersi proiettate sul più ampio panorama nazionale e internazionale, forti del valore e della qualità del *made in Italy*, perché quando Venezia dice di non poter più accogliere turisti, al contrario, i piccoli Comuni hanno ancora grandi potenzialità tali da fare aumentare ulteriormente la percentuale di turismo in Italia.

In questo contesto, si sentiva l'esigenza di inquadrare il tema all'interno di un testo unico. Come ho detto, sono dodici anni che sento parlare di testo unico e di chiacchiere ne abbiamo fatte tante; domani, finalmente, le chiacchiere si tramuteranno in realtà essendo arrivati a legiferare su un testo unico dei piccoli Comuni, che racchiuderà tutta una serie di disposizioni in grado di valorizzare queste piccole comunità locali, che sono l'elemento fondamentale dell'identità del nostro Paese.

Dopo tutto, conosciamo molto bene i fattori attrattivi di molti territori della piccola, grande Italia: sicurezza, controllo e coesione sociale, salubrità, qualità, fruibilità dell'ambiente, autenticità delle relazioni umane, cibo buono e genuino, tanto che molti di questi territori ospitano ormai comunità di nuovi cittadini, soprattutto europei e americani, che sono venuti a investire; hanno acquistato ettari e case rurali, le hanno rimesse a posto: lavorano e producono vicino ai nostri concittadini. Sono quindi diventati proprietari e anche produttori di beni. Io abito - ripeto - in Lunigiana e sono solito citare il fiume Magra, che è considerato il più pulito del Centro-Nord; vi è infatti un'attività di pescatori provenienti da Firenze, da Parma, da Piacenza e da Genova, perché è un fiume molto pescoso e chi pratica questo sport sa che lì l'acqua è limpida e quindi può venire a praticare la pesca alla trota o alle anguille.

Queste realtà hanno anche il merito di aver favorito integrazione e inclusione sociale anche nei confronti di tanti lavoratori immigrati - ebbene sì - impegnati nell'agricoltura (cioè in lavori che magari gli italiani non fanno più) e nel manifatturiero.

Il provvedimento in discussione esprime quindi la volontà di valorizzare concretamente territori che, sebbene piccoli, racchiudono un valore enorme; tale volontà va sostenuta al fine di prevedere un sistema integrato di finanziamenti, di incentivazione, di defiscalizzazione e di semplificazioni burocratiche e amministrative per consentire a questi territori di competere e di cogliere le occasioni che paradossalmente proprio la globalizzazione ha aperto.

Per queste ragioni il nostro Gruppo sarà fiero e orgoglioso di vedere finalmente approvato, dopo dodici

anni, un testo unico sugli enti locali; anche se non è perfetto, noi lo riteniamo più che sufficiente.

[FORNARO](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame ha avuto certamente il pregio di riporre un'attenzione positiva sui piccoli Comuni.

Parlare di piccoli Comuni significa innanzitutto riflettere sul rapporto che c'è nel nostro Paese non solo tra centro e periferia, ma sulla marginalità territoriale e anche sulla nostra storia, le nostre radici profonde e quindi sull'identità italiana che nei Comuni ha avuto un elemento assolutamente fondativo. Bisogna però avere l'onestà intellettuale di ammettere che oggi nell'opinione pubblica si stanno confrontando due visioni opposte quando si parla di piccoli Comuni: da una parte sono identificati come un residuo del passato, come degli enti inutili, e di qui l'idea di stabilire con un tratto di penna un minimo di 10.000 abitanti. Un'altra visione vede i piccoli Comuni come presidi di democrazia e sentinelle del territorio. Noi del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista siamo chiaramente, nettamente e senza indugio per la seconda visione, pur con le dovute correzioni, cioè favorendo, dove è possibile, collaborazione e integrazione tra piccoli Comuni.

Pertanto, il disegno di legge in discussione è per noi un passo in avanti nella direzione giusta della valorizzazione anche delle buone pratiche e ce ne sono molte nelle realtà dei piccoli Comuni italiani; tuttavia diciamo con nettezza, anche in presenza del Governo, che il disegno di legge è timido, troppo timido sul fronte delle risorse che si mettono a disposizione.

È poi innegabile che sia in atto a livello mondiale una concentrazione di sviluppo, lavoro e ricchezza a favore dei grandi centri urbani. Questa delle megalopoli è una tendenza in atto ormai da lungo tempo e che si sta accentuando anche nel nostro Paese. La politica deve quindi provare a riequilibrare questo fenomeno anche nell'interesse delle grandi città urbane, che oggi sono certamente un motore di sviluppo, e che hanno bisogno di avere intorno un ambiente e un sistema di autonomie e di Comuni che possa dare e rafforzare proprio l'identità nazionale. Abbiamo bisogno di piccoli Comuni, perché oggi abbiamo di fronte emergenze straordinarie: idrogeologiche e idriche in numerosi territori del nostro Paese. Siamo di fronte a fenomeni di cambiamento climatico che impongono di avere proprio un presidio sul territorio che solo e soltanto le realtà dei piccoli Comuni possono garantire, in un quadro di efficienza, collaborazione e integrazione che ricordavo prima.

Rimane un non detto di questo disegno di legge, che ha l'obiettivo non solo di porre l'attenzione sui piccoli Comuni, ma anche di provare a costruire politiche attive per il loro rilancio. La questione centrale di chi vive in un piccolo Comune (io ho avuto il privilegio di essere sindaco per dieci anni di un Comune di poco più di 2.000 abitanti e ne sono orgogliosamente consigliere comunale dal 1995) da troppi anni sta avvertendo un problema crescente: mi riferisco alla necessità che esistano sul territorio servizi che consentano a chi vive nei piccoli Comuni di rimanervi, di non andare via e soprattutto, nella prospettiva del rilancio e dello sviluppo, che consentano a nuove famiglie di insediarsi. Questi servizi che dovrebbero rimanere a disposizione dei cittadini dei piccoli Comuni si chiamano scuola, trasporti pubblici, sanità, assistenza domiciliare, banda larga, servizi postali: tutti servizi che, in questi anni, hanno visto una compressione, una razionalizzazione, un forte indebolimento in termini di quantità e qualità. Troppo spesso, infatti, anche noi legislatori ci dimentichiamo che negli oltre 5.500 Comuni sotto i 5.000 abitanti, nei piccoli Comuni sugli 8.000 Comuni italiani, vivono circa dieci milioni di persone dei 60,5 milioni del totale italiano. La politica, e questo è il segno positivo di questo disegno di legge, deve provare a contrastare la tendenza che ricordavo prima, contrastare il taglio dei servizi, altrimenti noi ci troveremo di fronte ad una nuova frattura territoriale, una frattura sociale tra cittadini di serie A, quelli delle grandi città che hanno i servizi, che hanno la banda larga e che vivono nella modernità, e cittadini di serie B che vivono in piccoli Comuni marginali che ancora oggi hanno la banda larga con il doppino telefonico mentre nelle città si ragiona su numeri che sono straordinariamente più grandi.

Occorre quindi - e mi avvio alla conclusione - contrastare un fenomeno che esiste, dovuto anche all'invecchiamento della popolazione e alla diminuzione della natalità, che ricordo negli ultimi due

anni ha avuto un picco in negativo, e occorre, per contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento anche di nuove imprese in una logica di sviluppo sostenibile. Penso all'agricoltura bio e allo sviluppo del turismo. C'è una grande potenzialità nell'Italia dei piccoli Comuni che credo debba essere una delle priorità del nostro agire di Governo.

Dunque i piccoli Comuni, lo dico con forza in quest'Aula, sono una risorsa e non un peso o un retaggio del passato. Sono una risorsa ambientale, storica e artistica unica che è parte fondamentale dell'identità italiana esattamente come sono parte dell'identità italiana le grandi città del nostro Paese, conosciute in tutto il mondo.

È per queste ragioni che convintamente non abbiamo presentato emendamenti. Non nego che diversi degli emendamenti presentati in Aula fossero ragionevoli e votabili, ma c'era un principio che andava rispettato: dovevamo approvare il testo così come ci è arrivato dalla Camera altrimenti per l'ennesima volta, sul finire della legislatura, non si sarebbe avuta una legge sui piccoli Comuni.

Quindi, per queste ragioni, il Gruppo di Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista voterà a favore del provvedimento al nostro esame, chiedendo però - lo dico al rappresentante del Governo che ringrazio per la sua presenza - di dare e di provare a dare delle risposte in termini di risorse e di progetti, a cominciare anche della prossima legge di bilancio. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Caleo).*

PERRONE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signora Presidente, come preannunciato in fase di discussione generale, questo provvedimento si propone degli obiettivi condivisibili. Tuttavia, il testo oggi all'esame di quest'Aula non sembra in grado di realizzare tutto ciò che promette. Mancano risorse economiche adeguate, un raccordo con le leggi in vigore sulla materia, la definizione delle priorità attraverso cui contenere il fenomeno dello spopolamento e, al contempo, rilanciare i piccoli Comuni, mettendo in condizione le amministrazioni locali di poter investire sul loro territorio.

Siamo consapevoli, tuttavia, che questo è un provvedimento che i piccoli Comuni attendono da diverse legislature, un segnale che dimostra come il legislatore abbia compreso la necessità di trovare soluzioni a un problema che manifesta diverse criticità sul territorio. Serviranno dei correttivi, soprattutto per prevedere maggiori stanziamenti economici, così come bisognerà trasformare le numerose dichiarazioni d'intenti contenute in questo testo in soluzioni reali, in grado di cambiare in meglio lo stato di salute dei piccoli Comuni.

Per tali ragioni, consideriamo questo provvedimento comunque un passo in avanti nella giusta direzione e pertanto dichiaro il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e del senatore Compagna).*

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento è un importante segnale di attenzione e considerazione verso i piccoli Comuni, che prevalentemente sono dislocati in realtà di montagna. Nel contempo, non possiamo non osservare come questa legge concluda tardivamente il proprio *iter* e affronti solo parzialmente i problemi dei piccoli Comuni: occorrono maggiori risorse e minori vincoli e quindi ulteriori provvedimenti legislativi che introducano un quadro normativo organico. Il Governo aveva dato assicurazioni in tal senso, con l'annuncio di un collegato specifico sulla montagna, che però non è mai arrivato.

Aver previsto l'accesso dei piccoli Comuni ad un fondo di 10 milioni di euro per il 2017 è un fatto significativo. Tuttavia, il punto essenziale, proprio dalla prospettiva più complessa dei piccoli Comuni, è operare affinché l'accesso al fondo, come alle altre opportunità previste, sia garantito attraverso procedure semplici e flessibili. È anche importante che le politiche di riqualificazione e di coordinamento tra i piccoli Comuni siano sostenute attraverso una significativa e strutturale

diminuzione degli oneri di spesa, ad esempio per le contrattazioni fra privati che abbiano per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore ai 5.000 metri quadri.

È un impegno che il Governo ha accolto alla Camera, su proposta degli autonomisti, ma che però è già stato disatteso, se proprio in questi giorni il direttore centrale dell'Agenzia delle dogane ha inviato una comunicazione con cui impone, ai fini dell'impiego agevolato di carburante agricolo, che tutti i contratti di comodato agrario, anche per le centinaia di migliaia di piccolissime particelle, siano obbligatoriamente in forma scritta e regolarmente registrati. È evidente che a quel punto i terreni più piccoli rimarranno incolti, visto che il loro utilizzo diventa antieconomico. Lo capisce chiunque, ma non gli organi dello Stato. E questo nonostante nel decreto-legge n. 91 del 2014 fosse stato approvato un mio emendamento che stabiliva che, per le particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, gli agricoltori non fossero tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.

Come Gruppo Per le Autonomie, consideriamo quindi essenziale che si comprenda finalmente che la realtà dei piccoli Comuni, in primo luogo in montagna, richiede un'attenzione maggiore e in termini di sistema, a fronte, come ci dimostra implacabilmente il rapporto «La montagna perduta», di un fenomeno di forte spopolamento, che va assolutamente contrastato.

Combattere lo spopolamento è necessario per contrastare anche il dissesto idrogeologico e per valorizzare porzioni consistenti del territorio nazionale con il loro patrimonio naturalistico e ambientale. Per questo un obiettivo imprescindibile è la costituzione di un modello specifico di *governance* per le realtà di montagna, attraverso anche una maggiore sinergia interna e un sistema integrato di servizi essenziali, di politiche per lo sviluppo produttivo e per l'attrazione di risorse economiche e sociali. In questa cornice dobbiamo valorizzare il contributo che può venire da chi la montagna la abita. Penso agli imprenditori agricoli che hanno periodi morti e macchinari disponibili, che possono tornare utili per lo sgombero della neve o per i piccoli lavori di manutenzione del territorio o di cura dei boschi, usufruendo così anche di una preziosa opportunità di arrotondamento economico. Ma penso anche allo sviluppo turistico, che necessita di interventi mirati, e l'opportunità dell'albergo diffuso, contenuta nel disegno di legge, costituisce un ottimo esempio al riguardo.

Poter vivere e produrre in montagna non è infatti soltanto un diritto delle popolazioni interessate, ma è una risorsa per il sistema Italia che è necessario tutelare e incentivare. Dunque, è indispensabile garantire ai piccoli Comuni interventi normativi di semplificazione ed un sistema di servizi che possa far superare il divario, oggi insostenibile, con i grandi Comuni. Sotto questi profili, i piccoli Comuni non sono realtà isolate tra loro, ma indicano un percorso, culturale e produttivo, condiviso.

In Trentino, con il progetto «Montagna digitale», stiamo completando un sistema di interconnessione che, attraverso il completamento della rete a banda larga, possa garantire la mobilità via Rete e consentire così di lavorare, senza spostarsi, anche nelle zone più isolate, di connettersi e dialogare con il mondo e di promuovere ovunque i propri prodotti e il proprio territorio. Per questo ho insistito - e spero che nella legge di bilancio si trovino le risorse - per sostenere il volontariato culturale, che è un ulteriore elemento fondamentale per la coesione sociale e la crescita di queste realtà.

Ma dobbiamo anche introdurre esenzioni specifiche e puntuali per le piccole aziende e per le attività economicamente poco rilevanti, ed in particolare esenzioni fiscali per gli esercizi pubblici: se chiudono gli unici punti di ritrovo rimasti; se chiudono gli uffici postali; se non vengono garantiti i servizi scolastici e formativi; se non si corregge la tendenza al depauperamento, una comunità è destinata a morire e i giovani fuggono, impoverendo il territorio, ma anche la nostra società.

Promuovere l'istituzione di centri multifunzionali con una maggiore pluralità di servizi offerti, favorire le attività di promozione del tessuto storico e identitario del territorio e delle attività produttive legate al patrimonio naturale e artistico, determina un valore aggiunto che accresce la competitività del nostro Paese.

Occorre, conseguentemente, che l'Unione europea valorizzi chi coltiva e tutela la terra, mentre oggi, purtroppo con l'avallo dei nostri organismi nazionali, accade l'opposto: si premiano le rendite di posizione della pianura e si ritiene marginale intervenire a sostegno delle realtà di montagna. Le nostre

realità di montagna sono anche l'esempio di un diffuso volontariato che difende la ricchezza dei territori alpini, sotto diversi profili. Ho insistito, ad esempio, perché si modificasse la normativa sui defibrillatori - come il Governo ha fatto - per non penalizzare il volontariato sportivo. Anche così si concorre a valorizzare le energie e i progetti diffusi anche nelle piccole realtà.

Noi crediamo insomma che il provvedimento sia positivo, abbia tanti elementi innovativi e un'articolata gamma di opportunità, a conferma della particolarità di questi territori, delle sue necessità, delle sue potenzialità. Il nostro auspicio è che su queste premesse si trovino le risorse necessarie per darne adeguata attuazione. La prossima legge di bilancio è il terreno sul quale stabiliremo se questa legislatura ha avuto la giusta attenzione verso le piccole realtà e i territori di montagna, perché da troppo tempo quei territori attendono fatti concreti e un'attenzione che non sia solamente nelle buone intenzioni. Mi riferisco, ad esempio - solo per citare un tema particolarmente sentito nelle zone alpine - alle difficoltà che riscontriamo nella gestione della presenza dell'orso e del lupo, su cui è necessario un impegno immediato, concreto, per andare incontro alle legittime preoccupazioni dei territori interessati.

Chiediamo in particolare al Governo che la direttiva europea Habitat venga interpretata nel giusto senso di tutela della sopravvivenza della specie e non del singolo individuo, perché se dal livello nazionale non sarà data maggiore autonomia alle istituzioni locali, rischiamo l'esasperazione delle popolazioni residenti e di vanificare un progetto di convivenza che ha salvato le due specie dall'estinzione.

È con questi auspici che dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE al provvedimento.

[CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi arriva a compimento un lavoro lungo e intenso che ha preso le mosse all'inizio di questa legislatura. Quella sui piccoli Comuni è una legge di iniziativa parlamentare frutto dell'ascolto e del dialogo fra diversi Gruppi, di maggioranza e di opposizione, che hanno concorso alla stesura di un testo condiviso e nato dall'incontro di diverse proposte. Per questa ragione, questo provvedimento è innanzitutto una bella pagina per il Parlamento e per la politica.

È la quarta volta che il Parlamento vota la legge sui piccoli Comuni. La prima stesura fu presentata nel luglio del 2011, all'inizio della XIV legislatura. Nella scorsa legislatura, poi, l'approvazione sembrava cosa fatta. Il testo, però, si arenò al Senato senza mai essere stato discusso. Il ritardo nell'approvazione di un provvedimento di questo tenore si è sentito e ha pesato per almeno tre ordini di ragioni.

Il primo è relativo al fatto che l'Italia dei piccoli Comuni rappresenta un segmento molto rilevante del nostro Paese. Sono 5.627 i Comuni con meno di 5.000 abitanti e sono il 70 per cento del totale. Coprono 160.000 chilometri quadrati, cioè il 54 per cento della superficie dell'Italia e ospitano poco più di dieci milioni di abitanti, cioè poco meno del 17 per cento della popolazione totale.

Il secondo ordine di ragioni, legato al primo, è che questi territori sono un elemento fondamentale della entità italiana. Sono spesso caratterizzati da una elevata qualità della vita, da una forte coesione sociale e racchiudono una parte molto importante del nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico e custodiscono molte eccellenze del sistema produttivo italiano.

Il terzo ordine di motivi ha a che fare con la crisi. Se non si accorciano, infatti, le distanze tra i territori italiani, la strada della ripresa continuerà a essere in salita e carica di difficoltà. Sì, perché in questo caso non sarà il mercato da solo a risolvere questo problema, se non affrontiamo uno sforzo comune per ricostituire le condizioni e le opportunità, affinché questa parte dell'Italia possa realmente scommettere su di sé. Una scommessa che deve essere lanciata perché può essere vinta solo se prestiamo attenzione a fenomeni che si sono affermati in questi anni e che sono di grande interesse.

Basti pensare alle nuove forme di turismo, alla crescita dell'imprenditoria giovanile, soprattutto in agricoltura, che punta tutto sulla qualità e sulla identità territoriale. Oggi il 93 per cento delle

denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette ha a che vedere con i piccoli Comuni; allo stesso modo il 79 per cento dei vini di maggiore qualità. Dunque, non stiamo affatto parlando di un'Italia minore, non stiamo parlando di un Paese arretrato; parliamo, certo, di aree in difficoltà e anche di marginalità, ma parliamo anche di straordinari esempi di competitività, di creatività e di coraggio, cui dobbiamo rispondere offrendo strumenti adeguati e altrettanto innovativi, che consentano a queste potenzialità di esprimersi fino in fondo. Dobbiamo, cioè, riorientare lo sguardo e l'attenzione politica a questa Italia, alla sua complessità, alle sue ricchezze e ai suoi problemi e limiti, per consentirle di esprimere tutto il suo potenziale.

A noi spetta un compito delicato: fare un'operazione di ricucitura del Paese a fronte di una crisi che ha colpito duramente, allargando le distanze, quelle sociali e quelle territoriali, e indebolendo il tessuto connettivo delle comunità, slabbrande e sfilacciando il sistema di relazioni e fiaccando le economie locali e le imprese. Dobbiamo fare questo tenendo presente che, nonostante ciò, questa Italia dentro la crisi ha reagito e sta reagendo. E dentro questo universo di 5.627 Comuni ve ne sono alcuni che sono tornati a crescere negli anni più recenti, perché sono state messe in campo politiche adeguate per lo sviluppo, a partire dalla progettualità locale. Queste comunità hanno reagito e altre possono reagire pensando al futuro, senza però disperdere nulla delle proprie radici, della propria storia e della propria identità.

È in questo incontro fecondo tra tradizione e futuro che le comunità locali hanno fatto sistema, incrociando alcuni dei sentieri più interessanti e innovativi, come la *green economy* e le energie rinnovabili, o individuando e valorizzando attrattive culturali su cui costruire un turismo sostenibile o, ancora, puntando sull'agroalimentare di qualità, sulla filiera corta e puntando e investendo su buone pratiche, sulla trasparenza e sulla legalità. In sostanza, una parte significativa di quella ripresa necessaria al Paese passa da qui, dai piccoli Comuni. Passa da questi territori, che, poi, sono i territori di tanti di noi.

Non credo di esagerare nel dire che questo Parlamento deve un pensiero e un tributo ai tanti sindaci e ai tanti amministratori locali che, in questi anni, hanno fatto il possibile e anche l'impossibile per rispondere ai problemi e tenere insieme le loro comunità. È a loro che dobbiamo tendere una mano. Ecco, allora, che con questo provvedimento si ha finalmente il riconoscimento dell'interesse generale nazionale per chi vive e lavora nei piccoli Comuni, nelle aree rurali e montane.

Pure in un quadro delicato di finanza pubblica, grazie al confronto con il Governo, siamo riusciti ad invertire una tendenza e a renderla più favorevole ai territori, sia per la costituzione di un fondo nazionale per gli investimenti che, in ogni caso, avrà un effetto moltiplicatore, sia perché questo provvedimento traccia nuove linee di lavoro e di intervento su cui tutti i livelli istituzionali dovranno muoversi, concorrendo direttamente e sollecitando i privati a fare la propria parte.

L'attenzione della maggioranza per le realtà locali parte da lontano: penso ai programmi per i 6.000 campanili, al decreto sugli enti locali dello scorso anno e alla legge di stabilità, che ha eliminato il Patto di stabilità; penso al programma «Cantieri in comune», contenuto nel provvedimento sblocca Italia; penso al collegato ambientale, che su patrimonio ambientale e capitale naturale riallinea l'Italia ai Paesi più avanzati d'Europa; penso al programma per le aree interne e, infine, al programma «Casa Italia».

Il pregio maggiore di questo provvedimento riguarda l'assorbimento nel testo di talune disposizioni che precedentemente avevano fatto parte della legge quadro sulla montagna. Sia la legge sui piccoli Comuni che la legge sulla montagna hanno seguito stesso destino accidentato. La Costituzione, all'articolo 44, prevede norme speciali sulle zone montane, ma purtroppo la montagna è rimasta solo sulla carta un bene da tutelare. In questa legislatura la montagna italiana non è più in agenda: il Fondo sulla montagna è passato dai 60 milioni di euro del 2000 agli spiccioli di oggi, dimenticando quindi il dettato costituzionale.

Parlare di piccoli Comuni, quindi, significa parlare di Comuni montani; su circa 8.000 Comuni italiani, sono classificati montani circa 4.200, totalmente montani 3.533 e parzialmente montani 655 Comuni. Quali sono dunque gli aspetti positivi della legge sulla montagna entrati a far parte dalla legge sui

piccoli Comuni? Sostanzialmente due: il primo è il concetto di marginalità come *handicap* permanente, che la legge, seguendo l'impostazione comunitaria, intende superare in forme altrettanto permanenti. Il testo che andiamo ad approvare parla espressamente di Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani e di Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni montani.

Il secondo aspetto positivo è il concetto di valore: i piccoli Comuni sono una notevole fonte di risorse per il territorio, sia dell'Italia che dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali e dei prodotti tipici. In questo senso, quanto dicono i trattati dell'Unione per la montagna vale anche per i piccoli Comuni: possono contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Altri punti di grande valore sono: la possibilità per i piccoli Comuni di individuare, nell'ambito dei propri centri storici, zone di particolare pregio nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati al recupero e alla riqualificazione urbana; la precedenza dei piccoli Comuni nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti per la realizzazione dei programmi di *government* con priorità ai collegamenti informatici nei centri multifunzionali; le norme sulla multifunzionalità degli uffici postali come luoghi di pagamento di tasse e tariffe.

Quanto alle disposizioni sulla promozione e la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro zero, giova ricordare che queste disposizioni si configurano come norme di chiusura di un complesso ciclo di interventi a tutela dei prodotti tipici e, in generale, dell'agroalimentare italiano, che non solo ha prodotto un incremento dell'*export* di settore superiore al 3 per cento lo scorso anno, ma ha fatto anche esplodere il turismo enogastronomico. I turisti stranieri oramai affollano i circuiti enogastronomici quanto le città d'arte.

Il testo è un punto di partenza; è un testo di riordino e semplificazione normativa. In futuro si potrà e si dovrà migliorare, soprattutto per quel che riguarda la quantità dei finanziamenti. Ad esempio, una norma sull'utilizzo privilegiato di quota delle risorse comunitarie sarebbe apprezzabile per il futuro.

Ribadisco, quindi, il pieno sostegno e il voto favorevole di Alternativa Popolare al presente testo. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signora Presidente, il mio intervento riguarda un'intervista di Aldo Cazzullo, apparsa oggi sul «Corriere della sera», a D'Alema, che dice di essere generoso con le persone in difficoltà, come lo è stato con Craxi. Aldo Cazzullo e il compianto Gianni Pennacchi erano due giornalisti che erano al mio seguito quando ho portato, da sindaco di Aulla, la cittadinanza onoraria a Bettino Craxi e conoscono la verità perché sono stati testimoni di quanto pensava Craxi della situazione politica di quel momento.

È giunto il momento di ripristinare un minimo di verità storica rispetto a una pagina già di per sé molto dubbia della storia politica e istituzionale italiana, sulla quale si continua a parlare in maniera distorta, anche da parte di chi di quella fase è stato protagonista. Mi riferisco, come ho detto, a Massimo D'Alema, che da un po' di tempo a questa parte e, in un ultimo, questa mattina, attraverso un'intervista, millanta forti tentativi di favorire il rientro di Craxi in Italia per farlo curare. Si tratta di fandonie

perché la verità è che, da buon comunista, D'Alema, oltre ad avversare Craxi e tutti i socialisti, li odiava, li ha esclusivamente danneggiati, politicamente e sotto l'aspetto giudiziario e li ha solo e sempre invidiati.

Che D'Alema abbia tentato di riportare Craxi in Italia per l'operazione poi praticatagli in condizioni di emergenza in un ospedale militare di Tunisi, lo sapevamo. Che abbia trovato l'indisponibilità dei magistrati milanesi a consentire al paziente, come Craxi aveva tassativamente richiesto, di essere ricoverato in un ospedale milanese senza piantoni davanti alla stanza, era altrettanto noto. Non mi risulta però che l'allora presidente del Consiglio ne abbia fatto una questione dirimente. Ha semplicemente accettato il *niet* della procura milanese.

Che Craxi per D'Alema sia oggi diventato un uomo di sinistra è certo una novità. Sapeva già dagli anni Ottanta dei suoi rapporti con Arafat, ma prima anche con i democratici cileni, con i socialisti spagnoli e portoghesi in esilio, così come con i dissidenti cecoslovacchi. Adesso è diventato di sinistra perché bisogna accusare Renzi di essere di destra. È mai possibile che i comunisti o gli ex comunisti arrivino ad ammettere i loro errori sempre con venti o trenta anni di ritardo e solo perché conviene loro?

Ricordo che durante la richiesta di autorizzazione a procedere contro Craxi, D'Alema ebbe modo di accusarlo, dicendo che l'unica passione di Craxi era l'odio verso i comunisti.

Solo dopo la distruzione per via giudiziaria del PSI, D'Alema aprì una riflessione sui meriti politici di Craxi. Lo fece dopo la sconfitta elettorale del 1994, penso su suggerimento del socialista Amato, per tentare di recuperare i voti socialisti finiti a Berlusconi, sempre per convenienza, quindi. Nel mentre - è bene ricordarlo - tale Antonio Di Pietro era stato candidato proprio da lui con l'Ulivo, nel collegio blindato del Mugello.

La verità è che da buon doppiogiochista - noi lo consideriamo compagno nizarito, cioè di una setta che ha voluto scientemente colpire e distruggere Craxi e i socialisti - mentre faceva sì che il proprio partito godesse dei finanziamenti russi e delle cooperative, D'Alema sollevava insieme ai propri compagni di partito l'esistenza di una questione morale dentro e fuori dal Parlamento italiano, per la quale accusava Craxi e i socialisti. I comunisti, D'Alema incluso, hanno solo preso da Craxi, a partire dall'ingresso del PDS nell'Internazionale socialista, reso possibile dall'allora *leader* del PSI, che con un atto, quello sì, di grandissima generosità politica, ne consentì l'accettazione, mentre gli ex PCI erano tenuti fuori dalla porta con il cappello in mano. Fu ripagato solo con fiumi di odio e di menzogne e oggi è inaccettabile che D'Alema bestemmi affermando di aver aiutato Craxi quando era in difficoltà, dimenticando che è solo approfittando delle sue vicissitudini politiche, giudiziarie e di salute che è riuscito a entrare a Palazzo Chigi.

[BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, fino a qualche anno fa la politica o una parte di essa poneva al centro del suo essere il lavoro e la sicurezza sul lavoro perché riteneva inaccettabile che si potesse morire sul lavoro o per il lavoro. Si diceva - ricordo bene i tanti convegni e impegni - che raggiungere il rischio zero in tema di sicurezza lavoro era quasi impossibile, ma l'impegno doveva essere quello di andarci molto vicino.

Invece alla politica attuale questo tema sta scivolando addosso in modo preoccupante, come se non ci fosse un rimedio alle morti bianche. Dal mio punto di vista, si tratta di una cosa assurda.

Parliamo di un vero e proprio dramma, di un'inciviltà che non dovrebbe essere degna del nostro Paese. Circa tre persone al giorno muoiono sul lavoro e - badate bene - parliamo solamente di morti riconosciute dall'INAIL, cioè non vengono dichiarati morti sul lavoro chi, per esempio, lavora in nero, non è assicurato con l'INAIL o i tanti le cui famiglie hanno dei contenziosi aperti.

Come se non bastasse, siccome al peggio non c'è mai fine, è di pochi giorni fa la notizia che purtroppo i morti sul lavoro sono addirittura in aumento, del 5,2 per cento. Parliamo di donne, uomini e a volte ragazzi che escono di casa vivi per andare a lavorare e rientrano in una bara: una cosa terrificante, solo a pensarci. Credo sia una sconfitta per tutta la politica. Non oso immaginare cosa provoca nei familiari

una vicenda del genere.

In questi giorni ho letto tantissime dichiarazioni sul tema delle morti sul lavoro e, per rispetto dei morti e delle loro famiglie, non voglio aggiungere altro. Penso che la politica non possa girare le spalle a un tema così importante, su cui deve fare di più, compiendo uno sforzo sincero e per davvero. Guardate, basta poco per fare questo sforzo.

Intanto, cominciamo ad avere rispetto per i lavoratori invece di condannarli a non avere diritti e, quindi, a non poter pretendere la sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiunque conosce il lavoro, sa che sto dicendo la verità. Tutto questo è risolutivo? Sicuramente no. Di sicuro, però, non farebbe male e sarebbe un inizio per una lotta vera alle morti bianche sul lavoro.

Sono voluto intervenire perché si tratta di un tema veramente importante di cui trovo inaudito che la politica non si faccia carico. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 28 settembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,02).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni **(2541)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno

popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- m) comuni istituiti a seguito di fusione;
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.

6. L'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui

all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

1.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «o, comunque, da dimostrate criticità dal punto di vista ambientale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «o da pericolosità sismica di zona 1 e 2».

1.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) comuni collocati in aree interessate da fenomeni sismici, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

1.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Consequentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*, limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni».

1.7

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,».

1.8

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le parole: «o di un sito della rete natura 2000».

1.9

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I finanziamenti di cui al comma 2 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 2».

1.12

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sentito l'ISTAT» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli enti parco».

2.3

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono».

2.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50».

2.6

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

2.10

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20.000 euro».

G2.100

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando ai piccoli comuni, anche in forma associata, la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali in tali enti, con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socioassistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi;

considerato che:

il servizio universale nei diversi ambiti di attività viene normalmente svolto dal fornitore designato nell'ambito di un preciso e ben delimitato perimetro regolamentato, che garantisce la fornitura del servizio sull'intero territorio nazionale, anche nei Comuni più piccoli ed in condizioni disagiate. Da ciò discende una particolare tutela proprio nei confronti degli utenti che risiedono nelle zone più disagiate del territorio (così piccoli comuni, comuni rurali e montani, isole minori), nel perseguimento dell'obiettivo nella coesione sociale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che l'istituzione di centri polifunzionali per lo svolgimento dei servizi essenziali nell'ambito dei Comuni di cui all'articolo 1 di cui al disegno di legge AS 2541 rappresenta una possibilità che va necessariamente concordata, attraverso apposita convenzione, con i soggetti esercenti tali servizi, poiché si tratta di servizi già regolamentati a livello settoriale.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

[MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» premesso che alcuni piccoli comuni riscontrano problemi ingenti nella gestione ordinaria dei

rifiuti, non disponendo di autonome isole ecologiche,
considerato che:

al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio è fondamentale attivare iniziative nell'ambito della c.d. economia circolare, dirette a ridurre l'utilizzo di imballaggi e al contempo incentivare la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare per favorirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

a) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1 nell'attivazione di misure per la riduzione degli imballaggi. In particolare, attraverso progetti sperimentali per ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici;

b) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1, nell'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

G2.101 (testo 2)

[MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» premesso che alcuni piccoli comuni riscontrano problemi ingenti nella gestione ordinaria dei rifiuti, non disponendo di autonome isole ecologiche,

considerato che:

al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio è fondamentale attivare iniziative nell'ambito della c.d. economia circolare, dirette a ridurre l'utilizzo di imballaggi e al contempo incentivare la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare per favorirne il riutilizzo,

impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica:

a) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1 nell'attivazione di misure per la riduzione degli imballaggi. In particolare, attraverso progetti sperimentali per ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici;

b) ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1, nell'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza

delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della *green economy*;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli

interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.

8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.100

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#) (*)

Respinto

Ai commi 1 e 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 milioni» e «15 milioni» rispettivamente con le seguenti: «40 milioni» e «45 milioni» conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività)

1. I piccoli comuni, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea. Il predetto credito di imposta è incrementato al 15 per cento nel caso in cui le imprese beneficiarie abbiano operato, nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto l'agevolazione di cui al presente comma, investimenti di importo pari ad almeno 500.000 euro.

4. Per i piccoli comuni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari

di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei piccoli comuni, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei piccoli comuni medesimi.

7. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni, con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 1° ottobre 2016, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Gli incentivi di cui al presente comma non si applicano alle produzioni da impianti che beneficino di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

9. Con cadenza triennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Cassa di risparmio di Roma e per il Lazio, provvede ad adottare le misure necessarie al fine di aggiornare i regimi agevolativi di cui alla presente legge».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#), [MUSSINI](#) (*)

Le parole: «Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni" con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2017"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 45 milioni».

Conseguentemente, al comma 8,

sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 45 milioni».

dopo le parole: «al 2023» aggiungere le seguenti: «si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per la parte restante».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [MUSSINI](#) (*)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «di 30 milioni di euro per il 2017 e di 35 milioni».

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.3

[PICCOLI](#), [MALAN](#), [MUSSINI](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro annui».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al finanziamento di investimenti diretti» inserire le seguenti: «al ripopolamento dei territori interessati»,.

3.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «confluiscono altresì» fino alle seguenti: «2015, n. 208» con le seguenti: «confluiscono altresì nella misura di 40 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, le risorse di cui al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.6

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».

3.7

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «riduzione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati».

3.101

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale».

3.8

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti

inquinati».

3.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «nuove attività», inserire la seguente: «agricole».

3.15

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «attraverso bandi pubblici» inserire le seguenti: «, garantendo parità di accesso agli stessi».

3.16

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) ripopolamento dei territori dei piccoli comuni;».

3.17

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse».

3.19

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

3.18

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi».

3.20

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#), [MUSSINI \(*\)](#), [PALERMO \(*\)](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «, per quanto possibile».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.21

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: nazionale».

3.22

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.23

[NUGNES](#), [CASTALDI](#)

Id. em. 3.22

Al comma 6 sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.24

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Id. em. 3.22

Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.102

[MUSSINI](#)

Id. em. 3.22

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».

3.25

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni» con le seguenti: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti dai comuni in forma associata».

3.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

3.103

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.103

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

G3.103 (già em. 3.103)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [PICCOLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541,

impegna il Governo, nel primo provvedimento utile, ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.103, relativo all'assegnazione di un contributo per gli anni 2018 e 2019 al fine di assicurare la gestione e la manutenzione del cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

3.104

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

G3.100

I Relatori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS. 2541, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premesso che:

tra le finalità del disegno di legge in esame vi è quella di promuovere il sostenibile sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale dei piccoli comuni nonché quello di favorire la residenza nei medesimi comuni, anche attraverso misure a favore dei residenti e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, tra i quali l'istruzione, la sanità, i servizi socio-assistenziali;

a tali fini, tra l'altro, il disegno di legge in esame istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023;

considerato che:

particolare rilevanza assume, per il ripopolamento e la rinascita complessiva dei piccoli comuni, favorire la permanenza delle famiglie con figli piccoli e dei giovani, e a tali scopi essenziale si rivela l'esistenza di buoni istituti scolastici e di adeguati servizi connessi, tra i quali la ristorazione scolastica, ed in tale senso dovrebbe essere particolarmente considerato l'utilizzo delle risorse stanziato dal disegno di legge a favore dei piccoli Comuni;

considerato altresì che è in esame presso la 9ª Commissione del Senato l'AS. 2037, recante Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva, che rivolge particolare attenzione alla qualità dei servizi di ristorazione scolastica, la cui valenza va ben oltre la garanzia di qualità ma coinvolge l'educazione alimentare e la salute dei giovani,

impegna il Governo a considerare l'opportunità, nell'ambito degli stanziamenti effettuati a favore dei piccoli comuni, di destinare quota parte delle risorse disponibili a favore degli istituti scolastici e dei servizi connessi, con particolare attenzione ai servizi di ristorazione scolastica.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi)

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati

alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2 e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante iniziative nell'ambito della strategia di *green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino la trasparenza delle procedure, la certezza delle prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali.

EMENDAMENTI

4.1

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e culturali» con le seguenti: «, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali».

4.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «delle tipologie costruttive» con le seguenti: «, delle volumetrie».

4.3

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e il recupero del patrimonio edilizio» inserire le seguenti: «e delle aree dismesse;».

4.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «al consolidamento statico e antisismico» con le seguenti: «in via prioritaria all'adeguamento antisismico e al consolidamento statico e antisismico».

4.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «antisismico degli edifici storici;» aggiungere le seguenti: «l'efficientamento energetico compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali di prima necessità)

1. A decorrere dal 2017, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e l'amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività commerciali)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, a decorrere dal 2017, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca.

3. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

4.0.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sostegno alle attività imprenditoriali)

1. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove *start-up* innovative nel settore del commercio, a decorrere dal 2017, alle imprese ubicate nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni)

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

- a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
- b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare misure» con le seguenti: «adottano misure.».

5.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «misure volte» inserire le seguenti: «al riordino e all'accorpamento delle proprietà fondiari, al fine, di superare l'attuale frammentazione e permettere l'adeguato utilizzo agricolo e agropastorale.».

5.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «bonifica» con la seguente: «manutenzione».

5.100

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.150

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni e degli immobili di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i comuni provvedono a concedere in gestione i medesimi terreni ed edifici in stato di abbandono o di degrado, prioritariamente a cooperative di giovani, anche al fine di sostenere l'imprenditori a giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti».

G5.150 (già em. 5.100)

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.100.

G5.100

[MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

considerato che:

i piccoli comuni, negli ultimi anni hanno subito gli effetti negativi della progressiva riduzione dei servizi urbani essenziali con la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze ordinarie;

i piccoli comuni sono nella maggior parte dei casi carenti di risorse economiche proprie sufficienti, ciò nonostante hanno la necessità e in alcuni casi l'urgenza di programmare interventi strutturali volti alla riqualificazione e recupero degli immobili in particolare pubblici e per tutelare la salvaguardia ambientale

la ristrutturazione degli edifici e in generale il recupero dei centri storici potrebbe produrre impatti positivi in termini di sviluppo del turismo e della piccola economia locale,

impegna il Governo ad assumere apposite iniziative volte ad agevolare i Comuni, di cui all'articolo 1, all'accesso a mutui a tassi agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per il finanziamento di interventi diretti alla riqualificazione territoriale. In particolare per interventi volti alla ristrutturazione di edifici pubblici e soprattutto di istituti scolastici, al recupero dei centri storici e alla promozione turistica nei piccoli comuni, alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

G5.100 (testo 2)

[MORONESE](#), [CASTALDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

considerato che:

i piccoli comuni, negli ultimi anni hanno subito gli effetti negativi della progressiva riduzione dei servizi urbani essenziali con la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze ordinarie;

i piccoli comuni sono nella maggior parte dei casi carenti di risorse economiche proprie sufficienti, ciò nonostante hanno la necessità e in alcuni casi l'urgenza di programmare interventi strutturali volti alla riqualificazione e recupero degli immobili in particolare pubblici e per tutelare la salvaguardia ambientale

la ristrutturazione degli edifici e in generale il recupero dei centri storici potrebbe produrre impatti positivi in termini di sviluppo del turismo e della piccola economia locale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative volte ad agevolare i Comuni, di cui all'articolo 1, all'accesso a mutui a tassi agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa, per il finanziamento di interventi diretti alla riqualificazione territoriale. In particolare per interventi volti alla ristrutturazione di edifici pubblici e soprattutto di istituti scolastici, al recupero dei centri storici e alla promozione turistica nei piccoli comuni, alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali)

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabiliate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

6.1

[PICCOLI, MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «della società ANAS Spa».

6.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del territorio» inserire le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.3

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Id. em. 6.2

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del territorio» inserire le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».

6.4

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e non recuperabile all'esercizio ferroviario» inserire le seguenti: «, nonché il sedime delle strade provinciali, regionali e statali dismesse».

6.5

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in caso di ferrovie regionali» e dopo le parole: «dei percorsi connessi alla rete ferroviaria» inserire le seguenti: «, e stradale».

6.6

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dagli articoli 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), 5 e 6 non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 13 dicembre 1998, n. 448.».

6.7

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Sost. id. em. 6.6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le acquisizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), e dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6

6.0.1

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Recupero e valorizzazione dei cammini storici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e

disciplina d'uso.

2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose)

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8.

Approvato

(Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government)

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65 del 2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5.

EMENDAMENTI

8.1

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, anche promossi da soggetti sovracomunali di cui il comune è parte».

8.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i collegamenti informatici realizzati in forma associata tra più comuni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti)

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché

i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale».

G9.100

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premessi che:

l'articolo 9, al comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo in esame risulta in una formulazione complessa, nella quale il primo periodo è formato da una serie di locuzioni incidentali relative anche al ripristino di uffici postali e al più generale sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali;

la predetta finalità di ripristinare gli uffici postali, nell'ottica di una valorizzazione della presenza capillare degli uffici postali stessi appartenenti al fornitore del servizio postale universale, non sembra in alcun caso poter essere imposta legislativamente ad una Società per Azioni quotata in borsa come obbligo di riapertura di uffici postali, la cui razionalizzazione è stata già positivamente verificata dai competenti soggetti pubblici e attuata in conformità alla disciplina legislativa e regolatoria vigente. Una tale forzata previsione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale e diritto europeo e genererebbe conseguenze negative sull'andamento del titolo della Società sul mercato azionario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che il ripristino degli uffici postali, come delineato dal comma 2, articolo 9, dell'AS 2541, deve essere inteso non già come un obbligo a carico dei piccoli comuni ma come contenuto di una semplice proposta che può provenire dagli stessi.

G9.100 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri

storici dei medesimi comuni»;

premessi che:

l'articolo 9, al comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo in esame risulta in una formulazione complessa, nella quale il primo periodo è formato da una serie di locuzioni incidentali relative anche al ripristino di uffici postali e al più generale sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali;

la predetta finalità di ripristinare gli uffici postali, nell'ottica di una valorizzazione della presenza capillare degli uffici postali stessi appartenenti al fornitore del servizio postale universale, non sembra in alcun caso poter essere imposta legislativamente ad una Società per Azioni quotata in borsa come obbligo di riapertura di uffici postali, la cui razionalizzazione è stata già positivamente verificata dai competenti soggetti pubblici e attuata in conformità alla disciplina legislativa e regolatoria vigente. Una tale forzata previsione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale e diritto europeo e genererebbe conseguenze negative sull'andamento del titolo della Società sul mercato azionario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che il ripristino degli uffici postali, come delineato dal comma 2, articolo 9, dell'atto Senato n. 2541, può essere oggetto, da parte di piccoli comuni, solo di una proposta e, non già, di una pretesa nei confronti dei fornitori del servizio postale universale

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Diffusione della stampa quotidiana)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

Art. 11.

Approvato

(Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile)

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

- a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
- b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui

all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011 deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

EMENDAMENTI

11.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzati a valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali».

11.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Le parole da: «Dopo il comma» a: «buoni pasto» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, è effettuato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite CONSIP.

4-*ter*. All'onere derivante dal comma 4-*bis*, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

11.3

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile nei piccoli comuni, l'acquisto dei buoni pasto ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è realizzato in deroga

alle normative sull'obbligo dei acquisto tramite Consip».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «per cento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.101

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori «entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.0.102

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «per cento» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.103

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile)

1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

4. È fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

EMENDAMENTI

12.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «possono destinare», con la seguente: «destinano».

12.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi di pascolo montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
12.0.2

[MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di incentivazione per la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piccoli comuni di cui all'articolo 1 anche in forma associata, possono applicare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti i piccoli comuni, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.3

[MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti sperimentali per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica per la somministrazione di alimenti)

1. Al fine di realizzare l'economia circolare e disincentivare la produzione di contenitori e stoviglie di plastica, i piccoli comuni di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono avviare progetti sperimentali al fine di ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane)

1. I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

EMENDAMENTI

13.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.2

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Id. em. 13.1

Al comma 1, dopo le parole: «mediante unioni di comuni o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».

13.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «svolgono» con le seguenti: «possono svolgere».

13.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «e 13, comma 2-bis,».

13.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo,

per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire la seguente: «e 13, comma 2-bis.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

[MALAN](#), [PICCOLI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione adempimenti burocratici)

1. Ai piccoli comuni non si applica l'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

13.0.3

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale)

1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Iniziative per la promozione cinematografica)

1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le *Film Commission* regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.

EMENDAMENTI

14.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «cinematografica» aggiungere le seguenti: «, teatrale e musicale».

14.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. Le attività di cui al comma 1 possono far parte anche di un itinerario tematico infracomunale come i *festival* anche di artisti da strada».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.
2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

15.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «montane e collinari;".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari;».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;»;

alla rubrica, sostituire, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari».

15.2

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;».

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;»;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari».

15.5

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi».

15.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

3-ter. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

3-quater. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

3-quinquies. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.7

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinqies*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

15.8

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 è predisposta specifica sezione per la viabilità comunale atta a predisporre strumenti finalizzati a rendere autosufficienti gli spostamenti nell'ambito del comune dalle auto private anche avvalendosi delle risorse stanziati dal Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge».

15.100

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4-*bis* della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede, venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino Università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

G15.100

I Relatori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2541, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;

premesso che:

tra le finalità del disegno di legge in esame vi è quella di promuovere il sostenibile sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale dei piccoli comuni nonché quello di favorire la residenza nei medesimi comuni, anche attraverso misure a favore dei residenti e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, tra i quali l'istruzione, la sanità, i servizi socio-assistenziali;

considerato che:

particolare rilevanza assume, per il ripopolamento e la rinascita complessiva dei piccoli comuni, favorire la permanenza delle famiglie con figli piccoli e dei giovani, e a tali scopi essenziale si rivela l'esistenza di buoni istituti scolastici ed in tale senso dovrebbe essere particolarmente considerato l'utilizzo delle risorse stanziati dal disegno di legge a favore dei piccoli Comuni,

impegna il Governo a considerare l'opportunità di prevedere per gli insegnanti che prestano servizio nelle scuole dei piccoli comuni la possibilità di vedersi assegnato un riconoscimento, a livello di assegnazione di punteggio, per il servizio effettivamente prestato in tali scuole.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Id. em. 15.0.1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Spese per il personale delle unioni di comuni)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

15.0.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «decorrere dall'anno» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."»

15.0.4

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2017 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".»

15.0.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Premialità del personale per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. Gli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti"

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 premettere le seguenti parole: "salvo che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,".»

15.0.6

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scambio di personale nei piccoli comuni).

All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".»

15.0.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#),
[DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione dell'attività amministrativa)

1. I termini per l'associazionismo previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in materia di unioni di comuni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

15.0.8

[PICCOLI](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni concernenti la semplificazione dell'attività amministrativa dei piccoli comuni)

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "all'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "agli anni 2016, 2017 e 2018".

3. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".

4. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppressi.

5. Gli articoli 10 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014".

7. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 300 milioni di euro per gli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'onere derivante dal comma 6, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

15.0.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «programmazione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello»".

15.0.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello."»

15.0.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

15.0.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme di semplificazione)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

15.0.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazione per la redazione dei bilanci)

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applica bili a partire dall'esercizio 2017».

15.0.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

15.0.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Vincoli all'acquisto di immobili)

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "gli enti territoriali e" sono soppresse».

15.0.16

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

15.0.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5.000 abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni

immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

15.0.18

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2017 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 17

17.0.100

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trasferimenti erariali)

1. I trasferimenti erariali a favore dei piccoli comuni, sono incrementati di una percentuale pari a quella dell'aumento delle entrate erariali dello Stato verificato trimestralmente rispetto alle previsioni

contenute nella legge di bilancio per ciascun anno di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 si provvede altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un registro nel quale sono iscritte tutte le imprese e le attività che usufruiscono dei trasferimenti erariali ai sensi del presente articolo. Il registro è reso pubblico mediante il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2541 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.3 parere contrario, in quanto la proposta è volta a trasformare in obbligo la facoltà, anche per le Regioni e gli enti locali, di promuovere l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, in tal modo ledendo l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta;
- sull'emendamento 3.100 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 6, in quanto la disposizione, volta a prevedere che le Regioni agevolino, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni, presenta carattere impositivo e un contenuto di eccessivo dettaglio;
- sull'emendamento 5.1 parere contrario, in quanto la proposta, volta a trasformare in obbligo la facoltà, per i piccoli Comuni, di adottare misure di riqualificazione immobiliare, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sull'emendamento 6.0.1 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni contenute al comma 1 e al comma 4 siano riformulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

sarebbe opportuno, al fine di coordinare l'articolo 9 con la legislazione vigente in materia di riscossione sostituire il comma 1 di tale articolo con il seguente: «Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che prevedono anche l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.»;

sarebbe altresì opportuna la seguente modifica all'articolo 15: «Al comma 1, dopo la parola: «Piano» inserire le seguenti: «per i servizi strumentali»».

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18, 3.100, 17.0.100, 11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103, 15.100 e 3.104.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9, 15.0.14, 3.101 e 5.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2541:

sull'articolo 3, il senatore Mauro Maria Marino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 10, la senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 13.1, identico all'emendamento 13.2, e 13.3 la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto di astensione e un voto contrario; sull'articolo 14, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 15, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Amati, Anitori, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fattori, Fissore, Gambaro, Gentile, Lucherini, Lumia, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sposetti, Tocci e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti e Valdinosi, per attività della 10a Commissione permanente; Casson e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mirabelli e Molinari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Di Biagio, Longo Fausto Guilherme e Zin, per partecipare a incontri internazionali.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, costituzione e Ufficio
di Presidenza**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha proceduto alla propria costituzione e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Pier Ferdinando CASINI;

Vice Presidenti: senatore Mauro Maria MARINO e il deputato Renato BRUNETTA;

Segretari: senatori Karl ZELLER e Paolo TOSATO.

Disegni di Legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (2920)

(presentato in data 27/9/2017);

C.3916 approvato dalla Camera dei Deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli:

a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (2921)

(presentato in data 27/9/2017);

C.2801 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3132);

Onn. Ascani Anna, Agostini Luciano, Amato Maria, Antezza Maria, Arlotti Tiziano, Basso Lorenzo, Becattini Lorenzo, Berlinghieri Marina, Bonomo Francesca, Bossa Luisa, Camani Vanessa, Cani

Emanuele, Capone Salvatore, Carella Renzo, Carloni Anna Maria, Carrescia Piergiorgio, Carrozza Maria Chiara, Cimbri Eleonora, Ciraci Nicola, Cominelli Miriam, Coppola Paolo, Crivellari Diego, De Menech Roger, Di Maio Marco, Di Salvo Titti, D'Ottavio Umberto, Famiglietti Luigi, Fontana Cinzia Maria, Fregolent Silvia, Gasparini Daniela Matilde Maria, Ghizzoni Manuela, Giuliani Fabrizia, Giulietti Giampiero, Grassi Gerolamo, Gribaudo Chiara, Lacquaniti Luigi, Lodolini Emanuele, Malisani Gianna, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Marchi Maino, Minnucci Emiliano, Mongiello Colomba, Morani Alessia, Moretto Sara, Moscatt Antonino, Narduolo Giulia, Pagani Alberto, Pastorelli Oreste, Patriarca Edoardo, Piccolo Salvatore, Porta Fabio, Quintarelli Giuseppe Stefano, Ribaudo Francesco, Rigoni Andrea, Romanini Giuseppe, Romano Andrea, Rubinato Simonetta, Sani Luca, Senaldi Angelo, Sgambato Camilla, Stumpo Nicola, Taricco Mino, Tentori Veronica, Venittelli Laura, Vico Ludovico, Zan Alessandro, Zardini Diego

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (2922)
(presentato in data 27/9/2017).

C.2950 approvato dalla Camera dei Deputati

Disegni di Legge, assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Fucksia Serenella, Sen. Quagliariello Gaetano

Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti (2918)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/09/2017)

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa (COM (2017) 206 definitivo) (Atto comunitario n. 426), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione (COM (2017) 240 definitivo) (Atto comunitario n. 427), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (COM (2017) 291 definitivo) (Atto comunitario n. 428), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

documento di riflessione sul futuro della difesa europea (COM (2017) 315 definitivo) (Atto comunitario n. 429), alla 4ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

documento di riflessione sul futuro delle finanze UE (COM (2017) 358 definitivo) (Atto comunitario n. 430), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 ottobre 2017. Le Commissioni 3ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 ottobre 2017.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dall'11 settembre 2017, della dottoressa Paola De Micheli a Commissario

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 settembre 2017, ha inviato una nota concernente alcuni *errata corrige* alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-*bis*).

La predetta documentazione (Doc. LVII, n. 5-*bis* - *errata corrige*) è stata trasmessa alla 5a Commissione permanente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 settembre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM (2017) 489 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 9 novembre 2017.

Le Commissioni 3^a, 6^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 2^a Commissione entro il 2 novembre 2017.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori D'Ambrosio Lettieri, Paolo Romani e Cassano hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00724 del senatore Mandelli ed altri.

Il senatore Floris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00836 della senatrice De Biasi ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00724, del senatore Mandelli ed altri, pubblicata il 2 febbraio 2017, deve intendersi riformulata come segue:

MANDELLI, Paolo ROMANI, AZZOLLINI, SERAFINI, ZUFFADA, RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI, FLORIS, SCIASCIA, MALAN, BOCCARDI, ALICATA, RAZZI, CERONI, CALIENDO, PALMA, MINZOLINI, PELINO, PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, GASPARRI, GALIMBERTI, D'ALÌ, PAGNONCELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, CANDIANI, ALBERTINI, MANCUSO, VICECONTE, GUALDANI, PERRONE, ZIZZA, LIUZZI, FUCSIA, BIGNAMI, Giovanni MAURO, RICCHIUTI, ZANONI, SPOSETTI, LAI, Stefano ESPOSITO, SILVESTRO, SANTINI, COCIANCICH, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, MUNERATO, BISINELLA, BELLOT, ROMANO, CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI - Il Senato, premesso che:

l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è un organo decentrato dell'Unione europea, con sede a Londra, che conta circa 1.000 dipendenti; il suo compito principale è di tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali mediante la valutazione ed il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario;

l'EMA è responsabile, in via principale, della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali (procedura centralizzata);

a seguito del *referendum* del 23 giugno 2016, che ha posto fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, e stanti gli effetti che l'uscita di tale Paese determinerà per il sistema sanitario dell'Unione (dalla ricerca e sviluppo per i prodotti farmaceutici, alla spesa sanitaria e farmaceutica, al commercio e agli investimenti, alla regolamentazione del settore), l'EMA dovrà trasferire la propria

sede in un'altra delle 27 nazioni dell'Unione;

il *referendum* è destinato a produrre effetti nel Regno Unito anche per il sistema sanitario dell'Unione europea, dalla ricerca e sviluppo per i prodotti farmaceutici, alla spesa sanitaria e farmaceutica, al commercio e agli investimenti, alla regolamentazione del settore;

dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, l'EMA dovrà dunque trasferire la propria sede in un'altra delle 27 nazioni dell'Unione;

l'Italia rappresenta uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa ed è uno dei Paesi fondatori dell'Unione;

la Lombardia, in particolare, è la prima regione italiana nel settore farmaceutico con 28.000 addetti, più altri 18.000 che lavorano nell'indotto, ed investe ogni anno 7 miliardi di euro in ricerca e innovazione;

anche nel campo biomedicale la Lombardia, con oltre 800 imprese, 30.000 dipendenti e il 49 per cento del fatturato nazionale, è la prima regione nel settore dei dispositivi medici. La provincia di Milano, in particolare, è l'area a maggiore concentrazione di imprese, con circa il 61 per cento delle imprese lombarde, e quasi l'80 per cento del fatturato prodotto nella regione;

nel mese di settembre 2016, è stata avanzata ufficialmente la candidatura di Milano, a seguito di un vertice tenutosi alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e, per il governo, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, oltre che del rettore dell'università degli studi di Milano Gianluca Vago e dell'imprenditrice Diana Bracco;

anche il direttore generale dell'AIFA, Mario Melazzini, ha riconosciuto che, con l'arrivo dell'EMA a Milano, la città potrebbe consolidare il proprio *status* di polo europeo delle biotecnologie al servizio della salute;

la candidatura di Milano è stata, infine, suggellata dal "patto per Milano", documento contenente gli obiettivi strategici per la città condivisi da Comune e Governo, firmato il 13 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Matteo Renzi e dal sindaco Giuseppe Sala;

considerato, inoltre che:

il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, subito dopo l'esito del *referendum* britannico, ha avanzato la proposta di candidatura dell'Italia, ed in particolare di Milano, ad ospitare la nuova sede dell'EMA, assicurando l'impegno del Governo in tal senso;

il Ministro ha annunciato, infatti, che il Governo ha messo in bilancio un investimento di 56 milioni di euro che servirà per costruire la futura sede dell'EMA;

il 6 luglio 2016, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato che: "Milano, una delle città con la più alta vivibilità in Europa, si candida all'eventuale ricollocamento dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), forte di una ottima rete infrastrutturale, dieci università, investimenti per l'area post Expo e un mercato immobiliare in piena ripresa";

il 31 agosto 2017, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, al termine di un incontro con il direttore esecutivo dell'EMA, Guido Rasi, ha evidenziato la necessità che "la selezione della nuova sede dell'Agenzia Europea per il Farmaco avvenga sulla base di criteri oggettivi, elaborati a livello europeo con l'obiettivo di rendere il più economico ed efficace possibile il suo funzionamento nell'interesse dei cittadini";

come ricordato dallo stesso presidente Tajani, i 6 criteri individuati dalla Commissione dell'Unione europea e dall'EMA sono: garanzia che l'agenzia sia pienamente operativa nel momento in cui dovrà lasciare Londra e il Regno Unito; facilità di accesso alla nuova sede; esistenza di scuole per circa 600 studenti figli del personale; accesso al mercato del lavoro e assistenza sanitaria per le 900 famiglie del personale; continuità operativa e distribuzione geografica tra le diverse agenzie europee;

l'Italia possiede tutti i requisiti per ospitare l'EMA, considerato anche che è uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa, che l'industria italiana è in grande crescita e vanta un *export* pari al 71 per cento della produzione, a testimonianza di una vocazione internazionale che andrebbe riconosciuta e premiata;

da indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, sembrerebbe che la candidatura di Bratislava sia, al momento, la più accreditata e, quindi, in vantaggio rispetto a quella di Milano, impegna il Governo a sostenere concretamente la candidatura di Milano a sede dell'EMA e porre in essere tutte le iniziative necessarie in tal senso, rappresentando questa scelta una grande opportunità culturale e economica, nonché uno stimolo per valorizzare il patrimonio scientifico nel campo sanitario del nostro Paese.

(1-00724) (Testo 2)

Mozioni

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAI](#)O, [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'EMA, European medicine agency, istituita nel 1995, è responsabile della valutazione scientifica, della supervisione e del monitoraggio della sicurezza dei medicinali nella UE, ed è essenziale per il funzionamento del mercato unico dei medicinali al suo interno;

l'Agenzia è uno snodo cruciale per la vita dell'industria e dei cittadini europei. Secondo Farindustria, il settore italiano, con la Lombardia come primo centro propulsore, ha, fra personale diretto e indiretto, 130.000 addetti, 30 miliardi di euro di produzione (di cui 21 miliardi di *export*) e 2,7 miliardi di investimenti (1,5 sul versante della ricerca e sviluppo e 1,2 sul lato produttivo). Il settore farmaceutico in Italia può essere considerato la prima industria europea per crescita cumulata dell'*export* (dal 2010 al 2016, con un aumento del 52 per cento), a un pochissima distanza da quella tedesca per ordine di grandezza complessiva;

tra le città europee candidate ad ospitare l'importante Agenzia, che deve lasciare Londra a seguito della Brexit, Milano risulta essere quella più qualificata;

il capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, una città dal respiro internazionale (grazie anche agli investimenti fatti per Expo 2015), presenta una posizione ideale sotto il profilo logistico, ha ottimi indici di sicurezza e vanta strutture formative di eccellenza in ambito europeo;

lo "zoccolo duro" manifatturiero e di innovazione con cui si confronterebbe l'Agenzia a Milano appare corposo nella sostanza, diversificato nelle sue specializzazioni e profondamente vitale nella sua natura di lungo periodo;

secondo l'ufficio studi di Assolombarda, dalle università milanesi, dai suoi centri studi e dalle sue imprese, nel 2015 sono stati pubblicati 11.600 articoli scientifici, di cui 6.200 nel campo della scienza della vita. Il 15 per cento della popolazione opera nelle università. La metà dei farmaci sperimentali per terapie avanzate al vaglio dell'EMA è stata concepita nel capoluogo lombardo;

la candidatura di Milano a sede dell'EMA, a seguito dell'intuizione e proposta del presidente della Regione Maroni, ha visto unite e compatte le istituzioni: Governo, Regione Lombardia, Comune di Milano, sistema economico e imprenditoriale oltre al mondo accademico e delle *life science*;

il 25 settembre il presidente della Regione Lombardia con il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, e con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si sono recati a Bruxelles a promuovere, con un atto ufficiale, la candidatura di Milano ad ospitare l'Agenzia, dimostrando sia una compattezza di intenti tra le varie istituzioni sia come il "*dossier milanese*" sia senza dubbio il più forte nei confronti degli altri pretendenti;

l'EMA sarebbe ospitata nel grattacielo Pirelli, disponibile in tempi molto rapidi, in quanto una parte dei lavori di adattamento per ospitare l'Agenzia sono già iniziati e i fondi per completare le opere necessarie sono stati già stanziati. L'EMA a Milano potrebbe essere operativa già dal 1° marzo 2019; secondo il progetto per il *restyling* del "Pirellone", sono previste 1.430 postazioni di lavoro distribuite su una superficie di 13.500 metri quadrati, 60 sale riunioni da 8 a 32 posti, e 8 sale conferenze da 22 a 350 posti, e logisticamente l'edificio rappresenterebbe l'ambiente giusto per gli 890 dipendenti dell'Agenzia, che lavorano con 3.700 tecnici;

l'EMA a Milano, assieme ai già esistenti Joint research centre di Ispra vicino a Varese, all'European food safety authority (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) con sede a Parma, potrebbe

costituire un polo scientifico e di cooperazione per la ricerca unico in ambito continentale, abbracciando settori importanti e correlati tra loro quali le scienze della vita, l'alimentazione e la nutrizione,

impegna il Governo a sostenere con determinazione, presso le competenti sedi comunitarie, la candidatura di Milano a sede dell'EMA, affinché non venga sprecata un'occasione unica di crescita in termini scientifici, di prestigio internazionale e di indotto occupazionale per l'intero Paese.

(1-00837)

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#) - Il Senato, premesso che:

l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è un'agenzia comunitaria dell'Unione europea, cui è affidato il compito di effettuare delle valutazioni sui medicinali;

la sua istituzione è stata immaginata, tra l'altro, con l'obiettivo di favorire il libero mercato dei farmaci tra i Paesi membri dell'Unione;

con l'EMA si è, altresì, provveduto a ridurre i costi che le case farmaceutiche erano chiamate annualmente ad affrontare per ottenere l'approvazione, in ciascun Paese membro, alla commercializzazione dei propri prodotti in Europa;

tra le attività dell'Agenzia vi è la tutela e la promozione della sanità pubblica e della salute degli animali, anche attraverso la valutazione ed il controllo dei medicinali e dei vaccini per uso umano e veterinario;

fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1995, l'EMA ha sede a Londra;

considerato che:

in data 23 giugno 2016, i cittadini del Regno Unito, attraverso lo svolgimento di un *referendum*, hanno decretato di porre fine all'adesione del Paese all'Unione europea che ebbe inizio nel 1973;

a seguito di tale esito referendario, si rende necessario, dunque, trasferire altrove la sede dell'EMA;

l'Italia ha avanzato la candidatura dell'Italia a ospitare la nuova sede;

tra i 27 Paesi aderenti all'Unione europea, l'Italia rappresenta uno dei più importanti produttori farmaceutici in Europa, oltre a essere tra i Paesi fondatori dell'Unione stessa;

il Governo italiano ha già provveduto ad inserire in bilancio i costi relativi alla realizzazione di una struttura atta a ospitare la nuova sede dell'EMA;

la Lombardia è la regione italiana che ha tra i propri settori di eccellenza quello sanitario e quello farmaceutico;

anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la candidatura del capoluogo lombardo a ospitare la nuova sede dell'EMA, ufficializzata nel settembre 2016 a seguito di un vertice tra il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, in rappresentanza del Governo,

impegna il Governo a sostenere concretamente la candidatura di Milano a sede dell'EMA, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie a tale scopo.

(1-00838)

Interrogazioni

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORRA](#) - Al Ministro della difesa - Premesso che:

il giorno 24 settembre 2017, durante un "air show" (esibizione in volo di velivoli civili e militari, tra cui le "frecce tricolori"), un velivolo caccia militare tipo Eurofighter del reparto sperimentale volo dell'Aeronautica militare, pilotato dal capitano "pilota collaudatore sperimentatore" Gabriele Orlandi di 36 anni, è precipitato nel mare di Terracina (Latina) durante lo svolgimento del suo programma acrobatico. Il tragico incidente ha causato la morte del giovane pilota, davanti allo sgomento di tutti gli spettatori, tra cui amici, colleghi e, stando a quanto si apprende da "la Repubblica" dello stesso giorno, i familiari;

la tragedia genera sicuramente tanta solidarietà e vicinanza nei confronti dei familiari e delle persone care del giovane e talentuoso professionista (uno dei migliori piloti militari che la forza armata avesse tra i suoi ranghi) che certamente non meritava di morire in quel modo dopo aver trascorso tutta la sua giovane vita impegnandosi a raggiungere l'ambizioso, faticoso e difficile obiettivo di servire il Paese volando sui velivoli caccia di ultima generazione, quali sono gli Eurofighter dell'Aeronautica militare italiana in servizio per la protezione dei nostri cieli e per onorare gli obiettivi strategici della difesa. Inoltre, il capitano Gabriele Orlandi era qualificato "pilota collaudatore sperimentatore", qualifica pregiata e di altissima valenza professionale che ha raggiunto dopo un lungo, intenso, durissimo e anche molto costoso programma di addestramento in una delle scuole di sperimentazione negli Stati Uniti. Tuttavia, a parere degli interroganti, la triste vicenda stimola anche e ancora una volta una seria riflessione sul valore, l'importanza e i costi (purtroppo anche di vite umane) associati alle manifestazioni aeree, che certo non sono giustificate da una difesa del Paese *stricto sensu*;

a parere degli interroganti, gli *air show* o "spettacoli dell'aria" contengono in sé, come questa tragica vicenda racconta, il potenziale e reale costo di vite umane. Vite che peraltro, volendo distaccarsi per un attimo dalla vicenda umana, rappresentano un vero e proprio capitale per il Ministero della difesa e per il Paese tutto. Infatti, l'addestramento di giovani e valenti piloti militari costa molto denaro pubblico (il solo corso di sperimentazione negli Stati Uniti può costare all'amministrazione cifre non lontane da 1.5 milioni di euro *pro capite*), che trova la sua unica *ratio* nel fine di preparare professionisti specializzati nella particolarissima e delicata attività della sperimentazione in volo degli aeromobili, allo scopo di supportare quindi i reparti operativi dell'Aeronautica militare a dotarsi di velivoli sempre più capaci di proteggere i nostri cieli da attacchi esterni, e non certo per esibizioni aeree al pari di spettacoli di puro intrattenimento. Il capitano Gabriele Orlandi svolgeva un importantissimo lavoro di sperimentazione che contiene in sé, ovviamente, dei rischi analizzati e conosciuti dal pilota, ma che non si possono accettare per diletto o per interessi sicuramente molto lontani da quello collettivo della difesa, quali ad esempio questi "spettacoli dell'aria";

la PAN (pattuglia acrobatica nazionale) o "frece tricolori" è il reparto dell'Aeronautica militare deputato a rappresentare l'Italia nelle manifestazioni aeree e nei saloni internazionali, ma non tutti sanno che nei vari *air show* partecipano anche velivoli ed equipaggi del reparto sperimentale volo (RSV). Ad esempio, nel corso dell'ultima stagione di manifestazioni aeree in Italia e anche all'estero, oltre alle frece tricolori, si sono esibiti diversi tipi di velivoli del RSV con equipaggi di qualificati piloti collaudatori sperimentatori, il cui impiego andrebbe assolutamente valutato ed economizzato, dato l'elevato livello di professionalità raggiunta, anche in termini di tempo e costi per formare ciascuno sperimentatore, e dato il delicato, unico e pregiatissimo lavoro di sperimentazione che svolgono e a cui, inevitabilmente, sottraggono così preziosissime energie, tempo e risorse;

l'attività di sperimentazione in volo, in quanto attività di uno degli enti obbligati dalla legge alla tenuta della contabilità analitica industriale, dovrebbe essere in grado di fornire in tempo reale e immediatamente i dati attuali e storici sui costi associati a tutte le attività effettuate, tra cui gli *air show* e anche l'addestramento finalizzato alla partecipazione del reparto sperimentale volo a tutte le manifestazioni aeree nazionali e internazionali. Infatti, la partecipazione a questi veri e propri spettacoli comporta per i piloti sperimentatori del RSV un addestramento dedicato che consta di numerosi e di fatto pericolosi voli, che si sviluppano principalmente sul cielo-campo dell'aeroporto militare di Pratica di mare (Roma), dove tra l'altro lavorano migliaia di persone civili e militari, per una notevole parte dell'anno (generalmente tra aprile e settembre), con ovviamente l'impiego di velivoli che vengono così sottratti ad attività di sperimentazione e, a volte, anche alle continue e fondamentali attività di addestramento dei reparti operativi dell'Aeronautica militare. Al costo dei piloti, va poi aggiunto quello di tutto il personale di terra (manutentori-tecnici), dedicato all'approntamento e alla manutenzione dei velivoli impegnati per le manifestazioni, e inviato per interi fine settimana insieme con gli stessi piloti nelle diverse sedi previste dal programma in Italia e all'estero (missioni pagate sempre dai contribuenti) per supportare le manifestazioni aeree; considerato che:

il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, in un'audizione presso la 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, risalente al 2016, aveva confermato la tenuta nel suo comparto della contabilità analitica industriale (con il sistema telematico "SiLEF"). Dunque, dovrebbero essere immediatamente disponibili e fruibili in tempo reale i rendiconti dettagliati dei costi, comprensivi dell'andamento annuale del costo orario del personale sperimentatore (almeno negli ultimi 5 anni) a carico dell'amministrazione e quindi dei contribuenti per quanto concerne queste esibizioni di cui, a giudizio degli interroganti, trarrebbe beneficio soprattutto il mondo industriale che avrebbe così una vetrina *gratis* (offerta dal contribuente) dei velivoli prodotti. Infatti, questi spettacoli non servono alla nostra Aeronautica già sponsorizzata dall'ente preposto alle manifestazioni aeree, ovvero il 313° gruppo "frece tricolori", che porta orgogliosamente il tricolore in Italia e nel mondo mostrando l'esempio di professionalità della nostra forza armata;

i costi di queste esibizioni non vengono mai resi pubblici, come non viene reso noto sul sito dell'Aereonautica, nella sezione "Eventi", lo stesso programma delle manifestazioni aeree del reparto sperimentale volo;

gli interroganti ritengono che, se gli italiani sapessero che il costo per le esibizioni in volo di velivoli militari pregiati come l'Eurofighter e il Tornado è paragonabile, se non superiore, al costo delle frecce tricolori, difficilmente troverebbero entusiasmante lo "spettacolo" di questi aerei. In particolare un'ora di volo di un Eurofighter pilotato da un pilota collaudatore sperimentatore potrebbe costare più di un'ora di volo dell'intera pattuglia acrobatica nazionale composta di 10 velivoli MB339. Se a questo si aggiunge l'inestimabile costo della perdita di una vita umana, come accaduto a Terracina, che l'amministrazione ha peraltro formato e addestrato impiegando tempo e risorse pubbliche affinché potesse effettuare le delicate e importantissime attività di sperimentazione in volo, necessarie alla difesa (e non per gli spettacoli della domenica), la spesa per sostenere questi spettacoli e ogni sorta di inutile giustificativo risultano difficilmente comprensibili;

inoltre, risulta agli interroganti che, al fine di giustificare l'uso improprio dei piloti e dei costosissimi mezzi aerei dedicati alla sperimentazione, nelle cerimonie militari (cambi di comando, celebrazioni di anniversari o altre cerimonie interne), vengono fatti passare quei sorvoli e quelle acrobazia come "attività di addestramento alla formazione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rendere noti i costi degli ultimi 5 anni afferenti a tutte le attività di *air show* in cui è stato coinvolto il personale del reparto sperimentale volo, comprensivi di tutti i voli e le spese per l'addestramento, il trasferimento e il supporto logistico di tali eventi, nonché il programma annuale di manifestazioni di questo tipo a cui il RSV è chiamato a partecipare;

quali siano le motivazioni per cui il programma stesso non viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e se non valuti l'opportunità, per ragioni di trasparenza, di mettere in evidenza anche i costi associati a ciascuna manifestazione, compresi i costi di addestramento e supporto logistico;

quali iniziative, ritenga di assumere al fine di limitare il coinvolgimento del reparto sperimentale di volo in manifestazioni dimostrative, che comportano ingenti costi e soprattutto, a parere degli interroganti, inaccettabili rischi non solo per i piloti sperimentatori (formati ed addestrati principalmente per attività di alta valenza professionale che concorrono al potenziamento dello strumento militare utile e necessario per la difesa del nostro Paese) ma anche per tutte le persone a terra esposte, soprattutto durante i voli di addestramento, alle presentazioni effettuate sulla base di Pratica di mare;

se risulti l'utilizzo dei velivoli militari da parte del personale dell'Aeronautica militare allo scopo di effettuare parate o sorvoli in cerimonie non ufficiali interne alla stessa forza armata e, in caso affermativo, quali siano i costi annuali sostenuti per tale scopo, soprattutto da parte degli enti obbligati alla tenuta di una contabilità analitica industriale.

(3-04015)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

ad agosto 2017, in sede di conversione, il decreto sud (decreto-legge n. 91 del 2017) è stato integrato da numerosi emendamenti approvati dal Parlamento;
con l'approvazione di uno degli emendamenti presentati, viene destinata alle tonnare fisse, prive di quota, iscritte all'apposito elenco nazionale dopo apposita domanda, una quota dell'aumento delle quote di pesca del tonno rosso assegnate dalla UE all'Italia;
rilevato che:

attualmente, al di là dell'elenco comunicato dal Ministero e recepito dalla UE, sono attive e ammesse alla pesca tre sole tonnare fisse;

per tali tonnare non è prevista, a differenza di tutti gli altri operatori abilitati alla pesca del tonno rosso in Italia, un'attribuzione individuale delle quote, considerato che da quando è stata istituita la quota per le tonnare, non si è mai attribuita al sistema tonnara fissa una quantità sufficiente a garantire la stabilità economica, sia complessiva che per singolo impianto, in contrasto con la normativa ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ed europea;

l'attribuzione di nuove quote ad altri soggetti e quindi l'ammissione alla pesca, come è stato disposto dalla normativa citata, non può avvenire prima del raggiungimento del *break-even* dei soggetti già attivi, e comunque sino a quando gli impianti esistenti non siano in grado di coprire la quota, anche al fine di evitare l'anti-economicità dell'attività imprenditoriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

quali siano le tonnare iscritte nell'apposito elenco e non attive, e da quanto tempo sia registrata l'inattività;

quale sia la procedura con la quale, tenuto conto della normativa europea e nazionale, si intenda dare seguito alla normativa approvata dal Parlamento;

quale sia l'orientamento in merito alla destinazione dell'aumento della quota di tonno rosso che sarà attribuita dall'UE all'Italia.

(3-04016)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero cittadino a Roma per il 29 settembre 2017 per protestare contro i processi di privatizzazione dei servizi pubblici, le dismissioni delle aziende partecipate e gli sfratti, a difesa e potenziamento del trasporto pubblico e di una vera politica dell'abitare in grado di rispondere ai bisogni di migliaia di famiglie senza casa, nonché per il lavoro e l'inclusione sociale dei e delle migranti e richiedenti asilo;

nell'ambito di tale sciopero, l'USB ha chiesto l'autorizzazione alla questura per svolgere nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, una manifestazione nei giardini di piazza Indipendenza, al fine di esprimere la solidarietà dei lavoratori e delle lavoratrici nei confronti dei e delle migranti e richiedenti asilo, che, dopo essere stati estromessi con la forza da un palazzo sfritto in cui abitavano da anni, hanno subito in quella piazza violenti e ripetuti attacchi da parte della Polizia;

da mesi, a Roma, la Questura vieta con motivazioni generiche manifestazioni di qualsiasi tipo, *sit-in*, comizi, volantaggio, impedendo l'esercizio di libertà costituzionali come il diritto a manifestare, divieto tanto più grave in questo caso, perché coarta una protesta legata ad uno sciopero, anch'esso diritto costituzionale;

dovrebbe essere interesse delle istituzioni della Repubblica garantire tali diritti, a maggior ragione qualora essi siano esercitati per diffondere un messaggio di solidarietà e di inclusione sociale contro la xenofobia e il razzismo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le motivazioni per cui la Questura di Roma abbia vietato la manifestazione del 29 settembre a piazza Indipendenza;

quali misure intenda assumere per garantire l'esercizio del diritto a manifestare, affinché la Questura revochi il divieto e receda per il futuro da decisioni lesive del diritto costituzionale dei cittadini a manifestare, liberamente e pacificamente.

(3-04017)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANGILI](#), [GIROTTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [BUCCARELLA](#), [MARTON](#), [SERRA](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che da un articolo pubblicato, in data 21 settembre 2017, sul quotidiano "varesenews.it" si apprende la seguente notizia: «Il governo di Roma si muova, può evitare il fallimento di Pedemontana. È questa la richiesta del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Un tentativo di evitare il paventato fallimento della società che gestisce l'autostrada del Nord Milano, trasformatasi da sogno a incubo. Un fallimento che non si sa quali conseguenze potrà avere (l'opera in ogni caso c'è e non sono comunque previste espansioni, ad oggi) ma che rischia di diventare anche un autogol per un intero territorio. Maroni ha incontrato il ministro Delrio "sull'atto aggiuntivo della Pedemontana, che è fermo al Governo da mesi". Si parla dell'atto tra Concessioni Autostradali Lombarde (il concedente, società 50/50 Anas-Infrastrutture Lombarde) e la concessionaria Pedemontana Lombarda, appunto la società oggi a rischio. Un passaggio che consentirebbe la defiscalizzazione, con relativo "ossigeno" ai bilanci di Pedemontana. "Ho chiesto un incontro per capire, anche in vista della richiesta di fallimento di Pedemontana, adesso che è stato nominato un perito e abbiamo un po' di tempo, almeno 60 giorni credo, se il Governo sblocca questo atto aggiuntivo. Una cosa tecnica, che significa, anche dal punto di vista della richiesta di fallimento, un cambiamento radicale e toglierebbe ogni argomento alla richiesta di fallimento". Tra le voci che rimangono critiche sulla strategia del sistema autostradale c'è Legambiente. "Oggi il Presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, chiede al Governo di salvare ancora una volta Pedemontana, rivendicando la grande operazione fatta per lo sviluppo del territorio. - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - Le chiediamo, Presidente Maroni, a cosa serve avere una Lombardia autonoma se i soldi si buttano ancora in opere inutili e insostenibili?". Legambiente ricorda anche le parole spese dall'associazione nel 2012, quando si profetizzava che "lo strumento del project financing si è rivelato un enorme fallimento, visto che per ora i cantieri sono stati aperti solo grazie ad un pesante intervento della Cassa Depositi e Prestiti ed alle garanzie pubbliche contenute nei piani finanziari di Pedemontana, Tem e Brebemi". "Da troppo tempo Regione Lombardia spreca risorse investendo solo in nuove lingue di asfalto quando le opere di cui avremmo bisogno sono altre, a partire dalla mobilità collettiva e dal trasporto merci su ferro", diceva Legambiente. Di diverso avviso il vasto fronte politico che invece ha sostenuto lo sviluppo della Pedemontana e più in generale del sistema autostradale lombardo, cresciuto negli anni dieci del XXI secolo anche con BreBeMi (altrettanto in sofferenza) e con le Tangenziali esterne. Ora si bussa alla porta di Roma per salvare il sistema, mentre prosegue la programmazione di nuovi interventi, come la superstrada Boffalora A4-Vigevano, prolungamento dell'esistente tratta da Malpensa»; considerato che:

il quotidiano "ilgiorno" del 23 settembre riporta che: «Il Tribunale concede ancora due mesi di respiro ad Autostrada Pedemontana Lombarda e la Regione si rimette in moto nel tentativo di mettere nuova benzina nel motore di un cantiere fermo ormai da quasi due anni dopo il taglio del nastro della tratta B1 fra Lomazzo e Lentate sul Seveso. Un'impresa disperata, perché per salvare l'autostrada servono almeno altri 3 miliardi di euro. Nei giorni scorsi il Tribunale fallimentare di Milano ha disposto una perizia sulla situazione contabile della società Apl conferendo l'incarico al commercialista Ignazio Arcuri, che dovrà depositare la sua relazione a fine novembre. La perizia verrà discussa in aula il 4 dicembre. Nel frattempo sono ripartiti i tentativi di salvataggio di Palazzo Lombardia. Il governatore Roberto Maroni ha parlato col ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio per sollecitare lo sblocco da parte del governo del secondo atto aggiuntivo alla convenzione, da poco approvato dal Cipe, che garantirebbe 380 milioni di euro di defiscalizzazione. Questo atto consentirebbe a Pedemontana di andare a cercare finanziamenti. Un'operazione ardita, perché finora banche e privati sono stati alla finestra, mentre il closing finanziario deve essere raggiunto entro un anno dalla firma dell'atto aggiuntivo. Ma Maroni non dispera. Adesso che è stato nominato un perito abbiamo almeno 60 giorni

- dice Maroni -. Voglio vedere se il governo sblocca questo atto aggiuntivo che significa un cambiamento radicale e toglierebbe ogni argomento alla richiesta di fallimento. Abbiamo chiesto al ministro Delrio che ci venga finalmente consegnato l'atto. Spero davvero che il governo sblocchi una situazione che è inspiegabilmente bloccata da mesi». «È un provvedimento che è già andato al Cipe - conclude il governatore lombardo -. Manca solo una firma, importante, ma solo quella. Spero che si possa concludere rapidamente la procedura». In Brianza la Provincia torna a chiedere una soluzione politica al blocco di un cantiere faraonico che sta determinando anche la paralisi di tutte le opere di viabilità connesse. "Oggi è ancora più necessario fare chiarezza - dice il vicepresidente della Provincia, Roberto Invernizzi -. Tutti i dubbi e le obiezioni che abbiamo sollevato negli ultimi anni si sono verificati. Ora aspettiamo di essere ascoltati". All'attacco Legambiente, che da tempo chiede un'exit strategy per Pedemontana. "Comodo fare i referendum per l'autonomia, pubblicizzare i referendum lamentando che lo Stato non dà soldi per ricostruire il ponte sulla Valassina e contemporaneamente chiedere (ancora) soldi allo Stato per realizzare la sempre più inutile Pedemontana - contesta Dario Balotta, responsabile trasporti di Legambiente Lombardia -. Maroni è alle strette visto che i giudici di Milano stanno valutando l'ipotesi del fallimento della società. Pedemontana ha già avuto, e speso, 1 miliardo dallo Stato e l'impegno era quello che il resto, circa 4 miliardi, fossero reperiti sul mercato con un project financing. I 4 miliardi non arrivano perché il mercato ha bocciato quest'opera ritenendola incapace di recuperare le risorse spese per costruirla, e il traffico lo dimostra. Non solo. Nel 2016 ha ottenuto 450 milioni dalla Regione per garantire le banche che anche se in futuro il traffico non fosse sufficiente a pagare il mutuo ci penserà la Regione stessa. Da tre anni è supportata direttamente anche dall'autostrada Serravalle, che detiene il 78% della Pedemontana stessa". "Pedemontana - conclude il responsabile di Legambiente - è diventata un baraccone clientelare pubblico con centinaia di addetti assunti inutilmente visto che non è neppure capace di introitare i proventi dei pedaggi avendo adottato un meccanismo (free flow) che non sa gestire il poco traffico che la percorre»;

il sito "lettera43" in un articolo pubblicato in data 27 luglio riportava: «In tutto questo il ministro Graziano Delrio non pare intenzionato a mettere un altro euro. Lo scorso gennaio è stato chiaro: "Lo Stato non è un bancomat". (...) La partita incrocia anche il piano di statalizzazione e regionalizzazione delle strade provinciali che torneranno sotto l'egida Anas. La quale entro fine anno dovrebbe dare il via a una nuova società insieme con Regione Lombardia. Nello specifico in Lombardia saranno "regionalizzati" 740 chilometri di strade ex provinciali e statalizzati altri 850 chilometri tra cui le tangenziali di Como e Varese che fanno parte della Pedemontana. Le tratte su cui Maroni ha garantito che non si pagherà più il pedaggio. I maligni hanno pensato sia solo un modo per aggirare il diktat di Delrio»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intendano promuovere e adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con gli enti locali competenti, affinché si ponga definitivamente fine a tale progetto che, a parere degli interroganti, se nel passato voleva essere una grande operazione per lo sviluppo del territorio, oggi rappresenta un vero e proprio fallimento, e non solo nel senso giuridico del termine.

(4-08130)

[VOLPI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Castel Volturno da decenni subisce un continuo e massiccio arrivo di migranti, registrando una presenza sul territorio di circa 20.000 immigrati clandestini su una popolazione di 23.500 cittadini residenti, di cui 4.500 immigrati regolari registrati all'anagrafe del Comune con permesso di soggiorno;

il decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, prevede un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate da una massiva concentrazione di immigrati. L'art. 16 del suddetto decreto recita: "Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni,

Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo. (...) Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori". Lo Stato eroga la spesa di 150 milioni di euro ripartita tra i tre Comuni, per gli anni 2018 e 2019, per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'inserimento nel tessuto sociale dei migranti;

l'arrivo del commissario straordinario ai migranti non viene guardato con favore dalla popolazione che teme che l'obiettivo del Governo sia quello di favorire la stabilizzazione del grosso numero di stranieri presenti nella località rivierasca, di quelli regolari e dei clandestini, trascurando le reali esigenze dei cittadini;

a giudizio dell'interrogante sarebbe più opportuno destinare le risorse economiche a: potenziare i distretti delle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni della prostituzione, dello spaccio di droga, dei furti, dell'occupazione con scasso; adottare misure per il miglioramento dell'efficienza delle ASL e delle prestazioni sanitarie; ristorare economicamente l'ENEL e il servizio idrico-integrato a cui ogni cittadino paga, oltre al consumo reale dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, anche il costo del servizio in eccedenza consumato dagli immigrati; investire per il miglioramento dei servizi di trasporto, per la ristrutturazione e la manutenzione dell'edilizia scolastica e delle strade comunali, che versano in condizioni di mediocre stato di conservazione, per la creazione di posti di lavoro per i giovani del luogo, fra i quali si registra un altissimo tasso di disoccupazione. Altro rilevante aspetto critico, fondamentale per lo sviluppo del Comune di Castel Volturno, è, inoltre, rappresentato dalla necessità di intraprendere una seria attività di depurazione delle acque. L'inquinamento causato dai Regi Lagni, canali idrici che versano nel mare i liquami non depurati dei Comuni delle province di Napoli, Caserta e Benevento, rende la balneazione del litorale *domitio* impraticabile, con conseguente danno all'immagine delle strutture turistico-ricettive e all'economia della località,

si chiede di sapere:

se, essendo Castel Volturno un ente in dissesto finanziario per circa 70 milioni di euro, non sia opportuno che il Governo assegni i fondi stanziati al risanamento, almeno in parte, delle casse del Comune e al miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, piuttosto che alla promozione di iniziative a favore dell'integrazione degli immigrati presenti sul territorio;

se intenda destinare tali risorse economiche per la riqualificazione territoriale, destinandole al superamento delle innumerevoli criticità presenti nel Comune.

(4-08131)

[SCALIA](#), [ASTORRE](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

Fumone è un antico e suggestivo borgo di circa 2.110 abitanti, situato nella parte settentrionale della Provincia di Frosinone, il cui centro storico è unanimemente considerato una perla dell'architettura italiana;

per il suo valore architettonico, per la sua bellezza e le memorie storiche che custodisce riesce ad attrarre numerosi visitatori durante tutte le stagioni dell'anno;

considerato che:

proprio nel centro storico di tale borgo, la Rai ha installato, nel 1963, un ripetitore alto circa 100 metri, che attualmente viene utilizzato anche da altri operatori delle telecomunicazioni;

la presenza di tale enorme struttura continua da allora a penalizzare e deturpare enormemente il

paesaggio e le bellezze storico-architettoniche del borgo che le diverse amministrazioni che si sono succedute hanno cercato con sforzi enormi di preservare negli anni e ha determinato il mancato accoglimento della candidatura per la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni;

da oltre 30 anni le amministrazioni comunali fumonesi stanno chiedendo invano alla RAI di provvedere alla rimozione del traliccio, rappresentando le evidenti incompatibilità paesaggistiche e architettoniche e le negative ripercussioni che tale presenza sta comportando anche all'economia turistica del paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non ritenga di dover sollecitare ed ottenere dalla RAI la rimozione del traliccio metallico e consentire, così, al comune di Fumone di svolgere al meglio l'attività di conservazione e valorizzazione economica del proprio patrimonio storico, architettonico e culturale.

(4-08132)

[LAI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [Elena FERRARA](#), [GIACOBBE](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [MANASSERO](#), [SPILABOTTE](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sul sito istituzionale dell'Inps, nella sezione dedicata, quella che è stata soprannominata "Operazione porte aperte" è presentata come un servizio teso a "migliorare il rapporto informativo tra Enti e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge" ed a rendere "più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall'Istituto" pubblicando "informazioni che chiariscono le particolari regole previste per alcune categorie di lavoratori o gestioni pensionistiche amministrate dall'Istituto";

tra le diverse prestazioni prese in considerazione nella sezione si elencano svariati fondi pensionistici (clero, sportivi e lavoratori dello spettacolo, dirigenti d'azienda, eccetera) e casse per trattamenti pensionistici. In tutti i casi, oltre alle informazioni specifiche sulle leggi in materia e sulle modalità per l'accesso ai trattamenti pensionistici, compare in evidenza la voce "Ricalcolo pensionistico";

nel caso del personale della carriera prefettizia, si documenta "come le pensioni di vecchiaia e di anzianità si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Sebbene il campione sia ridotto, si registra una riduzione media pari al lorda annua". Viene quindi precisato come la tabella riporti solo alcuni "casi tipo", mancando all'interno del *database* in possesso all'Inps gli ex Inpdap, dati necessari per individuare ed estrarre un campione valido di riferimento;

nel caso del personale della carriera diplomatica, nonostante la stessa precisazione circa la mancanza dei dati Inpdap, si evidenzia come in virtù del ricalco retroattivo si possa registrare "una riduzione media dell'ordine del 29% sulla pensione lorda";

nel caso dei magistrati, è possibile leggere che "le pensioni del comparto con decorrenza successiva al 2004 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo. Solo circa il 10% delle pensioni vedrebbe un aumento se ricalcolate con il contributivo. La riduzione media che subirebbero, nel complesso, le pensioni dei magistrati è nell'ordine del 12%";

nell'illustrazione delle tabelle di ricalcolo contributivo "di pensioni effettivamente erogate, personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico" si precisa che più del 90 per cento dei trattamenti in essere subirebbe, con il calcolo contributivo, una riduzione dell'importo compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento. Ma lo studio, come negli altri casi presi in esame, si baserebbe su un campione parziale;

considerato che, a corredo dei grafici, gli studi offrono esempi esplicativi riguardanti gli effetti del ricalcolo contributivo: un dirigente di Prefettura, andato in pensione a 60 anni nel 2010, titolare di una pensione lorda mensile (2015) di 6.450 euro, riceve una prestazione di 3.290 euro lordi in più di quella che dovrebbe percepire con il ricalcolo contributivo; un ufficiale di Marina, andato in pensione a 52 anni nel 2010, vedrebbe il suo assegno pensionistico passare dagli attuali 5.730 euro lordi mensili a

2.750 lordi; un sottufficiale andato in pensione all'età di 54 anni nel 2013, con una pensione attuale di 3.030 euro lordi mensili avrebbe un calcolo contributivo pari a 1.520 euro lordi, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che rientra nelle finalità istituzionali dell'Inps la pubblicazione di simulazioni economico-finanziarie sui trattamenti previdenziali in essere, per i quali non sono previste dalla legge misure di ricalcolo retroattivo;

se le ipotesi di ricalcolo contributivo retroattivo, che coinvolgono tutte le categorie professionali elencate sul sito, rientrino tra gli obiettivi del Governo in materia previdenziale.

(4-08133)

[BATTISTA](#), [GOTOR](#), [CORSINI](#), [MIGLIAVACCA](#), [CAMPANELLA](#), [GATTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il recente tragico caso di una ragazza quindicenne uccisa ad Ischitella vicino a Foggia dall'ex compagno della madre che non accettava il venire meno di una relazione sentimentale ripropone, per l'ennesima volta, il problema della tutela delle donne e dei soggetti più deboli dalle forme più estreme di *stalking*;

anche in questo caso, le reiterate denunce da parte della donna vittima di minacce e persecuzioni si sono scontrate con la difficoltà da parte della magistratura e delle forze dell'ordine a valutare l'effettiva pericolosità di determinati soggetti ed a prevenire in modo efficace gli esiti di certi comportamenti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, di fronte a questo ulteriore episodio di denuncia da parte di donne rimasta inascoltata e di casi di pericolosità, per altro ampiamente noti in sede locale, non ritenga di dover intervenire, non solo con le dovute ispezioni, ma per innalzare i livelli di sensibilità da parte delle istituzioni rispetto alle denunce delle donne e in genere dei soggetti più esposti.

(4-08134)

[RIZZOTTI](#), [SERAFINI](#), [ZUFFADA](#), [MANDELLI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [PELINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;

la legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 secondo semestre), all'articolo 3, rubricato "Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE", comma 1, lettera *b*), reca la delega al Governo a recepire la nuova normativa europea in materia bancaria, disponendo espressamente che "le norme di attuazione della Banca d'Italia siano emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio";

le ultime delibere emanate dal Comitato risalgono all'anno 2016, trasparenza nell'informazione a protezione e tutela dei consumatori all'interno dei mercati immobiliari (n. 380 del 29 settembre 2016); anatocismo (n. 343 del 3 agosto 2016);

il commissariamento di talune banche, che ha comportato cospicui interventi finanziari pubblici in una situazione economica non ancora positiva per il Paese e danni economici rilevanti per i correntisti, è stato disposto solamente alla fine di un'evoluzione critica delle stesse che si è protratta nel tempo e che non è stata determinata da un fatto inaspettato e non prevedibile,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali il Comitato: non abbia provveduto ad emanare, tempestivamente, nei confronti delle banche in crisi, laddove marcatamente necessari, provvedimenti di amministrazione straordinaria, o di altra natura, funzionali a tutelare i beni economici dei correntisti; pienamente consapevole del rischio per l'intero sistema creditizio italiano, e soprattutto per gli obbligazionisti, dei *non performing loan*, crediti che sono stati, spesso, cartolarizzati, ossia "reimpacchettati" e venduti come strumenti finanziari derivati, non abbia intrapreso alcuna azione od emanato, con urgenza, alcun

provvedimento per controllare l'evoluzione qualitativa degli *asset* bancari, evitando un aggravamento ulteriore del *credit crunch*;

se il CICR abbia considerato ed analizzato, con proprio documento, che, a fronte di un incremento del credito alle imprese venete nei primi 12 anni dell'euro (sempre a prezzi correnti) pari al 125 per cento, l'economia reale è cresciuta di appena il 39 per cento;

sulla base di quali analisi e valutazioni il Comitato ritenga che i provvedimenti previsti sulle banche popolari non rappresentano, nel tempo, un potenziale rischio per il nostro Paese e per i risparmiatori italiani, tenuto conto della tendenza a livello internazionale da parte delle maggiori banche di controllare il risparmio nazionale e di altri Stati, nonché l'erogazione del credito, attraverso l'acquisizione della concorrenza, cioè di altri istituti bancari;

a quando risalga l'ultima riunione del Comitato, quante ne abbia svolte negli ultimi 4 anni e quali siano stati gli ordini del giorno, considerato che dal sito del CICR non risultano ulteriori atti nel periodo 11 luglio 2012-agosto 2016.

(4-08135)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-08105 della senatrice Fattori.

